



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Giovani e media

Futura impostazione della protezione dell'infanzia e
della gioventù dai rischi dei media in Svizzera

13 maggio 2015

Rapporto del Consiglio federale in adempimento della mozione Bischofberger
10.3466 «Protezione dei giovani dai rischi dei media e lotta alla cybercriminalità.
Maggiore efficacia ed efficienza»

ABSTRACT

Con il presente rapporto il Consiglio federale intende fare un'analisi generale della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media in Svizzera, indicando le sfide da affrontare, in che misura l'attuale sistema di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media è in grado di reagirvi e come andranno impostate in futuro la protezione normativa ed educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. Per l'elaborazione del rapporto sono stati coinvolti rappresentanti degli uffici federali competenti, dei Cantoni, dei vari settori dei media e del mondo scientifico. Inoltre, sono state commissionate diverse ricerche scientifiche per analizzare le tendenze di sviluppo e di utilizzo nel settore dei media digitali, verificare le attività di regolamentazione dei Cantoni, valutare l'attuazione e l'efficacia delle misure di autoregolamentazione nei settori dei media e valutare il programma nazionale Giovani e media. Infine, sulla base di questi risultati e delle esperienze promettenti maturate in altri Paesi, sono state formulate raccomandazioni per la Svizzera.

Dall'analisi è emerso che la gamma dei pericoli che si celano nel settore dei media elettronici si è notevolmente ampliata negli ultimi anni in seguito all'evoluzione dinamica dei media. I bambini e i giovani devono essere protetti in particolare dai contenuti medialti inappropriati, dai messaggi nocivi nel quadro della comunicazione online e dal trattamento non trasparente dei dati personali. A tal fine sono necessarie misure di carattere sia educativo che regolamentativo, che devono essere verificate regolarmente e, se del caso, adeguate. Attualmente il sistema della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media presenta diverse lacune e una notevole frammentazione, ragion per cui occorre sviluppare ulteriormente e completare le misure esistenti. Il Consiglio federale intende assumere un ruolo di coordinamento in questo processo e potenziare la collaborazione con l'economia e i Cantoni.

Gli esperti ritengono prioritaria l'uniformazione a livello nazionale della classificazione e caratterizzazione per età nonché delle restrizioni in materia di accesso e vendita nei settori dei film e dei videogiochi. In questi ambiti la responsabilità della regolamentazione incombe in primo luogo ai Cantoni e all'economia, che hanno comunque già adottato misure (istituzione della Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani e misure di autoregolamentazione nel settore dei videogiochi). Tuttavia, poiché l'attuazione di queste misure risulta molto lacunosa, si chiede di dotarle di un fondamento giuridico a livello federale. L'articolo 95 capoverso 1 Cost. costituirebbe la base costituzionale in tal senso. Al momento si sta valutando se sia opportuno emanare una regolamentazione legale in materia in virtù del summenzionato articolo e come la si potrebbe impostare.

Nel quadro delle sue competenze, il Consiglio federale ha già previsto di sancire per legge un obbligo di informazione per i fornitori di servizi di telecomunicazione per quanto riguarda i filtri famiglia. Inoltre, ha incaricato gli organi competenti di elaborare un avamprogetto per una revisione della legge sulla protezione dei dati e di verificare l'eventuale necessità di un intervento legislativo in materia di responsabilità civile dei gestori di piattaforme e dei provider Internet e dei provider per le lesioni della personalità commesse tramite i media digitali. Infine, occorrerà mantenere le misure di sostegno ai Cantoni e agli attori privati rivelatesi efficaci nella protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. Al contempo, è previsto che il DFI (UFAS) assuma una funzione di coordinamento su base volontaria, mantenendo ed eventualmente ampliando a tale scopo le strutture di collaborazione istituite tra gli organi federali interessati, i Cantoni e le associazioni di categoria in occasione della redazione del rapporto nel quadro del programma Giovani e media. In questo contesto occorrerà anche proseguire il monitoraggio delle tendenze di sviluppo e di utilizzo nonché dei problemi e delle sfide attuali.

Con il presente rapporto, il Consiglio federale adempie le richieste materiali della mozione Bischofberger 10.3466 «Protezione dei giovani dai rischi dei media e lotta alla cybercriminalità. Maggiore efficacia ed efficienza».

RIASSUNTO

Oggigiorno non si può più immaginare la vita quotidiana senza i media. I bambini e i giovani li usano nel loro tempo libero, a scuola e a lavoro. Partecipando attivamente alla nostra società mediatica, oltre alla lettura, alla scrittura e al calcolo, gli adolescenti imparano una quarta tecnica culturale, che oggi è necessaria per affrontare diverse situazioni della vita quotidiana e professionale. L'utilizzo dei media digitali comporta però anche numerosi rischi, che possono avere gravi ripercussioni sulla salute fisica e psichica dei bambini e dei giovani. Occorre pertanto porsi l'obiettivo di sostenere il loro sviluppo promuovendone le competenze medialì, affinché siano in grado di sfruttare le opportunità offerte dai media evitandone i pericoli (protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media), e di proteggerli dai pericoli mediante misure di regolamentazione (protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media).

I rischi cui sono esposti i minorenni nell'utilizzo di Internet e dei media digitali d'intrattenimento sono oggetto di grande considerazione da parte del mondo politico e dell'opinione pubblica. Negli ultimi dieci anni in Parlamento sono stati depositati oltre 70 interventi che, ponendo l'accento su punti diversi, chiedevano di rafforzare le misure in ambito educativo o regolamentativo. Alcuni di questi interventi sono stati accolti, mentre altri sono stati sospesi fino alla presentazione dei risultati della valutazione del programma nazionale Giovani e media in corso e dei risultati delle analisi concernenti la necessità di regolamentazione a livello federale.

Con il presente rapporto, il Consiglio federale ha quindi colto l'occasione per fare un'**analisi generale della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media in Svizzera**, che indica le sfide da affrontare, in che misura l'attuale sistema di protezione è in grado di reagirvi e come andranno impostate in futuro la protezione normativa e quella educativa in Svizzera.

Ambiti prioritari e sfide di carattere generale

Sulla base di analisi scientifiche concernenti gli sviluppi tecnologici nel settore dei media digitali e l'utilizzo dei media da parte dei bambini e dei giovani, nel rapporto vengono dapprima identificati i **problemi** che la protezione dell'infanzia e della gioventù deve affrontare prioritariamente in questo momento, in particolare nel settore della regolamentazione:

1. **contenuti soggetti a divieto generale** (p. es. pedopornografia, rappresentazioni di atti di cruda violenza, razzismo);
2. **contenuti medialì inappropriati per determinate fasce d'età** (p. es. forme non dure di pornografia e violenza, scene minacciose);
3. **messaggi nocivi nel quadro della comunicazione individuale tramite i media digitali** (p. es. cyberbullismo, grooming, sexting);
4. **trattamento poco trasparente dei dati personali e quindi dalle conseguenze difficilmente valutabili** (acquisizione, utilizzo e trasmissione non trasparenti di dati di terzi, difficoltà nel ritirare dati personali resi noti).

Inoltre, lo studio mostra che attualmente la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media deve far fronte a sfide complesse: in seguito al rapidissimo sviluppo dell'offerta di media e del loro utilizzo, essa è costantemente confrontata con problemi diversi, cui deve reagire velocemente e adeguatamente. È pertanto necessario adeguare regolarmente le priorità delle misure di carattere educativo e regolamentativo, il che richiede un processo di negoziazione costante tra gli attori competenti. In più, la digitalizzazione dei media e la distribuzione dei contenuti tramite reti elettroniche hanno fatto **esplodere il numero assoluto di fornitori di contenuti e servizi medialì**. Tramite Internet i contenuti e i servizi sono disponibili in tutto il mondo e vengono offerti prevalentemente da fornitori esteri. Oggi anche i bambini e i giovani producono contenuti medialì e comunicano con terzi tramite i media digitali.

L'introduzione e l'attuazione di misure di regolamentazione sono rese difficili da questi sviluppi e **le misure a livello cantonale o nazionale mostrano inevitabilmente i propri limiti**. Per questo occorre intensificare gli scambi a livello internazionale e, al contempo, cercare una stretta collaborazione con l'economia. Di norma, infatti, gli attori privati sono più flessibili e dispongono delle conoscenze necessarie per reagire adeguatamente agli sviluppi attuali con misure di autoregolamentazione. Al contempo, lo Stato deve assumere un ruolo di coordinamento, vigilare sull'applicazione di queste misure ed eventualmente dotarle di un fondamento giuridico nonché provvedere a un monitoraggio degli sviluppi.

Il sistema svizzero di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media

Il sistema svizzero di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media risulta essere **molto complesso e frammentato**.

A livello federale vi sono **normative generali** che si applicano indipendentemente dal tipo di media in questione. Il *Codice penale (CP)*, ad esempio, stabilisce i contenuti soggetti a divieto generale – quindi anche per gli adulti – (pedopornografia, rappresentazioni di atti di cruda violenza, razzismo ecc.). Inoltre, contiene una disposizione che protegge la gioventù, segnatamente i minori di 16 anni, dalla pornografia non dura. Il CP è applicabile anche alle azioni sessualmente moleste, minatorie o offensive (p. es. grooming, cyberbullismo) che possono avvenire nella comunicazione tramite i media (digitali). Il *Codice civile (CC)* e la *legge federale sulla protezione dei dati (LPD)* contengono diverse disposizioni relative alla protezione della personalità e ai diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento.

L'applicazione di queste disposizioni è in parte **di competenza dei Cantoni**. Rientrano nella loro competenza anche le inchieste mascherate e le indagini in incognito preventive per lottare contro la criminalità su Internet (pedopornografia, altra pornografia dura e rappresentazioni di atti di cruda violenza). 17 Cantoni dispongono di basi legali in merito e altri cinque ne stanno valutando l'introduzione. Concretamente, finora sono state svolte inchieste mascherate e/o indagini in incognito preventive in tre Cantoni. A livello nazionale, il Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) scandaglia la rete per individuare siti con contenuti penalmente rilevanti, agendo su mandato dei Cantoni e, nell'ambito delle inchieste mascherate/indagini in incognito preventive, in virtù della base legale del Cantone di Svitto.

Le normative generali sono completate da **diverse disposizioni in materia di protezione della gioventù specifiche per i settori dei media**, che in virtù del diritto vigente sono applicabili, a seconda del tipo di media, a livello federale oppure cantonale. Al contempo, rivestono grande importanza le **misure di autoregolamentazione del settore dell'economia**.

Proiezioni pubbliche di film, film su supporto audiovisivo e software d'intrattenimento interattivi

Nei settori dei film e dei videogiochi la responsabilità della regolamentazione incombe in primo luogo ai Cantoni, i quali la assumono in modo molto diverso gli uni dagli altri, perseguono perlopiù una strategia liberale e lasciano ai vari settori dei media la facoltà di autoregolamentarsi. Il 18 settembre 2012 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), ProCinema e l'Association Suisse du Vidéogramme (ASV) hanno concluso una *convenzione giuridica sulla Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani*. Essa formula raccomandazioni per i Cantoni e i settori interessati per quanto riguarda l'età necessaria per le proiezioni pubbliche di film e i film su supporto audiovisivo, basandosi sulle classificazioni dell'organo di autocontrollo volontario dell'industria cinematografica tedesca (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, FSK). Secondo la convenzione, i settori dovrebbero rispettare le raccomandazioni a livello svizzero e i Cantoni che si sono attribuiti la competenza di regolamentare l'età minima per l'accesso alle sale cinematografiche dovrebbero recepirle esplicitamente o implicitamente.

Dalla rilevazione delle *attività di regolamentazione dei Cantoni* è emerso che gli organizzatori di proiezioni pubbliche di film sono tenuti a indicare un limite di età in 12 Cantoni. Tuttavia, solo uno prescrive per legge di riprendere il limite stabilito dalla Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani, mentre sei Cantoni controllano che i responsabili della proiezione rispettino le prescrizioni in materia di tutela dei minori. Nei settori dei film su supporto audiovisivo e dei software d'intrattenimento interattivi, solo in tre Cantoni i dettaglianti e le videoteche sono tenuti a dichiarare l'età minima per i loro film e sono sottoposti a controlli al riguardo.

Per quanto concerne i settori in questione, il «Movie-guide Code of Conduct» dell'ASV obbliga i dettaglianti, gli intermediari, gli importatori, i fabbricanti svizzeri e i fornitori firmatari a indicare l'età minima sui supporti di memoria digitali (DVD, Blu-ray, video) e a controllare l'età dell'acquirente per i film vietati ai minori di 16 anni. La caratterizzazione per età si basa sulle classificazioni della FSK o della Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani. Nel settore delle proiezioni pubbliche di film, l'associazione di categoria competente, ProCinema, non prevede misure di autoregolamentazione. Nel settore dei software d'intrattenimento interattivi, il codice di condotta SIEA/PEGI per la tutela della gioventù della Swiss Interactive Entertainment Association (SIEA) obbliga i fabbricanti, gli importatori, i distributori e i dettaglianti firmatari ad applicare la classificazione in base all'età e i controlli per la vendita ai videogiochi che sono raccomandati solo a partire dai 16 anni. La classificazione per età si basa sul sistema europeo PEGI (Pan European Game Information). Le misure di autoregolamentazione dell'ASV e della SIEA si applicano anche alla vendita online.

Radio e TV / servizi a richiesta (video on demand)

La *legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)* stabilisce che le emittenti devono provvedere, attraverso la scelta dell'ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché i minorenni non vengano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale e prevede anche una procedura di reclamo e di ricorso. Secondo l'*ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)*, le emittenti di programmi televisivi in chiaro sono tenute a segnalare le trasmissioni nocive per la gioventù mediante un segnale acustico o un simbolo ottico durante tutta la durata. Dal canto loro, le emittenti di televisione in abbonamento devono offrire ai loro abbonati la possibilità di impedire ai minorenni l'accesso a queste trasmissioni mediante adeguate misure tecniche. In Svizzera non esistono normative per i servizi a richiesta (video on demand).

Settori dei servizi a valore aggiunto, delle telecomunicazioni e di Internet

La *legge sulle telecomunicazioni (LTC)* conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i servizi a valore aggiunto al fine di impedirne l'abuso. Secondo la relativa ordinanza, i fornitori di telefonia mobile devono ad esempio bloccare l'accesso ai servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico ai clienti o agli utenti principali che non hanno ancora compiuto 16 anni.

Nei settori dei servizi a valore aggiunto, delle telecomunicazioni e di Internet esistono inoltre iniziative settoriali di autoregolamentazione. Il codice deontologico dell'associazione di categoria svizzera dei fornitori di servizi a valore aggiunto (SAVASS) prevede ad esempio che, nei limiti delle possibilità tecniche, ogni membro aumenti volontariamente da 16 a 18 anni l'età minima quando divulga le proprie offerte di intrattenimento per adulti (pornografia non dura). L'Associazione svizzera delle telecomunicazioni (asut) disciplina le misure di autoregolamentazione nella «Iniziativa di settore dell'Associazione Svizzera delle Telecomunicazioni (asut) per una migliore protezione dei minori dai nuovi media e per la promozione delle competenze in materia di media nella società», che obbliga le imprese di telecomunicazione firmatarie, nel loro ruolo di provider di accesso a Internet, ad esempio a bloccare i siti Internet esteri che contengono pornografia vietata con minori secondo l'elenco redatto dallo SCOCI. L'iniziativa di settore prevede inoltre che al momento della conclusione di un contratto per l'accesso a Internet le imprese informino i clienti riguardo alla protezione della gioventù dai rischi dei media e offrano loro filtri famiglia efficaci sotto forma di applicazioni

scaricabili o in altra forma. Il «Code of Conduct Hosting (CCH)» della Swiss Internet Industry Association (simsa) definisce una procedura di notifica chiamata *notice and takedown* che permette di segnalare contenuti illegali ai fornitori di servizi di hosting. In tal caso, il fornitore di servizi di hosting può bloccare, completamente o parzialmente, l'accesso al sito interessato fino a quando le parti non giungano a un'intesa o la fattispecie non sia stata chiarita da un tribunale o un'autorità.

Le misure educative di protezione della gioventù dai rischi dei media, che completano quelle di regolamentazione, sono volte a sensibilizzare i bambini, i giovani e gli adulti di riferimento sui potenziali pericoli legati alla fruizione dei media. Al tempo stesso, intendono promuovere la capacità di difendersi con efficacia e di reagire in modo adeguato nelle situazioni a rischio. Infine, mirano a fornire indicazioni per un utilizzo dei media consono all'età e a valorizzare il potenziale educativo dei media. I contesti più importanti per la socializzazione mediale dei bambini e dei giovani sono la famiglia, la scuola e le strutture di custodia complementare alla famiglia e parascolastica. Al contempo, per quanto concerne l'autosocializzazione tra coetanei, la cerchia di amici riveste un'importanza significativa per l'acquisizione delle competenze medialì.

La protezione educativa dell'infanzia e della gioventù in Svizzera è contraddistinta dalla ripartizione federale dei compiti: la predisposizione di attività di sensibilizzazione contro i rischi e di promozione delle competenze medialì dei bambini, dei giovani, degli insegnanti e delle persone con compiti educativi è principalmente di competenza dei Cantoni. Gli ambiti politici interessati sono quelli dell'educazione, della sanità, della sicurezza e degli affari sociali. Oltre all'educazione ai media a scuola, vengono attuate misure (campagne, progetti, formazioni) soprattutto nel quadro della promozione della salute, della prevenzione della criminalità e delle attività giovanili. Singoli Cantoni hanno definito ampie strategie e creato strutture di coordinamento. Gli attori privati quali le fondazioni, le organizzazioni per la protezione dell'infanzia e della gioventù e le imprese dell'economia privata forniscono un contributo importante alla sensibilizzazione, alla formazione e alla consulenza, integrando le misure dei Cantoni o fungendo da partner nell'attuazione delle strategie definite da questi ultimi.

Dal 2011, nel quadro del programma nazionale Giovani e media, la Confederazione mette a disposizione diverse prestazioni di sostegno per gli attori della protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. In virtù dell'*ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1)*, raccoglie informazioni, gestisce panoramiche delle offerte e delle misure esistenti, dà impulsi tecnici per favorire l'ulteriore sviluppo e la garanzia della qualità e promuove la collaborazione, i contatti e lo scambio di esperienze.

Necessità d'intervento e misure da adottare secondo gli esperti

Il rapporto analizza l'attuale sistema di protezione dell'infanzia e della gioventù, individua i punti deboli della regolamentazione e le lacune a livello esecutivo, indica le necessità d'intervento e propone misure, il tutto sulla base dei problemi prioritari e delle sfide menzionati in precedenza. Le misure proposte sono tese a migliorare le misure di regolamentazione e a colmare le lacune in questo ambito nonché a garantire il coordinamento di tali misure e la verifica della loro attuazione. In questo contesto è necessaria una stretta collaborazione tra la Confederazione, i Cantoni e l'economia. In futuro occorrerà vigilare meglio sul rispetto delle misure di autoregolamentazione e, se del caso, dotarle di un fondamento giuridico. Al contempo, si deve puntare al potenziamento della collaborazione internazionale. È inoltre opportuno sviluppare ulteriormente la protezione educativa dell'infanzia e della gioventù e mantenere le misure che hanno dato buoni risultati. Al riguardo, è importante tener conto del fatto che le misure di regolamentazione sono utili, ma mostrano sempre più spesso i propri limiti a causa del carattere globale di Internet e della sua costante disponibilità senza vincoli spazio-temporali. Le misure educative assumono pertanto un'importanza sempre maggiore.

1) Miglioramento della regolamentazione e degli strumenti di protezione nei diversi ambiti problematici e nei settori dei media

Nell'ambito della protezione normativa, gli esperti ritengono che sia necessario intervenire su diversi strumenti di tutela, sia generali che specifici per i settori dei media.

Classificazione e caratterizzazione per età e restrizioni in materia di accesso e vendita vincolanti nei settori dei film e dei videogiochi: i Cantoni esercitano la loro competenza in materia di regolamentazione in modo molto diverso gli uni dagli altri e lasciano perlopiù ai settori dei media la facoltà di autoregolamentarsi. Pur sottolineando l'importanza delle misure di autoregolamentazione adottate dall'ASV e dalla SIEA, va rilevato che esse mostrano lacune a livello esecutivo. Ad esempio, non tutti i produttori e commercianti hanno aderito all'autoregolamentazione e l'età minima richiesta per la vendita non viene né controllata né applicata con coerenza nel commercio. Nel settore dei cinema, inoltre, manca qualsiasi misura di autoregolamentazione. Di conseguenza, la protezione dei bambini e dei giovani non è garantita in misura sufficiente. I test di acquisto svolti hanno dimostrato che nel 47 per cento dei casi i giovani hanno potuto acquistare film o videogiochi con contenuti violenti o pornografici non adatti a loro.

Di conseguenza, si raccomanda di sancire per legge una classificazione e una caratterizzazione per età a livello nazionale nonché restrizioni in materia di accesso e vendita nei settori dei film e dei videogiochi. In un'ottica di coregolamentazione, le disposizioni legali dovrebbero fare riferimento agli organi o ai sistemi di classificazione istituzionalizzati già in funzione (Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani/FSK/codice di condotta ASV; PEGI/codice di condotta SIEA) e dichiararli vincolanti.

Rafforzamento della protezione dell'infanzia e della gioventù nei settori dei programmi televisivi e dei servizi a richiesta (video on demand): le disposizioni legali in materia di protezione della gioventù nel settore dei programmi televisivi non prescrivono l'obbligo generale di indicare l'età minima, ma fanno solo riferimento alla scelta della fascia oraria e alla segnalazione delle trasmissioni nocive per la gioventù con un segnale acustico o un simbolo ottico. In Svizzera mancano disposizioni in materia di protezione della gioventù per quanto concerne i servizi a richiesta.

In questo contesto, andrebbe valutata l'eventualità di recepire in Svizzera la direttiva sui servizi di media audiovisivi dell'UE, che prevede apposite regolamentazioni in merito. Nel settore televisivo, si potrebbero concretizzare le disposizioni dell'ORTV in materia di protezione della gioventù in modo analogo alla classificazione e alla caratterizzazione per età nel settore dei film.

Introduzione nella legge di un obbligo di informazione per i fornitori di servizi di telecomunicazione riguardo alle misure tecniche in materia di protezione della gioventù (filtri famiglia): da un'inchiesta rappresentativa condotta tra i genitori e i minorenni è emerso che solo il 23 per cento dei genitori interpellati ha installato un filtro famiglia sui telefoni cellulari usati dai figli. La maggior parte dei genitori svizzeri giudica (piuttosto) scarse le proprie competenze in materia di filtri famiglia. Inoltre, i risultati dell'inchiesta indicano che, al momento dell'acquisto di un telefono cellulare per i figli, il 71 per cento dei genitori non ha ricevuto alcuna consulenza sulle possibili misure di protezione della gioventù, mentre l'8 per cento è stato informato solo in maniera superficiale. Infine, va rilevato che il software offerto, a pagamento, dalle imprese di telecomunicazione leader nel mercato svizzero si è rivelato meno efficace rispetto ad analoghi filtri proposti all'estero. I settori delle telecomunicazioni e di Internet attuano dunque le misure di regolamentazione convenute in misura insufficiente. S'impone pertanto l'introduzione nella legge di un obbligo di informazione per i fornitori di servizi di telecomunicazione per quanto riguarda le misure tecniche in materia di protezione della gioventù (filtri famiglia).

Chiarimento della responsabilità civile dei gestori di piattaforme e dei provider Internet: non è chiaro se sussista la necessità di un intervento legislativo in materia di responsabilità

civile dei gestori di piattaforme e dei provider Internet (fornitori di servizi di accesso e di hosting). Il DFGP ha già affrontato questione e, nel caso in cui venga riconosciuta la necessità di una modifica di legge, presenterà al Consiglio federale entro la fine del 2015 il relativo avamprogetto.

Rafforzamento della protezione dei dati: dalla valutazione della LPD svolta nel 2010 e 2011 è emerso che, in considerazione dei rapidi progressi tecnologici e sociali, da alcuni anni le minacce per la protezione dei dati tendono ad accentuarsi. Il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFGP di sottoporgli entro la fine di agosto 2016 un avamprogetto di revisione della LPD che tenga conto delle riforme in materia di protezione dei dati attualmente in atto nell'UE e presso il Consiglio d'Europa. Con la revisione della LPD il Consiglio federale intende tra l'altro aumentare la trasparenza nel trattamento dei dati, migliorare il controllo e il dominio dei dati nonché tenere debitamente conto della protezione dei minori.

Introduzione di basi giuridiche per le inchieste mascherate preventive in tutti i Cantoni: si raccomanda ai Cantoni che non dispongono di una base giuridica per le inchieste mascherate preventive di introdurre una.

Potenziamento delle misure di autoregolamentazione dei settori dei media e delle grandi imprese: dalle associazioni di categoria e dalle grandi imprese ci si aspetta, tra l'altro, che sostengano lo sviluppo e l'implementazione di sistemi efficaci di verifica dell'età e di programmi filtro, si impegnino maggiormente nel garantire la protezione dei dati, controllino efficacemente l'attuazione delle proprie misure di autoregolamentazione e applichino sanzioni ove necessario.

2) Misure volte a promuovere le competenze medial

Le misure adottate nel quadro del programma nazionale Giovani e media hanno dato buoni risultati. La valutazione del programma mostra che le prestazioni di sostegno sono molto apprezzate e utilizzate dagli specialisti nei Cantoni e nei Comuni nonché da attori privati. La piattaforma nazionale di riferimento (giovaniemedia.ch) ha un elevato numero di visitatori e il materiale informativo pubblicato è fortemente richiesto. Il dialogo e la collaborazione tra i diversi attori sono stati rafforzati e sono stati forniti impulsi importanti per le attività dei Cantoni e degli attori privati. Resta una notevole necessità di sostegno.

Prestazioni di sostegno della Confederazione: le prestazioni di sostegno fornite dalla Confederazione (raccolta delle informazioni, impulsi tecnici, promozione del dialogo e dei contatti) vanno mantenute senza interruzione dopo la scadenza del programma, ovvero dal 1° gennaio 2016. Al contempo, la Confederazione ha la possibilità di contribuire con un finanziamento iniziale affinché i Cantoni fondino e sviluppino basi programmatiche nell'ambito della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media (in virtù dell'art. 26 LPAG). Può inoltre aiutare le associazioni mantello che operano nel settore della politica familiare, dell'infanzia e della gioventù ad assumere un ruolo attivo nella protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media.

Raccomandazioni ai Cantoni: l'analisi delle attività cantonali nell'ambito della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media mostra che le strutture, le strategie e le misure divergono da un Cantone all'altro. Nel settore della scuola dell'obbligo, con la strategia nazionale in materia di TIC della CDPE e i piani didattici nelle diverse regioni linguistiche è stato avviato un processo di armonizzazione dell'educazione ai media a scuola. Questo richiederà tuttavia ancora tempo, poiché l'eterogeneità delle concezioni dell'educazione ai media e l'attuazione dei piani didattici necessitano di risorse per lo sviluppo di materiale didattico e per la formazione e la formazione continua degli insegnanti. Si rileva un forte ritardo da recuperare nei settori della custodia complementare alla famiglia e parascolastica (strutture di custodia collettiva diurna, doposcuola, attività extrascolastiche per l'infanzia e la gioventù, istituti per bambini e giovani, istituti per l'esecuzione delle misure per i giovani autori di reati). Si raccomanda pertanto di creare basi programmatiche e strategiche per i diversi contesti di

custodia e di predisporre risorse per l'attuazione delle misure previste. Appare inoltre opportuno chiarire i ruoli e i compiti dei diversi attori a livello cantonale, garantire il coordinamento delle misure e promuovere la collaborazione. Infine, bisognerebbe prevedere procedure di garanzia della qualità e aggiornare regolarmente l'offerta informativa, formativa di consulenza, una raccomandazione rivolta anche agli attori privati.

3) Organo di coordinamento nazionale per la protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media

Affinché la protezione dell'infanzia e della gioventù in Svizzera sia efficace ed efficiente, gli esperti ritengono necessario un coordinamento delle misure di regolamentazione. Un organo di coordinamento nazionale dovrebbe occuparsi di promuovere il dialogo e la collaborazione tra gli attori a livello federale, i Cantoni e l'economia, con l'obiettivo di armonizzare le diverse attività di regolamentazione nei vari ambiti politici e per i diversi tipi di media, che al momento sono notevolmente frammentate.

4) Monitoraggio regolare e verifica periodica della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media

Per una protezione efficace dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media è necessario, in correlazione con il compito di coordinamento descritto in precedenza, monitorare continuamente lo sviluppo tecnologico e le tendenze di utilizzo, valutando a intervalli regolari le misure adottate.

Basi legali per l'attuazione delle misure proposte

Attualmente la Confederazione è già competente per le regolamentazioni concernenti diversi tipi di media previste dal CP, dal CC e dalla LPD nonché per la regolamentazione nel settore della radiotelevisione e in quello delle telecomunicazioni. Il Consiglio federale ha già incaricato il DFGP (UFG) di verificare l'eventuale necessità di una modifica del diritto civile e di elaborare un avamprogetto per una revisione della LPD. Ha inoltre incaricato il DATEC (UFCOM) di presentare entro la fine del 2015 un progetto per la revisione della LTC e di prevedervi un obbligo di informazione per i fornitori di servizi di telecomunicazione per quanto riguarda le misure tecniche in materia di protezione della gioventù (filtri famiglia).

Dal 2011, inoltre, in relazione con la redazione del presente rapporto, la Confederazione svolge una funzione di coordinamento informale (scambio, collaborazione, monitoraggio) nell'ambito della protezione normativa. Per quanto concerne la protezione educativa, nel quadro del programma nazionale Giovani e media assume una funzione sussidiaria di servizio e sostegno nei confronti dei Cantoni e degli attori privati in virtù dell'ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo. Le relative risorse finanziarie e di personale sono disponibili solo fino alla fine del 2015, ma esistono le basi legali per mantenere anche in seguito le misure educative adottate.

In virtù dell'articolo 95 capoverso 1 Cost., sarebbe possibile istituzionalizzare a livello federale un sistema di classificazione (p. es. PEGI nel settore dei videogiochi) o un organo di classificazione (p. es. la Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani) prevedendo disposizioni vincolanti in materia di caratterizzazione per età di film e videogiochi nonché restrizioni all'accesso a questi prodotti e alla loro vendita; questo richiederebbe l'emanazione di un'apposita legge federale.

Nel presente rapporto vengono descritte diverse varianti per l'attuazione delle misure proposte.

Conclusione

La protezione dei bambini e dei giovani dai rischi dei media digitali riveste una grande importanza per il Consiglio federale. I principali problemi da risolvere rilevati dal presente

rapporto concernono attualmente la protezione normativa in quest'ambito. Al contempo, occorre mantenere le misure educative adottate. In Svizzera non esistono né classificazioni né caratterizzazioni per età uniformi a livello nazionale né tanto meno restrizioni in materia di accesso e vendita nei settori dei film e dei videogiochi, dove la responsabilità della regolamentazione incombe in primo luogo ai Cantoni e all'economia. Con l'istituzione della Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani e le misure di autoregolamentazione nel settore dei videogiochi sono già state poste buone basi per una protezione uniforme dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. Occorre ora valutare se sia opportuno emanare una regolamentazione di diritto federale nei settori dei film e dei videogiochi in virtù dell'articolo 95 capoverso 1 Cost. e come impostarla.

Fondandosi sulle basi legali esistenti, il Consiglio federale intende promuovere l'assunzione di un ruolo attivo di coordinamento e di sostegno da parte della Confederazione nonché una stretta collaborazione con i Cantoni e l'economia. Va infine tenuto presente che per la regolamentazione dei servizi e dei contenuti mediali, in particolare nel settore online, occorre mirare a trovare soluzioni a livello internazionale, adottando un procedimento concertato per tutelare gli interessi della Svizzera in questo contesto. Il Consiglio federale ha già avviato le misure volte a migliorare gli strumenti di protezione nei diversi ambiti problematici e nei vari settori dei media realizzabili nel quadro delle attuali competenze federali (revisione della LTC, revisione della LPD, verifica di un'eventuale necessità di intervenire a livello legislativo nel CC).

Anche in futuro le misure di carattere regolamentativo dovranno essere associate a misure educative volte alla promozione delle competenze mediali. Le misure di sostegno adottate dalla Confederazione nell'ambito della protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dai media hanno dato buoni risultati e devono proseguire senza interruzioni dopo la scadenza del programma Giovani e media. Bisognerà inoltre mantenere su base volontaria le strutture di collaborazione tra gli organi federali interessati, i Cantoni e le associazioni di categoria nel settore della regolamentazione istituite nel quadro del programma Giovani e media. In questo contesto occorrerà anche proseguire il monitoraggio delle tendenze di sviluppo e di utilizzo nonché dei problemi e delle sfide attuali. Con l'adozione del presente rapporto, il Consiglio federale conferisce un incarico in tal senso al DFI (UFAS).

In considerazione del rapporto e delle misure già adottate, il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione Bischofberger 10.3466 «Protezione dei giovani dai rischi dei media e lotta alla cybercriminalità. Maggiore efficacia ed efficienza».

INDICE

ABSTRACT	III
RIASSUNTO	V
INDICE	XIII
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI	XVII
INTRODUZIONE – CONTENUTO E STRUTTURA DEL RAPPORTO	1
PARTE I BASI	3
1 Situazione iniziale	3
1.1 Contesto.....	3
1.1.1 Rapporti del Consiglio federale già pubblicati sul tema.....	3
1.1.2 Programmi nazionali di protezione della gioventù.....	4
1.1.3 Interventi parlamentari sul tema.....	5
1.2 Mandato e questioni di fondo.....	8
1.3 Procedura.....	10
2 Protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media	13
2.1 Protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media.....	13
2.2 Protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media.....	14
3 Sviluppo tecnologico, uso dei media e sfide che ne derivano per la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media	17
3.1 Tendenze di sviluppo tecnologico.....	17
3.2 Evoluzione dell'uso dei media tra i bambini e i giovani.....	17
3.3 Opportunità e rischi per i bambini e i giovani.....	19
3.4 Problemi da affrontare in via prioritaria.....	21
3.4.1 Problemi da affrontare in via prioritaria nell'ambito della protezione normativa.....	22
3.4.1.1 Contenuti medialti soggetti a divieto generale o inappropriati per determinate fasce di età.....	23
3.4.1.2 Messaggi nocivi nell'ambito della comunicazione individuale.....	23
3.4.1.3 Trattamento poco trasparente dei dati personali e quindi dalle conseguenze difficilmente valutabili.....	24
3.4.2 Problemi da affrontare con misure educative.....	24
3.5 Sfide per la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media.....	24
PARTE II REGOLAMENTAZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'INFANZIA E DELLA GIOVENTÙ DAI RISCHI DEI MEDIA	29
4 Regolamentazione nell'ambito dei contenuti soggetti a divieto generale	29
4.1 Situazione attuale in Svizzera.....	29
4.2 Analisi della normativa attuale.....	32

4.3	Valutazione complessiva degli interventi necessari	34
4.4	Misura proposta dagli esperti.....	34
5	Regolamentazione nell'ambito dei contenuti inappropriati per determinate fasce d'età	35
5.1	Situazione attuale in Svizzera.....	35
5.1.1	Disposizioni transmediali del diritto penale vigente	35
5.1.2	Regolamentazione nei settori delle proiezioni pubbliche di film e dei film su supporto audiovisivo.....	35
5.1.2.1	Regolamentazioni cantonali.....	36
5.1.2.2	Misure di autoregolamentazione nel settore dei film su supporto audiovisivo	39
5.1.3	Regolamentazione nel settore dei software d'intrattenimento interattivi	39
5.1.3.1	Regolamentazione a livello cantonale.....	39
5.1.3.2	Misure di autoregolamentazione.....	41
5.1.4	Regolamentazione nei settori dei programmi radiotelevisivi e dei servizi a richiesta (video on demand)	42
5.1.4.1	Programmi radiotelevisivi.....	42
5.1.4.2	Servizi a richiesta (video on demand).....	44
5.1.5	Regolamentazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi a valore aggiunto	44
5.1.5.1	Disposizioni di diritto federale	44
5.1.5.2	Misure di autoregolamentazione.....	45
5.1.6	Regolamentazione nel settore di Internet	47
5.1.7	Ricapitolazione della regolamentazione vigente nell'ambito dei contenuti inappropriati per determinate fasce d'età.....	48
5.2	Analisi della regolamentazione vigente.....	50
5.3	Valutazione globale della necessità di intervento.....	56
5.4	Raccomandazioni del mondo scientifico e sviluppi a livello internazionale.....	57
5.5	Misure proposte dagli esperti.....	59
6	Regolamentazione nell'ambito della comunicazione individuale nociva	63
6.1	Situazione attuale in Svizzera.....	63
6.2	Analisi della regolamentazione vigente.....	65
6.3	Valutazione globale della necessità di intervento.....	66
6.4	Raccomandazioni del mondo scientifico e sviluppi a livello internazionale.....	66
6.5	Misure proposte dagli esperti.....	67
7	Regolamentazione nell'ambito del trattamento poco trasparente dei dati	69
7.1	Situazione attuale in Svizzera.....	69
7.2	Analisi della regolamentazione vigente.....	70
7.3	Valutazione globale della necessità di intervento.....	70
7.4	Raccomandazioni del mondo scientifico e sviluppi a livello internazionale.....	71
7.5	Misure proposte dagli esperti.....	72
PARTE III	PROTEZIONE EDUCATIVA DELL'INFANZIA E DELLA GIOVENTÙ DAI RISCHI DEI MEDIA	75

8	Attuale impostazione della protezione educativa dai rischi dei media in Svizzera	75
8.1	Ruolo e attività della Confederazione	76
8.1.1	Situazione e misure attuali.....	76
8.1.1	Percezione del ruolo e attività: valutazione	79
8.1.1.1	Analisi della situazione e lacune	79
8.1.1.2	Necessità d'intervento	79
8.2	Ruolo e attività dei Cantoni	79
8.2.1	Situazione e misure attuali.....	79
8.2.1.1	Attività nell'ambito dell'educazione	80
8.2.1.2	Attività dei Cantoni nei settori politici della sanità, della sicurezza e degli affari sociali	84
8.2.1.3	Strategie e coordinamento interdipartimentale.....	86
8.2.2	Percezione del ruolo e delle attività: valutazione.....	87
8.2.2.1	Analisi della situazione nei Cantoni	87
8.2.2.2	Necessità d'intervento a livello cantonale	88
8.3	Ruolo e attività delle organizzazioni specializzate, dei promotori di offerte di formazione e dell'economia	90
8.3.1	Situazione e misure attuali.....	90
8.3.2	Percezione del ruolo e attività: valutazione (analisi e bisogno d'intervento)	93
8.4	Prestazioni di sostegno del Programma nazionale Giovani e media	94
8.4.1	Descrizione delle prestazioni di sostegno	94
8.4.2	Valutazione delle prestazioni di sostegno	95
9	Protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media: necessità d'intervento secondo gli esperti	101
9.1	Ripartizione dei ruoli tra Confederazione, Cantoni e attori privati.....	101
9.2	Necessità di intervento nei vari contesti.....	102
9.2.1	Scuola e formazione professionale	102
9.2.2	Famiglia.....	103
9.2.3	Contesti extrafamiliari ed extrascolastici	103
9.2.4	Approcci tra pari	103
9.2.5	Valutazione globale della necessità di intervento.....	103
9.3	Raccomandazioni degli esperti	104
9.3.1	Raccomandazioni ai Cantoni	104
9.3.2	Raccomandazioni per gli attori privati	105
9.4	Misure della Confederazione	105
PARTE IV	CONCLUSIONI	109
10	Sintesi della necessità d'intervento e delle misure da adottare secondo gli esperti	109
10.1	Miglioramento della regolamentazione e degli strumenti di protezione nei diversi ambiti problematici e nei settori dei media.....	110
10.1.1	Introduzione di un sistema di classificazione e caratterizzazione per età e di restrizioni in materia di accesso e vendita legalmente vincolanti nei settori dei film e dei videogiochi	110

10.1.2	Rafforzamento della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media nei settori dei programmi televisivi e dei servizi a richiesta (video on demand)	113
10.1.3	Introduzione di un obbligo legale di informazione per i fornitori di servizi di telecomunicazione riguardo alle misure tecniche di protezione della gioventù (filtri famiglia)	113
10.1.4	Chiarimento della responsabilità civile dei gestori di piattaforme e dei provider Internet	114
10.1.5	Rafforzamento della protezione dei dati.....	114
10.1.6	Introduzione di basi giuridiche per le inchieste mascherate preventive in tutti i Cantoni.....	114
10.1.7	Potenziamento delle misure di autoregolamentazione dei settori dei media e delle grandi imprese	115
10.2	Prosecuzione e ulteriore sviluppo di misure volte a promuovere le competenze mediali.....	116
10.2.1	Prosecuzione degli interventi di sostegno della Confederazione.....	116
10.2.2	Promozione delle competenze mediali da parte dei Cantoni.....	118
10.2.3	Misure complementari da parte di attori privati	118
10.3	Creazione di un organo di coordinamento nazionale per la protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media.....	119
10.4	Monitoraggio regolare e verifica periodica della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media.....	121
11	Basi legali per l'attuazione delle misure proposte	123
11.1	Possibilità d'intervento della Confederazione sulla base del diritto vigente	123
11.2	Possibilità d'intervento della Confederazione per creare basi legali in materia di coregolamentazione nei settori dei film e dei videogiochi.....	124
11.3	Utilità di una base legale di diritto federale in materia di coregolamentazione nei settori dei film e dei videogiochi secondo gli esperti.....	125
11.4	Possibili modalità di attuazione	127
11.4.1	Varianti possibili.....	127
11.4.2	Adempimento delle richieste contenute negli interventi parlamentari tramite le varianti di cui sopra.....	129
12	Pareri dei Cantoni	133
13	Conclusioni del Consiglio federale	135
	BIBLIOGRAFIA	137
	ALLEGATI	141
Allegato 1:	Interventi parlamentari concernenti la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media.....	141
Allegato 2:	Testo della mozione Bischofberger 10.3466.	152
Allegato 3:	Organi e persone coinvolti nella stesura del rapporto	155
Allegato 4:	mandati di ricerca attribuiti	158
Allegato 5:	Parere della CDDGP e della CDPE del 18 marzo 2015.	159

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

AIRR	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
asut	Associazione svizzera delle telecomunicazioni
ASV	Association Suisse du Vidéogramme (Associazione svizzera del videogramma)
CC	Codice civile (RS 210)
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CDOS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
CF	Consiglio federale
CIIP	Conferenza intercantonale dell'istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino
CN	Consiglio nazionale
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
Cost.	Costituzione federale (RS 101)
CP	Codice penale (RS 311.0)
CPP	Codice di procedura penale (RS 312.0)
CS	Consiglio degli Stati
CTII	Centro svizzero per le tecnologie dell'informazione nell'insegnamento
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DEFR	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFI	Dipartimento federale dell'interno
fedpol	Ufficio federale di polizia
FSK	Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (organo di autocontrollo volontario dell'industria cinematografica tedesca)
IFPDT	Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
IPMZ	Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung (Istituto di scienze pubblicitarie e ricerca sui media)
LMSI	Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120)
LPAG	Legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (RS 446.1)
LPD	Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1)
LRTV	Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (RS 784.40)

LTC	Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10)
MELANI	Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione
ODIC	Organo direzione informatica della Confederazione
ORAT	Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.104)
ORTV	Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (RS 784.401)
OST	Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (RS 784.101.1)
PEGI	Pan-European Game Information (sistema europeo di classificazione in base all'età)
ProCinema	Associazione svizzera per il cinema ed il noleggio
PSC	Prevenzione svizzera della criminalità
SAVASS	Swiss Association Value Added Services (associazione di categoria svizzera dei fornitori di servizi a valore aggiunto)
SCOCI	Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
SIC	Servizio delle attività informative della Confederazione
SIEA	Swiss Interactive Entertainment Association (associazione svizzera dei produttori di videogiochi)
simsa	Swiss Internet Industry Association (associazione svizzera per Internet, software e nuovi media)
SSR	Società svizzera di radiotelevisione
TIC	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFCOM	Ufficio federale delle comunicazioni
UFG	Ufficio federale di giustizia
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
USK	Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (autocontrollo per i software di intrattenimento)
VOD	Servizi a richiesta (video on demand)
ZHAW	Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Università di scienze applicate di Zurigo)

INTRODUZIONE – CONTENUTO E STRUTTURA DEL RAPPORTO

Nel presente rapporto il Consiglio federale presenta i risultati di un'analisi globale condotta sul sistema di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media in Svizzera e valuta la necessità d'intervento alla luce degli attuali sviluppi in ambito tecnologico e sociale. Su questa base espone le misure che intende introdurre a livello federale e gli interventi che i Cantoni e l'economia dovrebbero a suo avviso attuare.

Il rapporto si articola in quattro parti principali suddivise in vari capitoli.

La **PARTE I** fornisce una panoramica delle **basi**. Il capitolo 1 delinea il contesto e sintetizza le conclusioni cui il Consiglio federale è giunto in precedenti rapporti sulla protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. Presenta in seguito il programma nazionale Giovani e media e passa in rassegna gli interventi parlamentari sul tema. Quindi definisce le questioni di fondo trattate dal rapporto e descrive la procedura seguita per la sua elaborazione. Il capitolo 2 spiega il concetto di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media e ne precisa gli obiettivi. Il capitolo 3, infine, analizza lo sviluppo dei media digitali negli scorsi anni, il comportamento di consumo mediale dei bambini e dei giovani in Svizzera e si sofferma sulle opportunità e i rischi che ne derivano. Nelle ultime pagine della prima parte vengono identificati i problemi da trattare in via prioritaria nell'ottica della protezione dell'infanzia e della gioventù e sono descritte le sfide specifiche poste dagli sviluppi in atto nel settore.

La **PARTE II** del rapporto, focalizzata sulla protezione normativa dell'infanzia e della gioventù, è articolata secondo gli ambiti problematici identificati nella prima parte: contenuti soggetti a divieto generale (capitolo 4) o inappropriati per determinate fasce d'età (capitolo 5), messaggi indesiderati nell'ambito della comunicazione individuale nociva (capitolo 6), elaborazione poco trasparente dei dati (capitolo 7). Ognuno di questi capitoli inizia con una rassegna delle regolamentazioni vigenti e delle misure di autoregolamentazione adottate nei vari settori, analizza in seguito i sistemi regolatori esistenti e, su questa base, identifica le necessità d'intervento. Infine, sulla scorta di esperienze acquisite all'estero e di raccomandazioni scientifiche, propone misure per la Svizzera.

La **PARTE III** del rapporto tematizza la protezione educativa dell'infanzia e della gioventù. Il capitolo 8 descrive il sistema vigente in Svizzera e spiega i ruoli e i compiti assunti da Confederazione, Cantoni, organizzazioni specializzate, istituti formativi e ambienti economici. Riallacciandosi al capitolo 8, il capitolo 9 valuta come questi ruoli e compiti vengono svolti, quali sono le necessità d'intervento e come si potrebbe impostare la protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media.

La **PARTE IV** riporta le **conclusioni del rapporto** e una sintesi delle necessità d'intervento, delle misure proposte e delle raccomandazioni fatte ad altri attori per quanto concerne le misure normative ed educative (capitolo 10). Spiega quali misure sono attuabili con le basi legali vigenti e quali richiederebbero invece l'introduzione di nuove basi giuridiche. Si passa poi alla descrizione di diverse varianti attuative, specificando le richieste politiche che permetterebbero di soddisfare. Il capitolo 12 riporta le prese di posizione della CDDGP, della CDPE e della CDOS e il capitolo 13 espone le conclusioni del Consiglio federale.

PARTE I BASI

1 Situazione iniziale

1.1 Contesto

Nel campo dei media digitali si è assistito, nel giro di pochi anni, a un'evoluzione tecnologica rapidissima non priva di conseguenze sul modo in cui bambini e giovani utilizzano i media come pure sulle opportunità e sui rischi connessi a tale fruizione. Negli ultimi anni, questi sviluppi sono stati oggetto di numerosi interventi parlamentari. In risposta ad alcuni di essi il Consiglio federale ha già pubblicato vari rapporti che approfondiscono aspetti specifici come i nuovi media e la violenza, il cyberbullismo, l'utilizzo eccessivo di Internet o i media sociali. Inoltre, dal 2011, è in corso di attuazione il programma nazionale «Giovani e media» commissionato dal Consiglio federale. Qui di seguito riportiamo una sintesi dei principali interventi e lavori in materia.

1.1.1 Rapporti del Consiglio federale già pubblicati sul tema

Il 20 maggio 2009, in adempimento ai postulati Leuthard del 17 giugno 2003 (03.3298 «Violenza giovanile»), Amherd del 6 dicembre 2006 (06.3646 «Violenza giovanile. Più efficienza e maggiore efficacia nella prevenzione») e Galladé del 4 ottobre 2007 (07.3665 «Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza nei media d'intrattenimento»), il Consiglio federale ha pubblicato il **rapporto «I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media»¹** nel quale analizza in modo approfondito la protezione della gioventù dai rischi dei media, giudicando appropriata l'attuale ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Il Consiglio federale ha sottolineato come sia necessario adoperarsi per un'attuazione coerente delle misure di autoregolamentazione da parte del settore dei media e un accompagnamento normativo da parte dei Cantoni. All'epoca non reputava invece opportuno emanare una legislazione a livello nazionale sulla protezione dei bambini e dei giovani dai rischi dei media come suggerito dal postulato Galladé. Il Consiglio federale ha tuttavia annunciato che, nel caso in cui i Cantoni e le associazioni del settore non svolgano a dovere i propri compiti o le misure da loro adottate si rivelino inefficaci, introdurrà a livello federale le necessarie misure di regolamentazione. A tal scopo ha condotto anche diverse analisi le cui risultanze sono esposte nel presente rapporto.

Il Consiglio federale ha elaborato rapporti anche su altri aspetti della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. Ad esempio, il 26 maggio 2010, in adempimento del postulato Schmid-Federer dell'11 marzo 2008 (08.3050 «Protezione dal bullismo elettronico»), ha approvato il **rapporto «Protezione dal cyberbullismo»²** nel quale precisa che la legislazione svizzera non prevede alcuna fattispecie che punisca espressamente tale fenomeno. Il Consiglio federale è giunto tuttavia alla conclusione che gli strumenti penali esistenti consentono di perseguire in modo efficace le azioni diffamatorie, moleste e minatorie all'origine del cyberbullismo e di infliggere le pene appropriate³ e quindi non vi sono elementi che inducano a intervenire sul piano legislativo.

¹ Consiglio federale 2009.

² Consiglio federale 2010a.

³ Ad esempio sulla base dei seguenti articoli del Codice penale svizzero: 156 (estorsione), 173 (diffamazione), 174 (calunnia), 177 (ingiuria), 180 (minaccia) o 181 (coazione); cfr. anche capitolo 6.1.

Il 30 marzo 2012, in adempimento dei postulati Forster-Vannini del 9 giugno 2009 e Schmid-Federer del 10 giugno 2009⁴, il Consiglio federale ha pubblicato il **rapporto «Pericolosità di Internet e dei giochi in rete»**⁵ che sottolinea come in Svizzera circa il 2,3 per cento dei giovani e dei giovani adulti utilizzi Internet in modo eccessivo e quindi problematico. In altri Paesi europei e negli Stati Uniti la prevalenza varia tra l'1 e il 6 per cento degli internauti. Di regola, la prevalenza è maggiore tra i giovani rispetto agli adulti e tra gli uomini rispetto alle donne. Il Consiglio federale ha stabilito che la promozione dell'individuazione e dell'intervento precoci – componente del pacchetto di misure della Confederazione volte a ridurre i problemi legati alle droghe (MaPaDro III, 2012–2016) – va intensificata. Inoltre, le basi scientifiche relative all'entità dell'abuso di Internet devono essere migliorate e gli ulteriori sviluppi documentati. A tal scopo, nel Monitoraggio nazionale delle dipendenze dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sono state integrate domande concernenti l'utilizzo di Internet.

Infine, il 9 ottobre 2013, in adempimento del postulato Amherd del 29 settembre 2011⁶, il Consiglio federale ha pubblicato il **rapporto Base legale per i media sociali**⁷ nel quale giunge alla conclusione che sulla base dell'esperienza maturata non si constatano lacune gravi nel diritto svizzero in materia di reti sociali come i blog, Twitter o Facebook. Per le reti sociali valgono le disposizioni formulate in generale nelle leggi in vigore (ad esempio la legge sulla protezione dei dati o il Codice penale). Applicate con giudizio, tali prescrizioni forniscono una risposta appropriata alla maggior parte dei problemi che le piattaforme sociali pongono o potrebbero porre agli interessati e all'intera collettività. Il Consiglio federale non ha tuttavia escluso che alcune modifiche di legge possano contribuire a migliorare la situazione in ambiti specifici. Ciò vale in particolare per determinati aspetti del diritto in materia di telecomunicazioni, per le regole che definiscono la responsabilità giuridica dei gestori di piattaforme e dei provider Internet nonché per la protezione della gioventù dai rischi dei media. Il Consiglio federale ha quindi incaricato i dipartimenti competenti (DFGP, DATEC e DFI) di chiarire le questioni in sospeso e di elaborare corrispondenti proposte (di modifica). Per quanto riguarda invece la protezione dei dati, aveva già commissionato un mandato specifico con il rapporto sulla valutazione della legge sulla protezione dei dati⁸. I risultati di queste analisi sono confluiti nel presente rapporto.

1.1.2 Programmi nazionali di protezione della gioventù

Nel suo rapporto del 2009 sulla violenza giovanile, il Consiglio federale ha sottolineato l'importanza delle offerte in materia di promozione delle competenze medialie e della prevenzione della violenza. A tal proposito, con decisione dell'11 giugno 2010, ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) di dirigere e realizzare sull'arco di cinque anni due programmi nazionali per la protezione della gioventù, segnatamente il programma «Giovani e media» e il programma «Giovani e violenza».

Programma nazionale «Giovani e media»

Lanciato in collaborazione con il settore dei media, i Cantoni e gli organi federali interessati, il programma nazionale per la protezione della gioventù dai rischi dei media e per la promozione delle competenze medialie ha preso il via nel 2011⁹. L'obiettivo principale del programma Giovani e media è di promuovere un utilizzo dei media digitali sicuro, responsabile e consono all'età da parte di bambini e giovani. A genitori, insegnanti ed esperti sono offerti sostegno, consigli e informazioni mirate. Oltre a garantire la direzione del programma, la Confederazione ha assunto compiti di coordinamento e incoraggiato la collaborazione e i contatti tra i diversi

⁴ Postulati Forster-Vannini 09.3521 e Schmid-Federer 09.3579 «Pericolosità di Internet e dei giochi in rete».

⁵ Consiglio federale 2012b.

⁶ Postulato Amherd 11.3912 «Diamo un quadro legale ai social media».

⁷ Consiglio federale 2013

⁸ Consiglio federale 2011

⁹ Cfr. UFAS 2010

attori coinvolti. Le esperienze acquisite nel quadro del programma nazionale confluiscono nelle analisi citate in precedenza riguardanti le esigenze di regolamentazione a livello federale.

Programma nazionale di prevenzione Giovani e violenza

Nell'ambito del programma nazionale di prevenzione Giovani e violenza, Confederazione, Cantoni, Città e Comuni collaborano dal 2011 per sviluppare e attuare strategie e misure di lotta alla violenza giovanile. Il programma promuove lo scambio e la messa in rete, sostiene progetti pilota e offre ausili per lo sviluppo, l'attuazione e la valutazione delle misure di prevenzione. La Confederazione finanzia le offerte di sostegno a livello nazionale. I Cantoni, le Città e i Comuni integrano le loro conoscenze nelle attività congiunte e realizzano progetti, misure e eventi finalizzati alla prevenzione della violenza. La collaborazione è garantita da un gruppo di gestione strategica, dalla rete dei servizi di contatto cantonali e comunali per la prevenzione della violenza e da gruppi di esperti. Sui risultati del programma e sulla necessità di ulteriori interventi sarà presentato un rapporto separato.

1.1.3 Interventi parlamentari sul tema

Negli ultimi anni sono stati trasmessi al Consiglio federale numerosi **interventi parlamentari** sulla protezione della gioventù dai rischi dei media¹⁰. I principali sono classificati per tema e sintetizzati qui di seguito.

Efficienza e coordinamento nella protezione della gioventù dai rischi dei media

La mozione Bischofberger del 16 giugno 2010 (10.3466 «Protezione dei giovani dai rischi dei media e lotta alla cybercriminalità. Maggiore efficacia ed efficienza») esige la creazione delle basi legali necessarie affinché gli organi federali e cantonali attivi nell'ambito della protezione della gioventù dai rischi dei media e della lotta alla cybercriminalità possano cooperare in modo più efficiente, riducendo i costi. Nella sua risposta dell'8 settembre 2010, il Consiglio federale ha rinviato al programma nazionale Giovani e media 2011–2015 che permette di coordinare meglio le singole iniziative e di completarle in modo mirato nell'ottica di una maggiore efficienza. La mozione è stata trasmessa al Consiglio federale il 3 marzo 2011.

In considerazione del fatto che il programma nazionale Giovani e media si concluderà nel 2015, il postulato Amherd del 20 marzo 2014 (14.3184 «Creazione di un centro di competenza per i nuovi media») chiede al Consiglio federale di esaminare la possibilità di istituire un centro di competenza che tenga conto della rapidissima evoluzione tecnologica dei media elettronici. Dato che intendeva comunque esaminare la questione nel presente rapporto, il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato.

Inasprimento della legislazione penale/regolamentazione

La mozione Hochreutener del 21 dicembre 2007 (07.3870 «Divieto dei videogiochi violenti») chiede al Consiglio federale di elaborare un disegno di legge che vieti o impedisca la vendita a bambini e giovani di videogiochi killer (i cosiddetti *ego shooter*, che rientrano nelle categorie 16+/18+ secondo il sistema di classificazione Pan European Game Information). La mozione Allemann del 30 aprile 2009 (09.3422 «Divieto per i videogiochi violenti») esige invece il divieto assoluto dei videogiochi killer e la revisione dell'articolo 135 CP¹¹. Entrambe le mozioni sono state trasmesse al Consiglio federale il 18 marzo 2010. L'articolo 135 CP prevede il divieto assoluto delle rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con una certa insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali. L'articolo 135 CP è quindi essenzialmente applicabile anche ai videogiochi killer. Nella sua risposta a quest'ultima mozione, il Consiglio federale ha espresso la convinzione che la

¹⁰ Per l'elenco completo degli interventi parlamentari trasmessi si rimanda all'allegato 1.

¹¹ RS 311.0

protezione della gioventù contro le rappresentazioni violente vada rafforzata e che, oltre a quanto prescritto dal Codice penale, sono immaginabili divieti di vendere e diffondere rappresentazioni di violenza che non ricadono nella disciplina dell'articolo 135 CP pur essendo inappropriate per determinate fasce d'età¹². Ciò è però possibile solo ricorrendo a sistemi di classificazione riconosciuti e istituendo un'autorità di regolamentazione nazionale¹³. All'epoca il Consiglio federale presumeva che una siffatta soluzione avrebbe richiesto una modifica costituzionale.

Negli ultimi anni sono state presentate varie iniziative cantonali che chiedono un divieto a livello nazionale dei videogiochi violenti¹⁴ o l'introduzione di un sistema di classificazione per età omogeneo per i media digitali e audiovisivi¹⁵. La trattazione di queste iniziative è stata sospesa o respinta adducendo a titolo di giustificazione le analisi in corso nel quadro del programma «Giovani e media»¹⁶.

La mozione Amherd dell'8 maggio 2014 (14.3367 «Combattere il sexting») incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un'integrazione del Codice penale che includa il sexting quale fattispecie penale a sé stante e punisca la diffusione di fotografie o video intimi di altre persone. Il 13 agosto 2014, il Consiglio federale ha proposto di respingere tale mozione, ritenendo che le vigenti disposizioni del Codice civile (CC)¹⁷ e del Codice penale (CP) offrano una protezione sufficiente in materia e che vadano in primo luogo promosse le competenze mediali al fine di sensibilizzare i minorenni, i genitori e gli adulti di riferimento ai rischi connessi al sexting. Il 14 agosto 2014, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha presentato due mozioni; una con cui chiede di riprendere la fattispecie degli atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) nell'elenco dei reati punibili in virtù dell'articolo 260^{bis} CP (atti preparatori punibili)¹⁸ e l'altra con cui esige che le molestie sessuali contro i minori di 16 anni siano perseguibili d'ufficio¹⁹. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale e trasmessa al Consiglio degli Stati.

Il 15 agosto 2013, la stessa Commissione aveva depositato un'iniziativa parlamentare (13.442) che chiedeva di modificare e completare il CP al fine di rendere punibile il *grooming* con minorenni. Mentre il Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa, il Consiglio degli Stati l'ha respinta ritenendo che le norme penali attuali fossero sufficienti.

La mozione Riklin del 21 marzo 2013 (13.3215 «Disciplinare la responsabilità giuridica dei provider Internet») incarica il Consiglio federale di elaborare un disegno di legge che disciplini la responsabilità giuridica dei fornitori di servizi Internet (content, hosting e access), semplificando il perseguimento civile e penale delle violazioni commesse con l'ausilio di Internet. Nella sua risposta del 15 maggio 2013, il Consiglio federale ha precisato che ritiene sufficienti gli strumenti di perseguimento penale attualmente esistenti e ha proposto di respingere la mozione. Nel frattempo, la mozione è stata tolta di ruolo. Sempre nel 2013, per

¹² A tal proposito, si vedano in particolare anche le risposte del Consiglio federale all'interpellanza Flückiger-Bäni 09.3394 «Videogiochi violenti. Misure del Consiglio federale» e alla mozione Amherd 09.3807 «Rappresentazioni violente. Maggiore protezione dei giovani».

¹³ Cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza Flückiger-Bäni 09.3394 «Videogiochi violenti. Misure del Consiglio federale» e alla mozione Amherd 09.3807 «Rappresentazioni violente. Maggiore protezione dei giovani».

¹⁴ Le iniziative cantonali di Berna (08.316), Friburgo (09.332), Lucerna (11.301), San Gallo (09.313) e Ticino (09.314) chiedono di vietare su scala nazionale i video con contenuti violenti.

¹⁵ Le iniziative cantonali di Lucerna (11.301), San Gallo (09.313), Ticino (09.314) e Zugo (10.302) invitano a introdurre misure unitarie di protezione dei bambini e dei giovani dai rischi dei media. Zugo chiede inoltre di adottare a titolo di misura specifica almeno una classificazione unitaria dell'età per i media digitali e audiovisivi e di vietare la vendita di giochi informatici e videogiochi non adatti a bambini e giovani.

¹⁶ Non è stato dato seguito all'iniziativa cantonale di Lucerna che chiedeva di vietare non solo i videogiochi violenti ma anche le discipline sportive violente come l'«ultimate fighting» invocando le misure già adottate nell'ambito del programma «Gioventù e media». La trattazione delle altre iniziative cantonali menzionate è stata sospesa in attesa della pubblicazione del presente rapporto.

¹⁷ RS 210

¹⁸ Mozione CAG-CN 14.3665 «Integrare l'articolo 260bis CP (art. 187 CP, «atti sessuali con fanciulli»)».

¹⁹ Mozione CAG-CN 14.3666 «Articolo 198 CP. Reato perseguibile d'ufficio in determinati casi»,

chiarire la congruità dell'attuale disciplina in materia di responsabilità civile dei gestori di piattaforme e dei provider Internet che si macchiano di comportamenti lesivi della personalità tramite media digitali, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di effettuare le analisi necessarie.

La mozione Savary del 18 marzo 2011 (11.3314 «Pornografia su Internet. Agire a monte») ha incaricato il Consiglio federale di adottare le misure necessarie affinché i fornitori di servizi Internet ricorrano alle tecniche più avanzate per filtrare i contenuti violenti o pornografici. Nella sua risposta dell'11 maggio 2011 alla mozione Savary, il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione e si è detto pronto a valutare l'opportunità di sottoporre i fornitori di accesso Internet all'obbligo di mettere gratuitamente a disposizione dei propri clienti i filtri necessari, incarico che ha ricevuto anche tramite le mozioni Schweiger del 24 marzo 2006 (06.3170 «Lotta alla cybercriminalità. Protezione dei fanciulli») e Hochreutener del 5 ottobre 2006 (06.3554 «Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza»). Intende inoltre verificare quali altri accorgimenti tecnici possano essere ragionevolmente pretesi dai provider Internet per raggiungere i risultati sperati. Il 19 novembre 2014, con il rapporto sulle telecomunicazioni 2014²⁰, il Consiglio federale ha deciso tra l'altro di rafforzare la tutela dei bambini e dei giovani, introducendo nella legge un obbligo di informazione per i fornitori di servizi di telecomunicazione per quanto riguarda le misure tecniche in materia di protezione della gioventù, ovvero i programmi filtro. Il disciplinamento deve essere elaborato nell'ambito della prossima revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC)²¹ per la quale il DATEC è stato incaricato di predisporre un progetto. Si dovrà inoltre continuare a monitorare il mercato nell'ottica della fruizione delle offerte destinate ai giovani, allo scopo di adottare se necessario, in un secondo momento, ulteriori misure normative.

Anche nel campo della protezione dei dati sono stati trasmessi al Consiglio federale vari interventi parlamentari. Il postulato Schwaab del 14 marzo 2012 (12.3152) chiede, ad esempio, al Consiglio federale di valutare la possibilità di introdurre nella legislazione un «diritto all'oblio in Internet» e di esaminare come facilitare l'esercizio di tale diritto da parte dei consumatori. Il postulato Recordon del 27 settembre 2013 (13.3989 «Violazioni della personalità riconducibili al progresso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione») incarica il Consiglio federale di stilare un rapporto sui rischi insiti nel progresso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per i diritti della personalità e sulle soluzioni ipotizzabili. In adempimento del postulato Derder del 20 giugno 2014 (14.3655 «Definire la nostra identità digitale e identificare le soluzioni per proteggerla»), il Consiglio federale deve invece sottoporre al Parlamento un rapporto che permetta di definire l'identità digitale dei cittadini integrandola nella loro personalità giuridica attuale e che tratti le tracce dei dati personali potenzialmente pubblici, le minacce alla nostra sfera privata e le modalità di proteggerla dalle imprese o dai servizi d'informazione svizzeri o esteri. Il Consiglio federale effettuerà tali analisi tra l'altro nel quadro delle attività in corso nell'ambito della revisione della legge sulla protezione dei dati. Da segnalare, infine, la mozione Rechsteiner del 26 settembre 2013 (13.3841 «Commissione di esperti per il futuro del trattamento e della sicurezza dei dati»), che chiede al Consiglio federale di istituire una commissione interdisciplinare di esperti che si occupi (al massimo per tre anni) degli sviluppi tecnologici e politici nel campo del trattamento e della sicurezza dei dati e del loro significato per l'economia svizzera, la società e lo Stato, formulando le raccomandazioni del caso per la Svizzera.

Educazione e sensibilizzazione alle competenze medialì e loro promozione

Anche la promozione delle competenze medialì è stata oggetto di interventi parlamentari. La mozione Tornare del 14 marzo 2013 (13.3087 «Cibercriminalità») invita ad esempio il Consiglio federale a presentare una strategia per armonizzare e rendere obbligatoria una sensibilizzazione adeguata dei bambini e dei giovani sui pericoli di Internet. Nella sua risposta

²⁰ Consiglio federale 2014.

²¹ RS 784.10

dell'8 maggio 2013, il Consiglio federale ha fatto riferimento alle analisi in corso nel quadro del programma Giovani e media e ha precisato che intende dapprima esaminare i risultati ottenuti con le misure in corso. Alla luce dell'esito del programma si dovrà poi stabilire se e come intervenire. Per questa ragione, il Consiglio federale ha suggerito di respingere la mozione, cosa che il Consiglio nazionale ha puntualmente fatto il 17 giugno 2014.

La mozione Schmid-Federer (12.4161 «Strategia nazionale contro il bullismo e il mobbing elettronici») esige dal Consiglio federale l'elaborazione di una strategia nazionale contro il bullismo e il mobbing elettronici che preveda per lo meno un coordinamento su scala nazionale della lotta a questi fenomeni, l'istituzione di un centro nazionale di assistenza alle vittime e ai loro genitori (o ai detentori dell'autorità parentale) nonché una campagna informativa ad ampio raggio sui pericoli del bullismo e del mobbing elettronici. Nella sua risposta del 27 febbraio 2013, il Consiglio federale precisa che il mobbing e il mobbing elettronico sono temi ricorrenti e di centrale importanza nei programmi nazionali Giovani e media e Giovani e violenza. Solo dopo la loro conclusione e la valutazione dei risultati sarà possibile stabilire se e come intervenire. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale il 5 marzo 2014 ed è stata trasmessa al Consiglio degli Stati che ne ha sospeso la trattazione in attesa della pubblicazione del rapporto del Consiglio federale.

Altri temi

La mozione Amherd del 12 marzo 2012 (12.3122 «Marchio di qualità per i siti Internet destinati ai giovani e agli adolescenti») incarica il Consiglio federale di creare un marchio di qualità per i siti web destinati ai bambini e agli adolescenti che ne garantisca i contenuti con un sistema di autocertificazione gestito su base volontaria dai fornitori di servizi. Il Consiglio federale è inoltre invitato a promuovere questo marchio anche a livello internazionale. La mozione è stata approvata dal Consiglio nazionale il 26 settembre 2013, mentre il Consiglio degli Stati ha deciso, il 20 marzo 2014, di attendere dapprima i risultati delle analisi in corso nel quadro del programma Giovani e media e ha quindi sospeso la trattazione della mozione.

1.2 Mandato e questioni di fondo

Nel presente rapporto, il Consiglio federale presenta i risultati delle analisi avviate nel 2009 con la pubblicazione del rapporto «I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media»²² e con l'approvazione del programma nazionale per la protezione della gioventù dai rischi dei media e per la promozione delle competenze medialità, avvenuta nel giugno 2010 (cfr. cap. 1.1.1). All'epoca, il Consiglio federale aveva respinto la proposta di legiferare a livello nazionale in questo ambito. Nello stesso frangente aveva però anche annunciato che, nel caso in cui i Cantoni e le associazioni del settore non avessero svolto adeguatamente i propri compiti o le misure da loro adottate si fossero rivelate inefficaci, avrebbe introdotto a livello federale le misure di regolamentazione necessarie. Al fine di appurare le necessità d'intervento, il Consiglio federale ha in seguito disposto una valutazione delle misure di autoregolamentazione adottate dal settore dei media nonché l'analisi delle misure di accompagnamento a livello cantonale, invitando infine a individuare eventuali modelli esteri consolidati ai quali la Svizzera potrebbe ispirarsi.

Nel contempo, il 18 marzo 2010, sono state trasmesse al Consiglio federale le mozioni Hochreutener (07.3870 «Divieto dei videogiochi violenti») e Allemann (09.3422 «Divieto per i videogiochi violenti») (cfr. cap. 1.1.3). La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, nel raccomandare l'approvazione di entrambe le mozioni, ha precisato espressamente che condivide l'indirizzo di fondo degli interventi. In altri termini, la Commissione è convinta che sussista una certa necessità di disciplinamento per limitare l'accesso dei giovani ai cosiddetti

²² Consiglio federale 2009.

videogiochi killer. Per l'organo parlamentare non si tratta tuttavia di applicare alla lettera le richieste della mozione Allemann²³. Esso invita inoltre il Consiglio federale a dare attuazione alla mozione Bischofberger (10.3466 «Protezione dei giovani dai rischi dei media e lotta alla cibercriminalità. Maggiore efficacia ed efficienza»), che esige basi legali volte a garantire che gli organi federali e cantonali preposti alla protezione della gioventù dai rischi dei media e alla lotta alla cibercriminalità possano cooperare in modo più efficiente, riducendo così i costi. Il presente rapporto illustra il modo in cui si prevede di attuare tali mozioni.

Data la complessità della materia e il frazionamento delle competenze, sussiste il pericolo che i vari mandati e le diverse misure inerenti alla protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media siano attuati in modo frammentario, perdendo di vista l'insieme. Il Consiglio federale ritiene dunque importante, tramite il presente rapporto, collegare tra loro i diversi mandati ed effettuare una valutazione globale dell'architettura presente e futura del sistema di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media in Svizzera. A tal scopo, vanno presi in considerazione anche altri lavori in corso a livello federale, quali le attività preliminari alla revisione della legge sulle telecomunicazioni e della legge sulla protezione dei dati nonché il chiarimento della disciplina in materia di responsabilità civile dei gestori di piattaforme e dei provider Internet (cfr. cap. 1.1.1). Anche le risultanze del programma nazionale Giovani e media confluiscono in questa sede.

Il presente rapporto si focalizza sulla protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dell'utilizzo dei media *digitali*, che costituiscono le fonti di pericolo maggiori e più difficilmente controllabili dal punto di vista politico e scientifico.

Le **questioni di fondo** trattate dal presente rapporto sono le seguenti:

Come devono essere strutturate in futuro la protezione normativa, e quella educativa, dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media in Svizzera?

Di quali ruoli e compiti devono farsi carico i diversi attori (Confederazione, Cantoni, operatori mediatici, istituti di formazione, genitori, bambini e giovani)?

Per rispondere a queste domande, vanno chiariti diversi aspetti:

Innanzitutto è necessario determinare quali ambiti problematici dell'utilizzo dei media digitali vanno trattati prioritariamente nell'ottica della protezione dell'infanzia e della gioventù. Per poterli identificare, bisogna procedere a una disamina degli attuali sviluppi tecnici e del comportamento di consumo di bambini e giovani.

Una volta individuati gli ambiti problematici da trattare a titolo prioritario, si deve verificare se le misure di protezione in essere consentono di reagire in modo adeguato ed efficace ai problemi e alle sfide attuali. Si tratta dunque di descrivere il sistema di protezione odierno nonché le misure normative e educative adottate da Confederazione, Cantoni, settore dei media e organizzazioni private, di analizzarne l'attuazione e di valutarne l'efficacia.

Su tale base, è possibile stabilire se vi è necessità d'intervento, quali ruoli e compiti dovranno assumere in futuro i diversi attori (Confederazione, Cantoni, operatori mediatici, istituti di formazione, genitori, bambini e giovani) e quali sono le forme di collaborazione più adeguate. Devono poi essere illustrate le misure da introdurre a livello federale e vanno formulate raccomandazioni all'attenzione di Cantoni e terzi. È inoltre necessario tenere conto delle esperienze di collaborazione maturate finora nel quadro del programma nazionale Giovani e media e degli approcci promettenti sperimentati da altri Paesi. Al tempo stesso, va chiarito come possano essere attuate le mozioni trasmesse al Consiglio federale che chiedono di vietare i videogiochi killer o di proibirne la vendita a bambini e giovani, nonché di pervenire a una cooperazione più efficiente e quindi meno costosa tra gli attori della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. Bisogna, infine, accertare fino a che punto le misure

²³ BU 2010 pag. 355 segg.

stabilite possono essere attuate con le basi legali vigenti e dove, eventualmente, serve intervenire a livello legislativo.

1.3 Procedura

Il presente rapporto è stato elaborato sotto la direzione dall'UFAS.

Per accompagnare i lavori dell'UFAS nel campo delle misure normative in materia di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media è stato istituito un gruppo di progetto composto da delegati dei Cantoni, degli uffici federali competenti (UFG, fedpol, UFCOM), del settore dei media e del mondo della scienza²⁴. Il gruppo d'accompagnamento del programma nazionale Giovani e media ha invece coadiuvato l'UFAS nelle attività inerenti alle misure educative²⁵. La bozza del rapporto è stata infine discussa con il gruppo di gestione strategica Giovani e media, che ha approvato anche il rapporto di valutazione del programma²⁶.

Per l'elaborazione delle basi del rapporto, sono stati inoltre conferiti diversi mandati scientifici, seguiti dal gruppo di progetto. I risultati di tali lavori di ricerca sono stati pubblicati in un rapporto separato²⁷:

- Il mandato 1 ha analizzato le tendenze di sviluppo e di utilizzo nel settore dei media digitali e le sfide che ne derivano per la protezione della gioventù dai rischi dei media. Su tale base sono state inoltre individuate le situazioni problematiche da trattare con priorità²⁸.
- Il mandato 2 ha rilevato e verificato le attività normative a livello cantonale²⁹. I risultati si fondano su un'analisi delle basi legali e delle basi dati esistenti, su un questionario scritto inviato ai servizi, ai corpi di polizia e ai ministeri pubblici cantonali competenti nonché sulle discussioni di gruppi d'esperti.
- Il mandato 3 ha valutato l'attuazione e l'efficacia delle misure di autoregolamentazione nel settore dei media in Svizzera (film, videogiochi, telecomunicazioni e Internet)³⁰. Nella loro ricerca, gli esperti hanno descritto e analizzato le misure vigenti e la loro attuazione. A tal scopo, sono stati esaminati i documenti pertinenti e sono state condotte interviste con rappresentanti del settore. Per quanto riguarda film e videogiochi, è stato chiesto ai genitori di dare un giudizio sui limiti d'età e sono stati effettuati test di acquisto sia nei negozi sia tramite i canali online. In materia di telecomunicazioni e di Internet, i genitori sono stati interrogati sull'utilizzo dei filtri per la protezione dei giovani e sui consigli offerti in proposito dai fornitori di servizi di telecomunicazione. Lo studio riassume inoltre i risultati dei test di efficacia dei filtri svolti a livello internazionale.
- Il mandato 4 ha analizzato per ciascuno dei media e in modo trasversale i modelli normativi di diversi Paesi, identificato esempi di buone pratiche e formulato raccomandazioni per la Svizzera³¹. Tali raccomandazioni sono state poi analizzate e ne è stata verificata l'attuabilità a livello nazionale nel quadro di gruppi di discussione formati da rappresentanti del mondo della scienza, dei Cantoni e del settore dei media.

²⁴ Composizione del gruppo di progetto Monitoraggio della regolamentazione e dell'evoluzione dei media cfr. allegato 3.

²⁵ Composizione del gruppo d'accompagnamento Giovani e media cfr. allegato 3.

²⁶ Composizione del gruppo di gestione strategica Giovani e media cfr. allegato 3.

²⁷ Per una panoramica degli istituti di ricerca/dei ricercatori incaricati si rinvia all'allegato 4.

²⁸ Il mandato è stato suddiviso in due parti focalizzate su aspetti differenti e affidato a due istituti di ricerca: Genner et al. 2013 (tendenze di sviluppo e di utilizzo in campo tecnologico) e Dreyer et al. 2013 (analisi sistematica dei rischi per bambini e giovani e fissazione delle priorità per le situazioni problematiche).

²⁹ Huegli/Bolliger 2015.

³⁰ Latzer et al. 2015.

³¹ Schulz et al. 2015. Sono stati analizzati i sistemi e gli strumenti di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media dei seguenti Paesi: Australia, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Polonia, Svezia, Svizzera e Slovenia.

- Il mandato 5 ha valutato la concezione, l'esecuzione nonché i risultati e gli effetti del programma nazionale Giovani e media e formulato raccomandazioni sulla futura architettura della protezione educativa dei giovani dai rischi dei media in Svizzera³².

Per coordinare il risultato dei lavori e le misure proposte con i Cantoni, l'UFAS ha presentato il rapporto durante la seduta del comitato della CDDGP svoltasi il 29 gennaio 2015, nonché in occasione della riunione primaverile del 9 aprile 2015. Con lettera congiunta del 18 marzo 2015 la CDDGP e la CDPE hanno espresso il proprio parere sulla bozza del rapporto (cfr. cap. 12 e all. 5).

Finora le verifiche si erano basate sull'assunto che per introdurre misure di autoregolamentazione nel settore dei film e videogiochi che poggiassero su solide basi legali fosse necessaria una modifica costituzionale. Nel corso dei lavori conclusivi del presente rapporto è emerso, però, che determinate misure di polizia amministrativa nell'ambito della regolamentazione del settore dei film e videogiochi si possono fondare anche sull'articolo 95 capoverso 1 Cost.. Tuttavia, prima dell'adozione del presente rapporto non è stato possibile chiarire come dovrà essere impostata concretamente una tale normativa federale e quale sarà il parere al riguardo dei Cantoni e delle associazioni di categoria interessate. Questi punti saranno oggetto di ulteriori verifiche.

³² La Mantia et al. 2015.

2 Protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media

Il presente rapporto è focalizzato sulla protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media, il cui obiettivo è di promuovere un utilizzo sicuro, responsabile e consono all'età da parte dei bambini e dei giovani in Svizzera. Si è scelto di concentrarsi in particolare sui rischi e sui pericoli rappresentati dai media digitali, considerata la loro maggiore pericolosità rispetto ai media a stampa e la rapidità del loro sviluppo tecnologico. La protezione è garantita da misure legali e altre misure normative (cfr. cap. 2.1) volte a preservare i bambini e i giovani da influssi nocivi o pericolosi (protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media) e da misure volte a promuovere le competenze medialità (protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media). La protezione dai rischi dei media è parte integrante della politica dell'infanzia e della gioventù, che interviene in modo mirato per sostenere i bambini e i giovani nel loro sviluppo, consentirne la partecipazione sociale e, ove necessario, tutelarli³³.

2.1 Protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media

La protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media mira a impedire l'abuso, a valutare i contenuti medialità sulla base del loro grado di pericolosità e a limitarne, se necessario, l'accessibilità. Tali obiettivi possono essere raggiunti tramite divieti penali o altre misure normative.

Latzer et al. (2014) definiscono l'azione normativa come un intervento intenzionale sul mercato volto a limitare il comportamento degli attori per perseguire obiettivi pubblici di indirizzo, nel caso specifico la protezione della gioventù³⁴. In linea di principio, si distingue tra regolamentazione normativa statale e forme alternative (cfr. tabella 1).

Tabella 1: classificazione delle forme di regolamentazione normativa

Regolamentazione normativa statale	Forme alternative		
	Co-regolamentazione	Autoregolamentazione in senso ampio	Autoregolamentazione in senso stretto

Fonte: Latzer et al. (2014), pag. 5, adattata dall'UFAS

Per *regolamentazione normativa statale* s'intendono le misure legislative federali o cantonali e la relativa attuazione da parte delle autorità competenti.

Le forme alternative si differenziano da quella statale per il coinvolgimento di attori privati nell'accordo di regolamentazione. Possono essere suddivise in co-regolamentazione, autoregolamentazione in senso ampio e autoregolamentazione in senso stretto, in funzione del grado decrescente d'implicazione dello Stato.

Secondo Latzer et al. (2014), si ha quindi *co-regolamentazione* se l'accordo di regolamentazione alternativo poggia su una base legale unilaterale esplicita³⁵. In altri termini, l'accordo di regolamentazione alternativo è sancito per legge e l'attività dell'istituzione di co-regolamentazione è sottoposta a vigilanza statale. Devono, inoltre, esistere prescrizioni legali in

³³ Consiglio federale 2008.

³⁴ Latzer et al. 2014, pag. 5.

³⁵ Latzer et al. 2014, pag. 6. Cfr. anche Latzer et al. 2002, pagg. 41-45.

fatto di struttura, obiettivi e trasparenza. Se manca invece questo quadro legislativo, gli autori parlano di autoregolamentazione in senso ampio o stretto.

Si ha *autoregolamentazione in senso ampio*, se vi sono istituzioni statali che influiscono sull'accordo di autoregolamentazione tramite, ad esempio, contributi finanziari o partecipazioni personali³⁶. A differenza di quanto avviene per la co-regolamentazione, in questo caso l'accordo non è sottoposto a prescrizioni legali specifiche.

Per *autoregolamentazione in senso stretto* si intende, infine, l'associazione di attori privati allo scopo di raggiungere un obiettivo comune senza il coinvolgimento dello Stato³⁷. In tal caso, un gruppo di attori privati (come, ad esempio, un'associazione di categoria) regola il comportamento dei propri membri o anche di terzi.

2.2 Protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media

La protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media consiste nel divulgare contenuti mediali educativi, nel promuovere le competenze mediali e nello stimolare l'interesse dei genitori per le attività mediali dei propri figli, rafforzando così la loro azione educativa. Negli ultimi anni, l'importanza delle misure di educazione in questo campo è cresciuta notevolmente, dato che l'attività normativa dello Stato e del settore evidenzia sempre più spesso i propri limiti. Le ragioni vanno cercate nel grande dinamismo mostrato dai media oltre che nel carattere globale di Internet e della sua disponibilità senza vincoli spazio-temporali. L'accento si sposta quindi dalle misure normative a quelle educative e, dunque, alla messa a punto di strumenti di prevenzione, accompagnamento e empowerment. Un sistema moderno di protezione della gioventù dai rischi dei media deve mettere in condizione i minori e i loro genitori di sfruttare in modo efficace gli strumenti disponibili, oltre che consentire lo sviluppo e l'attuazione di misure normative³⁸. Le misure educative devono quindi puntare a sensibilizzare bambini, giovani e adulti di riferimento nei confronti dei potenziali pericoli legati alla fruizione dei media. Al tempo stesso, va promossa la capacità di difendersi con efficacia e di reagire in modo adeguato nelle situazioni a rischio. Infine, le misure educative mirano a fornire indicazioni per un utilizzo consoni all'età e a valorizzare la funzione educativa dei media.

La responsabilità di avvicinare bambini e giovani a un utilizzo sicuro e adeguato dei media spetta, in primo luogo, ai genitori e agli adulti di riferimento che li seguono a scuola, nelle strutture di custodia e nel tempo libero. Secondo Hasebrink³⁹, il modo in cui gli adulti svolgono la loro funzione di accompagnamento è di importanza centrale. I bambini e i giovani che vengono educati ai media in modo restrittivo corrono meno rischi, ma dispongono anche di minori competenze. Sono quindi meno preparati davanti ai pericoli e i danni potrebbero essere maggiori. Al contrario, i bambini e i giovani seguiti in modo attivo corrono più rischi, ma dispongono di maggiori competenze mediali e ciò permette loro di agire in modo sostanzialmente più appropriato.

Per sfruttare le opportunità e affrontare i pericoli rappresentati dai media digitali servono competenze mediali che includono vari aspetti⁴⁰:

- conoscenza del funzionamento tecnico (competenza tecnica)
- capacità di utilizzare i media in modo interattivo, ovvero di impostarli e configurarli autonomamente (competenza di utilizzo)

³⁶ Cfr. Latzer et al. 2014, pag. 7.

³⁷ Latzer et al. 2014, pag. 7 seg.; 2002, pag. 45.

³⁸ Dreyer et al. 2013, pag. 65.

³⁹ Intervento di Uwe Hasebrink in occasione del Forum nazionale per la protezione della gioventù dai rischi dei media del 7 marzo 2013; disponibile online su www.giovanimedia.ch > Programma nazionale > Eventi.

⁴⁰ Cfr. Baacke 1998, Groeben 2002, Süss 2010.

- capacità di analisi critica dei contenuti trasmessi (competenza di riflessione)
- competenza sociale ed etica per l'utilizzo dei media, ossia pensare e agire in modo socialmente responsabile.

Un concetto di competenze medialità altrettanto ampio si è affermato, nel frattempo, anche nei piani di studio (cfr. cap. 8). Oltre alla famiglia, anche la scuola riveste infatti un'importanza fondamentale quale luogo di socializzazione per l'apprendimento delle competenze medialità. Una terza e fondamentale istanza, la cui importanza è stata finora spesso sottovalutata, è rappresentata, soprattutto per gli adolescenti, dal gruppo di coetanei⁴¹.

⁴¹ Cfr. www.giovanimedia.ch/programma-nazionale/educazione-tra-pari.

3 Sviluppo tecnologico, uso dei media e sfide che ne derivano per la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media

I media digitali sono caratterizzati da un rapidissimo sviluppo tecnologico che incide anche sull'offerta. A cambiare non sono solo gli apparecchi, ma anche le piattaforme di scambio con i relativi servizi mediatici e di comunicazione. Tutto ciò si riflette sul modo in cui bambini e giovani utilizzano i media digitali e sui rischi ai quali sono esposti. È dunque importante conoscere gli sviluppi tecnologici e i comportamenti di consumo di questa categoria di utenti per proteggerla adeguatamente.

3.1 Tendenze di sviluppo tecnologico

Qui di seguito sono presentate sinteticamente le tendenze in materia di sviluppo tecnologico. Le informazioni sono state riprese dallo studio Genner et al. (2013).

I dispositivi mobili come gli smartphone e i tablet diventano sempre più piccoli e potenti e conoscono una diffusione esponenziale. Parallelamente è in continuo aumento il volume dei dati. Questi ultimi non vengono praticamente più salvati su dispositivi locali, bensì in centri esterni (cloud)⁴². Un'altra tendenza degna di nota è la convergenza sempre maggiore di apparecchi, servizi e contenuti. Per convergenza si intende la fusione di diversi strumenti in uno solo⁴³. Lo smartphone, per esempio, riunisce telefono, computer, lettore musicale, fotocamera, videocamera, oltre a funzioni quali la connessione a Internet, la sveglia, il calendario ecc. D'altra parte è possibile accedere a uno stesso servizio (p. es. Facebook) e a uno stesso contenuto (p. es. film o gioco) da diversi apparecchi. Questi ultimi sono sempre più spesso dotati di schermo tattile e sistemi di comando vocali e gestuali che li rendono più facili da utilizzare. Per i dispositivi mobili viene sviluppato un numero crescente di app, alcune delle quali sfruttano la tecnologia della localizzazione per fornire informazioni utili agli utenti a seconda del luogo in cui si trovano. In questo modo, oltre a memorizzare dati personali, i fornitori di telefonia mobile e di altri servizi possono elaborare mappe degli spostamenti.

In sintesi lo sviluppo tecnologico produce un'offerta estremamente differenziata di servizi mediatici e di comunicazione di cui i bambini possono avvalersi e ai quali possono partecipare attivamente⁴⁴.

3.2 Evoluzione dell'uso dei media tra i bambini e i giovani

Gli sviluppi delle tecnologie e dell'offerta mediale determinano cambiamenti nel comportamento di consumo dei bambini e dei giovani. Basandosi sui risultati di diversi studi rappresentativi, Genner et al. (2013) e Dreyer et al. (2013) descrivono le tendenze di utilizzo rilevanti ai fini della protezione dell'infanzia e della gioventù. In Svizzera lo studio JAMES dell'Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) raccoglie dal 2010 dati rappresentativi sull'uso dei media nella fascia di età dai 12 ai 19 anni⁴⁵. Dal 2012 la Svizzera partecipa inoltre allo studio EU Kids Online⁴⁶ che analizza l'uso di Internet tra i ragazzi dai 9 ai 16 anni e il grado di

⁴² Genner et al. 2013, pag. 29.

⁴³ Genner et al. 2013, pag. 29.

⁴⁴ Cfr. anche Dreyer et al. 2013, pagg. 7-9.

⁴⁵ Willemsse / Waller / Genner / Suter / Oppliger / Huber / Süss 2014.

⁴⁶ Hermida 2013.

regolamentazione da parte dei genitori in 33 Paesi europei. Per identificare le tendenze di utilizzo da parte dei bambini più piccoli, invece, i ricercatori hanno attinto a dati rappresentativi raccolti in Germania⁴⁷ e negli Stati Uniti⁴⁸ poiché fino a poco tempo fa in Svizzera non era stato condotto nessuno studio rappresentativo⁴⁹.

Dalle tendenze di utilizzo dei media⁵⁰ emerge in sintesi che i bambini iniziano sempre più presto a usare i vari media elettronici. Questo vale non solo per la televisione, ma anche e soprattutto per i computer (tablet), la telefonia mobile e Internet. Al tempo stesso aumenta il tempo complessivo che bambini e giovani trascorrono con i media nella vita quotidiana. Si osserva inoltre un cambiamento delle abitudini, dal semplice consumo di contenuti standardizzati all'interazione, alla comunicazione e all'auto-rappresentazione. Inoltre, la sempre maggiore mobilità nell'utilizzo dei media, aggiunta al fatto che i bambini e i giovani possiedono spesso dispositivi propri, ha fatto aumentare la loro autonomia in questo ambito. Per i genitori è diventato dunque più difficile controllare che uso fanno dei media i loro figli.

Per quanto concerne l'uso dei media tra i giovani in Svizzera⁵¹, il 98 per cento del gruppo tra i 12 e i 19 anni possiede un cellulare, di cui il 97 per cento uno smartphone. Tutti i giovani si servono del cellulare regolarmente, ossia ogni giorno o più volte alla settimana e il 95 per cento utilizza Internet regolarmente. La quota di giovani svizzeri che naviga in rete tramite un dispositivo mobile è passata dal 16 all'87 per cento tra il 2010 e il 2014. In media i giovani interagiscono attivamente online per circa due ore al giorno, nei fine settimana o durante le vacanze per circa tre ore. Dedicano la maggior parte di questo tempo alle mail, alle chat o agli scambi sulle reti sociali. L'89 per cento è iscritto ad almeno una rete sociale (il 78 % a Facebook). Per tenersi in contatto ricorrono in misura crescente ai servizi di comunicazione per dispositivi mobili, come WhatsApp o l'app di Facebook.

In Svizzera il 78 per cento dei giovani guarda regolarmente la TV, il 23 per cento DVD, mentre circa il 60 per cento va al cinema almeno una volta al mese.

Il 37 per cento dei giovani si dedica ai videogiochi ogni giorno o più volte alla settimana. La differenza più marcata rispetto al genere è stata registrata proprio per questa attività: la quota è del 60 per cento tra i ragazzi contro il 17 per cento tra le ragazze. Interrogati sui loro tre videogiochi preferiti, i giovani hanno indicato in primo luogo soprattutto in prima persona (24%)⁵², poi giochi di azione e avventura (23 %) e giochi sportivi (17 %).

Sulla base delle tendenze identificate, si può affermare che in tutta Europa Internet entra molto presto nella vita di bambini e giovani. Nel 2011 l'età media si situava attorno ai nove anni⁵³. Da diversi studi condotti in Germania⁵⁴ risulta che oggi due terzi dei bambini tra i 2 e i 3 anni guardano la TV almeno una volta alla settimana. L'88 per cento dei bambini tra i 4 e i 5 anni utilizza la TV almeno una volta alla settimana e il 48 per cento guarda video o DVD. I bambini tra i 4 e i 5 anni che usano Internet sono già l'8 per cento. Peraltro una rilevazione realizzata in

⁴⁷ Studio KIM, cfr. Feierabend / Karg / Rathgeb 2012.

⁴⁸ Studio Zero to Eight, cfr. Rideout 2011.

⁴⁹ Basandosi sullo studio JIM tedesco, la ZHAW conduce lo studio MIKE (Medien, Interaktion, Kinder, Eltern), il primo in Svizzera che analizza l'uso dei media tra bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni mettendolo in relazione con le prestazioni scolastiche, il comportamento comunicativo e l'accompagnamento dei genitori. I risultati saranno prevedibilmente pubblicati nell'estate del 2015.

⁵⁰ Dreyer et al. 2013, pag. 25.

⁵¹ Studio JAMES, cfr. Willemsse / Waller / Genner / Suter / Oppliger / Huber / Süss 2014.

⁵² Secondo Wikipedia, *Sparatutto in prima persona* (abbreviato spesso con l'acronimo FPS, dall'inglese *First Person Shooter*) è il termine adottato per indicare quei videogiochi di tipo sparatutto dove lo scopo principale è quello di affrontare livelli ambientati in esterni o interni con la visuale di gioco che simula il punto di vista del personaggio principale (di qui l'espressione *in prima persona*). Normalmente, in un videogioco di questo genere, nella parte bassa del campo visivo è possibile vedere la propria arma (cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Sparatutto_in_prima_persona; ultima consultazione 16.3 2015).

⁵³ Hasebrink / Lampert 2011.

⁵⁴ KIM-Studie, cfr. Feierabend / Karg / Rathgeb 2012.

Austria⁵⁵ indica che quasi un terzo dei bambini tra i 3 e i 6 anni utilizza dispositivi collegati a Internet ogni giorno o più volte alla settimana e il 41 per cento almeno una volta alla settimana. Queste tendenze sono confermate da diversi studi statunitensi.

3.3 Opportunità e rischi per i bambini e i giovani

La nostra vita quotidiana è ormai impensabile senza i media digitali, che anche i bambini e i giovani usano nel tempo libero, a scuola e sul posto di lavoro. I media digitali «...offrono agli adolescenti numerose opportunità di sviluppo e apprendimento. Partecipando attivamente alla comunicazione nella società dei media, oltre a leggere, scrivere e far di conto, i giovani acquisiscono anche una competenza tecnico-culturale ormai necessaria per fronteggiare numerose situazioni della vita quotidiana e professionale»⁵⁶.

Genner et al. (2013) sintetizzano nel seguente modo le **opportunità** date dai media digitali agli adolescenti⁵⁷:

- **Informazione e istruzione:** accesso a informazioni provenienti dal mondo intero, a risorse didattiche per scopi privati, professionali e formativi e a consigli su questioni sanitarie, giuridiche e sessuali, acquisizione di qualifiche nell'uso delle nuove tecnologie, sviluppo di strategie per la risoluzione dei problemi.
- **Rete sociale, scambi, impegno pubblico o politico:** ricerca di nuovi contatti e mantenimento di quelli esistenti attraverso i social network e altri canali di comunicazione digitale senza vincoli spazio-temporali, nuove possibilità di instaurare contatti utili per il proprio sviluppo professionale, possibilità di impegnarsi in ambito pubblico o politico.
- **Intrattenimento e creatività:** accesso notevolmente agevolato a musica, film, giochi e programmi, possibilità di svolgere attività creative, di produrre e organizzare contenuti propri (testi, registrazioni sonore, immagini, filmati) e pubblicarli, miglioramento della coordinazione occhio-mano grazie ai videogiochi.
- **Costruzione dell'identità:** espressione della propria identità, realizzazione personale, autorappresentazione, rete sociale e scambio di esperienze con persone affini per idee e interessi (anche in forma anonima), Internet quale terreno di prova.

L'uso dei media digitali comporta tuttavia anche dei **rischi** per i bambini e i giovani. Lo studio JAMES del 2014⁵⁸ rivela che al 28 per cento dei soggetti interrogati di età compresa tra i 12 e i 19 anni è già successo che venissero diffusi online foto o video personali senza il loro consenso, mentre il 22 per cento è già stato vittima di cyberbullismo. Al 12 per cento degli intervistati è già capitato che venissero inviati tramite cellulare contenuti o immagini offensivi su di loro, mentre l'8 per cento ha già inviato foto o video erotici o eccitanti di sé. Inoltre, il 56 per cento degli interpellati ha già guardato video brutali sul cellulare o il computer e il 37 per cento ha già ricevuto sul cellulare filmati pornografici. Anche lo studio EU Kids Online⁵⁹ ha rilevato i rischi legati all'uso di Internet per i giovani tra i 9 e i 16 anni, illustrando il loro modo di affrontarli. I risultati mostrano che i rischi aumentano proporzionalmente all'età dei bambini e dei giovani e alla frequenza dell'uso di Internet. Determinati gruppi di bambini e giovani soffrono particolarmente delle conseguenze di questi rischi: le ragazze – e in generale i bambini piccoli – tendono a provare disagio di fronte a immagini sessuali e sono infastiditi quando ricevono messaggi a sfondo sessuale. Inoltre le ragazze sono maggiormente esposte a contenuti problematici generati dagli utenti, come messaggi di odio contro gruppi o singoli individui e siti Internet dai contenuti potenzialmente nocivi sull'anoressia / bulimia o su

⁵⁵ http://www.saferinternet.at/fileadmin/files/Presse/Pr%C3%A4sentation_PK_Safer_Internet_Day.pdf (ultima consultazione: 26.01.2015).

⁵⁶ www.giovanimedia.ch > Opportunità e rischi (ultima consultazione: 26.01.2015).

⁵⁷ Genner et al. 2013, pag. 31 seg.

⁵⁸ Willemse / Waller / Genner / Suter / Oppliger / Huber / Süß 2014.

⁵⁹ Hermida 2013.

esperienze con droghe. Infine è opportuno menzionare che la percentuale di ragazze vittime di cyberbullismo è doppia rispetto a quella dei ragazzi. In linea generale, i bambini con anomalie psichiche risentono maggiormente delle conseguenze dei rischi legati all'uso di Internet.

Tenendo conto degli sviluppi tecnologici e delle tendenze d'uso, Dreyer et al. (2013) hanno sistematizzato i rischi ai quali i bambini e i giovani sono esposti quando utilizzano i media digitali (cfr. tabella 2).

Tabella 2 – Sistematizzazione dei possibili problemi cui devono far fronte bambini e giovani

Tipi di problema		Problemi inerenti ai fornitori di servizi		Problemi inerenti alla comunicazione		
		Contenuti standardizzati	Contatti individuali con i fornitori	Contatti individuali con altri fornitori	Azioni del minore	
Ruolo del minore		<i>Ricevente</i>	<i>Attore del mercato</i>	<i>Partecipante a processi di comunicazione</i>	<i>Autore / produttore</i>	
Tipi di rischio	Rischi inerenti ai valori morali	Violenza	Contenuti violenti, minacciosi o che incitano all'odio	Pressioni (p. es. società d'incasso), minacce di sanzioni contrattuali	Molestie, vessazioni, intimidazioni, cyberbullismo (in quanto vittima)	Molestie, vessazioni, intimidazioni o cyberbullismo (in quanto autore)
		Sessualità	Contenuti indesiderati di natura sessuale o pornografica	Spam a contenuto erotico	Messaggi ambigui, contatti con pedofili	Molestie sessuali a danno di altri, realizzazione e pubblicazione di materiale pornografico
		Altro	Propositi razzisti, informazioni e consigli fallaci o distorti (p. es. su droghe, anoressia, automutilazione)	Appelli alla morale dei consumatori o dei partner contrattuali	Istigazione da parte di terzi ad automutilarsi o ad adottare comportamenti socialmente inappropriati o criminali	Pubblicazione di contenuti problematici, p. es. in relazione al suicidio, l'anoressia e l'istigazione all'emulazione
	Rischi commerciali	Pubblicità, sponsoring, pubblicità indiretta, spam	Micropagamenti, acquisti in-app, giochi a premi, abbonamenti indesiderati, frodi, inganni	Pressione esercitata dal gruppo, pressione reciproca (<i>social games</i>)	Upload illegali, download di malware, pirateria elettronica, gioco d'azzardo	
	Rischi legati all'uso eccessivo	Drammaturgia che induce a un utilizzo eccessivo dei media	Tariffe illimitate, sistema di bonus e sconti	Pressione esercitata dal gruppo, concorrenza	Performance a tutti i costi, a scapito di attività alternative	
	Rischi legati ai dati personali	.	Scarsa trasparenza nell'uso e nella trasmissione di dati personali	Intrusione nella sfera privata e raccolta di dati personali da parte di altri interlocutori	Esibizioni problematiche della propria persona (droga, idee politiche, orientamento sessuale) e di dati di terzi	

Fonte: Dreyer et al. (2013), pag. 4, aggiunte dell'UFAS

Gli autori fanno innanzitutto una distinzione tra i vari ruoli assunti dai minori nell'uso dei media (cfr. colonne della tabella). Nel contesto mediatico attuale, i bambini e i giovani possono essere considerati:

1. riceventi di contenuti mediali predefiniti, che possono essere turbati o stressati da contenuti o forme di rappresentazione inappropriati,
2. attori del mercato e partner contrattuali di fornitori di prodotti mediali, che entrano sempre più spesso in contatto diretto con offerte commerciali e rischiano così di farsi ingannare da condizioni di utilizzo poco trasparenti o essere vittime di truffe,
3. partecipanti a processi di comunicazione individuale con altre persone, conosciute o sconosciute, che possono offenderli, molestarli o umiliarli,
4. produttori di contenuti mediali inappropriati o autori di offese, molestie o umiliazioni ai danni di altri interlocutori⁶⁰.

⁶⁰ Dreyer et al. 2013, V-VI.

In ciascuno di questi ruoli, i bambini e i giovani sono esposti a diversi tipi di rischio (cfr. righe della tabella). Si va dai rischi legati ai valori (soprattutto negli ambiti violenza, sessualità e razzismo), ai rischi derivanti da strategie commerciali e da contatti con persone conosciute o sconosciute fino ai rischi dovuti a un uso eccessivo dei media o alla diffusione di dati personali⁶¹.

Fino ad oggi, la protezione della gioventù dai rischi dei media considera o considerava i bambini come semplici riceventi di contenuti mediali standardizzati. La tabella illustra come i recenti sviluppi nell'ambito dell'offerta, della dotazione di terminali e dell'utilizzo abbiano portato i minori ad assumere nuovi ruoli (attori del mercato, partecipanti a processi di comunicazione e autori/produttori), che la protezione della gioventù dovrà prendere in considerazione visto il considerevole aumento del ventaglio di rischi.

Non tutti i rischi summenzionati richiedono tuttavia l'intervento del legislatore⁶². Lo Stato ha un obbligo di protezione soltanto nei casi che lasciano presagire conseguenze gravi e persistenti per la salute fisica e mentale dei bambini e dei giovani. In tutti i casi occorre conciliare gli interessi della protezione dell'infanzia e della gioventù con le libertà fondamentali di terzi.

3.4 Problemi da affrontare in via prioritaria

A questo punto occorre stabilire quali sono i problemi della tabella 2 da trattare a titolo prioritario. Secondo Dreyer et al. (2013) per definire le priorità d'intervento si possono seguire due approcci: il primo, basato sulla prospettiva della gestione dei rischi, valuta le probabilità che un rischio si realizzi e l'entità dei danni che potrebbero conseguirne. I danni più gravi insorgono quando la realizzazione di un rischio (legato perlopiù a contenuti violenti o pornografici) disturba o può disturbare lo sviluppo del bambino o del giovane in modo grave e persistente. Anche le esperienze negative nella comunicazione diretta con terzi possono compromettere gravemente lo sviluppo. Un aspetto di minore incidenza in termini di gravità, ma che va comunque considerato è l'entità del danno causato dal fatto che i bambini e i giovani sono difficilmente in grado di valutare le conseguenze dell'elaborazione sistematica dei dati personali (raccolta, registrazione e trasmissione). Ciò può incidere negativamente sulla loro autonomia di decisione e azione. I tre ambiti da trattare in via prioritaria sono visualizzati con dei cerchi nella tabella 3.

Il secondo approccio considera l'efficacia regolatoria degli interventi normativi, vale a dire che si chiede dove è possibile conseguire un effetto (sufficiente) con un impiego ragionevole di risorse (campi rossi e arancioni nella tabella 3) e dove invece si può ottenere un effetto in prima linea con la competenza mediale (campi verdi nella tabella 3).

⁶¹ Dreyer et al. 2013, pag. 5.

⁶² Cfr. Dreyer et al. 2013, pag. 43.

Tabella 3 – Problemi da trattare in via prioritaria

Tipi di problema		Problemi inerenti ai fornitori di servizi		Problemi inerenti alla comunicazione		
		Contenuti standardizzati	Contatti individuali con i fornitori	Contatti individuali con altri fornitori	Azioni del minore	
Ruolo del minore		<i>Ricevente</i>	<i>Attore del mercato</i>	<i>Partecipante a processi di comunicazione</i>	<i>Autore / produttore</i>	
Tipi di rischio	Rischi inerenti ai valori morali	Violenza	Contenuti violenti, minacciosi o che incitano all'odio	Pressioni (p. es. società d'incasso), minacce di sanzioni contrattuali	Molestie, vessazioni, intimidazioni, cyberbullismo (in quanto vittima)	Molestie, vessazioni, intimidazioni o cyberbullismo (in quanto autore)
		Sessualità	Contenuti indesiderati di natura sessuale o pornografica	Spam a contenuto erotico	Messaggi ambigui, contatti con pedofili	Molestie sessuali a danno di altri, realizzazione e pubblicazione di materiale pornografico
		Altro	Propositi razzisti, informazioni e consigli fallaci o distorti (p. es. su droghe, anoressia, automutilazione)	Appelli alla morale dei consumatori o dei partner contrattuali	Istigazione da parte di terzi ad automutilarsi o ad adottare comportamenti socialmente inappropriati o criminali	Pubblicazione di contenuti problematici, p. es. in relazione al suicidio, l'anoressia e l'istigazione all'emulazione
	Rischi commerciali	Pubblicità, sponsoring, pubblicità indiretta, spam	Micropagamenti, acquisti in-app, giochi a premi, abbonamenti indesiderati, frodi, inganni	Pressione esercitata dal gruppo, pressione reciproca (<i>social games</i>)	Upload illegali, download di malware, pirateria elettronica, gioco d'azzardo	
	Rischi legati all'uso eccessivo	Drammaturgia che induce a un utilizzo eccessivo dei media	Tariffe illimitate, sistema di bonus e sconti	Pressione esercitata dal gruppo, concorrenza	Performance a tutti i costi, a scapito di attività alternative	
	Rischi legati ai dati personali	./.	Scarsa trasparenza nell'uso e nella trasmissione di dati personali	Intrusione nella sfera privata e raccolta di dati personali da parte di altri interlocutori	Esibizioni problematiche della propria persona (droga, idee politiche, orientamento sessuale) e di dati di terzi	

Legenda:

Rosso / arancione= efficacia con regolamentazioni ad hoc per i destinatari

Verde= effetto ottenibile in prima linea con la competenza mediale

Fonte: Dreyer et al. (2013): 4, aggiunte dell'UFAS

Qui di seguito spieghiamo quali problemi vanno trattati in via prioritaria nell'ambito della protezione normativa e quali invece vanno affrontati innanzitutto con misure educative.

3.4.1 Problemi da affrontare in via prioritaria nell'ambito della protezione normativa

Nelle loro analisi, Dreyer et al. (2013) giungono alla conclusione che in futuro **la protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media** dovrà affrontare in via prioritaria tre problemi principali:

- contenuti medialti soggetti a divieto generale o inappropriati per determinate fasce di età (cfr. cap. 3.4.1.1)
- messaggi nocivi nell'ambito della comunicazione individuale (cfr. cap. 3.4.1.2)
- trattamento poco trasparente dei dati personali e quindi dalle conseguenze difficilmente valutabili (cfr. cap. 3.4.1.3)

Un altro problema è costituito dai rischi derivanti da contatti che i bambini e i giovani possono avere con operatori commerciali, tra cui i micropagamenti, gli acquisti in-app, gli abbonamenti indesiderati, i giochi a premi, le frodi e gli inganni. Il problema in sé e i rischi che ne

conseguono per lo sviluppo personale dei bambini e dei giovani non sono classificati come gravi, per cui non sono considerati aspetti da trattare in via prioritaria. Il presente rapporto non analizza nemmeno la questione dell'uso eccessivo dei media digitali, in quanto il Consiglio federale ha già approfondito la pericolosità di Internet e dei giochi in rete in un rapporto⁶³ pubblicato nel 2012 nel quale, basandosi su studi recenti relativi all'utilizzo di Internet da parte dei giovani e dei giovani adulti, giunge alla conclusione che in Svizzera i casi di uso eccessivo (2,3%) si situano a un livello non allarmante.

Le priorità definite dai ricercatori sono state discusse in seno al gruppo di progetto che, insieme all'UFAS, ha accompagnato i lavori di ricerca sulla protezione normativa. I delegati dei Cantoni, degli uffici federali interessati, dei settori dei media e del mondo scientifico rappresentati nel gruppo di progetto hanno approvato l'elenco delle priorità.

Qui di seguito sono descritti brevemente i problemi da regolamentare in via prioritaria per proteggere i bambini e i giovani dai rischi dei media.

3.4.1.1 Contenuti medialti soggetti a divieto generale o inappropriati per determinate fasce di età

Si tratta di contenuti medialti problematici che possono influire negativamente sullo sviluppo della personalità dei bambini e dei giovani. Rientrano in questa categoria soprattutto i contenuti violenti e minacciosi, ma anche quelli pornografici e a sfondo razzista. Sono considerati inappropriati per i bambini e i giovani anche i consigli e le informazioni fallaci o distorti su temi quali la droga, l'anoressia o l'automutilazione. Occorre però distinguere tra contenuti assolutamente inammissibili e vietati anche per gli adulti (p. es. pedopornografia, rappresentazioni di cruda violenza, razzismo) e contenuti inappropriati solo per determinati gruppi di età (p. es. pornografia e violenza leggere, scene minacciose).

3.4.1.2 Messaggi nocivi nell'ambito della comunicazione individuale

I bambini e i giovani possono subire pregiudizi anche quando utilizzano i media per comunicare con terzi a titolo individuale o personale. I problemi vanno dalle molestie e dalle intimidazioni a opera di terzi ai dialoghi di natura sessuale e all'istigazione all'automutilazione oppure a comportamenti socialmente inappropriati o criminali. Con lo sviluppo tecnologico sono apparsi nuovi problemi: il cyberbullismo, ossia l'uso dei moderni mezzi di comunicazione (telefonino, chat, social network, piattaforme video, forum o blog) per diffondere testi, immagini o video diffamatori con l'intento di calunniare, umiliare o molestare una persona. Generalmente si tratta di attacchi continui e sistematici che possono protrarsi per un lungo periodo, lasciando le vittime in uno stato di totale impotenza⁶⁴. Si parla invece di grooming quando un adulto adessa in rete un minore allo scopo di coinvolgerlo in attività a sfondo sessuale⁶⁵. Il sexting, infine, consiste nell'invio di immagini erotiche di sé (foto o video) o di messaggi erotici o pornografici via telefonino o Internet, con il rischio che i destinatari ne facciano un uso improprio e li diffondano senza il consenso dell'autore.

⁶³ Consiglio federale 2012b.

⁶⁴ Consiglio federale 2010, pag. 2.

⁶⁵ Cfr. <http://www.giovanimedia.ch/it/opportunita-e-rischi/rischi/aggressioni-sessuali.html> (ultima consultazione: 26.01.2015).

3.4.1.3 Trattamento poco trasparente dei dati personali e quindi dalle conseguenze difficilmente valutabili

Un'altra problematica è la scarsa trasparenza con la quale i fornitori di servizi mediali raccolgono, trattano e gestiscono i dati personali⁶⁶. Questi dati riguardano una persona determinata o determinabile, di cui si può individuare tra l'altro la posizione grazie alla geolocalizzazione⁶⁷. Anche gli interlocutori digitali possono spiare e raccogliere dati personali. Questa opacità e mancanza di conoscenze hanno ripercussioni difficilmente valutabili soprattutto per i bambini e i giovani. A ciò si aggiunge la difficoltà per l'utente di mantenere il controllo sui dati personali che ha pubblicato in Internet e di farli cancellare.

3.4.2 Problemi da affrontare con misure educative

In tema di protezione dell'infanzia e della gioventù è opportuno rilevare che in determinati ambiti problematici non serve regolamentare, poiché i risultati migliori si ottengono soprattutto attraverso le competenze mediali. Si tratta di situazioni in cui i minori intervengono come attori/produttori (p. es. cyberbullismo, molestie sessuali a danno di terzi, realizzazione e pubblicazione di materiale pornografico o di altri contenuti problematici, upload illegali, esibizioni problematiche della propria persona) o come partecipanti a processi di comunicazione (pressione esercitata dal gruppo, concorrenza) e possono diventare autori, ma anche di situazioni in cui i minori sono attivi sul mercato (spam a contenuto erotico, acquisti in-app, abbonamenti indesiderati, frodi ecc.) (cfr. campi verdi nella tabella 3).

Gli strumenti di tutela vanno inoltre abbinati ad attività di sensibilizzazione. Le classificazioni in base all'età e i filtri famiglia sono utili e vengono usati soltanto se se ne conosce l'esistenza. Lo stesso vale per la regolamentazione in materia di rappresentazioni violente o pornografiche, che può essere efficace soltanto se gli utenti conoscono le pertinenti disposizioni del Codice penale. Anche l'informazione e l'educazione sessuale possono fornire un importante contributo alla protezione dai pericoli della pornografia.

3.5 Sfide per la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media

Come esposto nel precedente capitolo, il ventaglio di rischi potenziali cui i bambini e i giovani sono esposti si è notevolmente ampliato, complici lo sviluppo tecnologico e le nuove tendenze di utilizzo. La protezione della gioventù dai rischi dei media, che finora ha seguito un approccio di tipo tradizionale, concentrandosi in prima linea sulla tutela dei bambini e dei giovani in quanto riceventi di contenuti mediali standardizzati, deve oggi affrontare anche i nuovi ruoli assunti da questi utenti (attori del mercato, partecipanti al processo di comunicazione e autori/produttori). D'altra parte gli sviluppi nei vari settori dei media hanno fatto emergere altre sfide specifiche soprattutto in ambito normativo. Dreyer et al. (2013) le hanno analizzate da un punto di vista scientifico-normativo⁶⁸. In questa cornice analitica hanno descritto il sistema di protezione in base a diverse dimensioni normative (bisogno, obiettivo, destinatari, soggetto, efficacia e strumenti), individuando così le nuove sfide.

⁶⁶ Dreyer et al. 2013, pag. 65.

⁶⁷ Per maggiori informazioni sulla problematica delle tecnologie di geolocalizzazione si veda Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung (a c.) 2012.

⁶⁸ Cfr. Dreyer et al. 2013, pagg. 31-41.

Bisogno normativo

La definizione del bisogno normativo risulta da un processo collettivo di ricerca di un'intesa sui problemi che richiedono un intervento normativo. A questo processo negoziale devono partecipare tutti gli attori rilevanti, ossia le autorità e i settori dei media interessati, i genitori, gli istituti educativi e formativi, il mondo scientifico, la collettività nonché i bambini e i giovani⁶⁹.

La molteplicità degli attori e dei gruppi d'interesse che intervengono nel sistema di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media allunga e rende più difficile il processo volto a identificare le situazioni socialmente problematiche da affrontare con misure normative.

Inoltre, a causa dei rapidi mutamenti dell'offerta e, di conseguenza, delle preferenze degli utenti, i potenziali problemi cambiano in continuazione e quindi il diritto in materia di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media insegue un bersaglio in continuo movimento⁷⁰.

In sede di stesura del presente rapporto, il bisogno normativo è stato determinato sulla base di analisi scientifiche e delle discussioni svolte con gli attori privati e pubblici rappresentati nel gruppo di progetto. I problemi prioritari così individuati sono descritti al capitolo 3.4.

Obiettivo

Gli interventi finora attuati in Svizzera miravano a proteggere i bambini e i giovani da contenuti inappropriati e inadeguati alla loro età.

A seguito degli sviluppi tecnologici e delle nuove tendenze di utilizzo, i bambini e i giovani non sono più soltanto riceventi passivi di offerte medialie preconfezionate, ma anche attori del mercato e partner contrattuali di fornitori commerciali, partecipanti a processi di comunicazione e attori che possono a loro volta produrre e diffondere contenuti (cfr. cap. 3.3). Questa realtà comporta nuovi rischi e problemi, per cui si devono ridefinire gli obiettivi, inserendovi anche la tutela dai rischi legati alla comunicazione e la protezione dei consumatori.

Visto quanto precede, la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media va integrata anche in altri ambiti giuridici, in modo da creare interfacce con la protezione dei consumatori e soprattutto con la protezione dei dati e della personalità. Le autorità competenti, gli organi di vigilanza, gli enti di autoregolamentazione e altri attori devono sviluppare forme sistematiche di coordinamento e cooperazione. Occorre appurare se siano necessarie disposizioni specifiche per i bambini e i giovani in materia di protezione della personalità, della protezione dei dati o della protezione dei consumatori e, in caso affermativo, stabilire se esse vadano integrate nelle pertinenti leggi o se sia invece il caso di creare una legge ad hoc per la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media⁷¹. I molteplici obiettivi di quest'ultima richiedono interventi normativi altrettanto differenziati.

Nel contempo occorre però considerare che i media digitali offrono molte opportunità in termini di risorse per la formazione e l'espressione creativa, per la rete sociale e per la costruzione dell'identità (cfr. cap. 3.3). È importante assicurarsi che queste opportunità vengano preservate⁷², ossia che non siano frenate da un'eccessiva regolamentazione.

Destinatari

I destinatari sono gli attori chiamati a modificare il proprio comportamento per effetto delle disposizioni adottate in materia di protezione della gioventù dai rischi dei media. In passato il legislatore conosceva i destinatari delle sue prescrizioni giuridiche, vale a dire i produttori professionali di contenuti medialie, le case editrici e distributori quali i commercianti al dettaglio, le emittenti televisive e i gestori di sale cinematografiche. Gli organi di vigilanza riuscivano a

⁶⁹ Cfr. Dreyer et al. 2013, pag. 3.

⁷⁰ Dreyer et al. 2013, pag. 33 (trad.).

⁷¹ Dreyer et al. 2013, pag. 34.

⁷² Cfr. anche Genner et al. 2013, pag. 36.

controllare efficacemente questo gruppo limitato di fornitori e a intervenire in caso di irregolarità⁷³.

Con la digitalizzazione dei contenuti e la loro distribuzione attraverso la rete, il numero assoluto di fornitori è letteralmente esploso. Questi sono caratterizzati da una grande varietà di modelli imprenditoriali, interessi, possibilità tecniche, strategie e concezioni della propria responsabilità in materia di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. Il campo di applicazione delle disposizioni va inoltre esteso a privati e non addetti ai lavori – tra cui bambini e giovani – che assumono il ruolo di partecipanti a processi di comunicazione o di attori che producono e diffondono contenuti e che finora non erano sistematicamente contemplati dalle normative in materia. Con questa estensione la protezione della gioventù si trasforma in un insieme di prescrizioni di comportamento generali da applicare nel mondo virtuale. Le strutture di vigilanza tradizionali e le misure di esecuzione esistenti non bastano più a controllare tutti questi destinatari. Sono dunque necessari nuovi approcci e nuove forme di collaborazione tra Stato, ambienti economici e privati che prevedano l'assunzione congiunta delle responsabilità in materia di protezione della gioventù attraverso forme di autoregolamentazione e co-regolamentazione. Non va poi dimenticato che anche i genitori hanno la responsabilità di proteggere i figli. La protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media deve quindi sostenere i genitori nei loro compiti educativi e farne esplicitamente dei destinatari degli interventi normativi⁷⁴.

Soggetto

Per soggetto si intende l'ente regolatore. Nell'ambito della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media, questo ruolo era assunto tradizionalmente dallo Stato. Tuttavia, in risposta alle sfide appena descritte, si sono sviluppate forme di autoregolamentazione e co-regolamentazione che possono portare a giustapposizioni tra destinatario e soggetto. Avendo un obbligo di protezione, lo Stato deve sorvegliare e valutare queste forme di autoregolamentazione e co-regolamentazione e garantirne la stabilità, il che rappresenta un'ulteriore sfida, considerati i diversi interessi in gioco⁷⁵.

Efficacia

Data la dimensione internazionale dell'offerta e la comunicazione transfrontaliera nel settore dei media digitali, per il sistema tradizionale di protezione dell'infanzia e della gioventù si pone il problema del campo d'applicazione limitato delle normative nazionali. Gli interventi su scala nazionale si fermano inevitabilmente ai confini del rispettivo Stato e, negli Stati federali, in parte addirittura ai confini del singolo Cantone, Land ecc. Nei settori dominati da fornitori di contenuti e servizi esteri la loro efficacia è dunque limitata⁷⁶. Di conseguenza assumono un'importanza sempre maggiore la cooperazione e il coordinamento internazionali.

Strumenti

Considerata la molteplicità di fornitori e l'effetto limitato delle normative nazionali, l'efficacia di un sistema basato esclusivamente su sanzioni non è più garantita. Si devono pertanto valutare forme di controllo meno rigide – moderazione, cooperazione e autoregolamentazione – e prevedere incentivi adeguati. Queste nuove forme di controllo sono indicate soprattutto per i contenuti non rilevanti dal punto di vista penale⁷⁷. Per la regolamentazione dei contenuti illegali lo Stato deve invece poter continuare a detenere il monopolio della forza.

⁷³ Dreyer et al. 2013, pag. 36.

⁷⁴ Dreyer et al. 2013, pag. 37.

⁷⁵ Dreyer et al. 2013, pagg. 37-39

⁷⁶ Dreyer et al. 2013, pag. 39.

⁷⁷ Dreyer et al. 2013, pag. 40.

Nell'ambito della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media occorre inoltre valutare costantemente se gli strumenti applicati abbiano ancora effetto o se debbano essere adeguati allo sviluppo tecnologico e alle nuove tendenze di utilizzo.

Infine si devono sviluppare strumenti che aiutino i genitori ad assumere la loro responsabilità educativa nell'ambito dei media digitali.

Conclusione

Una moderna protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media deve adeguarsi costantemente agli sviluppi in atto nel settore. La molteplicità dei rischi e dei gruppi di attori richiede approcci differenziati e il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento internazionali. La protezione normativa va inoltre estesa ad altri ambiti giuridici, poiché sussistono forti punti di contatto soprattutto con la protezione dei dati e della personalità. Infine, dato che gli strumenti normativi da soli non bastano, occorre mettere i genitori in condizione di supportare i figli nell'uso dei media, di adottare gli accorgimenti (tecnici) necessari per proteggerli e di reagire adeguatamente in caso di esperienze negative. I bambini e i giovani devono a loro volta imparare a utilizzare i media in modo responsabile ed essere in grado di valutare le conseguenze delle loro azioni. Le misure normative devono quindi essere sempre più collegate alle misure educative.

Nel valutare o ridefinire il sistema di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media in Svizzera occorre tenere conto di tutte queste sfide, con un occhio di riguardo ai problemi prioritari identificati nel capitolo 3.4.

PARTE II **REGOLAMENTAZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'INFANZIA E DELLA GIOVENTÙ DAI RISCHI DEI MEDIA**

La seconda parte del presente rapporto si focalizza sulla protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. I capitoli da 4 a 7 illustrano il quadro normativo che disciplina le problematiche prioritarie individuate nel capitolo 3.4 e, laddove necessario, operano delle distinzioni in funzione del tipo di media. In ciascun capitolo viene analizzata la normativa in vigore e formulata una valutazione globale della necessità di intervento. Sulla base dei risultati dell'analisi, delle esperienze positive maturate in altri Paesi e di raccomandazioni scientificamente fondate vengono infine proposte misure per rafforzare la protezione dei minori dai rischi legati ai media.

4 Regolamentazione nell'ambito dei contenuti soggetti a divieto generale

Uno degli obiettivi prioritari della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media è di proteggere i bambini e i giovani da contenuti mediatici che potrebbero nuocere allo sviluppo della loro personalità. Tra questi troviamo i contenuti assolutamente illegali che sono soggetti a divieto generale, ossia vietati anche agli adulti. Qui di seguito presentiamo un'analisi della regolamentazione pertinente.

4.1 Situazione attuale in Svizzera

Diritto penale

I contenuti soggetti a divieto generale sono disciplinati dal **CP**⁷⁸. Secondo l'articolo 135 CP sono assolutamente vietate le rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali.

In virtù dell'articolo 197 capoversi 4 e 5 CP sono inoltre vietati gli oggetti o le rappresentazioni che mostrano pornografia «dura», ossia atti sessuali con animali o atti sessuali violenti tra adulti oppure con minorenni. Nei contenuti penalmente perseguibili rientrano anche le esternazioni razziste ai sensi dell'articolo 261^{bis} CP. L'applicazione del diritto penale compete in primis alle autorità cantonali di perseguimento penale. La Confederazione è competente solo nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale in virtù degli articoli 23 segg. CPP⁷⁹.

Per quanto attiene alla responsabilità penale si applicano i principi generali dell'istigazione e della complicità (art. 24 e 25 CP): contrariamente alla maggior parte dei Paesi europei, la Svizzera non ha emanato una normativa specifica in materia di responsabilità giuridica dei fornitori di servizi Internet (Internet provider). Il Consiglio federale ha tuttavia ribadito a più

⁷⁸ RS 311.0

⁷⁹ Codice di diritto processuale penale svizzero, RS 312.0

riprese che anche per il settore dei contenuti Internet è possibile giungere a soluzioni appropriate fondandosi sulle disposizioni generali del diritto penale⁸⁰.

Per indagare sugli illeciti commessi può essere necessario avviare un'inchiesta mascherata o un'indagine in incognito. Ai sensi del CPP per inchiesta mascherata s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, avvalendosi di una falsa identità attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti per infiltrarsi in un ambiente criminale e fare luce su reati particolarmente gravi. L'indagine in incognito, nella quale agenti di polizia operano in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera funzione, si distingue dall'inchiesta mascherata per l'uso di un'identità fittizia. Il CPP disciplina le operazioni di inchiesta che servono a far luce su reati commessi, ossia contempla unicamente i casi in cui sussiste il sospetto di un reato.

Diritto di polizia

Occorre peraltro distinguere tra queste misure di procedura penale e le **misure di polizia preventive** che mirano a individuare e impedire eventuali illeciti penali. Le misure preventive vengono attuate in particolare nell'ambito della pedopornografia in Internet, servendosi di un profilo e di un nome utente falso riconducibile a un minore e rispondendo alle domande di contatto di potenziali pedofili⁸¹. Se durante questo scambio vengono commessi illeciti penali, viene avviato un procedimento penale. Nei casi in cui non vi è ancora un sospetto concreto, l'inchiesta mascherata e l'indagine in incognito non sono disciplinate dal CPP bensì dal diritto cantonale (legge sulla polizia).

Secondo Huegli/Bolliger (2015) 17 Cantoni si sono dotati di una base giuridica che disciplina l'inchiesta mascherata o l'indagine in incognito preventiva non basata su elementi di sospetto che può servire a individuare contenuti illegali su Internet e contatti potenzialmente pericolosi tra minori e adulti⁸². Altri Cantoni stanno esaminando la possibilità di introdurre una base normativa ad hoc⁸³. Finora solo nei Cantoni di Berna, Zurigo e Vaud sono state effettuate inchieste mascherate preventive per individuare contenuti e attività vietate in Internet.

Lo SCOCI funge da sportello nazionale per le persone che vogliono segnalare siti o contenuti sospetti. Dopo un primo esame e dopo aver effettuato un backup dei dati, il servizio inoltra le segnalazioni alle autorità di perseguimento penale nazionali ed estere competenti. Inoltre, scandaglia la rete per individuare siti o contenuti penalmente rilevanti. Lo SCOCI è stato creato a fine 2001 sulla base di un accordo amministrativo stipulato tra il DFGP e la CDCGP e fa parte della Polizia giudiziaria federale (PGF), una delle divisioni principali dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). È finanziato per due terzi dai Cantoni e per un terzo dalla Confederazione. La sua conduzione strategica compete al comitato direttivo composto pariteticamente da un rappresentante della CDCGP, della Conferenza delle autorità inquirenti svizzere (CAIS), della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) e della direzione di fedpol. Per contrastare la pedocriminalità in rete i suoi collaboratori svolgono indagini in incognito – a titolo preventivo e senza elementi di sospetto – su incarico e sotto il controllo della polizia cantonale di Svitto. Questa collaborazione è possibile grazie a un accordo concluso con il Dipartimento delle istituzioni del Cantone di Svitto e fedpol. L'accordo di collaborazione è entrato in vigore il 23 dicembre 2010, ha validità indeterminata ed è applicabile fintanto che una delle parti contraenti non lo denuncia.

⁸⁰ Cfr. le risposte del Consiglio federale alla mozione Ricklin 09.4222 «Responsabilità giuridica dei fornitori d'accesso alla rete» e all'interpellanza Stöckli 12.4202 «Swisscom e i contenuti protetti dal diritto da autore»; Consiglio federale 2011, pag. 62.

⁸¹ Huegli / Bolliger 2015, pag. 3.

⁸² Huegli et al. 2015, pagg. 72-75. Si tratta dei seguenti Cantoni: Argovia, Berna, Basilea Città, Friburgo, Ginevra, Glarona, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Turgovia, Uri, Vaud, Zugo e Zurigo.

⁸³ Si tratta dei Cantoni di Basilea Campagna, Soletta, San Gallo, Ticino e Vallese. Nel Cantone di Soletta la base giuridica è stata adottata, ma non è ancora entrata in vigore. Secondo quanto indicato oralmente dal consigliere di Stato Christian Rathgeb in occasione della seduta primaverile della CDCGP del 9.4.15, anche il Cantone dei Grigioni prevede l'introduzione di una disposizione analoga.

Dal 2007 lo SCOCI aiuta i principali provider svizzeri (Internet access provider) a bloccare l'accesso ai siti esteri presumibilmente pedopornografici. Nell'ambito di questa collaborazione, mette a loro disposizione un elenco aggiornato di siti con contenuti presumibilmente pedopornografici vietati secondo l'articolo 197 capoverso 4 CP. In tal modo, i provider possono bloccare l'accesso a pagine con contenuti penalmente rilevanti e dirottare gli utenti su una pagina di blocco (*stop page*). Dal luglio 2014 il servizio gestisce inoltre un elenco di siti che contengono immagini di zooperastia e pornografia violenta. L'iniziativa di settore dell'asut⁸⁴ prevede che i firmatari implementano questa lista nei loro sistemi, bloccano gli indirizzi corrispondenti e impediscono in tal modo ai loro clienti di accedere in Svizzera a siti internazionali di pedopornografia. La lista viene aggiornata periodicamente dallo SCOCI e tenuta in debita considerazione dai firmatari⁸⁵. All'iniziativa di settore hanno aderito i principali fornitori di accesso svizzeri (Swisscom, UPC Cablecom, Sunrise e Orange)⁸⁶.

La problematica dei contenuti presumibilmente vietati non concerne solo i fornitori di accesso Internet ma anche quelli di servizi di hosting (Internet hosting provider). Questi ultimi mettono a disposizione di terzi, dietro pagamento, l'infrastruttura tecnica (spazio di memoria, memoria di calcolo, capacità di trasmissione) e, anche se generalmente non si assumono alcuna responsabilità a livello redazionale, sono tecnicamente in grado di rimuovere contenuti indesiderati memorizzati sui loro computer. Il Code of Conduct Hosting (CCH) dell'associazione di categoria simsa stabilisce una procedura di notifica chiamata *notice and takedown* che permette di segnalare ai fornitori di servizi di hosting i contenuti presumibilmente illegali pubblicati dai clienti. Un contenuto è considerato illegale se viola i diritti di terzi, in particolare i diritti su beni immateriali in senso lato (come i diritti d'autore o i diritti su marchi) o i diritti della personalità, o se adempie fattispecie di reato (segnatamente pornografia, atti di violenza, razzismo od oltraggio all'onore)⁸⁷. Se la notifica riguarda contenuti molto probabilmente illegali o se vi è il rischio di rendersi penalmente o civilmente responsabile, il fornitore di servizi di hosting può bloccare completamente o parzialmente, a propria discrezione, l'accesso al sito interessato fino a quando le parti non giungano a un'intesa o la fattispecie non sia stata chiarita da un tribunale o un'autorità⁸⁸.

Per quanto riguarda il settore dei film l'ASV pubblica per i suoi soci una lista dei film considerati problematici⁸⁹ che si basa sull'elenco tedesco dei media pericolosi per i giovani. Si tratta in particolare di film che contengono immagini eccessivamente violente che potrebbero rientrare nella fattispecie della rappresentazione di atti di cruda violenza di cui all'articolo 135 CP.

Inoltre, in virtù dell'articolo 13e LMSI⁹⁰, le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose. Secondo il capoverso 2 dell'articolo, fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consultato il SIC. In caso di sospetto di reato, l'autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette all'autorità penale competente (art. 13e cpv. 4 LMSI). Nel caso di diffusione via Internet fedpol può, dopo aver consultato il SIC, ordinare la cancellazione del sito in questione se il materiale di propaganda si trova su un server svizzero o raccomandare ai fornitori di accesso svizzeri di bloccare il sito se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero (art. 13e cpv. 5 LMSI).

La tabella seguente riassume l'attuale regolamentazione che disciplina i contenuti sottoposti a divieto generale.

⁸⁴ Iniziativa di settore dell'asut per una migliore protezione dei giovani dai nuovi media e per la promozione delle competenze in materia di media nella società, giugno 2008.

⁸⁵ Asut 2008, pag. 4.

⁸⁶ Latzer et al. 2015, pag. 153.

⁸⁷ Cfr. n. 4.1 CCH, http://static.simsa.ch/1362151411/130201_simsa_cch_public_web.pdf (consultato il 15.7.14); <https://www.hostpoint.ch/docs/CCH-IT.pdf> (italiano).

⁸⁸ N. 7.1 CCH.

⁸⁹ Cfr. http://www.svv-video.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=60&lang=de (consultato il 15.5.2014).

⁹⁰ RS 120

Tabella 4 – Regolamentazione attuale in materia di contenuti soggetti a divieto generale

	Cinema / film / videogiochi	Telecomunicazioni / servizi a valore aggiunto	Internet	Radio e tv / servizi a richiesta (on demand)
Basi normative	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 197 cpv. 4 e 5 CP (pornografia «dura», tra cui pedopornografia) • Art. 135 CP (rappresentazione di atti di cruda violenza) • Art. 261^{bis} CP (discriminazione razziale) • Art. 24 e 25 CP (istigazione e complicità) • Art. 13e LMSI (messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda) • Normative cantonali sulle inchieste mascherate preventive (in vigore in 17 Cantoni, in esame in altri 5) • Disposizione dell'ordinanza sulla polizia cantonale del Cantone di Svitto quale base per le inchieste mascherate condotte dallo SCOCI 			
Autoregolamentazione	ASV: elenco tedesco dei media pericolosi per i giovani		asut: blocco di pagine con contenuti presumibilmente pedopornografici da parte dei fornitori di accesso (lista SCOCI) simsa: norme di comportamento per la notifica e la rimozione di contenuti presumibilmente illegali (procedura di <i>notice and takedown</i>)	

4.2 Analisi della normativa attuale

Sulla base dei risultati della verifica delle attività di regolamentazione dei Cantoni (Huegli/Bolliger 2015) e della valutazione delle misure di autoregolamentazione settoriale (Latzner et al. 2015), la normativa che disciplina i contenuti generalmente vietati è stata sottoposta a analisi. Il presente capitolo illustra le conclusioni di quest'analisi e ne mostra i limiti, i punti deboli e i punti di forza come pure i problemi e le lacune a livello di attuazione.

Limiti

La capacità d'intervento degli attori statali è limitata a causa del carattere globale della rete. Gran parte dei contenuti e dei fornitori problematici proviene da altri Paesi e questo ostacola l'identificazione. Lo scambio di contenuti illegali avviene talvolta attraverso una *darknet*⁹¹ che garantisce l'anonimato. Pertanto, molti dei contenuti illegali e vietati in Svizzera possono essere difficilmente regolamentati e perseguiti (penalmente). Inoltre l'intervento dello Stato nell'offerta mediatica è problematico dal punto di vista dei diritti fondamentali, in quanto tocca la libertà di espressione e il libero accesso alle informazioni.

⁹¹ Wikipedia definisce una *darknet* (letteralmente «rete scura») come una rete virtuale privata dove gli utenti si connettono solamente a persone di cui si fidano. Nel suo significato più generale, una darknet può essere costituita da qualsiasi tipo di gruppo chiuso e privato di persone che comunicano. Tuttavia il termine è più spesso usato per reti di condivisione di file peer-to-peer (consultato il 26.02.2015). Si può anche definire la darknet come un insieme di reti «oscuere» provviste di contenuti non pubblici e non indicizzati dai motori di ricerca tradizionali e sulla quale si naviga in forma anonima.

Punti di forza

Le disposizioni penali in vigore consentono in linea di massima di perseguire chi pubblica contenuti illegali sulla rete. Lo SCOCI raccoglie le segnalazioni di contenuti Internet sospetti in Svizzera, nell'ambito delle possibilità a sua disposizione scandaglia la rete alla ricerca di contenuti illegali, coordina le indagini condotte dalle forze di polizia cantonali e garantisce la collaborazione con INTERPOL e Europol.

La maggior parte delle autorità di polizia e dei ministeri pubblici interpellati da Huegli/Bolliger (2015) giudica buona la collaborazione con lo SCOCI. Inoltre, la valutazione delle misure di autoregolamentazione mostra che i principali fornitori di accessi Internet adottano e implementano, come d'altronde previsto dall'iniziativa di settore asut, l'elenco dei siti con contenuti pedopornografici illegali compilato dallo SCOCI e bloccano l'accesso a questi siti. I fornitori di servizi di hosting hanno definito nell'accordo di settore della simsa la procedura di notifica e rimozione (*notice and takedown*), con la quale è possibile bloccare l'accesso a siti illegali dei loro clienti.

Punti deboli

Non tutti i Cantoni si sono dotati di una normativa che disciplina l'indagine in incognito preventiva e solo in tre vengono effettuate ricerche preventive. A titolo provvisorio, nell'ambito delle inchieste mascherate e delle indagini in incognito lo SCOCI opera a livello svizzero su incarico dei Cantoni e sulla base della legislazione del Cantone di Svitto.

I fornitori (Internet access provider) possono bloccare l'accesso ai siti esteri sulla base della lista SCOCI dei siti Internet con contenuti di pedopornografia, pornografia violenza o zooverastia. Manca tuttora una lista dei siti che contengono rappresentazioni di violenza contemplati nella fattispecie disciplinata dall'articolo 135 CP poiché il consumo (senza possesso) di immagini violente non è punibile e il blocco di siti con contenuti violenti è giuridicamente problematico in assenza di una sentenza passata in giudicato (rischio di censura).

Inoltre, per tutte le norme penali che sanzionano i contenuti assolutamente vietati si pone il problema della mancanza di una base giuridica che preveda l'obbligo per i fornitori di accesso Internet di bloccare tali contenuti. Oggi i fornitori cooperano nel caso di pedopornografia applicando la lista SCOCI, ma se non lo facessero l'applicazione delle norme risulterebbe problematica. Questo problema va tuttavia relativizzato, poiché le disposizioni penali prevedono la possibilità di sequestrare, ossia eliminare, il contenuto incriminato, se esso è memorizzato su un sistema informatico soggetto alla giurisdizione svizzera.

Problemi e lacune a livello attuativo

Il numero di reati registrati dalla polizia e quello delle sentenze penali pronunciate secondo gli articoli 135 (rappresentazioni di violenza) e 197 CP (pornografia) sono esigui. A livello cantonale si osservano differenze quantitative e variazioni tra un anno e l'altro⁹² per le quali non è possibile fornire una spiegazione risolutiva. Tuttavia, vi sono elementi che indicano una possibile correlazione tra il numero di casi rilevati e l'esistenza all'interno delle autorità di polizia di servizi specializzati che operano anche a titolo preventivo (ad es. nelle scuole) o che procedono a inchieste preventive a livello cantonale. Questo farebbe aumentare il numero di osservazioni o segnalazioni da parte di privati e scuole. È altresì possibile che un caso venga scoperto fortuitamente o nell'ambito di un'altra procedura⁹³.

⁹² Per una panoramica differenziata dei dati statistici relativi ai reati, alle inchieste e alle sentenze penali cfr. Huegli/Bolliger 2015, cap. 3. La Statistica criminale di polizia (SCP) del 2012 ha rilevato complessivamente 35 reati di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 CP) e 896 reati di pornografia (art. 197 CP) (cfr. UST 2013a). Nel 2012 le condanne per reati secondo l'art. 135 CP sono state 18, mentre quelle per reati secondo l'art. 197 CP sono state 444 (cfr. UST 2013b). Il numero di condanne penali non può essere confrontato direttamente con quello dei reati registrati dalla polizia, in quanto non si tratta degli stessi casi.

⁹³ Cfr. Huegli/Bolliger 2015, cap. 3.

Nel complesso l'applicazione delle disposizioni penali risulta molto difficile. Le autorità di polizia consultate rilevano che l'assunzione delle prove e l'inchiesta nell'ambito del perseguimento penale per rappresentazioni di atti di violenza diffuse via Internet (art. 135 CP) e pornografia (art. 197 CP) sono ostacolate dalle possibilità di cifratura e dai meccanismi di sicurezza tecnicamente avanzati adottati dai fornitori e dai proprietari di contenuti. In alcuni casi le autorità di polizia sono confrontate anche a enormi quantitativi di dati, che devono essere visionati con un notevole dispendio di tempo e risorse⁹⁴.

4.3 Valutazione complessiva degli interventi necessari

In Svizzera la pedopornografia e le rappresentazioni di atti di cruda violenza sono vietati e puniti dal diritto penale, ma la diffusione attraverso la rete pone limiti pratici al loro perseguimento. Lo SCOCI, che raccoglie le segnalazioni di contenuti sospetti, adempie importanti compiti in questo senso in quanto coordina le indagini tra vari Cantoni e Paesi e, sulla base del diritto svizzese, svolge attivamente ricerche su Internet per individuare contenuti illegali. Secondo gli esperti sarebbe opportuno sostituire questa soluzione giuridica provvisoria con una definitiva. Inoltre non sembra ancora essere stato del tutto chiarito se nei Cantoni sprovvisti di una pertinente base giuridica l'utilizzo dei mezzi di prova ottenuti nel quadro di inchieste mascherate preventive svolte dallo SCOCI sarebbe ammesso ai fini del perseguimento penale.⁹⁵ La lotta preventiva vera e propria alla cybercriminalità compete sostanzialmente ai Cantoni. Sarebbe pertanto importante che tutti i Cantoni si dotassero di una normativa che disciplini l'inchiesta mascherata preventiva.

È inoltre opportuno esaminare l'opportunità di obbligare i fornitori di servizi Internet, su richiesta delle autorità, ad adottare provvedimenti tecnici per eliminare eventuali contenuti illegali ed evitarne l'ulteriore diffusione. Si potrebbe valutare se le disposizioni previste dai codici di autoregolamentazione in merito alla lista SCOCI e alla procedura di notifica e rimozione (*notice and takedown*) possano e debbano diventare giuridicamente vincolanti. Il vantaggio della presenza di basi legali è che le regole di un tale procedimento e le relative conseguenze sarebbero chiarite in modo trasparente e comprensibile⁹⁶. Un gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dal DFGP sta esaminando la questione della responsabilità civile dei provider Internet (fornitori di servizi di accesso e di hosting) e l'eventuale bisogno di un intervento legislativo (cfr. cap. 6.5 e 10.1.4). Queste attività potrebbero sfociare in una disposizione legale che imponga ai fornitori di servizi Internet di bloccare determinati contenuti illegali su richiesta di un'autorità.

4.4 Misura proposta dagli esperti

Sulla base dell'analisi della regolamentazione dei contenuti soggetti a divieto generale e delle priorità d'intervento individuate gli esperti formulano la seguente proposta al fine di rafforzare la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media.

Creazione di basi giuridiche per le inchieste mascherate preventive in tutti i Cantoni (cfr. cap. 10.1.6)

Dal punto di vista della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media è importante e opportuno che tutti i Cantoni si dotino di una base giuridica per le inchieste mascherate preventive.

⁹⁴ Cfr. Huegli/Bolliger 2015, cap. 3.

⁹⁵ Cfr. Huegli/Bolliger 2015, pag. 106.

⁹⁶ Consiglio federale 2014, pagg. 52 seg., 64.

5 Regolamentazione nell'ambito dei contenuti inappropriati per determinate fasce d'età

5.1 Situazione attuale in Svizzera

5.1.1 Disposizioni transmediali del diritto penale vigente

L'articolo 197 capoverso 1 CP protegge la gioventù, segnatamente i minori di 16 anni, anche dalla pornografia non dura. Ai sensi di questo articolo, si rende punibile chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di 16 anni scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione. Tuttavia, anche i contenuti violenti, minacciosi o che incitano all'odio possono compromettere lo sviluppo della personalità dei bambini e dei giovani. Si tratta quindi di proteggere questi ultimi dai contenuti inappropriati in modo consono alla loro età. A tal fine in Svizzera esistono diverse misure di (auto)regolamentazione a seconda del tipo di media.

5.1.2 Regolamentazione nei settori delle proiezioni pubbliche di film e dei film su supporto audiovisivo

La responsabilità della regolamentazione nei settori delle proiezioni pubbliche di film e dei film su supporto audiovisivo incombe in primo luogo ai Cantoni. Se è vero infatti che la Confederazione potrebbe emanare prescrizioni in questi settori in virtù dell'articolo 95 capoverso 1 Cost., d'altro canto, fintantoché essa non si avvale di questa competenza legislativa facoltativa nei settori dei film e dei videogiochi, l'emanazione di disposizioni giuridiche in materia di protezione della gioventù resta di competenza dei Cantoni.

Huegli/Bolliger (2015) hanno rilevato le misure di regolamentazione adottate dai Cantoni⁹⁷. Le spiegazioni qui di seguito si fondano sui risultati di questa analisi.

A livello nazionale, sulla base di una convenzione giuridica⁹⁸ stipulata tra CDDGP, ProCinema, ASV e CDPE – cui hanno aderito tutti i Cantoni, ad eccezione del Ticino e di Zurigo –, il 18 settembre 2012 è stata istituita la Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani. Composta pariteticamente da rappresentanti delle autorità (CDDGP), esperti indipendenti designati dalla CDPE e rappresentanti dei settori (ProCinema e ASV), dispone di una segreteria, gestita da ProCinema. I costi della segreteria e le indennità per i membri della Commissione sono coperti metà ciascuno da ProCinema e ASV. Lo scopo della Commissione è di formulare raccomandazioni all'attenzione dei Cantoni e dei settori sui limiti d'età per *le proiezioni pubbliche di film e i film su supporto audiovisivo* come pure sulle fasce d'età ritenute adeguate per la visione (età consigliata); l'età consigliata non deve necessariamente corrispondere all'età minima. La Commissione informa inoltre il pubblico sugli aspetti della protezione dei minori in relazione al consumo di film⁹⁹. Per adottare le sue decisioni, si basa su quelle pronunciate in Germania dalla FSK¹⁰⁰, un organismo della Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V. (SPIO), una federazione di associazioni dell'industria videocinematografica tedesca. I membri delle associazioni economiche che la compongono sono tenuti ad offrire al

⁹⁷ Cfr. Huegli/Bolliger 2015, cap. 2. Le spiegazioni sulle attività di regolamentazione dei Cantoni si fondano su un sondaggio scritto condotto tra gli uffici cantonali competenti.

⁹⁸ Convention sur une commission nationale du film et de la protection des mineurs entre la CCDJP, ProCinema, l'ASV et la CDIP (état au 26.10.2011), http://filmrating.ch/pdf/VereinbarungKommissionJugendschutz-Film_f.pdf (consultato il 26.1.2015, non disponibile in italiano).

⁹⁹ Cfr. articolo 1 capoverso 2 della convenzione sulla Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani.

¹⁰⁰ Per maggiori informazioni cfr. <http://www.fsk.de> (consultato il 26.1.2015).

pubblico solo prodotti controllati dalla FSK. Quest'ultima svolge, su base volontaria, controlli dell'età minima previsti in Germania per la proiezione in pubblico e la diffusione di film e altri prodotti mediali. L'autorizzazione contempla cinque fasce d'età (a partire da 0, 6, 12, 16 e 18 anni) e viene concessa su richiesta.

In mancanza di una classificazione da parte della FSK (come avviene in particolare nel caso dei film provenienti dall'Italia o dall'area francofona), la Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani valuta direttamente i film in questione e indica le fasce d'età, rispettando la suddivisione a partire da 0, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 anni. Per i film che già dispongono di un'autorizzazione della FSK, essa può comunque fissare un limite di età diverso.

Anche se di fatto le classificazioni per età definite dalla Commissione hanno carattere di raccomandazioni, a tenore della convenzione stipulata tra CDDGP, ProCinema, ASV e CDPE i settori interessati dovrebbero rispettarle a livello svizzero e i Cantoni che si sono attribuiti la competenza di regolamentare l'età minima per l'accesso alle sale cinematografiche dovrebbero recepirle esplicitamente o implicitamente¹⁰¹. Qui di seguito si spiega in quale misura queste raccomandazioni sono integrate nel diritto cantonale o nelle iniziative di autoregolamentazione del settore dei film.

5.1.2.1 Regolamentazioni cantonali

In alcuni Cantoni vigono disposizioni giuridiche in materia di protezione della gioventù sia nel settore delle proiezioni pubbliche di film che per quanto concerne la vendita e il noleggio di film su supporto audiovisivo. A tenore di queste disposizioni, gli organizzatori di proiezioni pubbliche, i dettaglianti e i gestori di videoteche sono obbligati a dichiarare la classificazione in base all'età. Nei Cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città, Vaud e Ginevra sono inoltre tuttora attive le commissioni cantonali per i film o i media. La commissione del Cantone di Ginevra si occupa solo delle proiezioni pubbliche di film mentre quelle degli altri Cantoni sono competenti anche per i film su supporto audiovisivo. La commissione bicantonale per i media di Basilea Città e Basilea Campagna riconosce la decisione della Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani e non visiona più direttamente i film, sebbene ciò sia ancora teoricamente possibile, ad esempio nel caso in cui la pellicola fosse in cartellone in uno solo dei due Cantoni e non disponesse di una classificazione in base all'età. A Ginevra e Vaud, le commissioni fissano solo «l'âge suggéré»¹⁰², ossia l'età consigliata, mentre quella legale («âge légal») è decisa dalla Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani.

Qui di seguito sono trattate nel dettaglio le basi giuridiche cantonali in vigore.

La protezione della gioventù in relazione alle **proiezioni pubbliche di film** è disciplinata in 16 Cantoni¹⁰³. In 12, segnatamente Basilea Campagna, Basilea Città, Ginevra, Glarona, Grigioni, Lucerna, Neuchâtel, San Gallo, Vaud, Vallese, Zugo e Zurigo, gli organizzatori di proiezioni pubbliche di film sono tenuti a indicare un'età minima (cfr. tabella 5). Tuttavia, solo Lucerna impone di riprendere il limite stabilito dalla Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani.

¹⁰¹ Cfr. rapport explicatif concernant la convention sur une commission nationale du film et de la protection des mineurs dans sa version du 26.10.2011, http://www.kkjpd.ch/data/Ressources/1405587034-121217_Rapport_explicatif_Convention_commission_film_protection_des_mineurs_f.pdf (consultato il 26.1.2015, non disponibile in italiano).

¹⁰² L'età consigliata è un'indicazione di tipo pedagogico per i consumatori e le persone con compiti educativi. Può essere maggiore dell'età legale, che fissa invece l'età a partire dalla quale i bambini e i giovani hanno accesso alla visione di un film.

¹⁰³ Huegli/Bolliger 2015, pag. 13. Si tratta dei Cantoni di BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SO, TI, VD, VS, ZG e ZH.

Tabella 5 – Obbligo per gli organizzatori di proiezioni pubbliche di film di indicare un'età minima e di controllarla

N= 26	Obbligo di indicazione		Controllo			
	Sì	No	Polizia del commercio / Polizia	Commissione cantonale per i film o i media	Settore (in base a un mandato di prestazioni del Cantone)	Altro
AG		●				
AI (2)						
AR (1)						
BE		●				
BL	●			●	●	
BS	●			●	●	
FR (2)						
GE	●				●	
GL	●		●			
GR	●					Autoregolamentazione dei gestori di sale cinematografiche; Comuni
JU (1)						
LU	●					
NE	●					
NW (1)						
OW (1)						
SG	●					Comuni
SH		●				
SO (2)						
SZ (2)						
TG		●				
TI (2)						
UR		●				
VD	●		●	●		Comuni
VS	●					Autoregolamentazione dei gestori di sale cinematografiche
ZG	●					Dipartimento cantonale della sicurezza
ZH	●		●			

Fonte: sondaggio scritto condotto tra i servizi cantonali competenti, cfr. Huegli/Bolliger 2015: 25, adeguato e aggiornato dall'UFAS. Legenda: (1) nessuna risposta a questa domanda; (2) questionario non compilato

Sei Cantoni controllano che i responsabili delle proiezioni rispettino le disposizioni giuridiche in materia di protezione della gioventù. La competenza incombe a servizi diversi a seconda del Cantone: in quelli di Basilea Campagna e Basilea Città (dove vigila anche la commissione per i media) nonché Ginevra, il settore esegue i controlli sulla base di un mandato di prestazioni cantonale; nei Cantoni di Glarona e Zurigo se ne occupa la polizia del commercio/la polizia, mentre in quello di Vaud sono responsabili sia la polizia del commercio/la polizia sia la commissione cantonale per i film. Stando a quanto dichiarato dai Cantoni, i servizi competenti si attivano soprattutto sulla base delle segnalazioni e dei reclami di privati o di proprie osservazioni occasionali, ad esempio al cinema.

In 11 Cantoni¹⁰⁴ gli organizzatori di proiezioni pubbliche di film che violano le disposizioni in materia di protezione della gioventù possono essere multati. Di norma la competenza in merito spetta al Ministero pubblico, all'Ufficio dei giudici istruttori o a un'autorità cantonale o comunale specifica. Nei Grigioni anche i Comuni possono sequestrare temporaneamente una pellicola. In nove Cantoni¹⁰⁵ la commissione per i film o i media, la polizia del commercio o un'altra autorità cantonale o comunale possono pronunciare un ammonimento.

Solo quattro Cantoni regolamentano la tutela dei giovani nel settore dei **film su supporto audiovisivo** (DVD, Blu-ray, video): Basilea Campagna, Basilea Città, Vaud e Vallese (cfr. tabella 6).

Tabella 6 – Obbligo di dichiarazione per i commercianti di film su supporto audiovisivo e i gestori di videoteche e controllo

N= 26	Obbligo di dichiarazione		Controllo			
	Sì	No	Polizia del commercio / Polizia	Commissione cantonale per i film o i media	Settore (in base a un mandato di prestazioni del Cantone)	Altro
AG		●				
AI (2)						
AR		●				
BE		●				
BL	●			●	●	
BS	●			●	●	
FR (2)						
GE		●				
GL		●				
GR		●				
JU (1)						
LU (1)						
NE (1)						
NW		●				
OW		●				
SG (1)						
SH		●				
SO (2)						
SZ (2)						
TG		●				
TI (2)						
UR		●				
VD	●		●	●		
VS		●				
ZG		●				
ZH		●				

Fonte: sondaggio scritto condotto tra i servizi cantonali competenti, cfr. Huegli/Bolliger 2015: 26, adeguato e aggiornato dall'UFAS

Legenda: (1) nessuna risposta a questa domanda o scelta della categoria «Nessuna risposta possibile»; (2) questionario non compilato

¹⁰⁴ Trattasi dei Cantoni di BL, BS, GE, GL, GR, LU, NE, SG, VD, ZG e ZH.

¹⁰⁵ Trattasi dei Cantoni di BL, BS, GE, GL, GR, NE, VD, ZG e ZH.

Nei Cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città e Vaud i commercianti di film su supporto audiovisivo e i gestori di videoteche sono tenuti a dichiarare l'età minima per i film da loro proposti. Le commissioni cantonali per i film o i media verificano che tali prescrizioni vengano osservate. Nel Cantone di Vaud, anche la polizia del commercio/la polizia esegue controlli e in quelli di Basilea Città e Basilea Campagna anche il settore è tenuto a farlo in base a un mandato di prestazioni.

Nei Cantoni di Basilea Campagna e Vaud le commissioni per i film possono pronunciare un ammonimento nei confronti dei commercianti e dei gestori di videoteche che non rispettano le disposizioni di protezione della gioventù. Il Ministero pubblico (BL) e la prefettura (VD) possono invece infliggere una multa. A Basilea Città il sanzionamento spetta in primo luogo al settore, ma se questo non produce gli effetti auspicati può intervenire il Cantone.

5.1.2.2 Misure di autoregolamentazione nel settore dei film su supporto audiovisivo

Poiché a livello cantonale le attività di regolamentazione in materia di vendita e noleggio di film su supporto audiovisivo sono molto frammentate ed eterogenee, le misure di autodisciplina adottate dal settore assumono un ruolo importante¹⁰⁶. In questo contesto si iscrive ad esempio il «Movie-guide Code of Conduct»¹⁰⁷. Emanato nel 2007 dall'ASV, questo codice di condotta per un autocontrollo su base volontaria obbliga i dettaglianti, gli intermediari, gli importatori, i fabbricanti svizzeri e i fornitori firmatari a indicare l'età minima sui supporti di memoria digitali (DVD, Blu-ray, video) e a controllare l'età dell'acquirente¹⁰⁸. Gli intermediari e gli importatori devono indicare la classificazione in base all'età e contrassegnare i prodotti con degli adesivi, tenendo conto delle classificazioni della FSK o della Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani¹⁰⁹. I dettaglianti devono invece procedere a un controllo dell'età quando vendono un prodotto vietato ai minori di 16 anni, eventualmente chiedendo un documento d'identità al consumatore finale¹¹⁰, e devono dotarsi di un sistema di controllo adeguato per la vendita per corrispondenza o il commercio online (video on demand, *electronic sell-through*¹¹¹). Il codice di condotta contempla infine un meccanismo di sanzionamento che prevede ammonimenti, multe, l'interruzione delle forniture e l'esclusione dall'ASV.

L'iniziativa di autoregolamentazione dell'ASV va intesa in senso ampio (cfr. cap. 2.1). Sebbene non vi sia una base legale specifica, le competenze in materia di classificazione in base all'età sono delegate all'industria in virtù della convenzione sulla Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani.

5.1.3 Regolamentazione nel settore dei software d'intrattenimento interattivi

5.1.3.1 Regolamentazione a livello cantonale

Come per le proiezioni pubbliche di film e i film su supporto audiovisivo, anche nel settore dei software d'intrattenimento interattivi (videogiochi) la responsabilità di emanare disposizioni in materia di protezione della gioventù incombe in primo luogo ai Cantoni.

¹⁰⁶ Cfr. Latzer et al. 2015, pag. 207.

¹⁰⁷ Cfr. http://www.svv-video.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=64&lang=fr (consultato il 26.1.2015).

¹⁰⁸ Latzer et al. 2015, pag. 23.

¹⁰⁹ Cfr. Latzer et al. 2015, pag. 24.

¹¹⁰ «Movie-guide Code of Conduct», versione 2.1, punto 2.1.

¹¹¹ L'*electronic sell-through* (EST) è il diritto acquisito di utilizzare video a tempo indeterminato attraverso reti o media elettronici. In questa forma vengono commercializzati soprattutto film di intrattenimento e serie. Di solito l'EST include anche la possibilità di scaricare il materiale (Wikipedia, consultato il 16.10.2014).

Regolamentazione nell'ambito dei contenuti inappropriati per determinate fasce d'età

I Cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città, Vaud e Vallese hanno approvato disposizioni in materia nel settore della vendita e del noleggio di software d'intrattenimento interattivi. Nei primi tre, chi vende o noleggia questo genere di prodotti è tenuto a dichiarare un'età minima (cfr. tabella 7) e non può venderli o noleggiarli alle persone d'età inferiore.

Tabella 7 – Obbligo di dichiarazione per i negozi che vendono o noleggiano software d'intrattenimento interattivi e controllo

N= 26	Obbligo di dichiarazione		Controllo			
	Sì	No	Polizia del commercio / Polizia	Commissione cantonale per i film o i media	Settore (in base a un mandato di prestazioni del Cantone)	Altro
AG		●				
AI (2)						
AR		●				
BE		●				
BL	●			●	●	
BS	●			●	●	
FR (2)						
GE		●				
GL		●				
GR		●				
JU (1)						
LU		●				
NE (1)						
NW		●				
OW		●				
SO (2)						
SZ (2)						
SG (1)						
SH		●				
TG		●				
TI (2)						
UR		●				
VD	●		●	●		
VS		●				
ZG		●				
ZH		●				

Fonte: sondaggio scritto condotto tra i servizi cantonali competenti, cfr. Huegli/Bolliger 2015: 28, adeguato e aggiornato dall'UFAS

Legenda: (1) nessuna risposta a questa domanda o scelta della categoria «Nessuna risposta possibile»; (2) questionario non compilato

Le commissioni per i film e i media dei Cantoni di Basilea Campagna, Basilea Città e Vaud possono eseguire controlli se vi sono sospetti concreti. Nei primi due Cantoni, inoltre, il settore è tenuto al controllo sulla base di un mandato di prestazioni ed è prevista l'introduzione di test d'acquisto da parte del Cantone. Nel Cantone di Vaud anche la polizia del commercio/la polizia esegue controlli.

Nei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Vaud la vendita e il noleggio di software d'intrattenimento interattivi in violazione delle disposizioni in materia di protezione della gioventù sono passibili di ammonimento o multa.

5.1.3.2 Misure di autoregolamentazione

A fronte della scarsa regolamentazione a livello cantonale nel settore dei software d'intrattenimento interattivi, le misure di autodisciplina adottate dal settore per la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media assumono un ruolo importante. Nel 2006 la SIEA (l'associazione di categoria dei fabbricanti, sviluppatori ed editori di videogiochi) ha approvato il codice di condotta SIEA/PEGI¹¹² per la tutela della gioventù. In base ad esso i fabbricanti, gli importatori e i distributori firmatari si impegnano a mettere in commercio esclusivamente merci che recano un'indicazione del limite di età PEGI sulla parte anteriore dell'imballaggio. Se un prodotto ne è sprovvisto ma esiste una classificazione PEGI per una versione in un'altra lingua dello stesso prodotto, è possibile riprendere questa classificazione (cfr. punto 1.1 lett. a e b del codice di condotta SIEA/PEGI).

Il sistema europeo di classificazione in base all'età PEGI (Pan European Game Information)¹¹³, entrato in vigore nel 2003, fornisce raccomandazioni sull'idoneità di un videogioco per singole fasce d'età. I simboli del sistema PEGI figurano sul fronte e sul retro della confezione e sono suddivisi in base alle fasce d'età 3, 7, 12, 16 e 18. Il sistema fornisce inoltre informazioni su determinati contenuti dei giochi (ad es. violenza, volgarità, pornografia) e sul loro utilizzo (gioco d'azzardo, gioco online), inappropriati a seconda dell'età degli utenti. Questo sistema è usato in 30 Paesi europei (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Estonia, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria) e gode del sostegno dei principali produttori di console (tra cui Sony, Microsoft e Nintendo) oltre che di editori e sviluppatori di tutta Europa. Ideato dall'Interactive Software Federation of Europe (ISFE), PEGI si fonda sul principio dell'autoclassificazione da parte degli sviluppatori sulla base di una lista di criteri elaborata congiuntamente. L'autoclassificazione è controllata da due organi di vigilanza indipendenti che hanno sede nei Paesi Bassi e in Gran Bretagna¹¹⁴. In diversi Paesi europei il sistema PEGI è stato recepito nel diritto nazionale ed è quindi vincolante. È considerato un esempio di armonizzazione europea nell'ambito della tutela della gioventù e, laddove può vantare una base legale, un modello riuscito di coregolamentazione.

Il Consiglio PEGI formula raccomandazioni e provvede affinché gli sviluppi siano comunicati e integrati nel sistema PEGI e nel suo codice di condotta. I membri del Consiglio, designati per un periodo di due anni, provengono dagli Stati che applicano il sistema. Si tratta principalmente di psicologi, esperti dei media, funzionari e consulenti giuridici specializzati nella protezione dei minori in Europa. La Svizzera è rappresentata dal capo dell'Unità Programmi di protezione della gioventù dell'UFAS.

La Germania è uno dei pochi Paesi europei che non hanno aderito al sistema PEGI. Questa decisione è motivata da ragioni storiche: la Germania ha infatti introdotto già nel 1994 – ossia molto prima della creazione del PEGI – un sistema di autocontrollo su base volontaria per i software d'intrattenimento che funge anche da autorità di vigilanza a livello nazionale nel settore dei videogiochi (USK)¹¹⁵.

Secondo il codice di condotta SIEA/PEGI, è possibile riprendere l'indicazione dell'età minima fornita dall'organo di vigilanza tedesco per i prodotti per i quali non esiste una classificazione PEGI (nemmeno per la versione in altre lingue). Se per un prodotto non esistono né l'una né l'altra e non è stata formulata alcuna raccomandazione del limite di età, i firmatari si impegnano a valutare il prodotto secondo scienza e coscienza sulla base della classificazione PEGI e dei

¹¹² <http://siea.ch/wordpress/wp-content/files/CodeofConduct-Version-2.1-August-2011-F.pdf> (consultato il 26.1.2015, non disponibile in italiano).

¹¹³ Cfr. <http://www.pegi.info/it/index/id/285/> (consultato il 26.1.2015).

¹¹⁴ L'Istituto olandese per la classificazione dei mezzi audiovisivi (NICAM) e il Consiglio per le norme video con sede nel Regno Unito (VSC); cfr. http://www.pegi.info/ch_it/index/id/1327/ (consultato il 26.1.2015).

¹¹⁵ Cfr. <http://www.usk.de/> (consultato il 26.1.2015).

Regolamentazione nell'ambito dei contenuti inappropriati per determinate fasce d'età

limiti d'età fissati per prodotti equivalenti, come pure a commercializzarlo nel rispetto di questi parametri.

Il codice di condotta prevede inoltre che i membri della SIEA e tutti gli altri firmatari possano rifornire di software d'intrattenimento interattivi esclusivamente i distributori e i dettaglianti che hanno sottoscritto il codice. I firmatari si impegnano a menzionare chiaramente l'età minima nella pubblicità per i giochi contrassegnati PEGI 16+ o 18+ che commercializzano e a evitare la pubblicità nei media utilizzati e nei luoghi frequentati prevalentemente da giovani di età inferiore ai 16 o ai 18 anni.

Infine, per la vendita dei giochi 16+ il codice impone ai dettaglianti di verificare l'età sulla base di un documento d'identità e di dotarsi di sistemi di controllo adeguati e sufficienti per il commercio online e la vendita per corrispondenza.

Il codice di condotta SIEA/PEGI include anche un sistema di sanzionamento che prevede ammonimenti, multe, il blocco della pubblicità del prodotto in questione, l'interruzione delle forniture, il ritiro della merce dal commercio e l'esclusione dall'associazione di categoria.

L'iniziativa settoriale a tutela della gioventù nel campo dei software d'intrattenimento interattivi è un'iniziativa di autoregolamentazione in senso ampio, visto che nell'organo consultivo di vigilanza siedono anche attori statali (cfr. cap. 2.1). In Svizzera il sistema PEGI non vanta un fondamento giuridico a livello nazionale.

5.1.4 Regolamentazione nei settori dei programmi radiotelevisivi e dei servizi a richiesta (video on demand)

I programmi radiotelevisivi e i servizi a richiesta (video on demand) sono due tipi diversi di servizi di media audiovisivi. Mentre l'emittenza, la preparazione tecnica, la trasmissione e la ricezione di programmi radiotelevisivi in Svizzera sono regolamentati dalla legge, per i servizi a richiesta come i video on demand non esistono disposizioni.

5.1.4.1 Programmi radiotelevisivi

Per programma radiotelevisivo – detto anche servizio di media audiovisivo lineare – si intende una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale¹¹⁶. L'emittenza, la preparazione tecnica, la trasmissione e la ricezione di programmi radiotelevisivi sono disciplinate dalla legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)¹¹⁷ in virtù dell'articolo 93 capoverso 1 Cost., secondo cui la legislazione sulla radiotelevisione e su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. L'articolo 5 LRTV contempla una norma di protezione della gioventù a tenore della quale le emittenti devono provvedere, attraverso la scelta dell'ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché i minorenni non vengano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale. L'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)¹¹⁸ precisa che le emittenti di programmi televisivi in chiaro sono tenute a segnalare le trasmissioni nocive per la gioventù mediante un segnale acustico o un simbolo ottico durante tutta la durata (art. 4 cpv. 1 ORTV). Dal canto loro, le emittenti di televisione in abbonamento devono offrire ai loro abbonati la possibilità di impedire ai minorenni l'accesso a queste trasmissioni mediante adeguate misure tecniche (art. 4 cpv. 2 ORTV).

Conformemente agli articoli 91 e 95 LRTV, se una trasmissione redazionale diffusa viola la norma di protezione della gioventù, è possibile presentare reclamo dinanzi all'organo di

¹¹⁶ Art. 2 lett. a LRTV.

¹¹⁷ RS 784.40

¹¹⁸ RS 784.401

mediazione e, successivamente, all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR). Quest'ultima ha esaminato diversi casi e in alcuni ha accertato la violazione delle disposizioni in materia di protezione della gioventù.

In base all'articolo 25 LRTV il Consiglio federale rilascia alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR) una concessione che comprende un mandato di prestazioni più esteso con obblighi previsti in particolare negli ambiti dell'informazione, della cultura e della formazione. La concessione fissa tra l'altro il numero e il genere dei programmi radiotelevisivi, ma non contempla disposizioni sulla protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media.

In Svizzera non esiste alcuna convenzione settoriale. Tuttavia, singole emittenti di programmi radiotelevisivi si sono impegnate ad adottare misure a tutela della gioventù. Le unità aziendali regionali della SSR hanno ad esempio approvato regolamentazioni che risultano in parte più severe di quelle previste per legge¹¹⁹. La SRF (Svizzera tedesca) manda in onda le trasmissioni vietate ai minori di 12 anni solo dopo le ore 20.00, quelle vietate ai minori di 16 anni dopo le 22.00 e quelle vietate ai minori di 18 anni dopo le 23.00. Per fissare l'età minima, l'emittente tiene conto delle raccomandazioni valide per i cinema svizzeri o di quella della FSK. Le trasmissioni vietate ai minori di 16 o 18 anni sono precedute da un'avvertenza in forma scritta e acustica e per tutta la durata della trasmissione viene visualizzato un simbolo di avvertimento. La RTS (Svizzera romanda) prevede misure di protezione analoghe anche per la diffusione di trasmissioni che possono urtare la sensibilità del pubblico. Dal canto suo, la RSI (Svizzera italiana) non manda in onda trasmissioni con contenuti che possono rivelarsi problematici per i minorenni prima delle 20.30 (radio, televisione o Internet). Nei programmi per i bambini, inoltre, evita la violenza fisica o verbale e il linguaggio offensivo e per i minorenni sceglie programmi con contenuti educativi che trasmettono valori positivi e favoriscono lo sviluppo dell'immaginazione e della creatività. Non è disponibile una panoramica delle misure di protezione della gioventù adottate dalle emittenti private svizzere.

A livello internazionale, la Svizzera ha ratificato nel 1991 la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera¹²⁰, elaborata dal Consiglio d'Europa, secondo cui tutti gli elementi dei servizi di programmi devono rispettare, nel contenuto e nella presentazione, la dignità della persona umana e i diritti fondamentali altrui (art. 7). In particolare, non devono avere un contenuto pornografico né esaltare la violenza o incoraggiare il razzismo. Inoltre, gli elementi dei servizi di programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico e morale dei bambini e degli adolescenti non devono essere trasmessi quando è probabile che questi ultimi, a causa dell'orario di trasmissione e di ricezione, li possano guardare. La maggior parte dei programmi televisivi europei diffusi in Svizzera soggiace alle disposizioni di questa convenzione¹²¹.

Il 10 marzo 2010 l'Unione europea ha emanato la direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA), a tenore della quale gli Stati membri devono adottare le misure atte a garantire che le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma con scene pornografiche o di violenza gratuita (art. 27). Occorre poi tutelare i minori anche da altri contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale mediante la scelta dell'ora di trasmissione o altri accorgimenti tecnici atti ad evitare che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi. Questi ultimi devono inoltre essere preceduti da un'avvertenza acustica o identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione. Queste prescrizioni della direttiva SMA non sono vincolanti per la Svizzera.

¹¹⁹ Cfr. Schulz et al. (2015). *Country Report Switzerland* (non pubblicato).

¹²⁰ RS **0.784.405**

¹²¹ Elenco degli Stati che hanno ratificato la convenzione: <http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19890079/index.html> (consultato il 26.1.2015).

5.1.4.2 Servizi a richiesta (video on demand)

I servizi di media audiovisivi a richiesta come i video on demand possono essere selezionati individualmente dall'utente in qualsiasi momento da un catalogo di programmi definito da un operatore. In Svizzera questi servizi, detti anche servizi di media audiovisivi non lineari, vengono offerti tra l'altro da imprese di telecomunicazione ed emittenti di programmi televisivi. Le proposte di video on demand vengono però commercializzate via Internet anche da operatori esteri, mentre i video sono distribuiti online in download anche dai dettaglianti. Il «Movie-guide Code of Conduct» dell'ASV prevede che i dettaglianti firmatari si impegnino ai fini dell'adozione di uno strumento adeguato per la verifica dell'età (cfr. cap. 5.1.2.2). Ad oggi la Svizzera non applica norme giuridiche in materia di protezione della gioventù nel campo dei servizi a richiesta. Le disposizioni della LRTV riguardano solo i programmi radiotelevisivi.

Diversamente alla LRTV, la direttiva SMA dell'Unione europea non trova applicazione solo per i servizi di media audiovisivi lineari (programmi radiotelevisivi) ma anche per quelli non lineari (servizi a richiesta). Anche in questo caso lo Stato membro deve garantire che i contenuti che potrebbero nuocere ai minori siano messi a disposizione solo in maniera tale che essi non li possano normalmente vedere o sentire (art. 12). La direttiva SMA si applica a tutti gli Stati membri dell'UE, ma i servizi a richiesta svizzeri non rientrano nel campo d'applicazione delle summenzionate disposizioni della direttiva.

5.1.5 Regolamentazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi a valore aggiunto

5.1.5.1 Disposizioni di diritto federale

La legislazione nel settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione (art. 92 cpv. 1 Cost.). La trasmissione di informazioni mediante tecniche di telecomunicazione è retta dalla legge sulle telecomunicazioni (LTC)¹²², che tra l'altro conferisce al Consiglio federale la facoltà di disciplinare i servizi a valore aggiunto per evitare che se ne abusi (art. 12b LTC). Disposizioni in tal senso sono precisate nell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)¹²³, che definisce i servizi a valore aggiunto come una «prestazione fornita mediante un servizio di telecomunicazione e fatturata dal fornitore in sovrappiù» (art. 1 lett. c OST). I servizi a valore aggiunto possono essere offerti attraverso la rete fissa, la telefonia mobile (SMS e MMS), Internet o fax. Essi devono essere chiaramente riconoscibili per gli utenti (art. 36 cpv. 1 OST) e i servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico devono essere compresi in una categoria separata, chiaramente identificabile dal cliente (art. 36 cpv. 5 OST). Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono permettere ai loro clienti di bloccare gratuitamente l'accesso ai servizi a valore aggiunto (art. 40 OST). Il blocco può riguardare tutti i servizi o limitarsi a quelli a carattere erotico o pornografico. Questa possibilità va segnalata al momento della stipula del contratto e, in seguito, almeno una volta all'anno.

Fondandosi sull'articolo 13 dell'ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)¹²⁴, l'UFCOM delega ai fornitori di servizi di telecomunicazione la gestione e l'attribuzione di numeri brevi per servizi SMS e MMS a valore aggiunto. I fornitori devono determinare i gruppi di numeri brevi riservati esclusivamente all'offerta di servizi a contenuto erotico o pornografico (art. 15d cpv. 2 ORAT) e garantire il rispetto delle prescrizioni di legge. Le relazioni tra i fornitori di servizi di telecomunicazione e quelli di servizi SMS e MMS a valore aggiunto in questo ambito sono disciplinate per via contrattuale.

¹²² RS 784.10

¹²³ RS 784.101.1

¹²⁴ RS 784.104

L'articolo 41 OST prevede disposizioni specifiche a tutela dei minorenni a tenore delle quali i fornitori di servizi di telecomunicazione devono ad esempio bloccare l'accesso ai servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico ai clienti o agli utenti principali che non hanno ancora compiuto 16 anni, se sono a conoscenza della loro età. Per determinare se bloccare o meno l'accesso, al momento della conclusione del contratto e della vendita di un nuovo impianto terminale di telecomunicazione i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile sono tenuti a registrare l'età dell'utente principale, se quest'ultimo non ha ancora compiuto 16 anni (art. 41 cpv. 2 OST). In caso di dubbio possono esigere che venga prodotto un passaporto o una carta d'identità validi o un altro documento di viaggio riconosciuto per entrare in Svizzera.

Oltre alle disposizioni di protezione dai contenuti pornografici ed erotici, la LTC contiene anche norme a tutela dei consumatori, in base alle quali ad esempio il Consiglio federale fissa limiti massimi di prezzo ed emana disposizioni sull'indicazione dei prezzi (art. 12b cpv. 1 LTC). Considerato però che i rischi commerciali non figurano tra i temi principali del presente rapporto, non si entra nel merito delle disposizioni pertinenti.

5.1.5.2 Misure di autoregolamentazione

Nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi a valore aggiunto esistono quattro iniziative di autoregolamentazione che contemplano direttive in materia di protezione della gioventù, in particolare tre promosse dai fornitori di servizi di telecomunicazione e una dai fornitori di servizi a valore aggiunto¹²⁵.

- L'«Accordo interprofessionale per i servizi a valore aggiunto nelle telecomunicazioni»¹²⁶, emanato dall'asut il 30 giugno 2003, è nato a seguito di un accumularsi di problemi legati ai servizi a valore aggiunto (offerte fraudolente, fatture elevate per i clienti finali) che hanno comportato un aumento dei reclami. Con questo accordo i fornitori di servizi di telecomunicazione firmatari intendevano formulare delle regole di condotta per il mercato svizzero dei servizi a valore aggiunto e dei servizi elenco utenti¹²⁷ nonché verificarne l'osservanza nell'ambito delle loro possibilità. L'accordo prevede in particolare prescrizioni sulla lotta agli abusi e alle frodi e definisce standard per la gestione dei reclami presentati dai clienti. Tra i diversi problemi trattati, contiene anche disposizioni a tutela della gioventù. Ad esempio prescrive che i fornitori di servizi di telecomunicazione provvedano affinché i fornitori di servizi a valore aggiunto con i quali intrattengono un rapporto contrattuale osservino le disposizioni legali in materia di protezione della gioventù e accertino l'età per le offerte a carattere erotico o pornografico. A tenore dell'accordo, questo controllo deve precedere l'offerta stessa del servizio e, al fine di garantire la protezione della gioventù, soddisfare le esigenze poste in materia. I fornitori di servizi di telecomunicazione sono inoltre tenuti a bloccare ai minori di 16 anni l'accesso alle offerte a carattere erotico o pornografico. Lo stesso obbligo di controllare l'accesso vige per tutti gli altri servizi a valore aggiunto che potrebbero nuocere dal punto di vista morale ai bambini e ai giovani o che potrebbero compromettere il loro benessere.

L'accordo interprofessionale per i servizi a valore aggiunto nelle telecomunicazioni non coinvolge lo Stato. Si tratta quindi di un atto di autoregolamentazione nel senso più stretto del termine (cfr. cap. 2.1).

¹²⁵ Cfr. Latzer et al. 2015, pagg. 77–136.

¹²⁶ http://www.asut.ch/fr/publications/initiative-sectorielle/cat_view/1-publikationen/16-brancheninitiative/36-download-branchenvereinbarung (consultato il 26.1.2015).

¹²⁷ I servizi elenco utenti sono servizi di informazione sugli elenchi nazionali e internazionali (informazione sui numeri telefonici).

- L'«Iniziativa di settore dell'asut¹²⁸ per una migliore protezione dei minori dai nuovi media e per la promozione delle competenze in materia di media nella società», del giugno 2008, si concentra sulla protezione della gioventù dai rischi dei media e trae origine dall'inasprimento del discorso pubblico sulla protezione dei giovani nell'ambito dei nuovi media¹²⁹ e dalla crescente preoccupazione dell'asut che, «mediante i nuovi media, i minori si esponano a contenuti che possono essere negativi per la loro integrità fisica o psichica»¹³⁰. L'iniziativa è stata firmata da Swisscom, UPC Cablecom, Sunrise e Orange e contempla disposizioni sia per il settore della rete mobile che per quello di Internet.

L'iniziativa di settore prevede altresì che gli abbonamenti di telefonia mobile possano essere sottoscritti in linea di principio solo da persone che hanno compiuto 18 anni e che dispongono della piena facoltà di agire. Al momento della sottoscrizione, occorre presentare un passaporto o una carta di identità validi. Anche i minori di 18 anni possono ricevere un abbonamento e usufruire dei servizi di telefonia mobile, ma a condizione che i genitori diano il loro consenso scritto sul contratto. Al momento della stipula, viene registrata l'età del cliente e dell'utente e il meccanismo di tutela dei minori è attivato automaticamente. Pure per l'acquisto di una carta prepagata deve essere presentato un documento d'identità valido; anche in questo caso viene registrata la data di nascita e attivato il meccanismo di tutela dei minori per i clienti che non hanno ancora compiuto 16 anni. Già a suo tempo, l'iniziativa di settore ha quindi obbligato i fornitori di servizi di telecomunicazione a rilevare l'età degli utenti per la sottoscrizione di abbonamenti di telefonia mobile e l'acquisto di offerte prepagate, un impegno che è diventato giuridicamente vincolante con la modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione apportata nel 2012. I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno firmato l'iniziativa di settore si impegnano inoltre a osservare le disposizioni giuridiche generali a tenore delle quali l'accesso ai servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico può essere bloccato in qualsiasi momento su richiesta di tutti i clienti. Il blocco può essere revocato solo dall'adulto che lo ha disposto o dal cliente qualora abbia compiuto 16 anni. Infine, gli operatori di telefonia mobile devono informare tutti i clienti almeno una volta all'anno, attraverso l'allegato alla fattura, sulla possibilità di bloccare gratuitamente i servizi a valore aggiunto e quelli d'intrattenimento per adulti.

Anche l'iniziativa di settore dell'asut è un atto di autoregolamentazione nel senso più stretto del termine poiché non coinvolge organi statali (cfr. cap. 2.1).

- Il codice di condotta per i servizi mobili a valore aggiunto¹³¹, sottoscritto nell'agosto 2007 da quattro fornitori di telefonia mobile (Swisscom SA, Sunrise Communications SA, Orange Communications SA e Tele2 SA, quest'ultima nel frattempo rilevata da Sunrise), non ha una propria organizzazione promotrice. Contempla prima di tutto disposizioni sul coordinamento tecnico-amministrativo dell'attribuzione e della gestione di numeri brevi per servizi SMS e MMS a valore aggiunto, un compito che l'UFCOM affida ai fornitori di servizi di telecomunicazione sulla base dell'ORAT. Oltre che definire in modo uniforme comandi e parole chiavi importanti, il codice di condotta contiene norme sull'indicazione dei prezzi, sui prezzi massimi, sulla pubblicità e sullo spam, come pure direttive sulla protezione della gioventù che si allineano agli standard giuridici: divieto della pornografia dura, riconoscibilità dei servizi a valore aggiunto, diffusione di contenuti erotici o pornografici attraverso numeri separati, possibilità di blocco, verifica dell'età prima di fornire servizi a carattere erotico o pornografico.

¹²⁸ http://www.asut.ch/fr/publications/initiative-sectorielle/cat_view/1-publikationen/16-brancheninitiative/37-download-brancheninitiative (consultato il 26.1.2015).

¹²⁹ Latzer et al. 2015, pag. 89.

¹³⁰ Iniziativa di settore dell'asut per una migliore protezione dei minori dai nuovi media e per la promozione delle competenze in materia di media nella società (2008), preambolo, pag. 2.

¹³¹ <http://documents.swisscom.com/product/1000174-Internet/Documents/Landingpage-Mobile-Mehrwertdienste/10000-juridique-code-of-conduct-fr.pdf> (consultato il 26.1.2015, non disponibile in italiano).

Il codice di condotta è una coregolamentazione, poiché sulla base degli articoli 13 e 15d ORAT la responsabilità regolamentativa dell'UFCOM è delegata ai fornitori di servizi di telecomunicazione, che precisano le pertinenti disposizioni giuridiche – appunto – nel codice di condotta.

- Il codice deontologico¹³² dell'associazione di categoria svizzera dei fornitori di servizi a valore aggiunto (SAVASS), approvato il 13 giugno 2006, definisce le regole di condotta per i fornitori di servizi a valore aggiunto. I membri della SAVASS si impegnano a rispettare le norme giuridiche, i contratti e il codice di condotta per i servizi mobili a valore aggiunto, che diventa così vincolante anche per loro. Il codice deontologico impone inoltre che i reclami presentati dai clienti vengano trattati con la dovuta accuratezza, disponibilità e rapidità, possibilmente di reciproca intesa. Per quanto riguarda la protezione della gioventù, prevede che, nei limiti delle possibilità tecniche, ogni membro aumenti volontariamente da 16 a 18 anni l'età minima quando divulga le proprie offerte di intrattenimento per adulti (contenuti erotici o pornografici).
- Il codice deontologico della SAVASS è un atto di autoregolamentazione nel senso più stretto del termine, poiché non coinvolge organi statali (cfr. cap. 2.1).

Per riassumere, il sistema di regolamentazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi a valore aggiunto può essere definito un sistema a tre pilastri¹³³. Il primo è costituito dalle disposizioni della LTC e dell'OST come pure dalle norme generali contemplate dal CP. Il secondo è composto dalle quattro iniziative di autoregolamentazione promosse dai fornitori di servizi di telecomunicazione e di servizi a valore aggiunto, sebbene queste (ad eccezione del codice di condotta per i servizi mobili a valore aggiunto) non prevedano vincoli formali nei confronti delle istituzioni statali. Il terzo pilastro è infine rappresentato dalle relazioni contrattuali tra i fornitori di servizi di telecomunicazione e i fornitori di servizi a valore aggiunto.

5.1.6 Regolamentazione nel settore di Internet

Oltre alle già citate disposizioni di diritto penale, in Svizzera non esistono normative specifiche che proteggano i bambini e i giovani da contenuti inappropriati diffusi tramite Internet.

Dal canto suo, il settore si è dotato di due convenzioni di autoregolamentazione che contemplano misure applicabili a Internet, secondo quanto descritto di seguito.

- L'iniziativa di settore dell'asut per una migliore protezione dei minori dai nuovi media e per la promozione delle competenze in materia di media nella società¹³⁴ contiene, oltre alle disposizioni per la telefonia mobile già menzionate, anche norme riguardanti Internet. Gli operatori di telecomunicazione firmatari si impegnano ad esempio a sostenere i genitori, le persone con compiti educativi e gli insegnanti nel loro compito di «insegnare a bambini e a ragazzi a gestire i nuovi media sotto la propria responsabilità personale»¹³⁵. L'iniziativa prevede diverse misure riguardanti l'informazione: informazioni al cliente sulla protezione della gioventù dai rischi dei media (in particolare al momento della conclusione di un contratto per l'accesso a Internet), informazioni via hotline, punti vendita o sito Internet e fornitura di informazioni gratuite in forma elettronica e/o cartacea sulla promozione delle competenze medialità dei giovani, dei genitori, delle persone con compiti educativi e degli insegnanti. Gli operatori firmatari devono inoltre mantenere il dialogo con associazioni e gruppi di riferimento specializzati e sostenere adeguatamente le organizzazioni e le persone attive nel campo della protezione della gioventù dai rischi dei media. Sono inoltre

¹³² http://savass.ch/files/downloads/ehrenkodex_savass_060613.pdf (consultato il 26.1.2015, non disponibile in italiano).

¹³³ Latzer et al. 2015, pag. 100.

¹³⁴ http://www.asut.ch/fr/publications/initiative-sectorielle/cat_view/1-publikationen/16-brancheninitiative/37-download-brancheninitiative (consultato il 26.1.2015).

¹³⁵ Iniziativa di settore dell'asut per una migliore protezione dei minori dai nuovi media e per la promozione delle competenze in materia di media nella società, pag. 4 seg.

tenuti a designare un incaricato della tutela dei minori che si occupi dell'attuazione delle misure e sia a disposizione dei clienti per eventuali chiarimenti.

Oltre a queste misure di prevenzione e informazione volte a migliorare le competenze mediali, l'iniziativa di settore prevede anche l'applicazione delle disposizioni giuridiche (ad es. in materia di pornografia), con particolare riferimento al ruolo delle imprese di telecomunicazione quali hosting provider. In particolare, esse devono provvedere affinché i partner commerciali che usufruiscono di servizi di hosting rispettino le disposizioni giuridiche. A titolo di misura volontaria supplementare per migliorare la protezione della gioventù, i firmatari si impegnano inoltre a eseguire controlli e a fungere da moderatori nelle chatroom per bambini e ragazzi. Infine, nel loro ruolo di provider di accesso a Internet, offrono ai loro clienti filtri famiglia efficaci sotto forma di applicazioni scaricabili o in altra forma.

- Il «Code of Conduct Hosting (CCH)»¹³⁶, emanato il 1° febbraio 2013 dalla simsa, è un codice di condotta per i fornitori di servizi di hosting in Svizzera. Questi servizi permettono ai gestori di siti Internet di salvare contenuti, elaborarli e renderli pubblicamente accessibili a terzi. Il CCH definisce una procedura di notifica e rimozione (*notice and takedown* per la gestione di contenuti illegali (cfr. cap. 4.1) ed è vincolante per gli operatori detentori del marchio di qualità «Swiss Quality Hosting», che finora sono cinque. Per gli altri membri della simsa, il CCH rappresenta un ausilio cui possono fare ricorso a titolo volontario.

Il CCH non coinvolge lo Stato. Si tratta quindi di un atto di autoregolamentazione nel senso più stretto del termine (cfr. cap. 2.1).

Va infine rilevato che le misure di autoregolamentazione in vigore nei settori dei film e dei videogiochi, adottate dalla SIEA e dall'ASV rispettivamente nel 2009 e nel 2014, sono state estese al settore online¹³⁷. Le prescrizioni riguardanti la classificazione in base all'età e i controlli alla vendita si applicano anche alla vendita online da parte delle imprese firmatarie. Il codice di condotta SIEA/PEGI per la tutela della gioventù prevede ad esempio che i dettaglianti si dotino di strumenti adeguati e sufficienti per assicurare il controllo dell'età nell'ambito del commercio online e della vendita per corrispondenza¹³⁸.

5.1.7 Ricapitolazione della regolamentazione vigente nell'ambito dei contenuti inappropriati per determinate fasce d'età

La regolamentazione nell'ambito dei contenuti inappropriati per determinate fasce d'età è caratterizzata da un'elevata complessità: la competenza nell'ambito della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media incombe, a seconda del tipo di media, alla Confederazione (telecomunicazione/servizi a valore aggiunto/radio/TV) o ai Cantoni (cinema/film/videogiochi). Le disposizioni di diritto federale sono contenute in diverse leggi. Alcuni Cantoni hanno emanato basi giuridiche sulla classificazione per età e restrizioni in materia di accesso e vendita nei settori dei film e dei videogiochi. Dal canto loro, diverse associazioni di categoria hanno adottato misure di autoregolamentazione.

Le misure di (auto)regolamentazione in materia di contenuti inappropriati per determinate fasce d'età sono riassunte schematicamente nella tabella 8 alla pagina seguente.

¹³⁶ <http://simsa.ch/Resources/Persistent/cc570b5f753e30c17c5074f472e0068d533d52f1/130201-simsa-cch-public-it.pdf> (consultato il 26.1.2015).

¹³⁷ Cfr. Latzer et al. 2015: 45 seg.

¹³⁸ SIEA/PEGI Code of Conduct zum Jugenschutz, punto 2.1 (non disponibile in italiano).

Tabella 8 – Regolamentazione vigente nell'ambito dei contenuti inappropriati per determinate fasce d'età

	Cinema/film/ videogiochi	Telecomunicazio- ne/servizi a valore aggiunto	Internet	Radio e TV/servizi a richiesta
Basi giuridiche	<p>Art. 197 cpv. 1 CP (protezione dei bambini e dei giovani minori di 16 anni dalla pornografia)</p> <p>Art. 95 cpv. 1 Cost.</p> <p>Alcune basi giuridiche cantonali in materia di:</p> <p>dichiarazione dell'età</p> <ul style="list-style-type: none"> - cinema: 12 Cantoni - film: 3 Cantoni - videogiochi: 3 Cantoni <p>(controllo delle) restrizioni in materia di accesso e vendita</p> <ul style="list-style-type: none"> - cinema: 6 Cantoni - film: 3 Cantoni - videogiochi: 3 Cantoni 	<p>Art. 92 cpv. 1 Cost.</p> <p>Legge sulle telecomunicazioni (LTC): art. 12b (Servizi a valore aggiunto) Art. 12c (Conciliazione)</p> <p>Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST): art. 36 cpv. 5 (Identificazione dei servizi a valore aggiunto), art. 40 (blocco gratuito) art. 41 (tutela dei minorenni, blocco)</p> <p>Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)</p>		<p>Art. 93 cpv. 1 Cost.</p> <p>Radio/TV: legge federale sulla radiotelevisione (LRTV): art. 5 (protezione dalle trasmissioni nocive per la gioventù assicurata dalla scelta dell'ora di trasmissione o da altri accorgimenti); art. 91 (Organi di mediazione); ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV): art. 4 (segnale acustico/simbolo ottico)</p> <p>Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (Consiglio d'Europa)</p> <p>TV e servizi a richiesta: direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA): non applicabile alla Svizzera</p>
Autoregolamentazione	<p>Convenzione stipulata tra CDDGP, ProCinema, ASV e CDPE che istituisce la Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani</p> <p>ProCinema: nessuna iniziativa settoriale</p> <p>ASV: recepimento raccomandazioni FSK e commissione dei film, controllo alla vendita</p> <p>SIEA: recepimento PEGI e/o USK e controllo alla vendita</p>	<p>Asut: impegno a rispettare le prescrizioni giuridiche</p> <p>SAVASS: innalzamento volontario dell'età minima a 18 anni</p> <p>Codice di condotta per i servizi mobili a valore aggiunto: impegno a rispettare le prescrizioni giuridiche, coordinamento tecnico-amministrativo dell'attribuzione e della gestione di numeri brevi</p>	<p>Asut: rispetto delle prescrizioni giuridiche, controllo delle proprie piattaforme chat, offerta di filtri famiglia, informazione ai clienti e consulenza in materia di protezione della gioventù dai rischi dei media, designazione di un incaricato della tutela dei minori, promozione delle competenze medial</p> <p>Simsa: codice di condotta sulla procedura di <i>notice and takedown</i> in caso di contenuti illegali</p> <p>ASV/SIEA: applicazione delle misure di autoregolamentazione e alla vendita online</p>	<p>Misure delle unità aziendali regionali della SSR (protezione della gioventù nei programmi televisivi)</p> <p>ASV: introduzione di sistemi di verifica dell'età da parte dei dettaglianti che offrono online film da scaricare</p>

5.2 Analisi della regolamentazione vigente

Il presente capitolo analizza la regolamentazione in vigore nell'ambito dei contenuti inappropriati per determinate fasce d'età, partendo dai risultati della valutazione scientifica delle misure di (auto)regolamentazione promosse dai settori interessati e dai Cantoni e dalle conclusioni formulate in altre analisi. L'impostazione analitica rispecchia lo schema adottato nel capitolo 4.2: limiti generali della regolamentazione, punti di forza, punti deboli nonché problemi e lacune sul piano esecutivo.

Limiti della regolamentazione

Per quanto concerne i contenuti inappropriati per determinate fasce d'età, la regolamentazione si scontra con alcuni limiti legati allo sviluppo tecnologico. Attraverso Internet, infatti, contenuti e servizi diffusi in gran parte da operatori esteri sono fruibili in tutto il mondo. Talvolta è difficile, se non addirittura impossibile, risalire a chi li ha messi in rete. La scelta di film in Internet è quasi illimitata, il che ha causato anche in Svizzera un calo del commercio stazionario di film su supporto audiovisivo¹³⁹. Anche i film autoprodotti sono oggi facilmente condivisibili con un ampio pubblico di internauti. Nel commercio dei software d'intrattenimento interattivi cresce inoltre l'importanza di alcune grandi piattaforme internazionali di distribuzione (p. es. Apple) che si sono dotate di una propria classificazione in base all'età indipendente dal sistema PEGI e di canali di distribuzione diretta¹⁴⁰. In ragione della pluralità dei fornitori e del loro carattere internazionale, attuare misure di regolamentazione indirizzate loro (p. es. l'obbligo di indicare l'età minima e quello di verificare l'età) risulta difficile specialmente nel settore di Internet.

L'alternativa puntualmente avanzata soprattutto dagli ambienti politici è il bloccaggio dei contenuti inappropriati tramite filtri. Questi possono essere attivati dai fornitori di Internet a livello di rete oppure essere installati dagli utenti attraverso programmi di filtraggio. Introdurre sistemi di filtraggio globali a livello di rete è tuttavia complicato, in ragione della miriade di contenuti fruibili in Internet. Inoltre, il filtraggio di contenuti presenti in rete costituisce un'ingerenza in diritti fondamentali come la libertà di espressione e d'informazione ed è considerato un atto grave, specialmente se attuato senza controllo democratico e giuridico¹⁴¹. Una simile ingerenza è legittimata soltanto nel caso di contenuti assolutamente illegali e vietati ai sensi del diritto penale (p. es. blocco d'accesso a siti pedopornografici da parte dei fornitori di Internet in base all'elenco compilato dallo SCOCI, cfr. cap. 4.1).

Anche la soluzione che prevede di mettere a disposizione degli utenti programmi di filtraggio presenta dei limiti. Questi accorgimenti tecnici sono infatti inevitabilmente in ritardo rispetto all'evoluzione del mercato e non garantiscono una protezione assoluta¹⁴²: nessun filtro famiglia è in grado di bloccare tutte le pagine che dovrebbero esserlo e d'altro canto accade inevitabilmente che vengano bloccate pagine con contenuti che non pongono problemi. In linea generale, l'efficacia dei filtri famiglia non deve essere sovrastimata: dai test condotti sui filtri più diffusi a livello internazionale è emerso che tutti i prodotti esaminati ottengono un punteggio basso in termini di efficacia¹⁴³. Ciò è riconducibile in parte al fatto che Internet è composto non solo di una moltitudine di siti web, ma anche di svariati servizi tra cui e-mail, chat, messaggierie istantanee, piattaforme di condivisione di file ecc. Se da un lato i filtri famiglia consentono di bloccare le pagine Internet con contenuti inadatti, dall'altro essi sono inefficaci negli ambienti delle e-mail e delle chat. Anche i contenuti generati dagli utenti (p. es. in Facebook o YouTube) costituiscono un problema per i programmi di protezione della gioventù e ogni tecnica di filtraggio risulta facilmente aggirabile per gli utenti più esperti. Infine, i giovani non si limitano a navigare in Internet attraverso la rete fissa o mobile, ma si scambiano dati e scaricano

¹³⁹ Latzer et al. 2015, pag. 27.

¹⁴⁰ Latzer et al. 2015, pag. 43.

¹⁴¹ Latzer et al. 2015, pag. 170 e Huegeli/Bolliger 2015, pagg. 94–96.

¹⁴² Latzer et al. 2015, pag. 174 seg.

¹⁴³ Cfr. le valutazioni dei software di filtraggio (SIP-Bench) promosse dalla Commissione europea nel quadro dei programmi di Safer Internet, <http://sipbench.eu/> (consultato il 26.1.2015).

contenuti sui telefoni cellulari anche attraverso le reti WLAN, il bluetooth, l'infrarosso o le chiavi USB. Sebbene l'impiego di programmi di filtraggio da parte degli utenti consenta di migliorare il livello generale di protezione e sia dunque raccomandabile soprattutto alle famiglie con figli in giovane età, questi strumenti non garantiscono la tutela assoluta dei giovani¹⁴⁴.

Punti di forza della regolamentazione

L'articolo 197 capoverso 1 CP prevede una fattispecie di reato che mira a proteggere i bambini e i minori di 16 anni dall'esposizione a rappresentazioni pornografiche, indipendentemente dal mezzo utilizzato per diffonderle o renderle accessibili. Le misure di (auto)regolamentazione promosse dalla Confederazione, dai Cantoni e dai settori interessati per proteggere i bambini e i giovani dai contenuti pornografici si fondano su questa disposizione legale di carattere generale.

In materia di contenuti violenti e di altro genere inappropriati per determinate fasce d'età, l'organo nazionale incaricato di formulare raccomandazioni uniformi sull'età minima per l'accesso a proiezioni pubbliche di film e a film su supporto audiovisivo è la Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani. Il coinvolgimento di tutti i principali attori (CDDGP, CDPE, ProCinema, ASV) e delle diverse regioni nonché lingue nazionali rappresenta il presupposto per elaborare un sistema di regolamentazione coerente.

Le misure di autoregolamentazione definite dall'ASV e dalla SIEA nei settori dei film e dei software d'intrattenimento interattivi coprono oltre il 90 per cento del mercato svizzero, garantendo un utilizzo molto diffuso dell'indicazione dell'età minima per film e videogiochi¹⁴⁵. Inoltre, l'85 per cento dei genitori conosce i sistemi di classificazione in base all'età PEGI e della FSK, il 63 per cento ne tiene conto almeno qualche volta al momento dell'acquisto e il 47,5 per cento giudica molto utili le raccomandazioni sull'età¹⁴⁶.

Nel settore televisivo, le unità aziendali della SSR hanno adottato, in materia di segnalazione delle trasmissioni nocive per la gioventù e relativi orari di programmazione, misure vincolanti per la protezione della gioventù che vanno oltre le disposizioni giuridiche della LRTV e dell'ORTV. Inoltre, molti programmi televisivi europei e servizi di media audiovisivi a richiesta fruibili in Svizzera sono regolamentati dalla direttiva SMA dell'UE, che assicura una protezione della gioventù ancora più ampia.

Anche i settori delle telecomunicazioni, dei servizi a valore aggiunto e di Internet hanno stabilito misure di autoregolamentazione che di per sé vanno oltre le disposizioni giuridiche e che dunque forniscono un valore aggiunto in termini di protezione. Ad esempio, l'associazione di categoria SAVASS ha innalzato volontariamente da 16 a 18 anni l'età per la protezione dei giovani per quanto concerne i contenuti d'intrattenimento destinati agli adulti (contenuti erotici e pornografici) nel settore dei servizi a valore aggiunto. Nella sua iniziativa di settore, l'asut prevede tra l'altro di informare i clienti sul tema della protezione della gioventù dai rischi dei media e di fornire loro filtri famiglia. Le singole aziende sono inoltre esortate a designare un incaricato della tutela dei minori che si occupi di attuare le misure e di rispondere alle domande dei clienti.

Punti deboli della regolamentazione

L'analisi della regolamentazione vigente nei diversi settori dei media ha messo in rilievo, oltre ai punti di forza sopraelencati, anche alcune lacune.

¹⁴⁴ Cfr. anche il parere del Consiglio federale in risposta alla mozione Savary (11.3314 «Pornografia su Internet. Agire a monte»), http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113314 (consultato il 26.1.2015).

¹⁴⁵ Latzer et al. 2015, pag. 72.

¹⁴⁶ Latzer et al. 2015, pag. 74; i risultati sono estrapolati da un sondaggio rappresentativo condotto tra i genitori nel giugno del 2013 nel quadro dello studio di Latzer et al. (2015) in collaborazione con un istituto di ricerche sociali e di mercato (gfs Zürich).

Nei settori delle proiezioni pubbliche di film, dei film su supporto audiovisivo e dei software d'intrattenimento interattivi mancano, nella maggior parte dei Cantoni, disposizioni giuridiche concernenti la caratterizzazione per età e i controlli all'accesso e alla vendita¹⁴⁷. Se è vero che esiste la Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani, incaricata di formulare raccomandazioni sull'età d'accesso alle proiezioni pubbliche di film e ai film su supporto audiovisivo che secondo i termini della convenzione dovrebbero applicarsi a livello nazionale, è altrettanto vero che nella maggior parte dei Cantoni l'indicazione dell'età minima e i controlli all'accesso e alla vendita non sono prescritti per legge. Nel settore del cinema non esiste al riguardo alcun codice di autoregolamentazione. Per quanto riguarda i film su supporto audiovisivo va detto che, sebbene il settore si sia impegnato a recepire le regole della FSK sulla caratterizzazione per età, quelle della Commissione in materia di classificazione in base all'età e le regole sulla verifica dell'età al momento della vendita, nella pratica esso non ne controlla l'attuazione. Una lacuna nell'autoregolamentazione si rileva soprattutto nella Svizzera italiana, dove i rivenditori di film spesso si riforniscono direttamente dall'Italia, acquistando prodotti che non recano indicazioni dell'età minima.

Le disposizioni che pochi Cantoni hanno introdotto sulla caratterizzazione per età nonché sui controlli all'accesso e alla vendita sono in parte circoscritte a singole forme medialità (segnatamente le proiezioni pubbliche di film) e non sono uniformi. Solo un Cantone prescrive l'obbligo di riprendere la raccomandazione sull'età formulata dalla Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani. Infine, i controlli effettuati dai Cantoni sono molto rari.

Va poi detto che in Svizzera i sistemi di caratterizzazione per età variano in base al tipo di media¹⁴⁸. L'indicazione del limite minimo d'età e le fasce d'età utilizzate divergono a seconda che si tratti di un film per le sale cinematografiche, di un DVD, di un videogioco o di un film destinato alla televisione. La digitalizzazione ha comportato una crescente convergenza tra i media, rendendo inconcepibile, agli occhi dei genitori e degli utenti, una simile differenziazione per tipi di media della classificazione in base all'età e dell'indicazione dell'età minima. Un sistema uniforme e convergente di classificazione e caratterizzazione per età migliorerebbe inoltre la percezione e l'accettazione pubblica.

Per quanto riguarda l'indicazione dell'età minima per film e videogiochi attuata nel quadro dell'autoregolamentazione promossa dall'ASV e dalla SIEA, occorre osservare che, nel settore dei film, le dimensioni e la collocazione del contrassegno ASV non sono ottimali: la scritta è troppo piccola e figura sul retro della confezione¹⁴⁹. Inoltre, diversamente dal settore dei videogiochi, manca qualsiasi riferimento all'eventuale presenza di contenuti violenti, linguaggio volgare o immagini pornografiche. Nel settore dei videogiochi capita addirittura che uno stesso prodotto rechi sia il contrassegno PEGI sia quello USK, che in alcuni casi prevedono limiti d'età diversi, il che lascia sconcertate le persone con compiti educativi¹⁵⁰.

Nei settori delle telecomunicazioni e di Internet, la LTC non costituisce il fondamento giuridico per riconoscere al Consiglio federale la competenza generale di emanare normative in materia di protezione della gioventù che vadano oltre la regolamentazione dei servizi a valore aggiunto¹⁵¹. Allo stato attuale, per esempio, in Svizzera non esiste alcun obbligo legale per i fornitori d'accesso a Internet di informare i clienti sui filtri famiglia né tantomeno di fornirli gratuitamente¹⁵². Inoltre, l'autoregolamentazione promossa dalle associazioni di categoria non prevede meccanismi di controllo e sanzione¹⁵³.

¹⁴⁷ Cfr. Huegli/Bolliger 2015.

¹⁴⁸ Schulz et al. 2015, pag. 127.

¹⁴⁹ Latzer et al. 2015, pag. 32.

¹⁵⁰ Latzer et al. 2015, pag. 45.

¹⁵¹ Cfr. Consiglio federale 2012a, pag. 39.

¹⁵² Come richiesto anche dalla mozione Savary (11.3314 «Pornografia su Internet. Agire a monte»), cfr. anche cap. 1.1.3.

¹⁵³ Latzer et al. 2015, pagg. 134 e 173.

Le iniziative di autoregolamentazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione e di servizi a valore aggiunto prevedono la verifica dell'età per tutelare i bambini e i giovani da contenuti pornografici; nella pratica, però, essa consiste perlopiù in un'autodichiarazione effettuata dagli utenti, dunque insufficiente a garantire la protezione dei bambini e dei giovani. Le associazioni di categoria si sono finora astenute dall'emanare direttive precise sulla verifica dell'età prevista nei loro codici di condotta o dal promuovere attivamente l'applicazione di efficaci sistemi di verifica dell'età¹⁵⁴.

In generale, il tema della protezione della gioventù non riveste un ruolo centrale nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi a valore aggiunto e di Internet. Inoltre, nel 2012 l'asut si è indebolita in seguito all'uscita di alcuni importanti attori del settore delle telecomunicazioni (UPC Cablecom, Orange e Sunrise). Sebbene le imprese in questione abbiano dichiarato di voler mantenere le iniziative di autodisciplina in materia di protezione della gioventù, il loro ritiro ne pregiudica l'avanzamento¹⁵⁵, ponendo in evidenza un problema generale dell'autoregolamentazione nel settore delle telecomunicazioni: i forti squilibri di potere di mercato al suo interno ostacolano la negoziazione di misure di autodisciplina.

Le disposizioni giuridiche in materia di protezione della gioventù nel settore dei programmi televisivi (LRTV, ORTV) non prescrivono l'obbligo generale di indicare l'età minima, ma stabiliscono unicamente che le trasmissioni nocive per la gioventù siano annunciate con un segnale acustico o un simbolo ottico e siano mandate in onda in una fascia oraria non protetta. Nel settore dei servizi a richiesta come i video on demand, la Svizzera – a differenza di tutti gli Stati membri dell'UE e di Paesi come la Norvegia e l'Australia – non ha introdotto normative specifiche in materia di protezione della gioventù. Il «Movie-guide Code of conduct» dell'ASV è l'unico a prevedere che i dettaglianti firmatari del settore svizzero dell'intrattenimento domestico (*home entertainment*) si impegnino per introdurre uno strumento adeguato di verifica dell'età.

Problemi e lacune sul piano esecutivo

La competenza per l'esecuzione delle disposizioni di diritto penale spetta ai Cantoni. I problemi specifici cui essi sono confrontati in questo ambito, già evocati nel capitolo 4.2 (p. es. la miriade di dati presenti in Internet), riguardano per analogia anche la protezione dei bambini e dei giovani da rappresentazioni pornografiche (art. 197 cpv. 1 CP).

I Cantoni sono competenti anche per l'emanazione e l'attuazione di disposizioni giuridiche per la protezione della gioventù nei settori delle proiezioni pubbliche di film, dei film su supporto audiovisivo e dei software d'intrattenimento interattivi, fintantoché la Confederazione non fa valere la propria competenza costituzionale (art. 95 cpv. 1 Cost.) a legiferare in questi settori. Dall'esame dell'attività normativa dei Cantoni¹⁵⁶ emergono enormi differenze nel modo di impostare questa competenza nonché una forte disomogeneità nell'esecuzione (cfr. anche le considerazioni elaborate in «Punti deboli della regolamentazione»). Inoltre, l'indagine condotta tra le autorità cantonali competenti ha rivelato che le risposte da esse fornite in materia di regolamentazione cantonale contraddicono, in parte anche ripetutamente, la legislazione cantonale vigente, lasciando intendere che gli interpellati non conoscono le disposizioni giuridiche di loro pertinenza¹⁵⁷. In alcuni casi è stato poi difficile, se non addirittura impossibile, per i ricercatori rintracciare gli uffici cantonali preposti all'attività di regolamentazione nei settori dei film e dei videogiochi, specialmente nei Cantoni con un sistema liberalizzato, vale a dire dove non sono state adottate normative a livello di legge¹⁵⁸.

¹⁵⁴ Latzer et al. 2015, pag. 135.

¹⁵⁵ Latzer et al. 2015, pag. 92 seg.

¹⁵⁶ Vgl. Huegli/Bolliger 2015.


¹⁵⁷ Huegli/Bolliger 2015: cfr. in particolare le note a piè di pagina delle tabelle alle pagg. 23, 26 seg. e 28.

¹⁵⁸ Huegli/Bolliger 2015, pag. 7.

L'attuazione e l'efficacia delle iniziative di autoregolamentazione promosse dai vari settori in materia di protezione della gioventù dai rischi dei media sono state esaminate in Latzer et al. (2015) utilizzando diversi test di efficacia.

Nei settori dei film e dei videogiochi (commercio stazionario e online) sono stati condotti test d'acquisto esplorativi. Nel commercio stazionario i test si sono svolti in 108 punti vendita sparsi sul territorio nazionale, facenti capo ad imprese che hanno aderito all'autoregolamentazione dell'ASV o della SIEA¹⁵⁹. Nell'ambito di questi test, giovani acquirenti di 14 anni hanno provato ad acquistare film o videogiochi destinati a un pubblico «16+» e «18+». I test sono stati effettuati in collaborazione con la Croce Blu svizzera, che vanta un'esperienza pluriennale nell'esecuzione dei test d'acquisto concernenti l'alcol. Nel 47 per cento dei casi i giovani hanno potuto acquistare prodotti non adatti alla loro età. La protezione della gioventù si è rivelata molto più efficace nei tentativi di acquisto di prodotti destinati a un pubblico più adulto (18+) rispetto a quelli classificati per un'età minima inferiore (16+): i primi sono stati venduti nel 32 per cento, i secondi invece nel 64 per cento delle prove di acquisto. Sono stati inoltre estrapolati i dati riguardanti i singoli settori, vale a dire film e videogiochi (cfr. figura 1).

Figura 1 – DVD e videogiochi venduti nel commercio stazionario



Fonte: Latzer et al. 2015, pag. 59.

Vale poi la pena considerare i dati differenziati distinguendoli in base alle dimensioni dell'impresa: nelle medie e grandi imprese i controlli alla vendita si sono rivelati efficaci nel 65 rispettivamente 63 per cento dei casi, mentre nelle piccole imprese con un unico punto vendita hanno funzionato soltanto nel 29 per cento dei tentativi di acquisto. Tra i motivi che spiegherebbero i risultati meno virtuosi delle piccole aziende, i ricercatori indicano una maggiore pressione economica per i piccoli fornitori, l'assenza di misure tecniche di controllo alle casse, la mancanza di un'adeguata formazione del personale addetto alla vendita e una scarsa sensibilità al problema¹⁶⁰.


I codici di condotta dell'ASV e della SIEA prevedono inoltre che nei singoli punti vendita siano ben visibili al pubblico informazioni sui sistemi di classificazione in base all'età e controlli alla vendita. Solo il 27 per cento dei rivenditori testati ha soddisfatto questo requisito.

¹⁵⁹ Latzer et al. 2015, pag. 56 seg.; occorre precisare che, in base al numero di test condotti, i risultati forniscono primi dati indicativi, ma non consentono di trarre conclusioni statisticamente rappresentative.

¹⁶⁰ Latzer et al. 2015, pag. 60.

Per tracciare un quadro generale dell'efficacia delle misure di protezione della gioventù dai rischi dei media nella vendita di film e videogiochi sono stati condotti anche 90 test online focalizzati su tre diversi tipi di canali di distribuzione in rete: a) canali di distribuzione online a pagamento gestiti da imprese che hanno aderito all'iniziativa di autoregolamentazione; b) canali di distribuzione online a pagamento non soggetti all'autoregolamentazione dell'ASV o della SIEA; c) canali di distribuzione gratuiti, come i portali di *streaming* o *torrent*¹⁶¹. In questi casi è stata testata la capacità di procurarsi film o videogiochi con contenuti vietati ai minori (18+) senza l'aiuto di persone maggiorenni o di mezzi che presuppongono la maggiore età (carte di credito): la vendita è stata possibile nel 59 per cento dei test d'acquisto. Nella figura 2 sono riportati i risultati dei test per tipo di canale online.

Figura 2 – DVD e videogiochi ottenuti attraverso canali online



Fonte: Latzer et al. 2015, pag. 65.

Con i canali di distribuzione a pagamento il tentativo da parte di minori di procurarsi online contenuti inappropriati è andato a buon fine nel 47 per cento dei casi con imprese che hanno aderito ai codici di condotta e solo nel 30 per cento dei casi con imprese che non vi hanno aderito¹⁶².

Con i canali di distribuzione gratuiti tutti i tentativi sono andati a buon fine. Ciò presupponeva tuttavia la conoscenza di un sito per registrarsi al servizio di *torrent*, la capacità di scaricare e installare il software richiesto e la capacità di districarsi in questo intricato reticolo di pagine web¹⁶³. Soltanto i giovani tecnicamente più esperti sono in grado di utilizzare questi canali.

Per analizzare l'attuazione e l'efficacia delle misure di protezione della gioventù nei settori delle telecomunicazioni e di Internet è stata condotta un'indagine rappresentativa tra i genitori con

¹⁶¹ Latzer et al. 2015, pag. 61 seg. Per «portale streaming» s'intende un portale web come ad esempio Netflix, che raccoglie le offerte di *media streaming*. Si tratta di una sorta di guida elettronica dei contenuti di programmi televisivi in streaming fruibili in Internet (Wikipedia, trad. versione tedesca, consultato il 26.1.2015). Con il termine «*torrent*» viene indicato un protocollo collaborativo di condivisione di file che consente la rapida distribuzione di grandi quantità di dati (Wikipedia, consultato il 26.1.2015).

¹⁶² Non è stato possibile chiarire le ragioni di questa migliore prestazione dei negozi online che non hanno aderito al codice di condotta.

¹⁶³ Latzer et al. 2015, pag. 65 seg.

figli minorenni, ai quali è stato chiesto se sui computer, tablet o telefoni cellulari usati dai figli avessero installato filtri famiglia¹⁶⁴. È emerso che il 53 per cento dei genitori i cui figli utilizzano questi dispositivi ha installato un software di questo tipo almeno su uno degli apparecchi. Su tablet e computer, il 43 rispettivamente 41 per cento degli intervistati ha installato un filtro, mentre sui telefoni cellulari usati dai bambini solo il 23 per cento dei genitori interpellati ha installato un programma per la protezione dei minori. Ciò significa che i genitori sfruttano molto limitatamente la possibilità di installare i filtri famiglia. Soltanto il 26 per cento dei genitori che hanno partecipato al sondaggio dichiara di avere una buona o un'ottima dimestichezza con questi filtri. La maggior parte dei genitori svizzeri giudica (piuttosto) scarse le proprie competenze in materia di filtri famiglia.

Ai genitori è stato inoltre chiesto se al momento dell'acquisto di un telefono cellulare per i figli fossero stati informati e consigliati sulle misure di protezione della gioventù¹⁶⁵. Con questa domanda si è voluto verificare in che misura le imprese di telecomunicazione attuino le misure convenute in questo ambito. I risultati indicano che il 71 per cento dei genitori non ha ricevuto alcuna consulenza in proposito al momento dell'acquisto di un telefono cellulare per i figli. L'8 per cento dichiara di essere stato informato in maniera «superficiale» e appena il 6 per cento dice di essere stato consigliato in maniera esaustiva e competente. Questi dati dimostrano che i punti vendita delle imprese di telecomunicazione non attuano a dovere le misure di autoregolamentazione cui hanno aderito (consulenza in materia di protezione della gioventù). Considerata la bassa percentuale di genitori che installano filtri famiglia sui telefoni cellulari dei figli, tuttavia, sembra proprio che ve ne sia gran bisogno. Va sottolineato infine che il software «F-Secure Internet Security», offerto a pagamento dalle imprese di telecomunicazione leader nel mercato svizzero della fornitura di accessi a Internet, ha ottenuto un punteggio medio-basso nelle valutazioni di benchmarking SIP¹⁶⁶.

5.3 Valutazione globale della necessità di intervento

Dalla descrizione e dall'analisi della regolamentazione in vigore nell'ambito dei contenuti inappropriati per determinate fasce d'età emerge la necessità di intervenire su più fronti.

Innanzitutto, la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media è estremamente frammentata e disomogenea in Svizzera, con competenze normative che a seconda del tipo di media spettano alla Confederazione o ai Cantoni. Inoltre, ogni regime specifico a un singolo settore dei media utilizza strumenti di protezione diversi. Un sistema di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media così frammentato e variabile in funzione dei singoli media è ormai superato a fronte della convergenza tra apparecchi, contenuti e servizi indotta dalla digitalizzazione e della loro fruibilità universale. Al contempo, si profila la necessità di rafforzare la collaborazione internazionale, perché è a questo livello che si devono perfezionare i sistemi di caratterizzazione per età e i sistemi nel settore dei videogiochi.

In secondo luogo, la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media presenta alcune lacune normative in Svizzera: nei settori delle proiezioni pubbliche di film, dei film su supporto audiovisivo e dei software d'intrattenimento interattivi, la maggior parte dei Cantoni non si è dotata di una regolamentazione legale sull'indicazione dell'età minima e sui controlli all'accesso e alla vendita. I Cantoni che hanno adottato una normativa specifica sono pochi e presentano disposizioni molto eterogenee. Anche la legislazione federale nei settori della televisione e delle telecomunicazioni mostra lacune sul piano della protezione (p. es. per quanto riguarda i servizi a richiesta come i video on demand e le misure di protezione della gioventù da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazioni).

¹⁶⁴ Latzer et al. 2015, pag. 160. L'indagine è stata condotta nel giugno 2013 nel quadro dello studio di Latzer et al. (2015) in collaborazione con un istituto di ricerche sociali e di mercato (gfs Zürich).

¹⁶⁵ Latzer et al. 2015, pag. 166.

¹⁶⁶ Latzer et al. 2015, pag. 174 seg.

In terzo luogo, gli strumenti di protezione esistenti rivelano alcuni punti deboli. Un margine di miglioramento esiste per esempio per quanto concerne l'indicazione dell'età minima per film e videogiochi (posizionamento adeguato sulla confezione, ampliamento del sistema di caratterizzazione dei film in base a descrittori dei contenuti), i sistemi di verifica dell'età (soluzione tecnica efficace) e le possibilità di filtraggio (miglioramenti tecnici).

Quarto punto: i controlli per verificare l'attuazione delle misure di (auto)regolamentazione sia da parte dei Cantoni e della Confederazione sia da parte dei settori (ad eccezione della SIEA) sono nulli o molto circoscritti e disorganici. Alla luce delle lacune individuate sul piano esecutivo e dei risultati piuttosto insoddisfacenti dei test di efficacia, si palesa anche in questo ambito la necessità di intervenire.

Infine, è importante tenere presente che l'attività normativa si scontra con alcuni limiti: il carattere globale di Internet e il fatto che la maggior parte dei contenuti siano messi in rete da operatori esteri ostacolano l'esecuzione sia delle disposizioni di diritto penale sia delle misure di regolamentazione destinate loro quali l'applicazione di sistemi di verifica dell'età e di controlli alla vendita. È dunque impossibile impedire in maniera assoluta la divulgazione di contenuti non adatti ai bambini e ai giovani ed è per questo motivo che s'impongono misure integrative. Come già spiegato dal Consiglio federale nel suo Rapporto sulle telecomunicazioni 2014¹⁶⁷, i programmi di filtro non forniscono la certezza assoluta che tutti i contenuti indesiderati siano bloccati quando si naviga in Internet, ma consentono di aumentare il livello di protezione e contribuiscono a proteggere i bambini e i giovani dai contenuti inadeguati disponibili in rete. Tuttavia, le misure normative non possono, da sole, garantire una protezione a 360 gradi dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media e devono sempre essere integrate con misure tese a promuovere le competenze medialità degli utenti.

5.4 Raccomandazioni del mondo scientifico e sviluppi a livello internazionale

Nel loro studio, Schulz et al. (2015) hanno esaminato i sistemi e gli strumenti di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media applicati in 14 Paesi e hanno formulato raccomandazioni all'attenzione della Svizzera. È emerso che la classificazione dei contenuti in base all'età rappresenta il principale strumento di protezione. Tutti i Paesi esaminati hanno adottato un tale sistema per le offerte medialità. Ad eccezione della Svizzera, tutti i Paesi vagliati prescrivono per legge una caratterizzazione per età, anche se le fasce d'età applicate non sono identiche¹⁶⁸. Inoltre, alcuni Stati dispongono di normative anche per la vendita o la trasmissione delle offerte contrassegnate.

In linea di principio la classificazione in base all'età può essere attuata da organismi di classificazione statali, da organizzazioni di autodisciplina dei settori, da organi indipendenti non statali o dagli stessi fornitori dei contenuti. Secondo Latzer et al. (2015), per la classificazione dei contenuti in base all'età sarebbe in teoria opportuno un sistema di regolamentazione che preveda un ampio coinvolgimento dell'industria nella prassi operativa della classificazione per fasce d'età e al contempo anche un controllo statale¹⁶⁹. Autoregolamentandosi, i settori interessati possono fare in modo che una quantità sempre maggiore dei loro prodotti audiovisivi sia contrassegnata con i limiti d'età, sgravando in questo modo gli organi statali. Tuttavia, considerato l'incentivo economico dell'industria a massimizzare le vendite, è altresì fondamentale garantire una vigilanza statale sul sistema di caratterizzazione per età. In questo senso, la classificazione in base all'età non dovrebbe essere affidata soltanto all'autocontrollo dei settori.

¹⁶⁷ Consiglio federale 2014, pag. 53.

¹⁶⁸ Schulz et al. 2015, pag. 35.

¹⁶⁹ Latzer et al. 2015, pag. 74.

Per quanto riguarda il quadro normativo di una siffatta classificazione, i ricercatori indicano in linea di principio come efficaci i modelli di coregolamentazione¹⁷⁰ in cui la classificazione sia delegata a enti privati o ai singoli settori e in cui gli enti e/o i loro sistemi di classificazione in base all'età siano disciplinati per legge, in modo da garantire una vigilanza statale sugli attori e sui relativi processi e decisioni. Ciò presuppone tuttavia il coinvolgimento di gran parte degli attori nazionali che operano nel settore dell'economia.

Huegli/Bolliger (2015) ritengono ipotizzabile che la Confederazione renda vincolante la raccomandazione della Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani, obbligando il settore a recepirlo¹⁷¹. Per i ricercatori ciò sarebbe preferibile a una soluzione secondo cui ogni singolo Cantone emana proprie basi giuridiche in materia, e ciò alla luce del fatto che negli ultimi anni gli sviluppi a livello cantonale sono stati eterogenei e diversi Cantoni si stanno orientando piuttosto verso la liberalizzazione del settore, vale a dire l'abolizione delle disposizioni legislative in vigore nel settore dei film¹⁷². Introdurre un obbligo legale di indicare il limite minimo d'età e/o di controllare l'accesso e la vendita consentirebbe inoltre di coprire anche quella parte del mercato svizzero che finora non ha aderito alle iniziative di autoregolamentazione.

I ricercatori raccomandano un sistema di classificazione dei contenuti in base all'età che si applichi al maggior numero possibile di tipi di media. Ciò significa adottare, per tutti i tipi di media, un sistema di classificazione universale basato su fasce d'età identiche e simboli uniformi¹⁷³. La convergenza indotta dalla digitalizzazione rende ormai inadeguate una classificazione specifica per ogni tipo di media e una non-classificazione di fatto, per esempio, dei video on demand¹⁷⁴. I ricercatori ritengono che la classificazione dei contenuti in base all'età debba essere integrata migliorando i controlli all'accesso al momento della vendita e l'applicazione di accorgimenti tecnici per ostacolare l'accesso a Internet¹⁷⁵.

Per migliorare i controlli alla vendita nei settori dei film e dei videogiochi, Latzer et al. (2015)¹⁷⁶ indicano come efficace lo svolgimento a intervalli regolari di test d'acquisto da parte dei settori – conformemente alla prassi già attuata dalla SIEA – che potrebbero eventualmente essere cofinanziati e controllati dalle autorità competenti. Le associazioni sarebbero tenute a trasmettere i risultati e a sanzionare le irregolarità. Se ciò non dovesse bastare, anche Latzer et al. (2015) suggeriscono di vagliare l'opportunità di introdurre l'obbligo legale di indicare il limite minimo d'età e di effettuare controlli al momento della vendita.

Per quanto riguarda gli altri strumenti di protezione esistenti, i ricercatori individuano i seguenti margini di miglioramento¹⁷⁷: nel commercio online di prodotti 18+, gli strumenti più efficaci sono il pagamento tramite carta di credito e il controllo obbligatorio dei documenti d'identità; va però tenuto presente che al giorno d'oggi esistono carte di credito prepagate per minorenni. Nel settore dei servizi a valore aggiunto, l'iniziativa di autoregolamentazione dei fornitori dovrebbe chiarire in maniera inequivocabile che una semplice autodichiarazione da parte degli utenti non soddisfa i requisiti legali in materia di controllo dell'accesso a contenuti pornografici e che andrebbero sviluppati e attuati sistemi efficaci di verifica dell'età. Per tutelare i bambini e i giovani dai contenuti inappropriati per determinate fasce d'età s'impone l'utilizzo di appositi filtri da parte degli utenti. Ciò presuppone tuttavia che i genitori conoscano i limiti dell'efficacia di questi strumenti e siano consapevoli che l'impiego dei filtri non supplisce alle competenze mediali. I fornitori di servizi di telecomunicazione dovrebbero inoltre migliorare considerevolmente la consulenza in materia di protezione della gioventù fornita nei loro punti

¹⁷⁰ Schulz et al. 2015, pag. 70 seg.

¹⁷¹ Huegli/Bolliger 2015, pag. 87.

¹⁷² Huegli/Bolliger 2015, pag. 86.

¹⁷³ Schulz et al. 2015, pagg. 120-125 (raccomandazione 5).

¹⁷⁴ Schulz et al. 2015, pag. 120.

¹⁷⁵ Schulz et al. 2015, pagg. 125-132 (raccomandazione 6).

¹⁷⁶ Latzer et al. 2015, pag. 207.

¹⁷⁷ Latzer et al. 2015, pagg. 207-211; Schulz et al. 2015, pag. 132.

vendita. Infine, i ricercatori ritengono che sia necessario sviluppare ulteriormente i contenuti dell'iniziativa promossa dall'asut e diffonderla in tutto il settore. Un fattore fondamentale consiste a loro avviso nell'integrare meglio il tema della protezione della gioventù all'interno dell'associazione di categoria.

A livello europeo, la strategia dell'UE è improntata a un Internet più a misura di bambino¹⁷⁸. Oltre a una serie di provvedimenti nell'ambito della prevenzione, essa prefigura interventi normativi tesi a creare un ambiente di navigazione più sicuro per i bambini attraverso impostazioni di privacy consone all'età, un maggior impiego di software per la protezione dei minori, l'indicazione dell'età minima nonché la lotta per contrastare le raffigurazioni di abusi sui bambini. Per attuare questa strategia l'UE ha promosso la coalizione CEO per rendere internet un luogo migliore per i bambini (*CEO coalition to make the Internet a better place for kids*). Composta da 33 imprese del settore dei media e delle tecnologie, la coalizione ha elaborato direttive pratiche sugli strumenti di segnalazione, sulle impostazioni di privacy consone all'età, sull'utilizzo di sistemi di classificazione in base all'età e sulla messa a disposizione di modalità di controllo parentale facili da utilizzare per gli utenti (p. es. filtri). I settori interessati devono essere tenuti ad aderire alle misure di autoregolamentazione e a rispettare le raccomandazioni dell'UE. Tra le altre iniziative di rilievo vanno menzionati i principi guida per lo sviluppo di prodotti e servizi volti a migliorare e incoraggiare la sicurezza dei bambini e dei giovani online in Europa (*ICT Coalition for the Safer Use of Connected Devices and Online Services by Children and Young People in the EU*), l'ormai piuttosto datato Accordo europeo sulla socializzazione in rete più sicura (*Safer Social Networking Principles for the EU*) e il Quadro europeo per un utilizzo più sicuro dei telefoni mobili da parte di adolescenti e bambini (*European Framework for Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children*)¹⁷⁹.

A livello internazionale, va menzionata l'*International Age Rating Coalition (IARC)*¹⁸⁰, costituita dalle istituzioni internazionali più importanti per la classificazione in base all'età dei media d'intrattenimento interattivi, tra cui PEGI in Europa, USK in Germania e l'Entertainment Software Rating Board nell'America del Nord. In questo contesto è stata creata una procedura in base alla quale, tramite un sistema uniforme, gli sviluppatori di applicazioni e giochi proposti su piattaforme digitali ricevono indicazioni di età minima per più territori e piattaforme contemporaneamente. Il sistema è a disposizione di tutti gli sviluppatori che gestiscono i propri giochi o app tramite una piattaforma digitale aderente. Dall'aprile del 2015 Google partecipa all'iniziativa, rendendo così vincolanti in Europa le indicazioni dell'età minima PEGI per tutte le applicazioni Google Play Store PEGI.

5.5 Misure proposte dagli esperti

Sulla base della valutazione globale della necessità di intervento, delle esperienze promettenti di altri Paesi e delle raccomandazioni del mondo scientifico, si delineano le seguenti proposte.

Introduzione di un sistema di classificazione e caratterizzazione per età e di restrizioni in materia di accesso e vendita legalmente vincolanti nei settori dei film e dei videogiochi (cfr. cap. 10.1.1)

In Svizzera è necessario proteggere meglio la gioventù da rappresentazioni di atti di cruda violenza. Ciò significa regolamentare a livello di diritto federale la classificazione e la caratterizzazione per età come pure la proiezione, la vendita e la diffusione di film e videogiochi con contenuti che non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 135 CP, ma sono inappropriati per determinate fasce d'età. Come già spiegato dal Consiglio federale nella sua

¹⁷⁸ Cfr. <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-strategy-deliver-better-internet-our-children> (consultato il 26.1.2015).

¹⁷⁹ Schulz et al. 2015, pagg. 49-53.

¹⁸⁰ <https://www.globalratings.com>.

risposta all'interpellanza Flückiger-Bäni (09.3394 «Videogiochi violenti. Misure del Consiglio federale») e nel suo parere in risposta alla mozione Amherd (09.3807 «Rappresentazioni violente. Maggiore protezione dei giovani»), ciò è possibile unicamente adottando sistemi di classificazione in base all'età riconosciuti e istituendo un organo nazionale di regolamentazione.

Si raccomanda di sancire per legge un sistema di classificazione in base all'età fondato sul principio della coregolamentazione. Le disposizioni di legge dovrebbero fare riferimento agli organi e ai sistemi di classificazione istituzionalizzati eventualmente già in funzione nei settori dei film e dei videogiochi (p. es. Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani, PEGI). La classificazione in base all'età andrebbe se possibile integrata con descrittori contenutistici e rimandi a funzionalità specifiche (p. es. possibilità di acquisti in-app).

Per quanto riguarda i controlli all'accesso e alla vendita, sarebbe utile precisare a quali classificazioni in base all'età si applicherebbero le restrizioni di accesso e vendita sancite per legge, in altre parole se renderle vincolanti unicamente per i contenuti 18+ e 16+ o anche per i contenuti non adatti a un pubblico ancora più giovane. Sarebbe inoltre opportuno predisporre meccanismi di controllo e sanzione e prevedere la possibilità di svolgere test d'acquisto.

Per prima cosa andrebbero create le basi giuridiche per l'introduzione di un sistema di classificazione e caratterizzazione per età e di restrizioni in materia di accesso e vendita legalmente vincolanti (cfr. cap. 11.2).

Collaborazione internazionale (cfr. cap. 10.3)

Considerato che la diffusione di contenuti attraverso i media digitali trascende i confini statali, occorre rafforzare la collaborazione internazionale nell'ambito della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. Si tratta di un presupposto indispensabile se si vuole influenzare ad esempio lo sviluppo dei sistemi internazionali di classificazione in base all'età (primo tra tutti il PEGI), tenendo conto al contempo delle esigenze specifiche della Svizzera. Bisogna inoltre esaminare quali siano le attività internazionali cui la Svizzera deve prendere attivamente parte.

Rafforzamento della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media nei settori dei programmi televisivi e dei servizi a richiesta (video on demand) (cfr. cap. 10.1.2)

Parallelamente, è opportuno rafforzare la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media nei settori della televisione e dei servizi a richiesta (p. es. video on demand). Per applicare un sistema di regolamentazione coerente e il più possibile transmediale, bisogna cercare di applicare anche in questi settori metodi di classificazione dei contenuti in base all'età analoghi a quelli in uso per i film.

Nel settore televisivo pare ragionevole coinvolgere tutti gli attori principali della radiodiffusione svizzera nel sistema di classificazione in base all'età adottato nel settore dei film. Le disposizioni in materia di protezione della gioventù contenute nell'ORTV potrebbero essere concretizzate in analogia con quanto previsto nei settori dei film e dei videogiochi (cfr. sopra), ovvero introducendo un obbligo legale di caratterizzazione e classificazione per età, nonché prescrivendo l'indicazione dell'età minima richiesta per le trasmissioni.

Nel settore dei servizi di media audiovisivi a richiesta, come i video on demand, occorrerebbe esaminare se le pertinenti disposizioni della direttiva UE sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA) debbano essere recepite anche in Svizzera, introducendo un'apposita normativa nell'ordinamento giuridico nazionale.

Introduzione di un obbligo legale di informazione per i fornitori di servizi di telecomunicazione riguardo alle misure tecniche di protezione della gioventù (filtri famiglia; cfr. cap. 10.1.3)

I risultati della valutazione delle iniziative di autoregolamentazione nei settori delle telecomunicazioni e di Internet hanno mostrato l'opportunità di richiamare al dovere questi settori per quanto concerne la protezione della gioventù e prevedere per legge una consulenza in materia, che comprenda anche un'ampia informazione dei clienti ai punti vendita sulle varie misure tecniche in materia di protezione, in particolare sui programmi filtro.

Con l'approvazione del Rapporto sulle telecomunicazioni 2014, il Consiglio federale ha già incaricato il DATEC di presentare entro la fine del 2015 un progetto di revisione della LTC che preveda disposizioni in tal senso. Si dovrà inoltre garantire che i filtri più moderni ed efficaci siano commercializzati anche in Svizzera. In quest'ottica sarà necessario monitorare attentamente il mercato e, se nel confronto internazionale l'offerta di mezzi tecnici per la protezione dei giovani e dei bambini dovesse risultare insoddisfacente, si dovrà predisporre in una fase successiva l'adozione di ulteriori misure di natura legislativa¹⁸¹.

¹⁸¹ Consiglio federale 2014, pagg. 52 e 63.

6 Regolamentazione nell'ambito della comunicazione individuale nociva

I bambini e i giovani utilizzano i media digitali per comunicare in modo personale e individuale con conoscenti e sconosciuti. Nella sfera di questa comunicazione individuale possono essere vittime di lesioni, offese o molestie di vario genere da parte dei loro interlocutori (cfr. anche cap. 3.4.1.2). È dunque necessario proteggere i bambini e i giovani da fenomeni come il cyberbullismo¹⁸², le chat a sfondo sessuale, il grooming, il sexting, l'istigazione all'autolesionismo e a comportamenti criminali o socialmente scorretti. Il capitolo seguente analizza la regolamentazione vigente in Svizzera nell'ambito della comunicazione individuale nociva, allo scopo di chiarire se si impongano degli interventi.

6.1 Situazione attuale in Svizzera

In Svizzera, Internet e le reti sociali (media sociali) sono soggetti alle disposizioni generali del Codice penale (CP) e del Codice civile (CC)¹⁸³.

Come già illustrato dal Consiglio federale nel suo rapporto del 26 maggio 2010¹⁸⁴, il diritto svizzero non prevede alcuna fattispecie che punisce espressamente gli atti di **cyberbullismo**. Gli strumenti di diritto penale esistenti consentono tuttavia di perseguire in modo efficace gli atti offensivi, molesti e minatori all'origine di questo fenomeno e di infliggere pene appropriate. In base alle circostanze possono configurarsi diverse fattispecie penali: estorsione (art. 156 CP), diffamazione (art. 173 CP), calunnia (art. 174 CP), ingiuria (art. 177 CP), minaccia (art. 180 CP) o coazione (art. 181 CP). Possono altresì configurarsi i reati di accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati (art. 143^{bis} CP) o di abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 CP). Se la vittima di cyberbullismo si sente lesa nella propria personalità, può intentare un'azione civile contro l'autore del reato.

Neanche il **grooming** è menzionato espressamente come reato penalmente perseguibile in Svizzera. Tuttavia, il comportamento di un adulto che cerca di adescare un minore in Internet per stabilire contatti sessuali e che compie azioni concrete per organizzare un incontro costituisce, ai sensi del diritto penale, un tentativo di compiere atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 primo comma CP) o di produrre materiale pedopornografico (art. 197 cpv. 4 e 5 CP) ed è dunque punito dalla legge. Secondo il diritto penale svizzero si rende già punibile anche chi, dialogando in chat con un minore:

- impudentemente, mediante parole, lo molesta sessualmente (art. 198 secondo comma CP);
- gli mostra scritti o immagini pornografici (art. 197 cpv. 1 CP);
- lo induce a compiere atti sessuali su di sé e lo osserva, per esempio attraverso una livecam (art. 187 n. 1 secondo comma CP);
- lo coinvolge in un atto sessuale (art. 187 n. 1 terzo comma CP) compiendo un atto sessuale dinanzi a un bambino, il quale vi assiste senza che vi sia un contatto fisico tra l'autore e la vittima.

Per quanto riguarda il fenomeno del **sexting**, il diritto penale vigente prevede diverse fattispecie a esso applicabili, in primo luogo in materia di pornografia. Il reato dipende dall'età della persona raffigurata e della persona che fruisce delle immagini. Chiunque mostra o rende

¹⁸² Per una definizione di questo e di altri termini (p. es. grooming e sexting) cfr. cap. 3.4.1.2.

¹⁸³ Cfr. anche Consiglio federale 2013.

¹⁸⁴ Consiglio federale 2010a.

accessibili a una persona minore di 16 anni registrazioni visive pornografiche (art. 197 cpv. 1 CP; cfr. anche cap. 5.1.1) è punito con una pena. Ai sensi del diritto penale è altresì punibile chi mette in circolazione, rende accessibili o consuma simili rappresentazioni contenenti atti sessuali con fanciulli (art. 197 cpv. 4 e 5 CP). Se una persona viene costretta a inviare un'immagine intima di sé o viene minacciata che si renda pubblica una siffatta immagine, possono configurarsi i reati della coazione (art. 181 CP) o della minaccia (art. 180 CP).

Inoltre, l'articolo 28 CC contiene disposizioni in materia di protezione della personalità. Una persona lesa può opporsi a un pregiudizio illecito della sua personalità chiedendo al giudice di proibire la lesione (art. 28a cpv. 1 n. 1 CC), di farla cessare (art. 28a cpv. 1 n. 2 CC) o di accertarne l'illiceità (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC) e può inoltre intentare un'azione di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile (art. 28a cpv. 3 CC). Trova applicazione anche la legge federale sulla protezione dei dati (LPD)¹⁸⁵, che si prefigge di proteggere la personalità delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento. L'articolo 15 LPD stabilisce che le azioni concernenti la protezione della personalità sono rette dagli articoli 28, 28a e 28/ CC. L'attore può in particolare chiedere che l'elaborazione dei dati venga bloccata, che se ne impedisca la comunicazione a terzi o che i dati personali siano rettificati o distrutti. Per un approfondimento della regolamentazione nell'ambito della protezione dei dati si rimanda al capitolo 7.

La tabella seguente riassume schematicamente le misure di (auto)regolamentazione promosse nell'ambito della comunicazione individuale nociva.

Tabella 9 – Regolamentazione vigente nell'ambito della comunicazione individuale nociva

	Cinema/film/videogiochi (solo giochi online che consentono la comunicazione individuale) ¹⁸⁶	Telecomunicazioni/servizi a valore aggiunto	Internet
Basi giuridiche	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 156 CP (Estorsione) • Art. 173 CP (Diffamazione) • Art. 174 CP (Calunnia) • Art. 177 CP (Ingiuria) • Art. 180 CP (Minaccia) • Art. 181 CP (Coazione) • Art. 187 CP (Atti sessuali con fanciulli) • Art. 197 CP (Pornografia) • Art. 198 CP (Molestie sessuali) • Art. 28 CC (lesione della personalità) 		
Autoregolamentazione			<p>Simsa: codice di condotta sulla procedura di notifica e rimozione (<i>notice and takedown</i>) in caso di contenuti illegali</p> <p>Asut: controllo delle proprie piattaforme chat</p>

¹⁸⁵ RS 235.1

¹⁸⁶ Bambini e giovani possono comunicare con altre persone attraverso le funzioni chat dei videogiochi online.

6.2 Analisi della regolamentazione vigente

Limiti della regolamentazione

Analogamente all'ambito dei contenuti soggetti a divieto generale vietati o inappropriati, anche in quello della comunicazione individuale nociva l'attività normativa si scontra con i limiti derivanti dal carattere globale di Internet. Molte reti sociali sono gestite da operatori esteri. Gli autori di messaggi lesivi, assillanti, offensivi o contenenti molestie a sfondo sessuale sono talvolta anonimi o risiedono all'estero, il che ne ostacola o impedisce il perseguimento penale da parte della Svizzera. Nel suo rapporto del 2013, il Consiglio federale rimandava già al problema di fondo legato all'esecuzione del diritto vigente in caso di violazioni commesse nelle o attraverso le reti sociali¹⁸⁷.

Inoltre, nell'ambito della comunicazione individuale nociva, i bambini e i giovani non sono più soltanto destinatari di contenuti e messaggi, ma partecipano attivamente a scambi e interazioni personali¹⁸⁸ e diventando essi stessi attori in grado di danneggiare altri nello sviluppo della personalità, per esempio rivolgendo loro messaggi lesivi, assillanti, offensivi o contenenti molestie a sfondo sessuale. In questo contesto, la protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media deve risolvere il delicato dilemma di vietare e sanzionare determinati atti, senza tuttavia criminalizzare in misura eccessiva i minorenni per il bene della loro protezione¹⁸⁹. Si tratta dunque di applicare le disposizioni di diritto penale, ma allo stesso tempo di agire in un'ottica preventiva, informando i bambini e i giovani sul quadro normativo e sulle possibili conseguenze penali e civili delle loro azioni.

Punti di forza della regolamentazione

A prescindere dai limiti dell'esecuzione del diritto descritti sopra, in linea di massima gli strumenti previsti nel CP vigente consentono di perseguire efficacemente nuovi fenomeni come il cyberbullismo, il grooming o il sexting e di punire i responsabili con pene adeguate¹⁹⁰.

In queste circostanze, in linea di principio si applicano anche le regole di condotta stabilite dalla simsa per i fornitori di servizi di hosting in merito alla procedura di *notice and takedown* (segnalazione e rimozione) in caso di contenuti illegali.

Punti deboli della regolamentazione

Resta invece da chiarire se la responsabilità civile dei gestori di piattaforme e dei fornitori di servizi Internet in relazione con comportamenti lesivi della personalità altrui attraverso i media digitali sia adeguatamente disciplinata a livello normativo (cfr. anche cap. 1.1.3). Nel 2013 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di esaminare la questione.

Nell'ambito della comunicazione individuale nociva, la Svizzera non dispone sostanzialmente di alcuna misura di autoregolamentazione. Il controllo delle piattaforme chat previsto nell'iniziativa di settore lanciata dall'asut non ha in pratica alcuna rilevanza, poiché il controllo e la moderazione in essa configurati sono circoscritti alle proprie chat room, ma nessuna delle imprese di telecomunicazione che vi hanno aderito offre questo tipo di servizi di chat. Inoltre, i settori interessati e le imprese in Svizzera non mettono a disposizione strumenti che consentano ai bambini e ai giovani di segnalare in Internet, in modo facile e diretto, contenuti e comunicazioni nocivi e di ricevere a loro volta assistenza (pulsanti di notifica, helpline).

¹⁸⁷ Consiglio federale 2013, pagg. 59–70.

¹⁸⁸ Dreyer et al. 2013, pag. 49.

¹⁸⁹ Dreyer et al. 2013, pag. 52; Schulz et al. 2015, pag. 106.

¹⁹⁰ Riguardo al grooming, alcuni politici e appartenenti alle forze di polizia segnalano la necessità di interventi legislativi e richiedono ulteriori chiarimenti (cfr. l'iniziativa parlamentare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale 13.442 «Grooming con minorenni» e le sue mozioni 14.3665 «Integrare l'articolo 260bis CP (art. 187 CP, "Atti sessuali con fanciulli")» e 14.3666 «Articolo 198 CP. Reato perseguibile d'ufficio in determinati casi»; Huegli/Bolliger 2015, pag. 103 seg.).

Sfide per la giustizia

I progressi della tecnica e i cambiamenti nelle modalità di utilizzo dei media da parte dei bambini e dei giovani comportano nuovi rischi nel campo della comunicazione digitale. Sul piano dell'esecuzione delle disposizioni di diritto penale non è sempre chiaro a priori in che misura determinate fattispecie si applichino ai nuovi fenomeni. Spetta alle autorità di perseguimento penale e ai tribunali risolvere di volta in volta queste incertezze.

6.3 Valutazione globale della necessità di intervento

Secondo il Consiglio federale, allo stato attuale non vi sono elementi per affermare che gli strumenti previsti nel CP in vigore non siano adeguati per perseguire penalmente in modo efficace nuovi fenomeni come il cyberbullismo, il grooming o il sexting e per infliggere ai responsabili pene adeguate. Non si profila dunque la necessità di interventi legislativi a livello del CP¹⁹¹.

In tema di responsabilità civile dei gestori di piattaforme e dei provider Internet emerge invece una certa necessità di fare chiarezza¹⁹².

Un altro elemento essenziale è informare i bambini, i giovani e le persone con compiti educativi sui reati previsti nel diritto penale e sulle possibili conseguenze penali e civili di cui tenere conto nel campo della comunicazione via Internet¹⁹³. In caso di problemi deve essere garantito che gli interessati sappiano a chi rivolgersi e ricevano assistenza immediata, senza troppe complicazioni.

Infine, è lecito attendersi che i settori interessati e le grandi imprese dei settori delle telecomunicazioni e di Internet rafforzino il loro impegno per proteggere l'infanzia e la gioventù dai messaggi nocivi e dalle relative conseguenze.

Tenuto conto del carattere globale di Internet e del fatto che la maggior parte delle reti sociali è gestita da operatori di piattaforme esteri, per garantire la protezione dei bambini e dei giovani da una comunicazione individuale nociva s'impongono innanzitutto sforzi di regolamentazione a livello internazionale.

6.4 Raccomandazioni del mondo scientifico e sviluppi a livello internazionale

In tutti i Paesi esaminati da Schulz et al. (2015) esiste un quadro giuridico penale o civile per le lesioni della personalità che si applica ai contenuti e agli atti nell'ambito della comunicazione online¹⁹⁴.

I ricercatori raccomandano inoltre di attuare misure che consentano ai bambini e ai giovani di segnalare tempestivamente e senza complicazioni qualsiasi atto di bullismo, in modo che si possa porre fine alle vessazioni e scongiurarne di nuove¹⁹⁵. I gestori delle reti sociali assumono in quest'ottica un ruolo cruciale, ma anche i fornitori di accesso a Internet possono svolgere un'importante funzione di consulenza e di sostegno. I ricercatori indicano alcuni strumenti di protezione, tra cui pulsanti di notifica, meccanismi di reclamo, la possibilità di ignorare o bloccare determinati utenti o ancora la possibilità di rivolgersi a una persona adulta che intervenga in veste di moderatore.

¹⁹¹ Cfr. anche Consiglio federale 2010a, pag. 21.

¹⁹² Consiglio federale 2013, pagg. 74 e 80.

¹⁹³ Huegli/Bolliger 2015, pag. 102; Consiglio federale 2013, pagg. 76–77; Consiglio federale 2010a, pag. 19 seg.

¹⁹⁴ Schulz et al. 2015, pag. 81.

¹⁹⁵ Schulz et al. 2015, pag. 82.

Huegli/Bolliger (2015)¹⁹⁶ giungono alla conclusione che nell'ambito dei nuovi fenomeni associati alla comunicazione digitale (p. es. il sexting) è necessario rafforzare la prevenzione tra i bambini e i giovani ed eventualmente anche tra le persone con compiti educativi. Lo scopo è insegnare ai minori a gestire anche le comunicazioni e i contenuti problematici nonché informarli sul quadro normativo vigente e consapevolizzarli sui rischi e sulle conseguenze possibili.

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa in materia di reti sociali¹⁹⁷ chiede lo scambio di buone pratiche nell'ambito della prevenzione del cyberbullismo e del grooming ed esorta i gestori di reti sociali a mettere a disposizione meccanismi di reclamo efficaci e a trattare con la massima attenzione le segnalazioni ricevute. In altri Paesi e a livello europeo esistono diverse iniziative¹⁹⁸ e reti¹⁹⁹ che si occupano di questi problemi, fornendo contributi nell'ambito della ricerca, promuovendo lo scambio di esperienze e formulando raccomandazioni per misure preventive e normative.

6.5 Misure proposte dagli esperti

Sulla base della valutazione globale della necessità di intervento, delle esperienze promettenti di altri Paesi e delle raccomandazioni del mondo scientifico, si delineano le proposte e le raccomandazioni espresse di seguito.

Chiarimento della responsabilità civile dei gestori di piattaforme e dei provider Internet (cfr. cap. 10.1.4)

Occorre esaminare se nel diritto civile, in relazione con la responsabilità dei gestori di piattaforme e dei provider Internet (fornitori di servizi di accesso e di hosting), sussista la necessità di intervenire sul piano legislativo. Il DFGP si è già interessato alla questione e, se verrà accertata la necessità di modificare la legge, sottoporrà entro la fine del 2015 al Consiglio federale il relativo avamprogetto.

Collaborazione internazionale (cfr. cap. 10.2.1 e 10.3)

In ragione del carattere globale di Internet, lo scambio di esperienze e la collaborazione con gli organi di prevenzione, segnalazione e regolamentazione di altri Paesi è fondamentale per poter elaborare misure efficaci di prevenzione e regolamentazione. Occorre pertanto esaminare in quali reti e attività internazionali si riveli opportuna una partecipazione attiva della Svizzera.

Potenziamento delle misure di autoregolamentazione dei gestori di piattaforme dei media sociali e dei provider Internet (cfr. cap. 10.1.7 e 10.3)

La responsabilità in materia di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media digitali non incombe unicamente allo Stato, ma anche all'economia. Nel settore di Internet, le misure di regolamentazione si scontrano con i limiti derivanti dall'elevata diversificazione e dal carattere internazionale dei fornitori di servizi. Per promuovere misure di autoregolamentazione da parte dei settori e dei principali fornitori (p. es. l'attivazione di «pulsanti d'emergenza» o di «pulsanti di notifica» nelle piattaforme dei media sociali), è utile che gli organi statali competenti promuovano ad esempio la creazione di piattaforme di dialogo (p. es. tavole rotonde) a livello

¹⁹⁶ Huegli/Bolliger 2015, pagg. 102–104.

¹⁹⁷ Raccomandazione CM/Rec(2012)4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione dei diritti umani nell'ambito dei servizi di social network del 4 aprile 2012.

¹⁹⁸ Coalizione CEO per rendere Internet un luogo migliore per i bambini, cfr. <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/creating-better-internet-kids> (consultato il 26.1.2015); programmi per un Internet più sicuro, tra cui <http://www.klicksafe.de/>, <http://www.saferinternet.at/>, <http://www.internetsanscrainte.fr/> (consultati il 26.1.2015).

¹⁹⁹ Rete Insafe, che riunisce 31 centri nazionali di sensibilizzazione, cfr. <http://www.saferinternet.org/>, e Inhope, l'associazione internazionale delle hotline di Internet, cfr. www.inhope.org (consultati il 26.1.2015).

nazionale e internazionale²⁰⁰, al fine di sostenere le iniziative di autodisciplina, chiarire e rafforzare l'autoresponsabilità nonché formulare in modo comprensibile le aspettative sociali e politiche. Per raggiungere questi obiettivi servono piattaforme istituzionalizzate di comunicazione e di dialogo.

²⁰⁰ Schulz et al. 2015, pag. 120.

7 Regolamentazione nell'ambito del trattamento poco trasparente dei dati

Il terzo ambito indicato come prioritario (cfr. cap. 3.4) in materia di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media è quello del trattamento poco trasparente dei dati, dove per «trattamento» si intendono tra l'altro l'acquisizione, la conservazione e la trasmissione di dati personali. Da qui deriva la difficoltà per gli utenti non solo di mantenere un controllo sui propri dati, ma anche di far cancellare quelli personali già pubblicati. La questione del trattamento poco trasparente dei dati è un problema generale, che non riguarda soltanto l'infanzia e la gioventù. Per i bambini e i giovani, però, i rischi e le conseguenze a esso associati sono più difficili da stimare e quindi vi è un particolare bisogno di tutelarli. Anche in questo ambito occorre esaminare la regolamentazione vigente in Svizzera e chiarire gli interventi eventualmente necessari.

7.1 Situazione attuale in Svizzera

La Costituzione federale stabilisce che ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni (art. 13 Cost.). La LPD disciplina il trattamento dei dati di persone fisiche e giuridiche da parte di persone private e organi federali²⁰¹, prefiggendosi di proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento (art. 1 LPD). L'articolo 4 LPD statuisce che i dati personali possono essere trattati soltanto in modo lecito, conformemente al principio della buona fede e della proporzionalità. Stabilisce inoltre che i dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all'atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge, e precisa che la raccolta di dati personali e in particolare le finalità del trattamento devono essere riconoscibili da parte della persona interessata. Quando il trattamento di dati personali è subordinato al consenso della persona interessata, questo è valido soltanto se espresso liberamente e previa debita informazione. Nel caso di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere anche esplicito. Questi principi si applicano al trattamento dei dati personali in tutti i tipi di media, il che significa che la LPD segue un «approccio neutro a livello tecnologico»²⁰².

Anche le disposizioni del CC in materia di protezione della personalità trovano applicazione nel contesto in esame. Una persona che viene illecitamente lesa nella propria personalità può chiedere al giudice di proibire la lesione, farla cessare o accertarne l'illiceità (art. 28a cpv. 1 n. 1–3 CC). Inoltre, può chiedere il risarcimento del danno, la riparazione morale e la consegna dell'utile (art. 28a cpv. 3 CC). Per quanto riguarda i diritti delle persone i cui dati siano stati oggetto di trattamento illecito e lesivo della personalità da parte di persone private, anche la LPD rimanda di principio agli articoli 28a e 28/ CC.

La tabella 10 ricapitola schematicamente le misure di (auto)regolamentazione promosse in Svizzera in questo ambito.

²⁰¹ Fatto salvo l'articolo 37, la LPD non si applica invece al trattamento dei dati personali da parte di organi cantonali e comunali. Questo ambito è regolamentato dalle normative cantonali sulla protezione dei dati, che in materia di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media hanno tuttavia una rilevanza marginale e in questa sede non sono dunque oggetto di esame più approfondito.

²⁰² Consiglio federale 2011, pag. 229.

Tabella 10 – Regolamentazione vigente nell'ambito del trattamento poco trasparente dei dati

	Cinema/ film/videogiochi	Telecomunicazioni/servizi a valore aggiunto	Internet	Radio e TV/video on demand
Basi giuridiche	<ul style="list-style-type: none"> • LPD • Art. 28 segg. CC (lesione della personalità) 			
Autoregolamentazione			Simsa: codice di condotta sulla procedura di notifica e rimozione (<i>notice and takedown</i>) in caso di contenuti illegali	

7.2 Analisi della regolamentazione vigente

Secondo il Rapporto del Consiglio federale concernente la valutazione della legge federale sulla protezione dei dati del 9 dicembre 2011²⁰³, la LPD ha un notevole effetto protettivo in riferimento alle sfide che già esistevano all'epoca della sua entrata in vigore. Dalla valutazione della LPD è emerso però anche che i rischi per la protezione dei dati tendono ad accentuarsi da alcuni anni a questa parte, in particolare a causa dei rapidi progressi tecnologici e sociali. Il Consiglio federale è giunto alla conclusione che, sebbene i risultati della valutazione dimostrino l'efficacia della legge, in determinati ambiti essa non riesce più a garantire una sufficiente protezione della personalità. Ciò è riconducibile principalmente a quattro fenomeni: 1) l'aumento del numero di trattamenti dei dati; 2) i trattamenti difficilmente riconoscibili sia dagli interessati sia dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT); 3) la dimensione sempre più internazionale del trattamento dei dati; 4) la crescente difficoltà nel controllare i dati già comunicati. Gli interessati, per i quali diventa perciò sempre più difficile mantenere un controllo sui dati personali trattati da terzi, fanno valere solo di rado i propri diritti, che finiscono dunque per avere un effetto protettivo limitato. L'intensificazione, il carattere sempre più complicato e l'internazionalizzazione del trattamento dei dati ostacolano anche la funzione di sorveglianza affidata all'IFPDT²⁰⁴.

Nel suo rapporto *Base legale per i media sociali* pubblicato nel 2013, il Consiglio federale si è soffermato anche sul problema del trattamento poco trasparente dei dati e in particolare sulle questioni legate alle piattaforme dei media sociali, come il controllo da parte degli utenti sui loro dati nelle reti sociali e il diritto all'oblio in Internet²⁰⁵.

7.3 Valutazione globale della necessità di intervento

Nel suo rapporto concernente la valutazione della LPD, il Consiglio federale riconosce la necessità di esaminare in che misura e con quali modalità sia opportuno adeguare la legislazione in materia di protezione dei dati alla luce dei rapidi sviluppi tecnologici e sociali. Sulla base dei quattro ambiti individuati (cfr. cap. 7.2), il Consiglio federale ha formulato gli obiettivi su cui dovranno essere incentrate le riflessioni inerenti alla revisione, tra cui migliorare

²⁰³ Consiglio federale 2011, FF **2012** 227.

²⁰⁴ Consiglio federale 2011, pagg. 228, 232 segg. e 239 segg.

²⁰⁵ Consiglio federale 2013, pag. 80.

la trasparenza del trattamento dei dati, rafforzare il controllo e il dominio dei dati (p. es. potenziando le competenze dell'IFPDT o precisando il diritto all'oblio) e sensibilizzare maggiormente gli interessati ai rischi per la protezione della personalità derivanti dal progresso tecnologico. Per garantire una migliore protezione dei minori si deve inoltre tenere conto del fatto che essi sono meno consapevoli dei rischi e delle conseguenze insiti nel trattamento dei dati personali. Il Consiglio federale ritiene opportuno anche esaminare l'eventualità di incoraggiare le iniziative di autoregolamentazione²⁰⁶. Con decisione del 1° aprile 2015, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di sottoporgli entro fine agosto 2016 un avamprogetto di revisione della LPD che tenga conto delle riforme in materia di protezione dei dati attualmente in corso nell'UE e presso il Consiglio d'Europa²⁰⁷.

7.4 Raccomandazioni del mondo scientifico e sviluppi a livello internazionale

Per quanto riguarda in particolare le sfide poste dalle nuove tecnologie, i ricercatori incaricati di valutare la LPD hanno preso in considerazione le seguenti misure²⁰⁸: incentivare il principio dell'«opt-in»²⁰⁹, esaminare le definizioni legali dei concetti di «dati personali» e «dati degni di particolare protezione» e rafforzare il principio della «privacy by design»²¹⁰. Nel quadro dello studio *Identifikation von Good Practice im Jugendmedienschutz im internationalen Vergleich*²¹¹ (individuazione di esempi di buone pratiche nella protezione della gioventù dai rischi dei media nel raffronto internazionale), gli esperti svizzeri interpellati hanno chiesto misure specifiche per i bambini e i giovani, come il divieto di *tracking*²¹² o di creare profili dei minori.

In seno all'UE è in atto un processo di revisione delle normative in materia di protezione dei dati, in particolare della direttiva 95/46/CE²¹³ e della decisione quadro 2008/977/GAI²¹⁴, che saranno sostituite da un regolamento generale sulla protezione dei dati²¹⁵ e da una direttiva in materia di protezione dei dati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia²¹⁶. I progetti, presentati dalla Commissione europea, sono ora oggetto di ulteriore elaborazione in seno al

²⁰⁶ Consiglio federale 2011, pag. 240.

²⁰⁷ Cfr. in merito il comunicato stampa del 1° aprile 2015 «La protezione dei dati va rafforzata», disponibile all'indirizzo Internet <http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2015/2015-04-010.html> (consultato il 17.4.2015).

²⁰⁸ Consiglio federale 2011, pag. 235 seg.

²⁰⁹ Il principio dell'«opt-in», detto anche «privacy by default», prevede che, (soprattutto) nelle applicazioni Internet, i dati messi a disposizione dell'utente siano impostati a un livello di utilizzo minimo e che ogni trattamento supplementare debba essere espressamente autorizzato dall'utente.

²¹⁰ Secondo il principio della «privacy by design», gli eventuali problemi di protezione dei dati che sorgono nel quadro di una strategia globale sono individuati ed esaminati già in fase di progettazione di una nuova tecnologia. S'intende così impedire che i problemi legati alla protezione dei dati vengano risolti soltanto a posteriori, con programmi di correzione.

²¹¹ Schulz et al. 2015, pag. 134.

²¹² Gestori di siti web e reti pubblicitarie utilizzano servizi di web tracking per rilevare i movimenti dei visitatori di una pagina web o il comportamento di navigazione degli internauti. I dati così raccolti consentono di risalire agli interessi, alle preferenze o alle abitudini degli utenti. Per maggiori approfondimenti cfr. <http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00683/01103/index.html?lang=it>.

²¹³ Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31–50).

²¹⁴ Decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pagg. 60–71).

²¹⁵ Cfr. la proposta di regolamento della Commissione europea, del 25 gennaio 2012, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, disponibile all'indirizzo Internet <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:IT:PDF> (consultato il 26.1.2015).

²¹⁶ Cfr. la proposta di direttiva della Commissione europea, del 25 gennaio 2012, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati, disponibile all'indirizzo Internet <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0010:FIN:IT:PDF> (consultato il 26.1.2015).

Consiglio e al Parlamento europeo. La protezione dei dati deve essere adeguata ai progressi tecnologici. Tra gli obiettivi delle riforme in atto vi sono l'elaborazione di una strategia globale per la protezione dei dati personali nell'UE, il rafforzamento dei diritti delle persone cui si riferiscono i dati, una migliore attuazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati e il rafforzamento della dimensione globale e di mercato interno della protezione dei dati. Al riguardo si devono garantire anche forme di protezione specifiche per i bambini²¹⁷. Il calendario delle riforme avviate dall'UE è ancora incerto, ma è probabile che i lavori non si concluderanno prima della fine del 2015.

Anche in seno al Consiglio d'Europa sono in atto lavori di riforma per adeguarsi agli sviluppi tecnologici e alla dimensione globale della protezione dei dati. Questi lavori interessano in particolare la Convenzione n. 108²¹⁸ per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale. Il progetto relativo alla modernizzazione di questa convenzione sarà presumibilmente approvato e sottoposto alla firma delle Parti contraenti nel corso del 2015 o nel 2016.

Gli obiettivi formulati dal Consiglio federale in vista dei lavori di revisione della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati (cfr. cap. 7.3) sono ampiamente in linea con gli orientamenti delle riforme avviate dall'UE e dal Consiglio d'Europa²¹⁹. Con la revisione della LPD il Consiglio federale si propone di creare i presupposti affinché la Svizzera possa ratificare la Convenzione modernizzata n. 108 del Consiglio d'Europa e, se necessario nell'ambito dell'acquis di Schengen/Dublino, recepire gli atti normativi europei in materia di protezione dei dati²²⁰.

7.5 Misure proposte dagli esperti

Rafforzamento della protezione dei dati (cfr. cap. 10.1.5)

Dalla valutazione della LPD svolta nel 2010 e 2011 è emerso che, in considerazione dei rapidi progressi tecnologici e sociali, da alcuni anni le minacce per la protezione dei dati tendono ad accentuarsi. Il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFGP di sottoporli entro la fine di agosto 2016 un avamprogetto di revisione della LPD che tenga conto delle riforme in materia di protezione dei dati attualmente in atto nell'UE e presso il Consiglio d'Europa. Con la revisione della LPD il Consiglio federale intende tra l'altro aumentare la trasparenza nel trattamento dei dati, migliorare il controllo dei dati nonché tenere debitamente conto della protezione dei minori.

Chiarimento della responsabilità civile dei gestori di piattaforme e dei provider Internet (cfr. cap. 10.1.4)

Va verificato se sussista la necessità di un intervento legislativo in materia di responsabilità civile dei gestori di piattaforme e dei provider Internet (fornitori di servizi di accesso e di hosting). Il DFGP ha già affrontato la questione e, nel caso in cui venga riconosciuta la necessità di una modifica di legge, presenterà al Consiglio federale entro la fine del 2015 il relativo avamprogetto (cfr. cap. 6.5 e 7.5).

²¹⁷ Consiglio federale 2011, pag. 237.

²¹⁸ RS 0.235.1 e http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/modernisation_fr.asp (consultato il 26.1.2015).

²¹⁹ Consiglio federale 2011, pag. 240.

²²⁰ Cfr. il comunicato stampa del 1° aprile 2015 «La protezione dei dati va rafforzata», disponibile all'indirizzo Internet <http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2015/2015-04-010.html> (consultato il 17.4.2015).

Potenziamento delle misure di autoregolamentazione delle piattaforme dei media sociali e dei provider Internet (cfr. cap. 10.1.7 e 10.3)

La responsabilità in materia di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media digitali incombe anche alle piattaforme dei media sociali e ai fornitori di Internet. Vi è dunque la necessità di rafforzare le misure di autoregolamentazione anche nell'ambito della protezione dei dati, per esempio introducendo un divieto di *tracking* e di creazione di profili dei minori e migliorando la trasparenza nel trattamento dei dati. Allestire piattaforme di dialogo (p. es. tavole rotonde) a livello nazionale e internazionale può fornire impulsi importanti anche in questo ambito (cfr. cap. 6.5).

Nel quadro dei lavori per la revisione della LPD si valuterà anche la promozione di regole di buone pratiche.

PARTE III PROTEZIONE EDUCATIVA DELL'INFANZIA E DELLA GIOVENTÙ DAI RISCHI DEI MEDIA

8 Attuale impostazione della protezione educativa dai rischi dei media in Svizzera

Le parti I e II del presente rapporto hanno evidenziato che gli strumenti di protezione di tipo normativo, pur fornendo un notevole contributo, non sono sufficienti a garantire una piena protezione dei bambini e dei giovani dai rischi dei media. Come si è visto nel capitolo 3.4, le misure educative sono necessarie soprattutto per contrastare i rischi legati alla comunicazione e quelli legati ai fornitori di servizi, che vedono il bambino rispettivamente nel ruolo di attore²²¹ e di partecipante al mercato²²². La protezione educativa include pertanto tutti quei provvedimenti che insegnano ai bambini e ai giovani come utilizzare i media in modo responsabile e adatto alla loro età (v. cap. 2.2). Al contempo mira a sensibilizzare e sostenere le persone con compiti educativi, affinché possano assumere attivamente la funzione di accompagnamento e sappiano utilizzare i dispositivi tecnici di protezione (p.es. filtri famiglia e motori di ricerca per bambini). Anche la regolamentazione giuridica può avere un effetto preventivo soltanto se i minorenni, i genitori e le altre persone con compiti educativi sono informati riguardo al quadro legale (codice penale, legge sulla protezione dei dati, diritti della personalità)²²³. Infine, molto utili per orientarsi nell'utilizzo quotidiano dei media sono le informazioni sui contenuti adatti ai bambini (p.es. classificazioni per età, consigli su giochi e film di alto valore pedagogico, criteri di valutazione per app adatte ai bambini).

La protezione dei minori è un importante compito dello Stato, sancito dalla Costituzione federale (art. 11, 41 e 67 Cost.). In virtù della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, la protezione educativa dai rischi dei media compete in primo luogo a questi ultimi.²²⁴ Le basi giuridiche, strategiche e concettuali per questo tipo di misure si situano in vari settori politici a livello cantonale – educazione, sanità, affari sociali e sicurezza – a dipendenza dell'ottica assunta per affrontare i singoli aspetti della questione. Tra questi vi sono la promozione delle competenze medialità a scuola e nella formazione professionale, la sensibilizzazione sui rischi nel quadro della promozione della salute e della prevenzione della criminalità, gli approcci di pedagogia mediale nell'ambito delle attività extrascolastiche destinate ai bambini e ai giovani (v. cap. 8.2). Anche la Confederazione fornisce un contributo alla protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media nei vari settori politici di sua competenza (politica dell'infanzia e della gioventù, educazione, comunicazioni, sanità, polizia, giustizia) e sostiene i Cantoni nello svolgimento dei loro compiti (v. cap. 8.1). Infine, diverse associazioni di categoria, imprese, fondazioni e organizzazioni private assumono volontariamente compiti di prevenzione e, nel caso degli attori economici, di

²²¹ Cyberbullismo, molestie sessuali, produzione e pubblicazione di materiale pornografico, upload illegale, forme problematiche di autorappresentazione (consumo di droghe, opinioni politiche, orientamento sessuale), elaborazione di dati di terzi, gioco d'azzardo, pubblicazione di contenuti problematici (p. es. riguardo al suicidio o all'anoressia, incitazione all'emulazione).

²²² Spam erotici, acquisti in-app, concorsi a premi, abbonamenti truffa, truffe, inganni e altro.

²²³ Fenomeni connessi all'utilizzo dei media che possono avere rilevanza penale: (cyber)grooming, sexting, (cyber)mobbing, truffe via Internet/abbonamenti truffa, abuso di dati/furto d'identità, happy slapping, istigazione all'autolesionismo (forum dedicati al suicidio o all'anoressia).

²²⁴ Consiglio federale (2008), *Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù. Rapporto del Consiglio federale in risposta ai postulati Janiak (00.3469) del 27 settembre 2000, Wyss (00.3400) del 23 giugno 2000 e Wyss (01.3350) del 21 giugno 2001*, Berna: Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

autoregolamentazione (v. cap. 8.3), integrando le misure statali con questo loro prezioso contributo.

A causa della rapidissima evoluzione dei media e della conseguente apparizione di nuovi fenomeni, i vari attori si trovano continuamente costretti a reagire in modo rapido e adeguato. Per aiutarli a svolgere i loro compiti, nel 2010 il Consiglio federale ha lanciato il programma nazionale per la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media e la promozione delle competenze medialità (Giovani e media), che si prefigge di promuovere i contatti tra gli attori, inventariare le misure esistenti e migliorare la qualità delle medesime. Il capitolo 8.4 illustra come i vari gruppi di attori valutano l'utilità delle misure di sostegno e la collaborazione nel quadro del programma Giovani e media.

8.1 Ruolo e attività della Confederazione

8.1.1 Situazione e misure attuali

A livello federale vi sono diversi uffici che si occupano di singoli aspetti della protezione educativa dai rischi dei media e che, a seconda delle loro competenze, attuano misure di sensibilizzazione (p.es. nei settori della protezione dei dati e della criminalità informatica) oppure misure di individuazione e intervento precoci (p.es. contro l'uso eccessivo di Internet).

Dal 2011 l'**UFAS** svolge una funzione di supporto e coordinamento informale mediante il programma nazionale Giovani e media. È così stato creato a livello nazionale un quadro istituzionale per riunire le molteplici attività nell'ambito della protezione educativa dai rischi dei media, favorirne lo sviluppo e instaurare una collaborazione con l'economia, le organizzazioni private, le scuole universitarie e i servizi cantonali e locali competenti. La base legale del programma è l'ordinanza dell'11 giugno 2010²²⁵ sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo. Il programma Giovani e media agisce su tre fronti:

- (1) funge da punto di riferimento nazionale per i genitori, gli insegnanti e gli specialisti, mettendo a loro disposizione informazioni aggiornate e attendibili sulle opportunità e sui rischi dei media digitali (informazione);
- (2) stimola lo sviluppo e la garanzia della qualità delle attività di sensibilizzazione e l'armonizzazione dei messaggi di prevenzione (sviluppo delle competenze tecniche e sostegno alle parti interessate);
- (3) promuove il dialogo, i contatti e la collaborazione tra i vari attori (messa in rete). Le singole prestazioni, i loro effetti e la loro utilità sono illustrati nel capitolo 8.4.

Negli organi del programma sono rappresentati tutti i principali attori della protezione della gioventù e dell'infanzia dai rischi dei media (Confederazione, Cantoni, servizi specializzati, scuole universitarie, attori privati, associazioni, fondazioni).²²⁶ La Confederazione vi è rappresentata da membri dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFKOM), dell'Ufficio federale di polizia fedpol (SCOCI), dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) e dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

L'**UFKOM** gestisce la **Direzione operativa Società dell'informazione**, incaricata di attuare la strategia del Consiglio federale per una società dell'informazione in Svizzera (2012)²²⁷. La strategia è attuata in modo decentralizzato nei vari dipartimenti federali. Anche le attività della Confederazione in materia di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media

²²⁵ RS 311.039.1

²²⁶ Cfr. www.giovanimedia.ch > Programma nazionale.

²²⁷ Cfr. <http://www.infosociety.ch>.

rientrano in questa strategia e si articolano in quattro ambiti d'intervento prioritari: (1) nel quadro di una strategia coordinata della Confederazione e dei Cantoni sull'integrazione delle TIC nel sistema di formazione, la Confederazione contribuisce a incoraggiare l'utilizzo autonomo delle TIC, nell'ottica di una formazione a vita. Promuove anche misure tese ad acquisire competenze TIC di base. A livello federale le misure in questo ambito d'intervento sono attuate dalla SEFRI (v. più sotto in questo capitolo). (2) In collaborazione con i Cantoni, l'economia e la scienza, la Confederazione sostiene la sensibilizzazione della popolazione e la formazione delle competenze per un utilizzo delle TIC sicuro, conforme al diritto e responsabile (educazione mediale). La Confederazione rafforza in particolare l'educazione mediale destinata ai bambini e ai giovani. Collabora con i vari settori dei media e i Cantoni per sviluppare e pubblicare offerte rivolte a genitori, insegnanti ed educatori. Le misure negli ambiti d'intervento 2 e 3 sono attuate dall'UFAS nel quadro del programma nazionale *Giovani e media*. (4) Congiuntamente a Cantoni, economia e mondo scientifico, la Confederazione contribuisce a tutelare la sfera privata nelle attività online dei cittadini, soprattutto dei bambini e dei giovani. Questo ambito d'intervento è di competenza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

In adempimento del postulato Amherd 11.3912 del 29 settembre 2011, l'UFCOM ha inoltre redatto il rapporto *Base legale per i media sociali*, adottato dal Consiglio federale il 9 ottobre 2013. Il rapporto giunge alla conclusione che le disposizioni in materia di violazioni della personalità nel caso di bullismo e stalking su Internet sono chiare, ma raccomanda di farle conoscere meglio agli utenti delle piattaforme dei media sociali. Il Consiglio federale ritiene anche che al momento non occorra avviare ulteriori misure di protezione contro il cyberbullismo, in aggiunta a quelle già attuate, avviate o previste, e che sia invece più utile intervenire a livello globale promuovendo, idealmente nell'ambito dei lavori già in corso presso l'UFCOM e l'UFAS, un utilizzo delle TIC sicuro e conforme alla legge.

Nell'ambito della criminalità su Internet, **fedpol** gestisce dal 2003 un Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI). Lo SCOCI è il centro di contatto nazionale per le persone che intendono comunicare la presenza di contenuti illegali su Internet (pornografia dura, rappresentazione di atti di cruda violenza, pornografia legale liberamente accessibile ai minori, truffe, abuso di dati ecc.) Le segnalazioni possono essere fatte tramite un modulo online. Lo SCOCI è anche un centro di competenza a disposizione del pubblico, delle autorità e dei fornitori di servizi Internet per informazioni su questioni giuridiche, tecniche e criminalistiche connesse alla criminalità informatica. In adempimento del postulato Schmid-Federer 08.3050²²⁸ dell'11 marzo 2008, fedpol ha inoltre redatto un rapporto sul tema del bullismo elettronico, che è stato adottato dal Consiglio federale il 26 maggio 2010. Al fine di prevenire il bullismo elettronico, il Consiglio federale raccomanda di promuovere la diffusione delle conoscenze e migliorare le competenze della popolazione nell'uso dei nuovi media e rinvia alle numerose misure di protezione dal cyberbullismo già avviate a livello federale (p.es. il programma nazionale *Giovani e media*) e cantonale.

Uno degli effetti collaterali negativi dell'utilizzo dei media è quello dell'uso eccessivo. La prevenzione delle dipendenze è di competenza dell'**UFSP**. In adempimento dei postulati Forster-Vannini 09.3521 e Schmid-Federer 09.3589 *Pericolosità di Internet e dei giochi in rete*, l'UFSP ha redatto un rapporto peritale in collaborazione con vari specialisti. Il rapporto, adottato dal Consiglio federale nell'agosto 2012, illustra la diffusione dell'uso eccessivo di Internet e i problemi di salute che ne derivano, offre una panoramica delle misure di prevenzione e intervento previste in quest'ambito (p.es. trattamenti terapeutici) e formula raccomandazioni d'intervento. Il rapporto giunge alla conclusione che per il momento le misure di sensibilizzazione in corso sono sufficienti e non sono necessari ulteriori provvedimenti specifici, ma che occorre sorvegliare attentamente l'evoluzione del fenomeno, per poter reagire tempestivamente in caso di nuovi sviluppi. A tal scopo, nel **Monitoraggio nazionale delle dipendenze dell'UFSP** è stata inserita anche la questione dell'utilizzo di Internet.

²²⁸ Postulato Amherd 08.3050 «Protezione dal bullismo elettronico».

L'individuazione e l'intervento precoci nel caso di bambini e giovani a rischio di dipendenza sono inoltre inclusi nel terzo pacchetto di misure della Confederazione volte a ridurre i problemi legati alle droghe (MaPaDro III 2006-2011, proroga fino al 2016).

Nell'ambito della protezione dei dati, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza mette a disposizione sul suo sito Internet informazioni e materiale didattico per vari destinatari. Patrocina inoltre la campagna nazionale «NetLa – I miei dati sono miei!», promossa dal Consiglio per la protezione della personalità e sostenuta dalla Cancelleria federale.

Nel settore dell'educazione, la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme, nell'ambito delle rispettive competenze, a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero (art. 61a cpv. 1 Cost.). I due livelli istituzionali coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure (art. 61a cpv. 2 Cost.).

Al fine di garantire e migliorare la qualità dell'integrazione delle TIC nell'insegnamento, la **SEFRI**, in collaborazione con la CDPE, ha incaricato l'Istituto svizzero dei media per la formazione e la cultura (educa.ch) di gestire il Server svizzero per l'educazione e il Centro svizzero delle tecnologie dell'informazione nell'insegnamento (CTIE).²²⁹ Il CTIE promuove l'integrazione dei nuovi media nell'insegnamento consigliando scuole e istituti di formazione al fine di favorire l'acquisizione di competenze medialità.

Esso coordina a livello nazionale le attività necessarie a tale scopo e sviluppa progetti e servizi che saranno di aiuto agli insegnanti in tal senso. Possono beneficiare di tali servizi tutti gli istituti di formazione pubblici della scuola dell'obbligo e del livello secondario II (scuole di cultura generale e di formazione professionale). Per maggiori dettagli sulle attività del CTIE si rinvia al capitolo 8.2.1.1.

Mentre i Cantoni sono interamente responsabili per la scuola dell'obbligo, nell'insegnamento post-obbligatorio (scuole di cultura generale, formazione professionale, scuole universitarie) le competenze sono ripartite tra i Cantoni e la Confederazione, che hanno pertanto una responsabilità comune per questi livelli di formazione. La formazione professionale (di base e superiore) è disciplinata dalla Confederazione. Un quadro vincolante è dato dall'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006²³⁰ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. Nel programma quadro della SEFRI per l'insegnamento della cultura generale, il tema delle TIC figura nell'area di apprendimento «Società» sotto l'aspetto «Tecnologia». L'accento è posto su una competenza trasversale a forte componente tecnologica. L'insegnamento della cultura generale include inoltre anche gli aspetti «Etica» (p.es. la capacità di giudicare e agire con responsabilità nella vita di tutti i giorni) e «Identità e socializzazione» (p.es. la capacità di adattarsi costantemente a un mondo in evoluzione). L'attuazione del programma quadro è di competenza dei Cantoni.

In seno al DFF, l'Organo di direzione informatica della Confederazione **ODIC** è responsabile per l'attuazione della **strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi**²³¹, adottata dal Consiglio federale il 15 maggio 2013. Le sedici misure decise, che saranno attuate entro il 2017, mirano a rafforzare la prevenzione e la gestione delle crisi nell'ambito della criminalità su Internet. Il programma nazionale Giovani e media ha apportato le sue conoscenze nell'ambito di due misure: (1) l'elaborazione di una panoramica delle offerte di formazione in coordinamento con i lavori di attuazione della «Strategia del Consiglio federale per una società dell'informazione in Svizzera» e con i Cantoni; (2) l'elaborazione di un piano di attuazione finalizzato ad aumentare il ricorso a offerte di elevata qualità per la gestione dei cyber-rischi e per la creazione di nuove offerte di formazione formali e informali per lo sviluppo delle competenze. Dall'ottobre del 2004, presso l'ODIC è inoltre operativa la Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI (decisione del CF del 29 ottobre 2003). MELANI mette a disposizione della popolazione un modulo per la notifica di

²²⁹ Legge federale del 5 ottobre 2007 concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero (RS 410.1).

²³⁰ RS 412.101.241; <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20061526/index.html>.

²³¹ <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30609.pdf>.

attacchi informatici subiti (truffe su Internet, infezioni da malware ecc.). Sul suo sito Web, la Centrale informa il pubblico su rischi attuali e formula raccomandazioni per un utilizzo sicuro delle moderne TIC (p. es. Internet, e-banking). Nel quadro di MELANI, l'ODIC collabora con il Servizio delle attività informative della Confederazione **SIC**.

8.1.1 Percezione del ruolo e attività: valutazione

8.1.1.1 Analisi della situazione e lacune

Prima dell'avvio del programma nazionale Giovani e media nel 2010, a livello federale non vi era alcun organo che si occupasse in modo globale della protezione dei bambini e dei giovani dai rischi dei media e della promozione delle competenze medialiali. Alcuni organi federali, in base alle loro competenze, si sono impegnati attivamente nell'ambito di temi specifici, ma nessuno di essi aveva una panoramica completa sui problemi attuali o sulle proposte e gli attori esistenti in Svizzera. Dall'introduzione del programma nazionale Giovani e media, gli attuali sviluppi sul tema sono seguiti da un organo centrale che raccoglie le conoscenze, fornisce una panoramica sulle proposte esistenti e mette a disposizione piattaforme di contatto; le offerte di sostegno per le cerchie d'interesse e i gruppi target sono concepite tenendo conto delle diverse sfaccettature della tematica.

Le esperienze maturate dal 2010 hanno mostrato che il programma ha saputo così colmare una lacuna esistente. Con le sue attività di sostegno ha risposto infatti a un bisogno, creando un valore aggiunto riconoscibile a diversi livelli, anche per quanto riguarda le possibilità di scambio e di collaborazione tra gli attori sulle diverse piattaforme di contatto. Grazie alla collaborazione intensa e regolare tra gli organi federali interessati promossa dal programma, i lavori in corso a livello nazionale possono essere coordinati meglio. Inoltre, le sinergie possono essere sfruttate in modi diversi. Per esempio, attraverso i suoi canali di comunicazione, il programma fornisce informazioni sulle attività e sulle proposte dei diversi organi federali, fa valere le sue conoscenze tecniche specifiche sulla protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media nel quadro di processi strategici, di rapporti in adempimento di postulati o della procedura legislativa oppure coordina le misure nell'ambito della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. Questo permette al Consiglio federale di reagire più rapidamente alle richieste, poiché le conoscenze specifiche possono essere consultate presso l'organo centrale.

8.1.1.2 Necessità d'intervento

Data la sua complessità, la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media richiede la cooperazione di diversi organi federali per garantire un approccio coerente e il coordinamento tra misure educative e normative. In considerazione di quanto esposto, è necessario che in futuro venga mantenuta a livello federale una piattaforma di contatto per lo scambio di informazioni.

8.2 Ruolo e attività dei Cantoni

8.2.1 Situazione e misure attuali

A livello cantonale, diversi attori attivi negli ambiti politici dell'educazione, della sanità, della sicurezza, della giustizia e degli affari sociali si occupano di aspetti della protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media.

Le misure spaziano dall'ancoraggio di obiettivi specifici nei piani didattici, alla messa a punto e diffusione di offerte d'informazione, come opuscoli, volantini, siti Internet e materiale didattico, fino a forme d'offerta interattiva o partecipativa, come le settimane tematiche, le campagne o i moduli interattivi.

Agli inizi, il punto di collegamento dei Cantoni era l'educazione ai media in seno alla scuola, incentrata in particolare sulla promozione delle competenze TIC e più precisamente delle competenze tecniche e di utilizzo. La protezione e la prevenzione dai rischi erano integrati solo puntualmente nell'educazione ai media. Negli ultimi anni la situazione è però cambiata. La Scuola è oggi maggiormente confrontata agli effetti collaterali dell'impiego dei media. Questo ha favorito le discussioni, facendo sì che questi temi venissero integrati nelle strategie TIC e nei piani didattici elaborati per le scuole dell'obbligo nelle diverse regioni linguistiche. Di conseguenza, anche la nozione di educazione ai media si è ampliata. Sebbene attualmente gli specialisti del settore considerino la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media come parte integrante dell'educazione ai media, nella prassi le nozioni di educazione e competenze medialità continuano ad essere utilizzate in modo molto diverso. Ciò vale anche per la nozione di pedagogia mediale²³².

Mentre nell'ambito dell'educazione ci si focalizza piuttosto sugli aspetti positivi e sulle opportunità offerte dall'utilizzo dei media, in quello della sanità, della sicurezza, della giustizia e degli affari sociali ci si concentra soprattutto sui rischi che ne derivano. Al riguardo, in questi ultimi anni, sono state create numerose offerte – in particolare negli ambiti tematici della prevenzione della violenza e delle dipendenze e in quello della promozione della salute – che aiutano le scuole e la popolazione ad affrontare e prevenire i problemi legati ai media. Tra i promotori vi sono soprattutto attori quali la polizia, i servizi per la prevenzione delle dipendenze o i servizi specializzati nell'ambito della gioventù, ma anche organi esterni che collaborano con i Cantoni sulla base di un contratto di prestazioni.

A causa del crescente peso del problema, negli ultimi anni i Cantoni hanno lavorato maggiormente a livello strategico, con lo scopo di riunire e coordinare le attività già presenti sul territorio. Per contro, solo alcuni di essi hanno adottato strategie interdipartimentali che formulano obiettivi comuni e stabiliscono le competenze dei diversi ambiti politici, definendo la collaborazione tra i dipartimenti. Negli ambiti della giustizia, degli affari sociali e dell'educazione, il coordinamento avviene nel quadro delle diverse conferenze dei direttori cantonali. Le autorità politiche assumono compiti che le regioni e i Cantoni non possono svolgere, emanano raccomandazioni e rappresentano i Cantoni nei confronti della Confederazione. S'impegnano inoltre ad applicare diverse misure nell'ambito della protezione della gioventù dai rischi dei media (v. cap. 8.2.1.1 e 8.2.1.2) e svolgono le loro attività sulla base di concordati, ossia accordi intercantonali giuridicamente vincolanti.

Nei capitoli seguenti sono descritte le misure adottate dai Cantoni nei diversi ambiti politici e le relative basi programmatiche e strategiche.

8.2.1.1 Attività nell'ambito dell'educazione

Come accennato all'inizio, nell'ambito politico dell'educazione i Cantoni forniscono un contributo importante per la promozione delle competenze medialità di bambini e giovani, in particolare tramite l'educazione ai media in seno alla scuola. Essi hanno piena competenza in materia per quanto riguarda la scuola dell'obbligo. Le basi strategiche consistono spesso in piani per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione durante le lezioni, in piani didattici TIC e in complementi ai piani didattici.

²³² V. definizione della nozione «competenze medialità», capitolo 2.2.

Piani didattici nelle diverse regioni linguistiche

Nella scuola dell'obbligo, l'educazione ai media è un elemento essenziale del piano didattico in tutte e tre le regioni linguistiche. Nei Cantoni con scuole francofone (BE, FR, GE, JU, NE, VS e VS), la base strategica in materia di competenze medialità nelle scuole dell'obbligo è costituita dal *Plan d'études romand* (PER), in vigore dal 2011, dove l'educazione ai media è stata unita alle lezioni TIC e definita quale compito trasversale. Secondo il PER, «MITIC» (educazione ai media e TIC) è inteso sia come tema che come mezzo d'insegnamento sin dall'inizio della scuola elementare. Per gli insegnanti, la sfida consiste nel riuscire a fare il nesso tra le diverse materie, da un lato, e i media e TIC (MITIC), dall'altro. Il piano didattico del Cantone del Ticino è in fase di rielaborazione e sarà pronto nell'estate del 2015. Anche in questo caso, il tema delle competenze medialità sarà definito quale competenza trasversale, probabilmente con il nome «Technologie e media»²³³.

Parallelamente all'educazione ai media nelle scuole, in diversi Cantoni romandi, i dipartimenti dell'istruzione hanno adottato misure in materia di prevenzione e coordinamento. Il Cantone di Neuchâtel, oltre al piano didattico, sta mettendo in atto una strategia²³⁴ per informare genitori, insegnanti e giovani sui rischi legati all'uso d'Internet e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Inoltre, il dipartimento dell'educazione ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale composto da rappresentanti del servizio dell'insegnamento obbligatorio, del servizio TIC cantonale e della polizia cantonale, che si incontrano regolarmente con lo scopo di migliorare il coordinamento. Nel 2011, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone di Friburgo ha approvato una strategia di prevenzione contro i rischi in rete. Uno degli obiettivi era di creare il servizio specializzato Fri-tic, ossia il servizio TIC cantonale. L'attuazione della strategia è il risultato della cooperazione tra Fri-tic, il Servizio della scuola dell'obbligo, la polizia, il Servizio per la pianificazione familiare, il Gruppo interprofessionale friburghese di prevenzione contro i maltrattamenti e gli abusi sessuali sui minori (GRIMABU) e l'Associazione Reper. Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport provvede anche ad attuare la strategia globale per l'integrazione delle TIC nell'insegnamento in tutti i livelli della scuola dell'obbligo. Nel Cantone di Ginevra, l'Ufficio delle scuole dell'obbligo ha elaborato una strategia contro il cyberbullismo.

Lehrplan 21²³⁵, il piano didattico per i Cantoni con scuole germanofone approvato il 31 ottobre 2014, prevede sia l'educazione ai media e l'informatica (sotto forma di modulo²³⁶) sia l'acquisizione delle competenze per l'uso dei programmi (definito però come compito interdisciplinare). La principale sfida consiste nel creare le condizioni necessarie per adempiere nella prassi le esigenze dettate dal piano didattico (sviluppo del materiale didattico, formazione e perfezionamento degli insegnanti). Lehrplan 21 ha carattere di raccomandazione. Ci vorrà pertanto del tempo per sapere se e come i Cantoni introdurranno i nuovi moduli e se metteranno a disposizione le fasce orarie consigliate per l'insegnamento in modo da raggiungere un'armonizzazione. Lehrplan 21 verrà introdotto al più presto per l'anno scolastico 2015/16, anche se la maggior parte dei Cantoni non lo applicherà prima dell'anno scolastico 2017/18. Fino ad allora rimarranno in vigore i piani didattici cantonali esistenti, che prevedono già misure in materia di educazione ai media.

Per quanto concerne le scuole post obbligatorie (scuole di cultura generale, formazione professionale, scuole universitarie), la competenza è suddivisa tra Confederazione e Cantoni: La SEFRI ha iscritto l'uso delle TIC nel programma quadro per l'insegnamento della cultura generale. La definizione dei contenuti per l'insegnamento della cultura generale incombe invece ai Cantoni. I contenuti specifici alle diverse professioni vengono stabiliti dalle organizzazioni del mondo del lavoro competenti (associazioni professionali, organizzazioni settoriali) nelle ordinanze e nei piani di formazione e concretizzati nei rispettivi programmi

²³³ «Sviluppare nell'allievo un senso critico, etico ed estetico nei confronti delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

²³⁴ Strategia «Prévention & Ethique».

²³⁵ Lehrplan 21, cfr. www.lehrplan.ch/; Plan d'études romand, MITIC, www.plandetudes.ch/mitic.

²³⁶ Cfr. http://projekt.lehrplan-21.ch/lehrplan/V3/container/31_10_0_0_1_1.pdf.

scolastici. Se e in che misura il tema delle competenze medialità sia trattato al di là di una semplice competenza trasversale varia molto da un programma all'altro.

Servizi specializzati TIC e attività delle alte scuole pedagogiche (ASP)

In circa due terzi dei Cantoni, l'attuazione delle strategie e degli obiettivi dei piani didattici nell'ambito politico dell'educazione è sostenuta in modo determinante dai servizi TIC cantonali, composti da insegnanti con esperienza nel settore e da esperti del ramo. Di regola, questi centri di competenza sono inseriti in istituti di formazione più grandi (p. es. in un'ASP); in alcuni casi sono invece organizzati come servizio cantonale autonomo.

Il fatto che da alcuni anni l'educazione ai media nel contesto della formazione pedagogica stia vivendo cambiamenti radicali è dovuto in particolare alle nuove sfide cui deve far fronte la scuola: attuazione nella quotidianità scolastica delle competenze definite nei piani didattici; formazione e perfezionamento degli insegnanti; adeguamento e sviluppo del materiale didattico e acquisizione delle infrastrutture tecniche. Per le istituzioni formatrici, quali p. es. le **ASP**²³⁷, ciò significa dover riconsiderare in modo sostanziale la loro offerta in quest'ambito.

Nel complesso, si constata chiaramente che dal punto di vista del contenuto si sta passando da una semplice conoscenza delle applicazioni a una vera e propria educazione ai media. Spesso manca però ancora una formazione specialistica in informatica ed educazione ai media per i futuri insegnanti. Sporadicamente vengono offerti moduli o corsi espliciti durante la formazione d'insegnante, ma alla materia può anche essere riservato implicitamente ampio spazio attraverso forme di insegnamento e di apprendimento e all'interno delle didattiche disciplinari.

Per contro, la maggior parte delle ASP presenta già un'offerta formativa nell'ambito del perfezionamento. Si tratta soprattutto di cicli di formazione su temi specifici (cyberbullismo, protezione dei dati, reti sociali, materiale didattico Medienkompass, TIC nell'insegnamento, social media ecc.), creati negli ultimi anni in seguito al crescente bisogno della scuola di saper agire di fronte ai rischi legati ai media, oppure di certificati di formazione continua.

La maggior parte delle ASP ha inoltre un proprio centro di competenza in materia di educazione ai media, che – secondo il tipo di orientamento – può fungere da mediateca, servizio di consulenza per i media, servizio per la formazione dei responsabili TIC e delle persone di riferimento in materia di TIC e/o da istituto di ricerca²³⁸. Infine, le ASP sviluppano anche materiale didattico (giochi di apprendimento, video, app ecc.) a sostegno delle scuole.

Un sondaggio²³⁹ condotto presso gli insegnanti, le direzioni e i responsabili della formazione delle ASP nonché i membri dei servizi TIC, su incarico della Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle alte scuole pedagogiche (COHEP)²⁴⁰, ha rivelato che i docenti delle ASP utilizzano troppo poco l'offerta formativa specifica per le TIC e sono poco informati sulle offerte esistenti. Si è inoltre constatato che per quanto riguarda le TIC le competenze pedagogico-didattiche e tecniche dei docenti vanno considerevolmente migliorate. In base alle informazioni raccolte, la COHEP è del parere che in futuro il piano di insegnamento-apprendimento TIC dei docenti dovrebbe essere meno tecnico e concentrarsi maggiormente sulle interazioni sociali, pedagogiche e didattiche, tematizzare la presenza sempre più importante delle TIC nelle diverse realtà quotidiane e promuovere un approccio critico.

²³⁷ Vi sono attualmente 13 ASP e quattro università che offrono formazioni destinate agli insegnanti.

²³⁸ P. es. il servizio specializzato «imediast» della FHNW, il servizio specializzato «Lehren und Lernen mit digitalen Medien» dell'ASP del Cantone di Svitto, l'istituto per l'educazione ai media dell'ASP del Cantone di Berna, il centro di competenza Media e didattica dell'ASP del Cantone di Svitto, il centro «fri-tic» dell'ASP del Cantone di Friburgo.

²³⁹ Cfr.

www.cohep.ch/fileadmin/user_upload/default/Dateien/03_Publikationen/04_Dokumente/2013/130808_Projektbericht ICTanPH_d.pdf.

²⁴⁰ La COHEP, creata nel 2002 quale conferenza specializzata della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), presta consulenza a quest'ultima su tutte le questioni legate alla formazione degli insegnanti (v. statuti).

Coordinamento intercantonale nell'ambito politico dell'educazione

La **CDPE** – che coordina la politica dell'educazione a livello svizzero – svolge un ruolo chiave nell'ambito delle TIC e dell'educazione ai media, per esempio partecipando al processo decisionale su questioni finanziarie, sulle prescrizioni relative ai programmi scolastici e al materiale didattico o sulla pianificazione delle offerte di perfezionamento. Nel 2007, i 26 direttori cantonali della pubblica educazione hanno confermato e aggiornato la **strategia nazionale TIC** adottata dalla CDPE nel 2000. La strategia persegue due obiettivi: l'integrazione delle TIC nell'insegnamento a tutti i livelli scolastici e la «ICT-Literacy». In questo contesto con la «ICT-Literacy» si intende: trasmettere a tutti gli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo le conoscenze di base per l'uso delle TIC e promuovere le pari opportunità in relazione alle TIC e ai media; per il livello secondario II lo scopo è di trasmettere in più le nozioni per capire le interrelazioni e le conoscenze fondamentali elementari nell'ambito dell'informatica. La Conferenza svizzera di coordinamento TIC e formazione è la piattaforma incaricata di coordinare a livello nazionale la strategia e le attività di Cantoni e Confederazione nell'ambito delle TIC e della formazione. La CDPE ha inoltre emanato raccomandazioni per la formazione degli insegnanti nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione²⁴¹ e il profilo per le formazioni supplementari nell'ambito della pedagogia mediale²⁴². Nel quadro della **strategia nazionale TIC** la CDPE adempie diversi mandati: garantisce il coordinamento tra i diversi livelli scolastici, gestisce il server svizzero per l'educazione (educa.ch) in collaborazione con la Confederazione (v. cap. 8.1), promuove la produzione e la qualità di materiale in formato elettronico per l'insegnamento e l'apprendimento nonché la formazione e il perfezionamento degli insegnanti, crea condizioni quadro favorevoli per Cantoni e scuole e promuove lo scambio di informazioni in collaborazione con il Centro svizzero delle tecnologie dell'informazione nell'insegnamento (**CTII**).

Il CTII, creato dalla CDPE in collaborazione con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (ex UFFT) nel 1989, oltre a promuovere l'integrazione delle TIC nell'insegnamento in Svizzera, coordina a livello nazionale le attività necessarie a tale scopo e dirige e sviluppa progetti, prestazioni e strumenti che saranno di aiuto agli insegnanti in tal senso. Per esempio è responsabile dello sviluppo della biblioteca scolastica digitale, che consente un accesso a risorse elettroniche di insegnamento e apprendimento. Il CTII è diretto dall'Istituto svizzero dei media per la formazione e la cultura educa.ch. Educa è membro del gruppo di accompagnamento del programma Giovani e media e coopera a progetti di quest'ultimo.

Oltre a strutture di coordinamento e di sostegno a livello nazionale, vi sono conferenze nelle diverse regioni linguistiche che coordinano in particolare l'elaborazione e l'attuazione dei diversi piani didattici.

La Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione nella Svizzera tedesca (**DEDK**) era competente per l'elaborazione del Lehrplan 21.

L'equivalente della DEDK per la Svizzera romanda, è la Conferenza intercantonale dell'istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino (**CIIP**). Dal 2000, su iniziativa della CIIP sono state sviluppate nuove cooperazioni tra le scuole dei Cantoni romandi, la televisione romanda TSR e la radio romanda RSR. Da settembre 2006, la CIIP pubblica sulla pagina Internet rts.decouverte.ch idee d'insegnamento per l'integrazione delle TIC nella scuola dell'obbligo. Nella primavera del 2012 è stata istituita CORENE, una commissione permanente della CIIP che si occupa delle risorse digitali per l'insegnamento. Il suo scopo è di coordinare i lavori intercantonali e proporre condizioni quadro, affinché in Svizzera romanda gli attori dell'educazione possano disporre di risorse elettroniche per l'insegnamento e l'apprendimento. Questi lavori sono svolti dall'unità «Media & TIC» della CIIP, che dal 2004 gestisce, in

²⁴¹ Raccomandazioni per la formazione di base e il perfezionamento degli insegnanti della scuola dell'obbligo e del livello secondario II nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del 25 marzo 2004 (disponibili in tedesco e francese); cfr. http://www.edudoc.ch/static/web/aktuell/medienmitt/empf_ict_lb_d.pdf.

²⁴² Cfr. http://edudoc.ch/record/38148/files/Profil_ICT_d.pdf

particolare, la pagina Internet e-media.ch, il portale romando di riferimento in materia di educazione ai media.

Quale organo di coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito dell'educazione, la CDPE fa parte del gruppo di gestione strategica del programma nazionale Giovani e media.

8.2.1.2 Attività dei Cantoni nei settori politici della sanità, della sicurezza e degli affari sociali

Come accennato a inizio capitolo, anche nei settori politici sanità, sicurezza e affari sociali i Cantoni adottano misure educative per la protezione dei bambini e dei giovani dai rischi dei media che si collocano soprattutto negli ambiti della protezione della gioventù, della prevenzione della criminalità e della promozione della salute.

Settore politico della sanità

Per quanto riguarda le misure di sanità si pone l'accento sulla prevenzione della dipendenza da Internet e dai videogiochi nonché sulla sensibilizzazione e la consulenza per i minori e i genitori. Il Cantone di Nidvaldo, per esempio, ha adottato misure di promozione dell'utilizzo sicuro dei media digitali nel quadro di un piano strategico sotto la direzione del dipartimento della sanità e della socialità con l'obiettivo di prevenire le dipendenze. Nel Cantone di Berna, una delle priorità fissate dal dipartimento della sanità e della previdenza sociale per la promozione della salute e la prevenzione è la sensibilizzazione sui rischi insiti nei media in collaborazione con la polizia, le scuole e le attività giovanili extrascolastiche aperte²⁴³.

Settore politico della sicurezza

Nei settori polizia e giustizia la protezione educativa dei bambini e dei giovani dai rischi dei media si concentra sulla prevenzione della cybercriminalità, in quanto con Internet sono nati nuovi fenomeni problematici, come il cyberbullismo e il sexting, che solo difficilmente possono essere controllati con misure di regolamentazione. In questo contesto sono soprattutto i servizi di prevenzione dei corpi di polizia dei Cantoni e delle Città a svolgere attività di sensibilizzazione nelle scuole, anche nell'ambito delle serate informative per i genitori, o a intervenire nelle scuole quando si verificano episodi concreti. In alcuni Cantoni il coinvolgimento della polizia nelle attività di prevenzione rientra nella strategia di altri dipartimenti (p. es. NW, NE, BE, SZ, UR). Oltre a manifestazioni specifiche nelle scuole, la polizia realizza anche progetti o campagne di sensibilizzazione. Per esempio, nel Cantone di Lucerna la polizia cantonale, in collaborazione con l'Ufficio delle scuole dell'obbligo, l'Alta scuola pedagogica e l'Ufficio per la prevenzione delle dipendenze, ha sviluppato il progetto «fit4chat», un gioco didattico online per bambini che vogliono imparare a chattare in sicurezza. Nella Città di Zurigo la polizia municipale ha messo a punto la piattaforma per la prevenzione www.schaugenau.ch per combattere gli abusi e lo sfruttamento sessuali su Internet. Nel Cantone di Friburgo, tra il 2007 e il 2009 il Dipartimento della sicurezza e della giustizia ha lanciato diverse campagne e un sito Internet rivolto ai giovani che contiene consigli pratici su come affrontare i pericoli presenti in rete.

Un altro campo d'azione nell'ambito della prevenzione terziaria è l'esecuzione penale minorile. Di regola, i giovani detenuti non hanno accesso a Internet, per cui vi è un netto contrasto tra la necessità di sicurezza e l'esigenza di un loro reinserimento sociale; per quanto riguarda l'utilizzo dei media, tuttavia, quest'ultima esigenza può essere soddisfatta soltanto dando loro la possibilità di esercitarsi concretamente sul campo. Nel caso di reati meno gravi vi sono alcuni approcci che mirano a far elaborare agli autori i reati commessi con l'utilizzo dei media nell'ambito di un corso di sviluppo delle competenze medialità. Il servizio specializzato del Cantone di Argovia imedias, per esempio, ha fatto esperienze positive con queste misure.

²⁴³ Cfr. www.cybersmart.ch.

Settore politico degli affari sociali

Nel settore politico degli affari sociali il tema della protezione dei bambini e dei giovani dai rischi dei media è di rilevanza per le attività extrascolastiche per l'infanzia e la gioventù e le istituzioni di pedagogia curativa e sociale.

Oltre alla famiglia e alla scuola, le **attività giovanili extrascolastiche** costituiscono un importante luogo di socializzazione per i giovani. Mentre le attività giovanili extrascolastiche aperte vengono spesso proposte dai Comuni, le attività giovanili associative vengono offerte perlopiù da organizzazioni non governative (cfr. cap. 8.3). Alcuni Cantoni hanno sviluppato programmi di educazione all'uso dei media nel contesto delle attività giovanili extrascolastiche. Il Cantone di Uri, per esempio, ha integrato questo contesto nel proprio piano di misure per la protezione dei bambini e dei giovani dai rischi dei media e propone eventi informativi in occasione degli incontri organizzati nell'ambito delle attività giovanili extrascolastiche aperte o dalle associazioni giovanili. Pure il Cantone di Neuchâtel prevede di adottare misure per il contesto delle attività giovanili extrascolastiche aperte nel quadro del proprio programma strategico.

Un altro ambito di competenza dei Dipartimenti degli affari sociali è quello delle **istituzioni di pedagogia curativa e sociale**, la cosiddetta assistenza in istituto. Queste istituzioni accolgono minori per educarli, assisterli, formarli, osservarli o curarli durante il giorno e di notte. Il rilascio dell'autorizzazione e la vigilanza su questi istituti compete ai Cantoni. È per esempio compito degli specialisti cantonali accertare che gli istituti autorizzati sappiano «assicurare la cura necessaria allo sviluppo fisico e mentale dei minori»²⁴⁴. Dato che questi istituti di pedagogia sociale prendono il posto delle famiglie interessate, nel loro mandato rientrano anche l'accompagnamento all'uso dei media digitali nonché la promozione delle competenze medialì. Tuttavia, soltanto alcuni di essi procedono a una riflessione approfondita e all'ulteriore sviluppo della propria prassi in questo settore.

Coordinamento intercantonale

La **CDDGP** è responsabile della PSC, la piattaforma nazionale che si occupa di tutti i temi relativi alla prevenzione della criminalità in Svizzera e principale centro di competenza per questo settore. Dal 2004 la PSC svolge una campagna sul tema della pedocriminalità, per cui ha sviluppato diversi ausili che sensibilizzano in merito ai pericoli di Internet, fra cui la pagina web safersurfing.ch. Mette inoltre a disposizione offerte informative sul tema della sicurezza su Internet (protezione dei dati, sessualità e Internet, cyberbullismo) destinate a bambini e giovani e alle persone che frequentano abitualmente. Ai responsabili della prevenzione presso i corpi di polizia fornisce la formazione necessaria e il materiale informativo rivolto ai gruppi target.

La **CDOS** svolge compiti di coordinamento nell'ambito della politica sociale. Uno dei suoi temi centrali è la politica dell'infanzia e della gioventù (promozione e protezione dell'infanzia e della gioventù nonché aiuto alla gioventù), di cui si occupano concretamente la **Conferenza dei responsabili cantonali della protezione dell'infanzia e dell'aiuto alla gioventù** e la **Conferenza dei delegati cantonali alla gioventù**. Entrambe dal 1° luglio 2011 costituiscono conferenze tecniche della CDOS, che hanno l'obiettivo di promuovere lo scambio di conoscenze tecniche e la collaborazione tra i rappresentanti cantonali e di curare i contatti con la Confederazione e gli attori privati operanti negli ambiti della promozione nonché protezione dell'infanzia e della gioventù e dell'aiuto alla gioventù. La CDDGP e la CDOS sono entrambe membri del gruppo direttivo del programma nazionale *Giovani e media*.

²⁴⁴ Art. 15 lett. 1a OAMin, RS 211.222.338.

8.2.1.3 Strategie e coordinamento interdipartimentale

La collaborazione interdipartimentale spazia dalla cooperazione tra diversi dipartimenti relativa a un determinato progetto senza strategia globale, fino alle forme di collaborazione istituzionalizzate nel quadro dei piani strategici cantonali. Nel caso ideale si è in presenza di una strategia interdipartimentale se quest'ultima è stata approvata unanimemente dal Consiglio di Stato, vi è un'ampia comprensione dei contenuti della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media, sono stati definiti gli obiettivi e un piano di misure ed è stato designato un servizio di coordinamento.

Nei Cantoni che già hanno una siffatta strategia o sono in fase di elaborarne una, essa è nata sotto l'egida dei settori dell'istruzione o della sanità in collaborazione con la polizia (sicurezza) e gli operatori giovanili. Qui di seguito sono descritti gli esempi di cui l'UFAS è venuto a conoscenza entro gennaio 2015.

Nel 2013 il Cantone di Uri ha approvato un piano di misure cantonale per la protezione della gioventù²⁴⁵ sotto la direzione dell'Ufficio delle scuole dell'obbligo. Il gruppo di lavoro era composto da rappresentanti della polizia cantonale, del servizio psicologico scolastico, delle direzioni scolastiche del Cantone, nonché del servizio specializzato nella prevenzione e promozione della salute e dal delegato cantonale per la gioventù. Il piano ha l'obiettivo di promuovere le competenze medialità degli alunni. I primi tre anni tutti gli scolari della quinta classe assistono a due lezioni su come affrontare i pericoli legati all'uso dei media, svolte dal partner esterno zischtig.ch. Nel contempo hanno luogo serate informative per i genitori, una formazione della durata di mezza giornata per gli insegnanti ed eventi informativi in occasione degli incontri organizzati nell'ambito delle attività giovanili extrascolastiche aperte o dalle associazioni giovanili.

Nel Cantone di Vaud, il Consiglio di Stato ha incaricato un gruppo di lavoro di elaborare una strategia interdipartimentale sul tema della gioventù e dei media sulla base dell'ordinanza sulla prevenzione e sulla promozione della salute presso le scuole, per ottenere una maggiore coerenza tra gli attori (scuola, Alta scuola pedagogica, polizia).

Nel Cantone di Neuchâtel, sotto l'egida del Dipartimento dell'istruzione, è attualmente in fase di elaborazione un piano cantonale per la prevenzione della violenza tra i bambini e tra i giovani in collegamento con i media digitali (concept cantonal de prévention de la violence chez les enfants et les jeunes en lien avec les nouveaux médias). Lo scopo è sensibilizzare e formare gli specialisti del settore dell'infanzia e della gioventù e predisporre offerte rivolte ai genitori. La strategia sarà definita entro la fine del settembre 2015 e la fase di attuazione durerà fino alla fine del 2017.

Nel 2011 nel Cantone di Svitto, sotto la guida dell'ufficio della sanità e della socialità (dipartimento dell'interno), è stato elaborato un piano interdipartimentale per la prevenzione e la promozione della salute 2010–2020, che include anche il tema della gioventù e dei media. Il piano prevede la cooperazione con il Dipartimento dell'educazione e quello della sicurezza e con uffici specializzati nella prevenzione e nella promozione della salute (con contratto di prestazioni), nonché con i Comuni e la popolazione. Le misure saranno poi armonizzate con il piano per la gioventù, che è in corso di elaborazione.

Alcuni Cantoni dispongono di una strategia cantonale per singoli problemi legati all'uso dei media, come il cyberbullismo (GE), la dipendenza da Internet (NW) o la prevenzione della violenza giovanile in cui è stato inserito il tema della violenza nei media (AG).

Il Cantone Ticino, pur non avendo una strategia cantonale, dispone del gruppo di lavoro «Minori e Internet» istituito nel 2003 dal Consiglio di Stato sotto l'egida della Cancelleria dello Stato per intrattenere una collaborazione tra le scuole, la polizia e alcune associazioni pubbliche e private attive nel settore dell'infanzia e della gioventù (tra le altre Fondazione della Svizzera italiana per l' Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell'infanzia ASPI, Pro Juventute -

²⁴⁵ Cfr. http://www.ur.ch/dl.php/de/52e755a31bd42/jugendmedienschutz_konzept.pdf

Sezione Svizzera italiana, Fondazione Terre des Hommes - gruppo Ticino). L'obiettivo prioritario è il coordinamento e la promozione delle iniziative di sensibilizzazione, formazione e informazione promosse dai singoli uffici o enti rappresentati. Il gruppo di lavoro cura una pagina web rivolta ai genitori, agli insegnanti e ai minori²⁴⁶.

8.2.2 Percezione del ruolo e delle attività: valutazione

8.2.2.1 Analisi della situazione nei Cantoni

Collaborazione intersettoriale e basi strategiche e programmatiche

Nel complesso, i Cantoni hanno avviato una grande varietà di attività nell'ambito della protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. Alcuni di loro hanno concordato di affidare il coordinamento in questo ambito all'ufficio cantonale competente nel settore politico cui corrisponde l'obiettivo primario dell'attività (educazione all'uso dei media, protezione della gioventù o promozione della salute). Per i Cantoni la sfida principale è gestire a livello strategico le misure volte alla protezione dei bambini e dei giovani dai rischi dei media e garantire il loro coordinamento tra i dipartimenti coinvolti, nonché reagire in modo adeguato all'incalzare degli sviluppi nel settore dei media digitali. In tutti i Cantoni nel settore politico dell'educazione vi sono le basi strategiche e programmatiche necessarie per la promozione delle competenze medialiali. Altri settori politici, invece, andrebbero ulteriormente sviluppati, in quanto le relative strategie non sono complete, ma si concentrano su singoli aspetti, come per esempio il rischio di dipendenza, il consumo di contenuti violenti o la cybercriminalità. Anche il contatto con la scuola potrebbe essere migliorato per mettere a frutto le sinergie e sviluppare un approccio più completo al tema.

Promozione delle competenze medialiali nelle scuole

La promozione delle competenze medialiali dei bambini e dei giovani si svolge soprattutto a scuola nel quadro dell'educazione all'uso dei media. L'importanza data all'aspetto della protezione, ossia all'apprendimento di un uso sicuro e responsabile dei media, varia da un Cantone all'altro. I Cantoni dispongono di piani strategici, piani cantonali o didattici per il settore delle TIC che prevedono come obiettivi la promozione delle competenze medialiali e la protezione dai rischi dei media. In diversi Cantoni l'educazione all'uso dei media a scuola è abbinata a misure di sensibilizzazione ad opera della polizia, degli uffici preposti alla prevenzione e di attori privati. Tramite i piani didattici per le diverse regioni linguistiche (Lehrplan 21²⁴⁷, Plan d'études romand²⁴⁸, Piano di studio per la scuola dell'obbligo ticinese²⁴⁹) è stata raggiunta una tappa importante nel processo di armonizzazione. L'attuazione delle prescrizioni contenute nei piani sarà una grande sfida, in quanto richiederà un maggior dispendio di risorse per lo sviluppo dei sussidi didattici, la formazione e il perfezionamento degli insegnanti, l'infrastruttura e l'attrezzatura informatica e multimediale²⁵⁰.

Promozione delle competenze medialiali nei contesti della famiglia e della custodia parascolastica

Un gran numero di misure di sensibilizzazione è destinato ai genitori. Gli eventi educativi per genitori spesso sono organizzati tramite le strutture scolastiche ad opera delle direzioni

²⁴⁶ Cfr. www.ti.ch/ragazzi

²⁴⁷ Lehrplan 21: cfr. www.lehrplan.ch

²⁴⁸ Plan d'études romand PER: cfr. www.plandetudes.ch

²⁴⁹ Piano di studio, cfr.

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/HARMOS/documenti/Nuovo_piano_di_studio_documento_di_sintesi26.pdf.

²⁵⁰ Competenze medialiali nella vita scolastica (2014). Programma nazionale Giovani e media.

scolastiche, del personale docente o dei consigli scolastici dei genitori, perché così è più facile raggiungere il gruppo target. Al punto di contatto tra scuola e educazione dei genitori spetta dunque una grande importanza cui dovrebbe essere prestata una maggior attenzione in futuro. In questo contesto è possibile impostare il lavoro con i genitori in modo sistematico e trovare la strada per raggiungerli tutti. Per esempio non esistono ancora abbastanza offerte per persone con compiti educativi con retroterra migratorio. A questo scopo non occorre necessariamente creare nuove proposte, bensì basta adeguare quelle esistenti in maniera tale da renderle più accessibili a persone che parlano un'altra lingua o provengono da un'altra cultura.

In altri contesti di custodia extrafamiliare ed extrascolastica l'uso dei media digitali e la sensibilizzazione dei responsabili sui pericoli e sulle opportunità non sono tenuti nel dovuto conto. Di conseguenza, non sono disponibili basi programmatiche o linee direttive sufficienti. Nelle attività giovanili extrascolastiche come spazio informale per il tempo libero e l'apprendimento si riscontra un grande potenziale per la promozione delle competenze medialì, in quanto si tratta di uno spazio in cui le prestazioni dei giovani non sono soggette ad alcun sistema di valutazione e rispetto all'insegnamento a scuola vi è una maggiore libertà e apertura. Finora questo potenziale non viene sfruttato abbastanza.

Un altro settore con molto potenziale che però finora è stato poco sfruttato è quello delle **istituzioni di pedagogia curativa e sociale per bambini e giovani nonché degli istituti preposti all'esecuzione penale minorile**. In quest'ambito solo singoli istituti dispongono di un piano concettuale o di offerte formative per le persone con compiti di assistenza. Tuttavia, proprio perché i bambini e i giovani inseriti in queste istituzioni presentano una molteplicità di problemi, per loro la protezione dai rischi dei media e la promozione delle competenze medialì sono particolarmente importanti e richiederebbero una maggiore attenzione, non tanto per l'accentuato bisogno di protezione, quanto per favorire la loro integrazione sociale e professionale.

Numerosi attori e grande varietà di offerte

In Svizzera esistono una grande varietà e un gran numero di offerte informative, formative e di consulenza nell'ambito della promozione delle competenze medialì soprattutto per bambini, giovani, genitori e insegnanti. Un terzo scarso della totalità delle offerte (circa 600 offerte proposte da circa 200 attori) è messo a disposizione dai Cantoni, il quattro per cento dalle Città e dai Comuni²⁵¹ e il resto è offerto da attori privati (cfr. cap. 8.3.1) che spesso cooperano con i Cantoni. Le offerte private, tuttavia, non sono soggette agli standard di qualità validi per le scuole e i Cantoni non si occupano della gestione dei loro contenuti e della garanzia della loro qualità.

8.2.2.2 Necessità d'intervento a livello cantonale

Dalle analisi e lacune fin qui esposte si può dedurre la necessità d'intervenire nel seguente modo.

Coordinamento intercantonale

Si riscontra la necessità d'intervenire per coordinare e armonizzare le attività nei diversi settori politici pertinenti alla protezione educativa dei bambini e dei giovani dai rischi dei media. Una grande sfida al riguardo è coordinare sistematicamente le strategie esistenti o in corso di elaborazione per i diversi settori politici e tenere conto di tutte le misure di promozione delle competenze medialì esistenti nei diversi contesti di custodia (scuola, famiglia e altri). Allo scopo risulta utile designare appositamente un servizio di coordinamento cantonale dotato delle risorse necessarie, com'è già il caso in singoli Cantoni.

²⁵¹ Feller-Länzlinger/Niederhauser 2013, pag. 19 segg.; v. anche www.giovanimedia.ch > Informazioni specifiche > Strategie cantionali.

Elaborare basi programmatiche e garantirne l'applicazione

I piani didattici per le singole regioni linguistiche dispongono di basi programmatiche complete per la promozione delle competenze medialie degli scolari. Per i Cantoni il compito principale nei prossimi anni sarà quello di creare i presupposti affinché questi piani possano essere attuati nel modo auspicato. Anche per il contesto della famiglia esistono numerose basi e misure, che vengono però sviluppate da diversi enti e spesso non sono coordinate e tantomeno soggette alla garanzia della qualità. È necessario in particolare migliorare il contatto con i genitori che parlano un'altra lingua o provengono da un'altra cultura. Negli altri contesti extrafamiliari ed extrascolastici è necessario sostenere i diversi attori per permettere loro d'integrare la promozione delle competenze medialie nel lavoro quotidiano. Le attività giovanili extrascolastiche presentano infatti un grande potenziale di ampliamento. Nel settore delle istituzioni di pedagogia curativa e sociale per bambini e giovani e degli istituti preposti all'esecuzione delle pene minorili si è riscontrata inoltre una grande necessità d'informazioni e risorse sul tema delle competenze medialie. Si raccomanda pertanto di procedere alla sensibilizzazione del personale dirigente e specializzato e di mettere a loro disposizione linee direttive e piani concettuali modello che possano fungere da base per i processi di sviluppo necessari. Un'ulteriore necessità d'intervento si riscontra per l'integrazione del tema nella formazione e nel perfezionamento professionale del personale specializzato e l'elaborazione di piani concettuali di pedagogia mediale per le scuole universitarie professionali e le scuole specializzate superiori. Dovrebbero inoltre essere sensibilizzati sul tema i collaboratori specializzati del Cantone cui spettano l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni, affinché essi possano accompagnare in modo competente i vari processi di sviluppo. Occorre inoltre tenere presente che i processi di sviluppo del personale e l'acquisto di nuove apparecchiature nelle istituzioni richiedono lo stanziamento di risorse adeguate.

Sviluppando piani concettuali per i diversi contesti occorre prestare attenzione affinché gli insegnanti, i genitori e le persone con compiti di assistenza ricevano gli stessi messaggi di prevenzione e che vengano raggiunti anche i bambini, i giovani e i genitori con esigenze particolari. Nel mettere a punto offerte per tutti i contesti occorre infine tenere maggiormente conto del fatto che la socializzazione mediale avviene ormai in gran parte in modo informale tra coetanei e nella cerchia di amici.

Garanzia della qualità delle offerte

L'elevato numero di offerte costituisce una grande sfida per la garanzia della qualità. Per favorire la qualità è ragionevole valutare le offerte informative, formative e di consulenza alla stregua delle basi programmatiche esistenti e secondo determinati criteri di qualità²⁵². Tali offerte dovrebbero essere concepite e attuate in modo da corrispondere alle esigenze dei gruppi target e raggiungere effettivamente soprattutto le persone con esigenze particolari. In adolescenza è particolarmente adatto il metodo dell'educazione tra pari. Si raccomanda inoltre d'inserire tali offerte anche nelle strutture regolari per proporle a più riprese e ottenere così un risultato più duraturo che con interventi una tantum. È importante infine che le offerte vengano valutate con cura e aggiornate a cadenze regolari tenendo conto delle problematiche attuali.

²⁵² Cfr. www.giovanimedia.ch > Offerte e consigli.

8.3 Ruolo e attività delle organizzazioni specializzate, dei promotori di offerte di formazione e dell'economia

8.3.1 Situazione e misure attuali

Parallelamente alle attività promosse da Confederazione e Cantoni vi sono organizzazioni e fondazioni private nonché associazioni di categoria dell'economia privata e singole imprese che svolgono su base volontaria attività di prevenzione nell'ambito della protezione educativa dei bambini e dei giovani dai rischi dei media. Una rilevazione dell'offerta informativa, formativa e di consulenza esistente in Svizzera²⁵³ ha accertato l'esistenza di circa 600 offerte proposte da oltre 200 promotori.²⁵⁴ Gran parte di esse è proposta da associazioni di utilità pubblica, iniziative ad hoc, fondazioni ed enti specializzati operanti principalmente nei settori prevenzione delle dipendenze, promozione e protezione dell'infanzia e della gioventù, consulenza familiare, prevenzione della criminalità, protezione dei dati e promozione della salute. Anche alcune imprese private hanno sviluppato offerte informative, formative e di consulenza mettendole a disposizione degli interessati. Oltre ai grandi operatori privati sovraregionali svizzeri (v. sotto) diversi attori regionali privati e singole persone offrono corsi di formazione.

Le offerte hanno principalmente le seguenti forme: pubblicazioni stampate (ca. il 28 %) e pagine web (ca. il 18 %) sui pericoli insiti nei media digitali in collegamento con consigli pratici su come agire, materiale didattico (ca. il 23 %), corsi di perfezionamento (ca. l'11 %), eventi informativi e presentazioni (ca. il 9 %), nonché giochi online e moduli interattivi (ca. il 3 %). Su tutto il territorio l'accesso a queste offerte informative è garantito tramite Internet. Per quanto riguarda la loro diffusione non è stata rilevata alcuna differenza sistematica tra la Svizzera tedesca, la Svizzera romanda e il Ticino.

Molte offerte si rivolgono a un ampio pubblico fornendo informazioni basilari. Gran parte dell'offerta tratta il tema dei rischi collegati con l'uso dei media, quali l'abuso di dati, i contenuti non adatti ai minori come la violenza e la pornografia e le dipendenze e si rivolge soprattutto agli insegnanti e ai genitori. Circa un terzo dell'offerta è destinato direttamente ai bambini e ai giovani soprattutto delle scuole medie e delle scuole di livello secondario II. Esistono poche offerte rivolte ai bambini più piccoli. Vi sono inoltre offerte per altre persone con compiti di assistenza come gli operatori giovanili. L'offerta è accessibile soprattutto a coloro che padroneggiano una delle lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano). Una grande lacuna sussiste invece nell'offerta rivolta alla popolazione migrante e ai gruppi target con esigenze particolari.

Oltre a informazioni e formazione alcuni servizi specializzati offrono anche consulenza individuale e assistenza su determinati problemi legati all'uso dei media. Si tratta di solito di servizi specializzati con un mandato di prevenzione più ampio e un'offerta di consulenza che vi corrisponde. La maggior parte delle offerte rilevate nella banca dati del programma Giovani e media²⁵⁵ offre aiuto e assistenza per persone (e i loro familiari) con dipendenza da giochi, computer o Internet. Alcune offerte forniscono anche sostegno in situazioni di stress psicologico o fisico legato all'uso dei media, per esempio cyberbullismo, molestie sessuali ecc. Non è tuttavia chiaro fino a che punto i consulenti dispongano di competenze specifiche nel campo dei media digitali. Un piccolo numero di operatori offre invece consulenza esplicitamente sull'uso dei nuovi media e ha sviluppato un'offerta in questo senso (p. es. Perspektive Thurgau: consulenza per la dipendenza da Internet; Clinica di psichiatria pediatrica e giovanile e policlinico di Basilea: orario di consultazione per la dipendenza da Internet). È stato possibile individuare almeno un'offerta di consulenza in questo senso in quasi tutti i Cantoni. Parte dell'offerta si rivolge a una regione linguistica o all'intera Svizzera mettendosi a

²⁵³ Cfr. rapporto di ricerca UFAS n. 1/13: Inventario dell'offerta informativa, formativa e di consulenza, online all'indirizzo www.giovanimedia.ch > Offerte e consigli.

²⁵⁴ Cfr. www.giovanimedia.ch > Offerte e consigli

²⁵⁵ Cfr. www.giovanimedia.ch > Offerte e consigli

disposizione del gruppo target su tutto il territorio (Pro Juventute: 147; Feel-ok). L'ampio accesso a queste offerte è garantito offrendo consulenza sul posto, ma anche per telefono, tramite e-mail e chat dal vivo. Così si ha l'impressione che in tutti i Cantoni sia possibile ottenere una consulenza individuale su temi pertinenti ai nuovi media nelle tre lingue ufficiali del Paese. Tuttavia, non sono ancora molto diffuse le offerte di consulenza specifiche del campo dei media digitali che prevedano la possibilità di colloqui con i genitori e le persone con compiti di assistenza.

Impegno dei promotori di offerte sovraregionali di utilità pubblica

I maggiori operatori privati sovraregionali svizzeri sono Pro Juventute, Formazione dei genitori CH, Action Innocence nonché Swisscom, che mettono la loro offerta informativa e formativa nelle diverse lingue ufficiali a disposizione di studenti, insegnanti e genitori raggiungendo così un alto grado di diffusione. Anche altri operatori come zischtig.ch, Fondazione della Svizzera italiana per l'Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell'Infanzia (ASPI) o Santé bernoise hanno un'ampia diffusione.

La fondazione **Pro Juventute** propone nelle tre regioni linguistiche seminari con moderatore per le classi del livello secondario I e II, i genitori, gli insegnanti e altri specialisti sulle opportunità e sui rischi dei nuovi media. Svolge inoltre campagne di sensibilizzazione su temi come il cyberbullismo, il sexting e la pressione esercitata sui giovani da ideali esagerati, con l'impiego di manifesti, spot video e materiale informativo rivolti a genitori, insegnanti e minori.

Formazione dei genitori CH, associazione mantello della formazione dei genitori in Svizzera, da alcuni anni sviluppa offerte sul tema dei media digitali in campo educativo. Dal 2013 la segreteria cura una pagina Internet per genitori e specialisti intitolata «ElternWissen – digitale Medien» (solo in tedesco)²⁵⁶ che mette a disposizione numerosi consigli e informazioni su eventi formativi per genitori organizzati dai membri nei vari Cantoni. Pur rivolgendosi a tutte le età, pone l'accento sull'età prescolare e della scuola primaria. Formazione dei genitori CH organizza anche eventi di perfezionamento propri destinati ai formatori dei genitori, che si concentrano su questioni pedagogiche riguardanti l'uso dei media. Fra le offerte cofinanziate dal programma nazionale Giovani e media figura l'opuscolo per genitori «I bambini in tenera età hanno bisogno di media sugli schermi?», tradotto in 16 lingue, nonché un set per la moderazione comprensivo del metodo «fotolanguage», ideato da femmesTISCHE Svizzera, una sotto organizzazione di Formazione dei genitori CH, e destinato principalmente ai formatori dei genitori che dirigono tavole rotonde con genitori con retroterra migratorio. Formazione dei genitori CH ha inoltre partecipato allo sviluppo della pagina web per genitori medienstark.ch di Swisscom.

In Svizzera romanda, l'associazione **Action Innocence** svolge corsi di prevenzione dei rischi su Internet per genitori, bambini e insegnanti, in parte nel quadro di contratti di prestazioni con i Cantoni (convenzioni firmate con i Cantoni di Ginevra e Neuchâtel) o in collaborazione con la polizia cantonale (parte francofona del Cantone di Berna). Action Innocence sensibilizza inoltre il pubblico tramite la propria pagina Internet e i propri opuscoli, nonché la pagina web www.filtera.info, fornendo ai genitori consigli su filtri famiglia e misure educative e protettive nel settore dei media digitali.

Nel contesto delle attività giovanili extrascolastiche un ruolo centrale è svolto dalle istituzioni delle attività giovanili aperte e delle associazioni di bambini e giovani, fra cui soprattutto CEVI e Jungwacht Blauring, il Movimento Scout Svizzera, le sezioni giovanili dei partiti, le associazioni sportive e culturali, i sindacati e le associazioni di categoria, le organizzazioni ambientaliste o le associazioni con impegno civile. La **Federazione svizzera delle associazioni giovanili (FSAG)** rappresenta a livello nazionale 65 organizzazioni affiliate e dunque gli interessi di mezzo milione di giovani. Nel 2012 la FSAG ha discusso di quale possa essere il contributo

²⁵⁶ Cfr. http://elternwissen.ch/ew_digitalemedien.html.

degli operatori delle attività giovanili extrascolastiche organizzate a livello associativo alla promozione delle competenze medialità.²⁵⁷ Inoltre, attuando in Svizzera la campagna online del Consiglio d'Europa «No Hate Speech Movement»²⁵⁸ la FSAG è attualmente impegnata nel contrastare l'istigazione all'odio su Internet. Parte dei compiti dei responsabili nelle associazioni è accompagnare i giovani nell'utilizzo dei media digitali, motivo per cui il tema delle competenze medialità dovrà essere trattato più intensamente nei corsi di formazione e perfezionamento interni. Per ora, però, non sono previsti progetti concreti.

Anche il personale specializzato nelle attività giovanili aperte è organizzato, su base volontaria, in associazioni cantonali e a livello nazionale nella **DOJ, l'associazione mantello delle attività giovanili aperte**, la quale rappresenta 15 associazioni cantonali e 650 enti locali ubicati soprattutto in Svizzera tedesca. La DOJ ha un gruppo di specialisti per i nuovi media che si occupa del tema nell'interesse degli operatori sul campo. I membri sono sempre aggiornati e sono disponibili per rispondere alle domande degli operatori. Per ora si è proceduto solo puntualmente al perfezionamento mirato degli operatori o allo sviluppo congiunto di piani programmatici modello per le attività giovanili. Queste iniziative dipendono dalle risorse dei singoli membri e quindi non tutti gli specialisti del campo possono profittarne in misura uguale.

Impegno dei settori delle telecomunicazioni e dei videogiochi

Gli operatori di telecomunicazioni in Svizzera si impegnano su base volontaria a favore della protezione normativa ed educativa dei bambini e dei giovani dai rischi dei media. Nel quadro dell'«Iniziativa di settore dell'asut per una migliore protezione dei minori dai nuovi media e per la promozione delle competenze in materia di media nella società», le quattro maggiori società di telecomunicazioni²⁵⁹ si sono impegnate ad attuare misure nell'ambito della prevenzione e dell'informazione sulla promozione delle competenze medialità (cfr. cap. 5.1.5.2). Ad eccezione delle misure attuate da Swisscom, finora si sono realizzati solo pochi progetti in questo senso. **Swisscom**, invece, si impegna molto a favore della protezione educativa dei bambini e dei giovani dai rischi dei media, offrendo corsi agli studenti delle scuole del livello secondario I e II, ai genitori e agli insegnanti, fornendo informazioni ai propri clienti e sviluppando forme di cooperazione con Formazione dei genitori CH, il portale d'informazione per i genitori²⁶⁰. Dal 2010 finanzia inoltre la rilevazione sull'utilizzo dei media tra i giovani di età tra i 12 e i 19 anni in Svizzera (studio James), curata dalla Scuola universitaria professionale di Zurigo (ZHAW). Collabora anche con le Alte scuole pedagogiche, in particolare con quella di Friburgo e Berna, ed è uno dei partner del programma nazionale Giovani e media.

Un altro partner del programma nazionale Giovani e media è l'**SIEA** che, nel quadro del proprio impegno a favore della protezione dei giovani, propone offerte di perfezionamento per insegnanti e genitori e li sensibilizza sui limiti di età utilizzati nei videogiochi e nei giochi per computer secondo il sistema europeo PEGI.

Nel febbraio 2015 Microsoft ha sospeso il proprio programma di sensibilizzazione security4kids avviato nel 2006, adducendo come motivo l'esistenza di ormai numerose offerte specializzate sull'argomento. All'epoca, il programma aveva funzione pionieristica. Da allora numerosi alunni della scuola elementare sono stati sensibilizzati sui pericoli del mondo virtuale.

²⁵⁷ Cfr. http://www.sajv.ch/media/medialibrary/2012/04/Politikpapier_Medienkompetenz_SAJV.pdf (solo in tedesco; consultato il 26.01.2015).

²⁵⁸ Cfr. <http://www.sajv.ch/de/projekte/no-hate-speech/> (consultato il 26.01.2015).

²⁵⁹ Swisscom, UPC Cablecom, Sunrise, Orange

²⁶⁰ Cfr. www.swisscom.ch/medienstark (consultato il 26.01.2015).

8.3.2 Percezione del ruolo e attività: valutazione (analisi e bisogno d'intervento)

Innanzitutto occorre sottolineare che i fornitori di prestazioni privati svolgono una funzione importante nell'ambito della protezione educativa dai rischi dei media e raggiungono gran parte della popolazione con le loro iniziative di sensibilizzazione. Colmano pertanto un vuoto nell'offerta ed evitano ai servizi statali di dover provvedere essi stessi a fornire tali prestazioni. Spesso le organizzazioni private e le associazioni sono inoltre più vicine ai destinatari e possono quindi reagire più rapidamente ai nuovi sviluppi. Molte organizzazioni private hanno sviluppato le loro prestazioni nel quadro di partenariati con altri attori (p.es. mandati di prestazioni di Cantoni o sinergie tra organizzazioni affini e complementari). Vi sono tuttavia anche diversi problemi e sfide da affrontare: un coordinamento tra gli attori, per esempio in forma di una strategia cantonale, manca però a tutt'oggi. A causa dell'ampiezza dell'offerta, per gli utenti è spesso difficile orientarsi e sapere quali prestazioni siano aggiornate, materialmente corrette e di buona qualità. L'elevato numero di fornitori comporta inoltre una sovrapposizione in determinati campi tematici e forme di prestazioni: basti pensare al gran numero di opuscoli e siti internet su temi quali la violenza o la protezione dei dati. Un altro problema è che i fornitori trasmettono talvolta messaggi di prevenzione e raccomandazioni pratiche discordanti, il che causa incertezza tra gli utenti. Si constata poi, che determinati temi sono fortemente monopolizzati da singole organizzazioni per le loro campagne, anche qui con il rischio che la popolazione e il mondo politico abbiano una percezione distorta di problemi attuali. Infine, poiché nella stragrande maggioranza dei casi le offerte esistenti non sono state valutate scientificamente, non si sa quali siano i loro effetti.

Per quanto concerne il ricorso alle offerte, l'analisi ha evidenziato che esse vengono utilizzate soprattutto da persone motivate e già ben informate, nonostante tre quarti di esse siano gratuite. In quest'ambito occorre sviluppare strategie che permettano di entrare in contatto con quei gruppi di destinatari che finora non hanno potuto essere raggiunti. Un altro problema individuato è quello della forma delle offerte: contrariamente alle forme scritte (opuscoli, siti Web, sussidi didattici, volantini) quelle che promuovono un confronto immediato e partecipativo con i nuovi media (settimane di progetto, campagne, moduli interattivi ecc.) sono meno frequenti. Sarebbe quindi auspicabile che la loro quota aumentasse.

Un altro auspicio è, infine, che gli attori privati si impegnino maggiormente nel proteggere i bambini e i giovani dai rischi dei media nell'ambito delle attività extrascolastiche.

Agli attori privati vanno in generale rivolte soprattutto due raccomandazioni:

essi dovrebbero garantire un'elevata qualità delle loro attività, verificandone regolarmente l'attualità, la completezza e l'equilibrio (giusto rapporto tra l'importanza data alle opportunità e quella data ai rischi), e appurare se il target sia effettivamente stato raggiunto.

Nel quadro del programma nazionale Giovani e media, diversi attori hanno espresso riserve nei confronti delle iniziative e delle misure di sensibilizzazione promosse da imprese e associazioni del settore privato. Il loro timore è che il motivo principale di questo impegno sia la volontà di far conoscere meglio i propri prodotti e allargare la propria clientela. Per tali offerte vanno dunque fissati requisiti più rigidi che permetterebbero di garantire un elevato grado di qualità tecnica grazie al coinvolgimento di esperti esterni indipendenti e la verifica regolare e indipendente dell'efficacia delle misure.

8.4 Prestazioni di sostegno del Programma nazionale Giovani e media

Dal 2011, il programma nazionale Giovani e media mette a disposizione diverse prestazioni di sostegno per gli attori della protezione educativa dai rischi dei media. L'obiettivo principale del programma è far sì che i bambini e i giovani imparino a utilizzare i media digitali in modo sicuro, responsabile e adatto alla loro età. Per raggiungere questo obiettivo sono stati definiti quattro obiettivi strategici:

- (1) La Svizzera deve disporre di offerte di formazione, informazione e sensibilizzazione adeguate ai destinatari (bambini, giovani, genitori, insegnanti, altre persone con compiti educativi e specialisti), che coprano tutti i temi di rilievo e siano accessibili a tutti.
- (2) Gli attori principali (moltiplicatori) devono contribuire attivamente alla protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media.
- (3) In Svizzera vanno sviluppati e attuati approcci innovativi di promozione delle competenze medialì basati sulle più recenti conoscenze scientifiche.
- (4) Gli attori principali devono intrattenere contatti reciproci, collaborare e coordinare le loro attività.

Sulla base di questi obiettivi strategici sono state definite le prestazioni concrete del programma (cfr. cap. 8.4.1). L'ampio sostegno di cui gode il programma grazie all'istituzione di un gruppo di gestione strategica, composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dell'economia privata, di un gruppo di accompagnamento tecnico, composto da rappresentanti dei principali gruppi di attori (attori pubblici e privati, associazioni, mondo scientifico ecc.), nonché di diversi gruppi di progetto ha fatto sì che gli obiettivi strategici e le prestazioni rispondano a vere esigenze.

Prossimo allo scadere della sua durata quinquennale, il programma è stato sottoposto a valutazione. Gli autori dello studio hanno analizzato gli effetti del programma in termini di prestazioni (*output*) e raggiungimento degli obiettivi strategici (*outcome*) e chiarito i bisogni nell'ottica della futura impostazione della protezione educativa dai rischi dei media. La valutazione si è basata su un'analisi di documenti e dati, su un'ampia indagine²⁶¹ condotta presso i destinatari diretti delle prestazioni del programma (persone di riferimento²⁶² dei bambini e dei giovani e moltiplicatori²⁶³), su interviste con specialisti selezionati e su colloqui con i membri del gruppo di direzione strategica e di quello di accompagnamento.

8.4.1 Descrizione delle prestazioni di sostegno

Le prestazioni del programma nazionale Giovani e media possono essere suddivise in quattro gruppi:

Piattaforma di riferimento nazionale

Il portale informativo giovaniemedia.ch mette a disposizione di genitori, insegnanti e specialisti ampie informazioni sul tema «giovani e media» e le diffonde in modo mirato tramite i canali dei social media, newsletter, presentazioni in occasione di eventi e articoli per i media. Oltre a informazioni dettagliate sulle opportunità e i rischi dei media digitali, il sito Internet offre una banca dati contenente una panoramica dell'offerta informativa, formativa e di consulenza in

²⁶¹ All'indagine hanno partecipato 881 persone.

²⁶² Genitori, insegnanti e altre figure professionali che si occupano direttamente di bambini e giovani.

²⁶³ Rappresentanti cantonali appartenenti alla rete, responsabili di incontri di formazione per i genitori, partecipanti ai forum nazionali, membri dei gruppi di progetto, fornitori di prestazioni figuranti nella banca dati delle offerte, membri del gruppo di accompagnamento tecnico e di quello di direzione strategica.

Svizzera nonché le presentazioni di tutti i Cantoni riguardo alle loro strategie e misure nell'ambito della protezione educativa dai rischi dei media.

Prestazioni di sostegno per mobilitare importanti parti interessate

Nel quadro del programma sono state elaborate varie prestazioni di sostegno che dovrebbero permettere a importanti moltiplicatori di contribuire più attivamente alla promozione delle competenze medialità. Tra questi citiamo pubblicazioni destinate ai genitori e alle persone con compiti educativi quali le guide «Competenze medialità – Consigli per un utilizzo sicuro dei media digitali» e «Competenze medialità nella vita scolastica», entrambe disponibili in tre lingue, nonché un opuscolo contenente le dieci regole d'oro per l'utilizzo dei media, disponibile in 16 lingue. L'offerta includeva anche corsi di perfezionamento per relatori che organizzano incontri formativi per i genitori sul tema dei media digitali e una presentazione standard che riassume le informazioni più importanti per i genitori. Questi corsi sono stati preparati e svolti con i principali organizzatori di incontri formativi per i genitori a livello nazionale.²⁶⁴

Impulsi tecnici e sviluppo di metodi innovativi

Nel quadro del programma sono stati realizzati diversi lavori di ricerca e sviluppati criteri di qualità per le attività informative, formative e di consulenza. Per quanto riguarda i metodi innovativi, il programma ha sostenuto e valutato progetti modello in cui sono stati sperimentati i metodi della *peer education* e del *peer tutoring* nell'ambito della promozione delle competenze medialità. Lo scopo era quello di individuare gli ostacoli e i fattori di successo nelle fasi di pianificazione e attuazione di tali progetti.

Collaborazione, dialogo e messa in rete


Per promuovere i contatti e il dialogo tra gli attori, nel quadro del programma si sono già tenute due conferenze nazionali. La terza e ultima si terrà nel settembre del 2015. Ha inoltre organizzato sedute regolari del gruppo di accompagnamento e incontri con gli interlocutori cantonali nell'ambito della protezione educativa dai rischi dei media.

8.4.2 Valutazione delle prestazioni di sostegno

La valutazione ha mostrato che in tutte le regioni linguistiche i destinatari (moltiplicatori e persone di riferimento dei bambini e dei giovani) sono in generale molto soddisfatti del programma. Il 94 per cento degli interpellati si dice soddisfatto o molto soddisfatto. Il grado di soddisfazione più alto si registra nella Svizzera tedesca (cfr. grafico 3).

²⁶⁴ Swisscom, Pro Juventute, Action Innocence, Prevenzione svizzera della criminalità, corpi di polizia cantonali e comunali e Formazione dei genitori CH.

Grafico 3: soddisfazione dei destinatari del programma




Fonte: Indagine 2014. Domanda 1. N = 265–271 (solo moltiplicatori). Le categorie di risposta che hanno ottenuto meno del 2 per cento dei consensi non sono rappresentate.

Concezione e attuazione del programma

Gli esperti intervistati concordano sul fatto che l'UFAS è l'ente promotore più adatto per il programma Giovani e media. Ritengono che le premesse non fossero molto favorevoli, poiché il programma è stato lanciato su pressione dell'opinione pubblica, che ha quindi grandi attese. Il programma ha inoltre attraversato un lungo processo prima di riuscire a integrarsi nel vasto panorama di attori. Nel frattempo è però riuscito ad affermarsi. Il lavoro del gruppo di collaboratori dell'UFAS responsabile per il programma è stato molto apprezzato e la composizione del gruppo di accompagnamento è stata giudicata sensata. Il fatto che un programma federale operi nel settore della scuola dell'obbligo è un aspetto ritenuto molto sensibile e la presenza di finanziatori privati nel gruppo di gestione strategica è alquanto controversa. Le organizzazioni di pubblica utilità coinvolte hanno inoltre chiesto di essere maggiormente remunerate per il loro lavoro e hanno sottolineato l'importanza di ottenere una migliore visibilità.

Contributo del programma al raggiungimento degli obiettivi strategici

La valutazione del programma ha mostrato che la grande maggioranza degli interpellati ritiene importanti o piuttosto importanti tutti e quattro gli obiettivi strategici e quelli operativi (v. grafico 4).

Grafico 4: importanza degli obiettivi strategici

Fonte: Indagine 2014. Domanda 1. N = 265–271 (solo moltiplicatori). Le categorie di risposta che hanno ottenuto meno del 2 per cento dei consensi non sono rappresentate.

Effetti

Gli esperti intervistati sono del parere che il programma abbia modificato in vari modi gli atteggiamenti e i comportamenti, aumentando la consapevolezza dell'importanza dell'argomento, contribuendo a una sua maggiore considerazione nell'agenda politica, migliorando la comprensione reciproca tra attori privati e Cantoni riguardo agli obiettivi e favorendo un'unità di vedute riguardo al problema. I materiali informativi hanno inoltre contribuito ad aumentare la qualità della copertura mediatica relativa all'argomento e fatto capire che, considerati i limiti della regolamentazione, la via giusta da seguire è la promozione delle competenze mediali. Grazie al programma è anche aumentata la qualità del lavoro svolto nei Cantoni ed è stato possibile fornire impulsi in contesti finora praticamente trascurati, quali quello delle strutture socio-pedagogiche. Gli esperti ritengono inoltre che le prestazioni del programma aiutino i moltiplicatori a sviluppare una concezione più uniforme dell'argomento e una terminologia comune a livello nazionale.

Un altro merito del programma è quello di essere riuscito a promuovere la collaborazione tra gli attori, nonostante continui a sussistere la tendenza al «ciascuno per sé» (concorrenza) e alcuni di loro (ONG, Cantoni) deplorino la mancanza di coordinamento. In questo senso, il fatto di aver reso visibile l'offerta esistente è stato utile, in quanto ha agevolato il coordinamento. Ulteriori effetti positivi indicati dagli esperti sono state l'intensificazione dei contatti tra gli attori all'interno della propria regione e la nascita di nuovi partenariati e cooperazioni su scala più ampia. Secondo loro il programma ha inoltre favorito un ampliamento dell'orizzonte degli attori: alcune ONG, per esempio, hanno iniziato a indirizzarsi ai servizi cantonali invece che a singoli istituti.

Sia secondo i partecipanti all'indagine che secondo gli esperti interpellati, il programma è anche riuscito a stimolare il settore, contribuendo a rendere più attivi gli attori. Secondo i risultati del sondaggio, grazie al programma oltre un terzo dei partecipanti o delle loro istituzioni (35 %) si è occupato maggiormente del tema «giovani e media». In misura superiore alla media hanno dato questa risposta i membri della rete dei responsabili cantonali per il tema «giovani e media» (64 %) nonché i rappresentanti del mondo scientifico (48 %) e dell'economia privata (47 %). La maggior parte di coloro che hanno agito più attivamente grazie al programma, in particolare gli insegnanti e gli specialisti, ha indicato di aver distribuito maggiormente materiali informativi. Gli interpellati di entrambi i gruppi hanno inoltre organizzato un maggior numero di

eventi sul tema «giovani e media» e hanno riveduto e aggiornato i loro materiali e le loro prestazioni. Infine, i moltiplicatori hanno cercato più spesso la collaborazione con altri attori del settore dei giovani e dei media. Molti dei partecipanti al sondaggio hanno deciso di agire più attivamente in questo settore soprattutto grazie a due dei principali prodotti del programma, la guida e l'opuscolo sulle competenze medialiali, e al sito Internet giovaniemedia.ch. Un altro motivo, menzionato spesso dalle persone di riferimento, sono i vari articoli e servizi giornalistici dedicati all'argomento. Per i moltiplicatori, invece, un fattore importante è stato in molti casi la partecipazione agli eventi organizzati nel quadro del programma.

Utilità di singole prestazioni

I destinatari valutano positivamente le prestazioni e le attività del programma, il cui grado di notorietà varia però da una prestazione all'altra. Qui di seguito illustriamo come sono state utilizzate e valutate le singole prestazioni.

Piattaforma di riferimento nazionale

Tra il settembre del 2013 e l'agosto del 2014, il portale d'informazione giovaniemedia.ch è stato visitato da ca. 120 000 utenti, che hanno consultato ca. 410 000 pagine. Tre quarti dei partecipanti all'indagine conoscono il sito Internet, ma la quota dei moltiplicatori è nettamente superiore a quella delle persone di riferimento (l'88 % contro il 64 %). Tra i vari destinatari, sono soprattutto i genitori (44 %) e gli insegnanti (60 %) a conoscere meno il sito. Il suo grado di notorietà è alto in tutte e tre le regioni linguistiche e la grande maggioranza degli interpellati lo ritiene utile (45 %) o piuttosto utile (40 %) per il proprio lavoro. Nel complesso, la valutazione del sito da parte delle persone di riferimento è leggermente migliore di quella data dai moltiplicatori. La banca dati dell'offerta informativa e formativa è stata valutata perlopiù positivamente, nonostante sia stato rilevato un bisogno di miglioramento in termini di usabilità. Si può presumere che entro la fine del programma il numero dei visitatori aumenterà ulteriormente e considerevolmente. Dall'inizio della rilevazione, il numero dei visitatori è costantemente aumentato.

Prestazioni di sostegno per mobilitare importanti parti interessate

La guida «Competenze medialiali – Consigli per un utilizzo sicuro dei media digitali» è nota a un gran numero di interpellati: la conoscono l'83 per cento dei moltiplicatori e l'85 per cento delle persone di riferimento. La maggioranza (68 %) conosce anche l'opuscolo «Consigli fondamentali per un utilizzo sicuro dei media digitali». Sono soprattutto i moltiplicatori a ordinare le guide per distribuirle ai genitori (p.es. le scuole o i servizi di prevenzione in occasione di eventi per i genitori). Tra il gennaio del 2013 e l'agosto del 2014 sono state ordinate circa 137'800 guide «Competenze medialiali – Consigli per un utilizzo sicuro dei media digitali», di cui 103 800 in tedesco, 30 200 in francese e 3870 in italiano. Nello stesso periodo sono stati ordinati 273 000 esemplari dell'opuscolo in 16 lingue «Consigli fondamentali per un utilizzo sicuro dei media digitali», di cui 60 000 nelle lingue straniere. Sicuramente, entro la fine del programma queste cifre aumenteranno ancora considerevolmente, dato che la domanda continua a essere molto forte. Anche i moduli di perfezionamento per i responsabili di incontri informativi per i genitori, organizzati a Zurigo, Berna e Losanna, hanno avuto una buona affluenza e sono stati valutati molto positivamente dai partecipanti, sia per il contenuto delle relazioni specialistiche che per gli scambi avuti con i colleghi di altre organizzazioni. In totale vi hanno preso parte 156 responsabili di corsi, 36 nella Svizzera romanda e 120 nella Svizzera tedesca. e circa l'80 per cento di loro auspica che eventi di questo genere siano proposti anche in futuro.

Sviluppare metodi innovativi

Ai partecipanti all'indagine sono state poste domande anche riguardo al *peer tutoring* e alla *peer education*²⁶⁵. Questi approcci sono in generale ancora poco noti, il che dipende dal fatto che al momento della valutazione i progetti modello in questione erano ancora in corso e che la pubblicazione di informazioni per gli specialisti è prevista per la metà del 2015.

Promuovere la collaborazione, il dialogo e la messa in rete

Ai due Forum nazionali per la protezione della gioventù dai rischi dei media tenutisi nel 2011 e nel 2013 hanno partecipato ca. 900 persone provenienti dai settori della scuola, della formazione dei genitori, delle attività giovanili, del mondo scientifico, dell'economia privata e della politica. Secondo i risultati scaturiti dalla valutazione del programma, l'86 per cento dei partecipanti – sia tra gli specialisti che lavorano a contatto diretto con i bambini o i giovani sia tra i moltiplicatori – li ha ritenuti utili o piuttosto utili per la propria attività.

Gli incontri della rete di contatto dei responsabili cantonali in materia di protezione della gioventù dai rischi dei media sono stati giudicati utili o piuttosto utili da 9 dei 13 membri della rete. I rappresentanti cantonali hanno risposto di aver acquisito conoscenze utili per la loro attività grazie a questi incontri e di essere diventati più attivi in qualità di moltiplicatori. Sebbene il programma sia riuscito a far sedere a un tavolo i Cantoni, alcuni membri della rete riferiscono che al di fuori dei gruppi di lavoro del programma non si è registrato praticamente alcun miglioramento della collaborazione intercantonale nel settore dei giovani e dei media.

Bisogno di sostegno futuro degli attori e proposte per la continuazione della collaborazione

Dai risultati dell'indagine è emerso che anche dopo la conclusione del programma continuerà a esservi bisogno di prestazioni di sostegno. Solo il 7 per cento degli interpellati ha indicato di non necessitare di ulteriori prestazioni per continuare anche in futuro a occuparsi attivamente della protezione della gioventù dai rischi dei media. I moltiplicatori e le persone di riferimento (insegnanti e specialisti con un rapporto diretto con i bambini e i giovani) auspicano soprattutto materiali specifici per i vari gruppi di destinatari, una piattaforma informativa a livello nazionale (p.es. un sito Internet), corsi di formazione e perfezionamento, impulsi di natura tecnica, basi scientifiche e informazioni specialistiche.

Gli esperti interpellati hanno menzionato cinque priorità per il futuro: (1) focalizzazione sulle opportunità, sulle possibilità e sulle competenze già acquisite (e non sui rischi e sulla protezione); (2) focalizzazione sulla scuola dell'obbligo e predisposizione dei necessari sussidi e materiali didattici nonché di corsi di formazione e perfezionamento per gli insegnanti, in particolare quelli della scuola elementare; (3) focalizzazione sui genitori, vale a dire sostegno alle organizzazioni attive nella formazione dei genitori e creazione di nuove possibilità di scambio di esperienze per questo gruppo; (4) focalizzazione sul settore della prima infanzia e (5) attività di relazioni pubbliche (TV, affissioni ecc.) destinate a vasti gruppi di destinatari. Gli esperti hanno anche formulato proposte riguardo alle prestazioni del programma da mantenere: auspicano una struttura per la promozione dei contatti, lo scambio di conoscenze e la determinazione del bisogno d'intervento; un organo di coordinamento; l'aggiornamento dei contenuti del sito (migliorare l'usabilità della banca dati e circoscriverne meglio il contenuto, valutare l'utilità dei media sociali); aggiornamento delle guide e dell'opuscolo; svolgimento di studi, anche per legittimare le proprie attività; realizzazione di progetti modello e organizzazione di corsi di perfezionamento.

²⁶⁵ L'educazione tra pari è la trasmissione di conoscenze tra i giovani sotto forma di scambio informale di informazioni e di esperienze tra coetanei. Nel contesto della scuola (contesto educativo formale) viene spesso utilizzato un approccio basato sul *peer tutoring*, dove allievi più grandi istruiscono il loro compagni più giovani nel quadro di unità didattiche.

9 Protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media: necessità d'intervento secondo gli esperti

La protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media ha acquistato maggiore importanza negli ultimi anni, soprattutto dopo che il carattere globale di Internet e la sua disponibilità senza vincoli di luogo o di tempo hanno evidenziato i limiti delle misure di regolamentazione. Queste ultime possono del resto produrre i loro effetti solo se i consumatori, segnatamente le persone con compiti educativi, sono informati e in grado di applicarle correttamente (p. es. filtri, raccomandazioni sui limiti d'età). Gli strumenti educativi permettono invece di tenere conto del fatto che oggi i minori partecipano attivamente alla creazione dei contenuti: non sono più semplici ricettori ma sono diventati parte integrante del mercato e della comunicazione e, come tali, sono esposti a diversi pericoli, tra cui quello di rendersi punibili penalmente (cfr. cap. 2.2).

9.1 Ripartizione dei ruoli tra Confederazione, Cantoni e attori privati

La protezione educativa dai rischi dei media in Svizzera è organizzata secondo il sistema federalista di ripartizione dei compiti, in cui i Cantoni sono gli attori principali. Le loro attività nei settori dell'educazione, della sicurezza, della sanità e degli affari sociali spaziano dalle misure specifiche alle strategie globali. L'impegno di ciascuno dipende dalle risorse e dalle strutture disponibili come pure dalla percezione del problema all'interno di un Cantone (cfr. cap. 8.2). Dal canto loro, gli attori privati forniscono un complemento importante poiché mettono a disposizione molte offerte di informazione, formazione e consulenza sia attraverso iniziative proprie sia su mandato cantonale (cfr. cap. 8.3). La ripartizione federalista si rivela opportuna poiché permette agli attori di agire a diretto contatto con i gruppi target. Genitori, insegnanti e professionisti possono scegliere tra una grande varietà di offerte quella più idonea. Ciò è fondamentalmente positivo nonostante la difficoltà di raccapezzarsi e di individuare le offerte di buona qualità. Occorre inoltre rilevare che le offerte presentano approcci e priorità diversi e può succedere che determinati temi e gruppi target siano considerati troppo o, viceversa, non abbastanza.

Negli ultimi anni la protezione educativa dai rischi dei media è viepiù confrontata a nuove sfide imputabili alla crescente disponibilità e fruibilità di servizi online e apparecchi mobili come pure all'evoluzione dei media di intrattenimento. Nel 2010 la Confederazione ha quindi rafforzato il proprio impegno lanciando il programma nazionale Giovani e media con il quale intende tra l'altro sostenere i Cantoni e gli attori privati nello svolgimento dei loro compiti. Dalla valutazione dei risultati del programma emerge che i servizi forniti hanno riscontrato ampi consensi facendo segnare un tasso di utilizzazione elevato. Il programma si rivela quindi una fonte preziosa di input per l'ulteriore sviluppo della protezione della gioventù dai rischi dei media: è stato ad esempio possibile influenzare l'impostazione concreta di strategie e misure e permettere agli attori importanti di assumere meglio un ruolo attivo (cfr. cap. 8.4). Il punto della situazione esposto nel presente rapporto (cfr. capitoli da 8.1 a 8.3) evidenzia però la persistenza di un'elevata necessità d'intervento e sostegno. Negli ultimi anni le attività degli attori si sono concentrate in prevalenza sulla scuola e la famiglia (cfr. capitoli 9.2.1 e 9.2.2), mentre in altri contesti di custodia il tema è stato trattato in modo non sistematico o non è stato trattato affatto. Distinguendo tra i diversi ambiti, occorre quindi coinvolgere le varie categorie professionali nella riflessione sull'importanza che i media digitali rivestono per i bambini e i giovani come pure sul modo in cui tali media vengono usati nella realtà educativa quotidiana (cfr. cap. 9.2.3).

9.2 Necessità di intervento nei vari contesti

Oggi si parte dal presupposto che elevate competenze medialità in senso globale permettano di sfruttare le opportunità offerte dai media digitali e di proteggersi al contempo dalle esperienze e dalle conseguenze negative. I riferimenti più importanti per la socializzazione mediale di bambini e giovani sono la famiglia, la scuola e i contesti di custodia complementari. Per quanto riguarda l'autosocializzazione tra coetanei, invece, si presuppone che sia la cerchia di amici a prevalere. Le offerte di informazione e formazione permettono di sensibilizzare su rischi e opportunità dei media digitali, oltre che i minorenni, anche le persone di riferimento affinché assumano una funzione attiva di accompagnamento. Altrettanto importanti sono le offerte di consulenza che forniscono sostegno a bambini e giovani nonché gli operatori che forniscono assistenza in caso di esperienze negative nell'ambito dei media.

9.2.1 Scuola e formazione professionale

Dall'analisi esposta al capitolo 8.2 emerge che, dopo essersi focalizzati soprattutto sulle competenze di utilizzo e su quelle tecniche, negli ultimi 10-15 anni gli attori del settore dell'educazione hanno sviluppato una comprensione più esaustiva delle competenze medialità. Secondo i tre piani didattici introdotti nelle diverse regioni linguistiche per armonizzare i materiali d'apprendimento, gli allievi non hanno bisogno solo di acquisire competenze tecniche e di utilizzo ma devono anche essere in grado di valutare i rischi, le opportunità e le abitudini personali come pure di riconoscere le conseguenze della comunicazione mediale e virtuale. Gli attori sono tuttavia unanimi nel sostenere che il processo di armonizzazione richiederà tempi lunghi: servono risorse per lo sviluppo dei materiali didattici e bisogna garantire una formazione e un perfezionamento globali a tutto il corpo docenti. Nel corso degli anni, nell'ambito scolastico cantonale e intercantonale sono sorte diverse strutture che presentano approcci concettuali differenti e modi molto diversi di concepire la didattica e l'educazione ai media. Il processo di armonizzazione permette di elaborare standard minimi unitari nell'ambito dell'educazione ai media e vale quindi la pena sostenere gli sforzi in questo senso. Si osserva che le strutture si concentrano ancora molto sull'impiego dei media digitali nell'insegnamento benché la scuola sia confrontata quotidianamente anche al di fuori di esso con la presenza di media digitali (in particolare di apparecchi mobili come gli smartphone ecc.) e con gli effetti collaterali e sia quindi chiamata a reagire. È qui che si attiva la collaborazione con i servizi psicologici scolastici, l'assistenza sociale scolastica, la polizia, i consultori contro le dipendenze e altri professionisti. In questo contesto è importante chiarire bene come si svolge la collaborazione in caso di crisi e in funzione dell'individuazione precoce dei problemi e quale ruolo deve assumere la scuola nell'ambito della prevenzione e della collaborazione con i genitori. Alcuni Cantoni lo hanno già fatto e hanno creato le strutture di coordinamento necessarie. Questa evoluzione è positiva e va incoraggiata su scala nazionale.

Oltre che nelle scuole dell'obbligo e del livello secondario, la questione delle competenze medialità si pone anche nelle scuole professionali, nelle aziende formatrici, nelle offerte passerella e in altre strutture della formazione professionale, poiché queste competenze giocano un ruolo importante anche in vista della preparazione alla carriera professionale. Bisogna quindi definire con cura quali sono concretamente le competenze medialità che le persone in formazione devono acquisire per la propria professione. Considerato che il programma quadro per l'insegnamento della cultura generale si focalizza soprattutto sugli aspetti tecnici e meno sulla comprensione globale delle competenze medialità, i singoli piani didattici si presentano eterogenei e in parte ancora caratterizzati da una concezione riduttiva delle competenze medialità viste come una competenza trasversale di valenza prevalentemente tecnica. Tuttavia, in tutte le scuole professionali e aziende formatrici si dovrebbe tenere conto del tema delle competenze medialità proprio per gli effetti collaterali problematici prodotti dall'impiego dei media.

9.2.2 Famiglia

La famiglia è un altro contesto importante cui si rivolgono le offerte. La scuola, le autorità di sicurezza, i servizi di prevenzione delle dipendenze e un consistente numero di attori privati che operano su scala locale, regionale o nazionale coprono buona parte dell'offerta d'informazione, formazione e consulenza. Le misure di sensibilizzazione si rivolgono direttamente ai bambini e ai giovani oppure alle persone con compiti di assistenza nel loro contesto familiare. Queste offerte, le cui priorità cambiano fortemente a seconda del fornitore, si concentrano più sui rischi che l'uso dei media comporta e meno su un'educazione ai media globale come nella scuola. Nell'ambito della famiglia la necessità di intervento è quindi dettata soprattutto dall'esigenza di garantire un'offerta di qualità elevata sotto vari aspetti: attualità, contenuti equilibrati (opportunità e rischi), metodica didattica adeguata e raccomandazioni applicabili per l'impostazione dello svolgimento quotidiano del compito educativo. Si deplora tuttavia la scarsità di offerte con indicazioni concrete sui contenuti adatti ai bambini e l'incapacità di raggiungere i gruppi target in modo capillare.

9.2.3 Contesti extrafamiliari ed extrascolastici

In base alle esperienze maturate con il programma Giovani e media si può affermare che anche nelle strutture e nelle offerte di custodia esterne alla famiglia e alla scuola (strutture di custodia collettiva diurna, doposcuola, attività extrascolastiche, istituti per bambini e giovani, strutture minorili di esecuzione delle pene ecc.) è necessario informare di più sull'utilizzo dei media digitali e sugli effetti collaterali. Nonostante le attività avviate in questo senso e l'interesse crescente delle associazioni per il tema, non è ancora stata condotta un'analisi sistematica nelle diverse strutture e con i gruppi professionali interessati. A tal fine bisogna elaborare conoscenze di base, strategie e offerte per il perfezionamento e l'accompagnamento delle persone con compiti di assistenza.

9.2.4 Approcci tra pari

La cerchia di amici è un riferimento importante per i bambini e i giovani, che curano le loro relazioni personali per la maggior parte attraverso i servizi di comunicazione online e passano buona parte del loro tempo libero in Internet o con i videogiochi. I ragazzi si influenzano reciprocamente, si informano a vicenda sui servizi medial e intrattengono scambi sulle esperienze vissute. Nella discussione scientifica è opinione diffusa che la socializzazione mediale tra adolescenti passi soprattutto dai gruppi di coetanei. Nell'ambito del programma Giovani e media sono stati condotti diversi progetti pilota per sfruttare il potenziale tra pari anche ai fini della sensibilizzazione in materia di rischi, tanto più che questo approccio non era ancora stato applicato in Svizzera. I risultati sono ora disponibili e verranno presto utilizzati nell'ambito della prevenzione.

9.2.5 Valutazione globale della necessità di intervento

Negli ultimi cinque anni il programma Giovani e media ha fornito un importante contributo per lo sviluppo della protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. A livello di contenuti è stato in particolare possibile migliorare la comprensione per gli obiettivi, i problemi da trattare e la qualità delle offerte e fornire una panoramica delle offerte esistenti. A livello strutturale, invece, sono state rafforzate sensibilmente l'interazione e la collaborazione (cfr. cap. 8.4). Tenuto conto di questi sviluppi positivi e avendo accertato la necessità di intervento, la Confederazione ritiene opportuno mantenere queste offerte di sostegno. Qui di seguito approfondiamo le soluzioni che consideriamo riferimenti importanti per le future attività sia dal punto di vista dei contenuti che delle strutture.

Sul piano dei contenuti, nell'ambito della sensibilizzazione dei minori e delle persone con compiti educativi si auspica l'adozione di un approccio orientato alle competenze. È importante fornire informazioni ponderate sulle opportunità, i rischi e gli effetti dell'uso e del consumo di media. Affinché possano assumere al meglio la loro funzione di accompagnamento e regolamentazione, gli adulti devono ricevere consigli pratici e concreti, tra cui indicazioni sui contenuti e i servizi medialti adatti ai bambini che permettano un avvicinamento progressivo. È inoltre fondamentale che le stesse persone di riferimento dispongano delle competenze medialti necessarie. Ciò significa che le misure di prevenzione devono raggiungere tutti i gruppi target, in particolare quelli con situazioni a rischio, ossia quelli che per svariate ragioni sono maggiormente esposti al rischio di vivere esperienze negative con i media o di sviluppare comportamenti problematici. Bisogna infine sensibilizzare maggiormente gli specialisti sugli indizi che permettono di individuare comportamenti problematici e sulle modalità per intervenire precocemente e adeguatamente.

Sul piano strutturale va sottolineato che le misure devono interagire ed essere coordinate non solo all'interno delle singole politiche ma anche trasversalmente. A garanzia della coerenza e dell'efficienza è importante che le attività promosse dai vari attori cantonali siano complementari e che gli aspetti comuni e la collaborazione siano chiaramente definiti. A tal fine servono basi strategiche e strutture di coordinamento a livello cantonale. Occorre provvedere affinché le misure in tutti i contesti e all'interno delle istituzioni considerino i livelli seguenti: strategia/linee guida, sensibilizzazione del personale, dei bambini e dei giovani e attività con i genitori. A prescindere dagli attori, bisogna mirare a una qualità elevata delle offerte e orientarsi a standard e messaggi di prevenzione condivisi.

9.3 Raccomandazioni degli esperti

9.3.1 Raccomandazioni ai Cantoni

La competenza principale per lo sviluppo e l'attuazione di strategie e misure concrete nell'ambito dell'attività educative di protezione dai rischi dei media è affidata ai Cantoni. Tenuto conto delle necessità di intervento esposte in precedenza si possono formulare le raccomandazioni seguenti.

Basi programmatiche e strategiche, risorse per l'attuazione di misure

Affinché la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media risulti efficace, i Cantoni devono dotarsi di basi programmatiche e strategiche e creare i presupposti per applicare in modo mirato misure di promozione delle competenze medialti di bambini, giovani, genitori, insegnanti e altre persone con compiti di assistenza di qualità. In ambito scolastico queste basi sono costituite dai piani didattici delle diverse regioni linguistiche. Le condizioni quadro create dai Cantoni per la loro attuazione sono un fattore determinante per garantirne l'efficacia. Un grande potenziale di sviluppo si osserva in particolare nelle scuole professionali e nei contesti extrafamiliari ed extrascolastici, in particolare l'ambito delle attività extrascolastiche per l'infanzia e la gioventù, le istituzioni di pedagogia curativa e sociale nonché quelle preposte all'esecuzione penale minorile. Anche qui è fondamentale che vi siano le risorse necessarie all'attuazione delle misure.

Definizione della collaborazione e creazione di strutture di coordinamento

Oltre alla collaborazione tra i singoli attori, in un ambito complesso e in rapida evoluzione come quello della protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media è importante che le misure vengano armonizzate e coordinate. A tal fine è necessario definire chiaramente l'interazione tra i singoli attori, la ripartizione dei compiti, le misure e le strategie. Bisogna altresì introdurre modalità di coordinamento trasversali tra le varie politiche.

Controllo della qualità, gestione delle misure e delle offerte

Per quanto riguarda l'offerta informativa, formativa e di consulenza bisogna definire standard di qualità e verificarli regolarmente. In particolare, bisogna garantire che le offerte si riferiscano ai problemi attuali e raggiungano effettivamente i gruppi target. I Cantoni potrebbero assumere un ruolo guida in materia di contenuti e qualità anche nei confronti dei fornitori privati o coinvolgerli nelle loro attività – sempre che questi beneficino di un sostegno cantonale o collaborino con il Cantone.

9.3.2 Raccomandazioni per gli attori privati

Attori privati, fondazioni, associazioni, organizzazioni di protezione dell'infanzia e della gioventù ed economia privata forniscono su propria iniziativa un contributo importante alla sensibilizzazione, all'educazione e alla consulenza di bambini, giovani, genitori, insegnanti e persone con compiti di assistenza in materia di rischi e opportunità dei media digitali. Nell'ottica attuale questo contributo è irrinunciabile: in qualità di partner, le organizzazioni private completano le misure o attuano le strategie definite dai Cantoni.

Elevato grado di qualità delle misure

I fornitori privati di formazioni dovrebbero garantire un elevato grado di qualità delle loro misure. Ciò implica una valutazione regolare dell'offerta in termini di attualità, di completezza e di bilanciamento tra opportunità e rischi. Servono inoltre strategie che permettano di raggiungere effettivamente i gruppi target.

Elevata specializzazione e valutazione indipendente

Le offerte proposte dalle imprese e dalle associazioni dell'economia privata vengono spesso guardate con diffidenza: si tratta di offerte valide o piuttosto di iniziative pubblicitarie volte a far conoscere meglio i prodotti e allargare la clientela? Queste offerte devono quindi soddisfare esigenze più severe. In particolare, devono presentare un elevato grado di specializzazione coinvolgendo professionisti esterni e indipendenti e garantire una valutazione regolare e indipendente dell'efficacia delle misure.

9.4 Misure della Confederazione

In materia di politica dell'infanzia e della gioventù e, di riflesso, della protezione educativa dai rischi dei media, la Confederazione ha funzione di sostegno. A tenore dell'articolo 26 LPAG può, ad esempio, concedere aiuti finanziari ai Cantoni per programmi volti a fondare e sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù. Ai sensi dell'articolo 386 del CP può invece prendere misure di informazione, educazione o altre misure intese a evitare reati e prevenire la criminalità a medio/lungo termine. Secondo l'ordinanza esecutiva dell'11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo, il Consiglio federale dà la priorità alla promozione di un utilizzo dei media sicuro, responsabile e adeguato all'età. Intende quindi mantenere anche in futuro questa funzione e portare avanti le misure più efficaci (cfr. cap. 10.2.1). Infine, la Confederazione sostiene finanziariamente le attività promosse dalle associazioni mantello in materia di politica dell'infanzia, della gioventù e della famiglia. Sulla base di contratti di prestazioni, può incentivarle ad assumere un ruolo più attivo nell'ambito della protezione dai rischi dei media.

Sostegno allo sviluppo di basi programmatiche a livello cantonale

L'articolo 26 LPAG offre alla Confederazione la possibilità di sostenere fino al 2021 lo sviluppo della politica dell'infanzia e della gioventù (protezione, promozione, collaborazione) a livello cantonale con un contributo massimo di 450 000 franchi per tre anni per Cantone. Diversi

Cantoni hanno già fatto capo a questa possibilità e stanno sviluppando, oltre ad altri aspetti della politica dell'infanzia e della gioventù, programmi, strategie e strutture nell'ambito della protezione dai rischi dei media. Questa possibilità è aperta anche ad altri Cantoni.

Sostegno alle associazioni mantello e a altre organizzazioni nell'ambito della politica dell'infanzia, della gioventù e della famiglia

La Confederazione finanzia le attività svolte regolarmente dalle associazioni mantello e da altre organizzazioni nell'ambito della politica dell'infanzia, della gioventù e della famiglia. Sulla base di contratti di prestazioni può incoraggiare l'impegno di questi organismi a favore della protezione dai rischi dei media in seno alle strutture associative. Sono considerati attori importanti che possono contribuire alla promozione delle competenze medialie soprattutto le associazioni attive nell'ambito delle attività giovanili extrascolastiche pubbliche e associative, della formazione dei genitori e della custodia extrafamiliare.

Proseguimento delle misure di sostegno di comprovata efficacia

Le misure di sostegno testate nell'ambito del programma nazionale Giovani e media hanno dato buoni risultati e vengono sollecitate intensamente. La valutazione mostra che in questo settore la Confederazione ha saputo fornire un contributo efficace al miglioramento della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media con un impegno limitato. Alla conclusione del programma, prevista a fine 2015, le misure adottate dovranno quindi essere portate avanti senza interruzione in collaborazione con i Cantoni e gli attori più importanti. Si tratta in particolare delle misure seguenti:

- amministrazione e aggiornamento regolare del portale nazionale d'informazione www.giovanimedia.ch, pubblicazioni su temi specifici o destinate a determinati gruppi target, analisi periodica degli sviluppi e dei problemi;
- sostegno agli attori principali (portatori d'interesse) a livello nazionale affinché assumano un ruolo attivo;
- contributi allo sviluppo tecnico (input) di metodi e al controllo della qualità delle offerte nell'ambito di lavori di ricerca, progetti pilota o corsi di perfezionamento;
- promozione della collaborazione, della messa in rete e dello scambio di esperienze tra i portatori d'interesse.

Inoltre, durante la preparazione del presente rapporto, diversi attori hanno formulato delle richieste. Nell'ottica del proseguimento delle attività summenzionate occorre pertanto esaminare in quale forma la Confederazione può sostenere

- la promozione dell'accesso alle offerte adatte all'infanzia;
- i lavori per l'attuazione degli obiettivi dei piani didattici in materia di TIC e media;
- (maggiormente) le misure e le campagne di sensibilizzazione destinate al vasto pubblico.

Con queste misure il Consiglio federale intende creare una piattaforma nazionale per la creazione di contatti e la promozione della collaborazione interdisciplinare tra i diversi attori, tra cui figurano coloro che operano nelle singole politiche e svolgono già compiti di coordinamento. Occorre inoltre provvedere alla creazione di un servizio che segua regolarmente con la necessaria competenza gli sviluppi attuali e metta a disposizione le informazioni a livello nazionale. Le misure della Confederazione devono essere impostate coerentemente anche in futuro secondo un approccio favorevole ai portatori d'interesse, ossia un approccio che ponga questi ultimi nella condizione di assumere direttamente un ruolo attivo nella protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. In questo senso deve evolvere anche la collaborazione con l'economia e le fondazioni private - sempre che i loro interessi e obiettivi coincidano con quelli della Confederazione.

Campagne di prevenzione di grande visibilità

La Confederazione potrebbe condurre regolarmente campagne informative e preventive di grande visibilità all'attenzione dei bambini, dei giovani e delle persone con compiti educativi su rischi specifici connessi all'uso dei media digitali (p. es. cyberbullismo, criminalità su Internet, trattamento non trasparente dei dati).

Coordinamento delle misure a livello federale, collaborazione internazionale

A livello federale occorre garantire che anche in futuro gli organi federali interessati lavorino in stretta collaborazione coordinando le loro attività. Al contempo, va potenziato lo scambio di esperienze con altri Paesi e organizzazioni internazionali per quanto concerne la protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media, al fine di beneficiare delle esperienze altrui e di sviluppare in collaborazione con esperti di altri Paesi soluzioni per le sfide e i problemi attuali.

PARTE IV CONCLUSIONI

10 Sintesi della necessità d'intervento e delle misure da adottare secondo gli esperti

Oggigiorno non si può più immaginare la vita quotidiana senza i media. I bambini e i giovani li usano nel loro tempo libero, a scuola e a lavoro. Partecipando attivamente alla nostra società mediatica, oltre alla lettura, alla scrittura e al calcolo, gli adolescenti imparano una quarta tecnica culturale, che oggi è necessaria per affrontare diverse situazioni della vita quotidiana e professionale. L'utilizzo dei media digitali comporta però anche numerosi rischi, che possono avere gravi ripercussioni sulla salute fisica e psichica dei bambini e dei giovani. Occorre pertanto porsi l'obiettivo di sostenere il loro sviluppo promuovendone le competenze medialità e di proteggerli dai pericoli mediante misure di regolamentazione.

I risultati delle attività scientifiche di verifica su cui si fonda il presente rapporto mostrano che le possibilità d'impiego dei media digitali e le abitudini dei bambini e dei giovani nel loro utilizzo si evolvono molto rapidamente. Ne derivano quindi nuovi problemi cui la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media deve far fronte. Attualmente l'accento è posto su diversi rischi cui i bambini e i giovani sono spesso confrontati e che possono provocare seri danni. Si tratta di proteggerli dai contenuti soggetti a divieto generale o inappropriati, dai pericoli nell'ambito della comunicazione individuale e dal trattamento non trasparente dei loro dati personali. Dall'analisi dell'attuale sistema di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media è emerso che sussistono gravi lacune sotto diversi profili per quanto concerne gli strumenti concreti per la regolamentazione.

In Svizzera, inoltre, esiste una notevole frammentazione nella protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media e mancano l'armonizzazione e il coordinamento delle diverse misure di regolamentazione. Considerata la diffusione mondiale dei contenuti medialità e comunicativi, per la Svizzera risultano sempre più interessanti anche le misure a livello internazionale. Gli esempi di buone pratiche provenienti dall'estero mostrano che i presupposti necessari per un sistema di protezione efficace ed efficiente consistono in un ruolo attivo e normativo dello Stato, una stretta collaborazione con l'economia e la predisposizione di strumenti di prevenzione, accompagnamento e sostegno per i minorenni e i loro genitori.

Sulla base di queste constatazioni, risulta necessario sviluppare ulteriormente l'attuale sistema di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media in Svizzera. Per questo vanno formulati gli obiettivi esposti di seguito.

- Migliorare le misure di regolamentazione concernenti diversi tipi di media e specifiche per i settori dei media, con particolare attenzione ai problemi prioritari, e coordinarle tra loro. È necessario contrastare l'attuale frammentazione delle misure di regolamentazione.
- Sviluppare ulteriormente le misure di autoregolamentazione esistenti nel settore dell'economia, far sì che lo Stato le sostenga maggiormente ove necessario, dichiararle vincolanti in un'ottica di coregolamentazione e verificarle regolarmente.
- Rafforzare in futuro la collaborazione a livello internazionale, al fine di partecipare attivamente alla definizione delle misure e dei sistemi di regolamentazione rilevanti per la Svizzera che possono essere ripresi dall'estero.
- Associare le misure di regolamentazione con provvedimenti volti a promuovere le competenze medialità e l'accesso a contenuti consoni ai bambini e ai giovani nonché con organi di contatto e di informazione. Tali provvedimenti dovranno essere destinati a tutti i bambini e giovani nonché ai loro genitori sull'intero territorio nazionale, affinché siano in

condizione di utilizzare i media digitali in modo competente e di proteggersi efficacemente contro i rischi ad essi connessi.

- Istituzionalizzare la collaborazione tra la Confederazione, i Cantoni, l'economia e altri attori importanti, al fine di definire una chiara ripartizione dei compiti, predisporre un coordinamento appropriato e creare un sistema di protezione il più efficace ed efficiente possibile.
- Permettere al futuro sistema di far fronte alle nuove tendenze di sviluppo e di utilizzo, al fine di garantire una protezione dei bambini e dei giovani efficace nel lungo periodo. Al contempo, è opportuno verificare regolarmente l'efficacia e l'efficienza del sistema, al fine di poterlo adeguare ove necessario.
- Mantenere il rapporto tra costi e benefici per i diversi attori a un livello adeguato per tutte le misure previste.

Sulla base della necessità d'intervento individuata e degli obiettivi definiti, gli esperti propongono le misure seguenti:

- miglioramento della regolamentazione e degli strumenti di protezione nei diversi ambiti problematici e nei settori dei media (cap. 10.1);
- prosecuzione e ulteriore sviluppo di misure volte a promuovere le competenze medialì (cap. 10.2);
- creazione di un organo di coordinamento nazionale per la protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media (cap. 10.3);
- monitoraggio regolare e verifica periodica della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media (cap. 10.4).

10.1 Miglioramento della regolamentazione e degli strumenti di protezione nei diversi ambiti problematici e nei settori dei media

Dall'analisi delle sfide attuali è emerso che il sistema di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media deve sviluppare strumenti volti a tutelare i bambini e i giovani dai contenuti soggetti a divieto generale o inappropriati, dalla comunicazione individuale nociva e dal trattamento non trasparente dei dati. Si tratta di ambiti cui è necessario dare massima priorità in considerazione dello sviluppo tecnologico e del comportamento mediale dei bambini e dei giovani (cfr. cap. 3.4). Nei capitoli da 4 a 7 si è proceduto alla descrizione dell'(auto)regolamentazione attuata in ciascuno di questi ambiti, all'analisi delle misure previste e all'indicazione della necessità d'intervento. Considerati i punti deboli individuati nella regolamentazione e i problemi di esecuzione emersi, s'impongono diversi adeguamenti degli strumenti di protezione esistenti, sia specifici che per diversi tipi di media, come illustrato di seguito.

10.1.1 Introduzione di un sistema di classificazione e caratterizzazione per età e di restrizioni in materia di accesso e vendita legalmente vincolanti nei settori dei film e dei videogiochi

Già oggi in Svizzera vige un divieto assoluto di rappresentazioni di atti di cruda violenza verso esseri umani o animali (art. 135 CP). La soglia per tale divieto assoluto (valido anche per gli adulti) è giustamente alta. La maggior parte dei film e dei videogiochi contiene infatti rappresentazioni di cruda violenza o scene minacciose che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 135 CP e non hanno ripercussioni negative per gli adulti. Per i bambini e i giovani di determinate fasce d'età, però, simili contenuti non sono appropriati.

In base al diritto vigente, spetta in primo luogo ai Cantoni regolamentare i contenuti inappropriati nei settori dei film e dei videogiochi. Dalla verifica delle attività di regolamentazione dei Cantoni²⁶⁶ è emerso che essi esercitano la loro competenza in modo molto diverso gli uni dagli altri, perseguono perlopiù una strategia liberale e lasciano ai vari settori dei media la facoltà di autoregolamentarsi.

Le misure di autoregolamentazione settoriali applicate attualmente si basano prevalentemente sul sistema di rating PEGI, riconosciuto a livello europeo, nel settore dei videogiochi e sul sistema di autocontrollo volontario dell'industria cinematografica tedesca (FSK) nel settore dei video/DVD/film e vanno sostanzialmente nella giusta direzione. Dalla valutazione delle misure di autoregolamentazione sono tuttavia emerse lacune a livello esecutivo, in quanto l'età minima richiesta per la vendita non viene né controllata né applicata con coerenza nel commercio, non tutti i produttori e commercianti hanno aderito all'autoregolamentazione e la caratterizzazione dei supporti medialti nonché la diffusione delle indicazioni per la protezione della gioventù hanno bisogno di essere migliorate. Va detto che nel settore dei film la situazione è migliorata grazie all'istituzione della Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani, la quale formula raccomandazioni per i Cantoni e i settori interessati per quanto riguarda l'età necessaria per le proiezioni pubbliche di film e i film su supporto audiovisivo, raccomandazioni che dovrebbero essere applicate a livello nazionale conformemente a un'apposita convenzione (cfr. cap. 5.1.2). Nella maggior parte dei Cantoni, tuttavia, la caratterizzazione in base all'età e i controlli all'accesso e alla vendita non sono prescritti per legge. Neanche il settore dei cinema dispone di un'autoregolamentazione in materia. Per quanto concerne il settore dei film su supporto audiovisivo, se da un lato esso s'impegna ad applicare la caratterizzazione per età della FSK o la classificazione per età della Commissione nonché i controlli per la vendita, dall'altro però non vigila sull'attuazione di queste misure.

Di conseguenza, la protezione dei bambini e dei giovani non è garantita in misura sufficiente. I test di acquisto svolti hanno dimostrato che nel 47 per cento dei casi i giovani hanno potuto acquistare film o videogiochi con contenuti violenti o pornografici non adatti a loro.

Inoltre, l'esistenza di indicazioni dell'età minima eterogenee o contraddittorie e la loro applicazione negligente compromettono l'affidabilità e la credibilità dei sistemi di regolamentazione tra i consumatori. In un'ottica scientifica, si raccomanda pertanto l'introduzione di una classificazione dei contenuti in funzione dell'età che sia uniforme e giuridicamente vincolante per i diversi tipi di media²⁶⁷. In questo contesto occorre far sì che un tale sistema goda di ampio sostegno, sia riconosciuto, efficiente e poco costoso e venga sottoposto a verifiche da parte di un organo statale²⁶⁸. Considerata la diffusione crescente del commercio online nei settori dei film e dei videogiochi, i Cantoni stessi mettono in discussione la loro competenza in materia di regolamentazione dei contenuti inappropriati. Diversi Cantoni hanno depositato iniziative che chiedono la creazione di basi legali a livello federale al fine di garantire una caratterizzazione dei media audiovisivi e interattivi in funzione dell'età che sia uniforme su tutto il territorio nazionale (cfr. anche cap. 1.1.3). Tutti i rappresentanti dei settori dei film e dei videogiochi interpellati approvano l'introduzione di regolamentazioni uniformi e vincolanti a livello nazionale, ritenendo che il sistema attuale sia insoddisfacente e comporti gravi perdite in termini di efficienza.

Nel 2009, nel quadro del rapporto *I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media* e di diversi pareri in risposta a interventi parlamentari, il Consiglio federale ha sottolineato la necessità di garantire la protezione dei bambini e dei giovani dai contenuti inappropriati (rappresentazioni di cruda violenza, scene minacciose ecc.). Prima di decidere di adottare misure a livello federale, ha ritenuto opportuno

²⁶⁶ Huegli/Bolliger 2015.

²⁶⁷ Huegli/Bolliger 2015, pag. 90; Schulz et al. 2015, pagg. 120–125.

²⁶⁸ Si vedano anche i pareri del Consiglio federale in risposta alle mozioni Hochreutener (07.3870 «Divieto dei videogiochi violenti»), Allemann (09.3422 «Divieto per i videogiochi violenti») e Amherd (09.3807 «Rappresentazioni violente. Maggiore protezione dei giovani») nonché la sua risposta all'interpellanza Flückiger-Bäni (09.3394 «Videogiochi violenti. Misure del Consiglio federale»).

Necessità d'intervento e misure proposte

valutare l'efficacia di quelle già attuate dai Cantoni e dal settore dell'economia. Sulla base dei risultati della valutazione, il presente rapporto giunge alla conclusione che la classificazione e la caratterizzazione per età nonché la proiezione, la vendita e la diffusione di film e videogiochi con contenuti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 135 CP ma sono inappropriati per determinate fasce d'età richiedono un disciplinamento legale a livello federale (cfr. cap. 5.5).

In un'ottica di coregolamentazione, le disposizioni legali dovrebbero fare riferimento agli organi o ai sistemi di classificazione istituzionalizzati già in funzione (Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani/FSK/codice di condotta ASV; PEGI/codice di condotta SIEA) e dichiararli vincolanti.

Al contempo, in considerazione della sempre maggiore convergenza di contenuti e servizi, ci si dovrebbe prefiggere di coordinare il più possibile le diverse classificazioni in base all'età a seconda dei tipi di media. Occorrerebbe inoltre completare la classificazione per età con descrittori di contenuto e/o indicazioni relative a determinate funzionalità (p. es. la possibilità di acquisti in-app), come già avviene nel quadro del PEGI. Va tuttavia evitata un'armonizzazione dei sistemi di classificazione in base all'età per i diversi tipi di media, come invece chiedono i ricercatori. Questo comporterebbe la necessità di abbandonare alcune parti dei sistemi consolidati e svilupparne delle nuove, cosicché la Svizzera dovrebbe farsi carico del lavoro di classificazione che attualmente è intrapreso perlopiù all'estero. Questo non è né ragionevole né finanziabile.

Per quanto concerne i controlli all'accesso e alla vendita, va inoltre precisato per quali classificazioni d'età vadano applicate restrizioni giuridicamente vincolanti in materia, ovvero se queste debbano essere obbligatorie solo per i contenuti a partire dai 18 e dai 16 anni o anche per quelli che risultano inappropriati per un pubblico più giovane. In questo contesto andrebbero previsti anche meccanismi di controllo e di sanzioni nonché la possibilità di test d'acquisto.

Infine, sarebbe importante seguire gli sviluppi a livello internazionale e rappresentare gli interessi e le posizioni della Svizzera in seno agli organi transnazionali preposti (p. es. il Consiglio PEGI) di modo che, se necessario, si possano concludere accordi internazionali di portata limitata.

Misure proposte dagli esperti	Tipi di media
Classificazione e caratterizzazione per età e restrizioni in materia di accesso e vendita sancite in modo vincolante a livello federale nell'ambito di una coregolamentazione nel settore dei film e dei videogiochi	Cinema / Film / Videogiochi

Non è ragionevole prevedere una tale regolamentazione nel Codice penale, poiché sarebbe praticamente impossibile definire a livello astratto in una norma penale quali forme di rappresentazioni debbano essere vietate per quali fasce d'età. Le regolamentazioni legali della classificazione e della caratterizzazione per età nonché delle restrizioni in materia di accesso e vendita devono pertanto far riferimento a un sistema di valutazione vincolante che sia riconosciuto e sottoposto a verifiche da parte di un organo statale. Inoltre, il diritto penale costituisce l'ultima ratio della regolamentazione statale e il Codice penale non prevede nemmeno disposizioni analoghe quali il divieto di vendere alcol ai giovani.

Di conseguenza, per sancire per legge una classificazione e una caratterizzazione per età nonché restrizioni in materia di accesso e vendita nei settori dei film e dei videogiochi andrebbero innanzitutto create le necessarie basi legali di diritto federale (cfr. cap. 11.2). Questo sarebbe anche il presupposto per adempiere le mozioni Hochreutener (07.3870 «Divieto dei videogiochi violenti») e Allemann (09.3422 «Divieto per i videogiochi violenti»),

accolte dal Parlamento, che chiedono restrizioni all'accesso dei giovani ai cosiddetti videogiochi killer²⁶⁹.

10.1.2 Rafforzamento della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media nei settori dei programmi televisivi e dei servizi a richiesta (video on demand)

Parallelamente alla classificazione in base all'età nei settori dei film e dei videogiochi, è opportuno rafforzare la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media nei settori della televisione e dei servizi a richiesta quali video on demand (cfr. cap. 5.5). Per giungere a un sistema di regolamentazione il più possibile coerente e valido per i diversi tipi di media, andrebbero applicate classificazioni d'età e di contenuto analoghe, nella misura del possibile, a quelle del settore dei film.

Nel settore televisivo, appare ragionevole coinvolgere nel sistema di classificazione in base all'età nel settore dei film gli attori principali della radiodiffusione svizzera. Una possibilità sarebbe quella di concretizzare le disposizioni dell'ORTV in materia di protezione della gioventù in modo analogo alla classificazione e alla caratterizzazione per età giuridicamente vincolanti nei settori dei film e dei videogiochi menzionate in precedenza.

Nel settore dei servizi di media audiovisivi a richiesta quali video on demand, andrebbe valutata l'eventualità di recepire in Svizzera le pertinenti disposizioni della direttiva sui servizi di media audiovisivi dell'UE, introducendo un'apposita normativa nell'ordinamento giuridico nazionale.

Misure proposte dagli esperti	Tipo di media
Rafforzamento della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media nei settori dei programmi televisivi e dei servizi a richiesta	TV / servizi a richiesta (video on demand)

10.1.3 Introduzione di un obbligo legale di informazione per i fornitori di servizi di telecomunicazione riguardo alle misure tecniche di protezione della gioventù (filtri famiglia)

I risultati della valutazione delle iniziative di autoregolamentazione nei settori delle telecomunicazioni e di Internet hanno mostrato l'opportunità di richiamare al dovere questi settori per quanto concerne la protezione della gioventù e prevedere per legge una consulenza in materia, che comprenda anche un'ampia informazione dei clienti nei punti vendita sulle varie misure tecniche in materia di protezione, in particolare sui filtri famiglia (cfr. cap. 5.5).

Con l'approvazione del Rapporto sulle telecomunicazioni 2014, il Consiglio federale ha già incaricato il DATEC di presentare entro la fine del 2015 un progetto di revisione della LTC che preveda disposizioni in tal senso²⁷⁰.

Si dovrà inoltre garantire che i filtri più moderni ed efficaci siano commercializzati anche in Svizzera. In quest'ottica sarà necessario monitorare attentamente il mercato e, se nel confronto

²⁶⁹ La mozione Hochreutener 07.3870 intende vietare la vendita ai bambini e ai giovani di videogiochi violenti che rientrano nelle categorie 16+ e 18+ secondo il sistema di classificazione PEGI, mentre la mozione Allemann 09.3422 chiede la messa al bando totale dei videogiochi violenti. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha rilevato l'importanza dell'orientamento generale degli interventi in questione – ovvero l'intenzione di porre restrizioni all'accesso di bambini e giovani ai videogiochi violenti – più che dell'attuazione alla lettera della mozione Allemann (cfr. anche cap. 1.2).

²⁷⁰ Consiglio federale 2014, pagg. 53, 65.

internazionale l'offerta di mezzi tecnici per la protezione dei giovani e dei bambini dovesse risultare insoddisfacente, si dovrà predisporre in una fase successiva l'adozione di ulteriori misure di natura legislativa.

Misure proposte dagli esperti	Tipo di media
Introduzione nella legge di un obbligo di informazione per i fornitori di servizi di telecomunicazione per quanto riguarda le misure tecniche in materia di protezione della gioventù (filtri famiglia)	Telecomunicazioni / Internet

10.1.4 Chiarimento della responsabilità civile dei gestori di piattaforme e dei provider Internet

Va verificato se sussista la necessità di un intervento legislativo in materia di responsabilità civile dei gestori di piattaforme e dei provider Internet (fornitori di servizi di accesso e di hosting). Il DFGP ha già affrontato la questione e, nel caso in cui venga riconosciuta la necessità di una modifica di legge, presenterà al Consiglio federale entro la fine del 2015 il relativo avamprogetto (cfr. cap. 6.5 e 7.5).

Misure proposte dagli esperti	Tipo di media
Chiarimento della responsabilità civile dei gestori di piattaforme e dei provider Internet	Internet

10.1.5 Rafforzamento della protezione dei dati

Dalla valutazione della LPD svolta nel 2010 e 2011 è emerso che, in considerazione dei rapidi progressi tecnologici e sociali, da alcuni anni le minacce per la protezione dei dati tendono ad accentuarsi. Il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFGP di sottoporgli entro la fine di agosto 2016 un avamprogetto di revisione della LPD che tenga conto delle riforme in materia di protezione dei dati attualmente in atto nell'UE e presso il Consiglio d'Europa. Con la revisione della LPD il Consiglio federale intende tra l'altro aumentare la trasparenza nel trattamento dei dati, migliorare il controllo dei dati nonché tenere debitamente conto della protezione dei minori (cfr. cap. 7.5).

Misure proposte dagli esperti	Tipo di media
Revisione della legge sulla protezione dei dati	Diversi tipi di media

10.1.6 Introduzione di basi giuridiche per le inchieste mascherate preventive in tutti i Cantoni

Dall'esame delle attività di regolamentazione dei Cantoni è emerso che non tutti i Cantoni sono dotati di una normativa che disciplina le inchieste mascherate preventive. Pertanto, si raccomanda a quelli che non dispongono ancora delle necessarie basi giuridiche di introdurne

una (cfr. cap. 4.4). In questo contesto, si può far riferimento alle proposte della CDDGP del 4 marzo 2011 sulla nuova regolamentazione delle inchieste mascherate e delle indagini in incognito.

Raccomandazioni degli esperti ai Cantoni	Tipo di media
Introdurre basi giuridiche per le inchieste mascherate preventive in tutti i Cantoni, tenendo conto delle proposte della CDDGP del 4 marzo 2011	Diversi tipi di media

10.1.7 Potenziamento delle misure di autoregolamentazione dei settori dei media e delle grandi imprese

L'interesse e la responsabilità per la protezione dei bambini e dei giovani dai rischi dei media digitali non riguardano solo lo Stato, ma anche il settore dell'economia. Di conseguenza è importante che i settori dei media mantengano il proprio impegno in materia, sviluppino ulteriormente le proprie misure di autoregolamentazione ove necessario, vigilino sulla loro attuazione e infliggano le necessarie sanzioni in caso d'inadempimento. In tal modo ci si prefigge di rendere più efficace l'autoregolamentazione.

Raccomandazioni degli esperti al settore dell'economia	Tipo di media
Potenziare le misure di autoregolamentazione e verificarne l'attuazione	Tutti i tipi di media

Dalle analisi svolte è emersa una necessità di miglioramento in particolare negli ambiti seguenti:

- sostegno dello sviluppo e dell'attuazione di sistemi efficaci di verifica dell'età da parte dei settori delle telecomunicazioni, dei servizi a valore aggiunto e di Internet;
- radicamento più profondo della questione della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media nei settori delle telecomunicazioni e di Internet;
- rafforzamento delle iniziative di autoregolamentazione dei media sociali e dei fornitori di servizi Internet; ulteriore sviluppo attivo di misure (tecniche) in materia di protezione della gioventù, quali filtri per gli utenti, pulsanti di notifica, regolamentazione nell'ambito della protezione dei dati ecc.;
- vendita ai clienti di filtri famiglia facili da usare e il più possibile efficaci da parte dei fornitori di accesso a Internet;
- introduzione e attuazione di meccanismi di controllo e di sanzione nel quadro dell'autoregolamentazione dei settori delle telecomunicazioni, dei servizi a valore aggiunto e di Internet;
- ulteriore sviluppo dei sistemi di classificazione in base all'età nei settori dei film e dei videogiochi, miglioramento in termini di esecuzione.

10.2 Prosecuzione e ulteriore sviluppo di misure volte a promuovere le competenze medialiali

L'obiettivo delle misure di promozione delle competenze medialiali è di far sì che i bambini e i giovani siano in grado di sfruttare le opportunità dei media digitali, evitandone i pericoli. Tra i contesti importanti a tal fine rientrano la famiglia, la scuola, i gruppi di coetanei e le strutture di custodia complementare alla famiglia e parascolastica. I genitori, gli insegnanti e le persone con compiti di assistenza svolgono una funzione di accompagnamento fondamentale per garantire un utilizzo dei media sicuro, consono all'età e responsabile da parte dei bambini e dei giovani. Questi attori assumono il loro ruolo in modo molto diverso e hanno bisogno di sostegno in termini di offerta informativa, formativa e di consulenza. La predisposizione di una tale offerta è in primo luogo di competenza dei Cantoni. L'analisi della situazione svolta nel quadro del presente rapporto mostra che le strutture, le strategie e le misure cantonali in relazione ai diversi contesti di custodia si differenziano notevolmente tra loro. Gli attori competenti sono attivi in diversi ambiti politici (educazione, sicurezza, salute e affari sociali). Le fondazioni, le associazioni, le imprese dell'economia privata e le organizzazioni per la protezione dell'infanzia e della gioventù completano le attività proposte dai Cantoni, fornendo a loro volta un'ampia offerta informativa, formativa e di consulenza. Se l'importanza di questo impegno è innegabile, d'altro canto in tal modo si acuisce ulteriormente la frammentazione in termini di misure, competenze e attori coinvolti. Occorre quindi un ulteriore sviluppo su diversi punti. In particolare nelle strutture di custodia complementare alla famiglia e parascolastica, ad oggi mancano spesso piani per l'utilizzo dei media digitali (cfr. cap. 9.2). Di conseguenza è importante garantire la collaborazione tra i diversi attori, una chiara ripartizione dei ruoli e dei compiti nonché il coordinamento delle misure.

10.2.1 Prosecuzione degli interventi di sostegno della Confederazione

Considerati l'elevata frammentazione delle misure, i rapidi cambiamenti dei media e delle abitudini nel loro utilizzo come pure le sfide ad essi connessi, dal 2011 la Confederazione è maggiormente impegnata nella protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media nel quadro del programma Giovani e media e assume un ruolo di sostegno in questo settore: raccoglie informazioni, gestisce panoramiche delle offerte e delle misure esistenti, dà impulsi tecnici per l'ulteriore sviluppo e la garanzia della qualità e promuove la collaborazione, i contatti e lo scambio di esperienze. Le misure adottate nel quadro del programma nazionale Giovani e media hanno dato buoni risultati e dovrebbero essere portate avanti senza interruzione dopo la scadenza del programma, ovvero dal 1° gennaio 2016. In alternativa, la Confederazione potrebbe condurre regolarmente campagne informative e preventive di grande visibilità all'attenzione dei bambini, dei giovani e delle persone con compiti educativi su rischi specifici connessi all'uso dei media digitali (p. es. cyberbullismo, criminalità su Internet, trattamento non trasparente dei dati). Al contempo, i Cantoni possono usufruire già oggi di un finanziamento iniziale per lo sviluppo di basi programmatiche nella politica dell'infanzia e della gioventù (protezione, promozione e partecipazione). Anche le organizzazioni e le associazioni mantello che operano a livello nazionale nel settore della politica familiare, dell'infanzia e della gioventù possono già beneficiare di aiuti finanziari. In questo contesto, si potrebbe porre maggiormente l'accento sugli aspetti della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media.

Misure proposte dagli esperti	Tipo di media
Prosecuzione delle misure di sostegno della Confederazione negli ambiti seguenti: - informazione, sensibilizzazione e pubbliche relazioni; - sostegno delle principali parti interessate; - impulsi per l'ulteriore sviluppo tecnico delle misure e della	Diversi tipi di media

garanzia della qualità; - messa in rete, scambio di esperienze e collaborazione	
Maggiore presa in considerazione della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media nel versamento degli aiuti finanziari per programmi cantonali volti a sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù in virtù dell'articolo 26 LPAG (di durata limitata fino al 2021)	Diversi tipi di media
Maggiore presa in considerazione degli aspetti della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media nel versamento degli aiuti finanziari ad organizzazioni e associazioni mantello che operano a livello nazionale nel settore della politica familiare, dell'infanzia e della gioventù	Diversi tipi di media
Svolgimento regolare di campagne informative e preventive di grande visibilità destinate ai bambini, ai giovani e alle persone con compiti educativi	Diversi tipi di media
Coordinamento delle misure a livello federale e collaborazione internazionale (scambio di esperienze)	Diversi tipi di media

I compiti di sostegno svolti finora dalla Confederazione nell'ambito della protezione della gioventù dai rischi dei media nel quadro del programma di durata limitata *Giovani e media* e che hanno dato buoni risultati dovrebbero essere ripresi in una struttura regolare per la protezione della gioventù. In questo contesto andrebbe previsto un organo cui attribuire una funzione di sostegno nel rispetto della ripartizione dei compiti a livello federale. Anche in futuro, nella definizione delle priorità del lavoro e nell'attuazione andrebbero coinvolti tutti gli attori rilevanti, in particolare i Cantoni. Si propone che tale organo continui a far capo al Settore *Questioni dell'infanzia e della gioventù dell'UFAS*, che svolge compiti di sostegno anche in altri ambiti della politica dell'infanzia e della gioventù ed è responsabile per l'applicazione della LPAG. Questo presenterebbe il vantaggio di garantire anche in futuro la possibilità di riunire presso un unico organo diverse misure di protezione della gioventù negli ambiti della prevenzione della violenza e della protezione della gioventù dai rischi dei media. In tal modo si sfrutterebbero le sinergie esistenti, poiché alcuni temi sono strettamente correlati (violenza nei media, mobbing e cyberbullismo) e anche nei Cantoni le misure di prevenzione della violenza e quelle di protezione della gioventù dai rischi dei media sono spesso di competenza degli stessi organi. Per quanto concerne la situazione della prevenzione della violenza in Svizzera e l'interazione con l'intervento e la repressione, il Consiglio federale presenterà un rapporto separato parallelamente al presente. Infine, occorre garantire che gli organi federali interessati lavorino in stretta collaborazione coordinando le loro attività. Al contempo, andrebbe potenziato lo scambio di esperienze con altri Paesi e organizzazioni internazionali per quanto concerne la protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media, al fine di beneficiare delle esperienze altrui e di sviluppare soluzioni comuni per le sfide e i problemi attuali.

L'istituzionalizzazione di un servizio specializzato preposto alla protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media e la prosecuzione senza interruzione degli interventi di sostegno già previsti nel quadro del programma nazionale *Giovani e media* consentirebbero di adempiere le richieste del postulato Amherd 14.3184 («Istituzione di un centro di competenza per i nuovi media»), attualmente in sospenso. Il 14 maggio 2014 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato.

10.2.2 Promozione delle competenze medialì da parte dei Cantoni

I Cantoni devono disporre delle basi programmatiche e strategiche necessarie per far sì che le misure volte a promuovere le competenze medialì dei bambini, dei giovani, dei genitori, degli insegnanti e delle persone con compiti di assistenza vengano attuate in modo mirato e con una garanzia di elevata qualità. Nel settore scolastico tali basi sono fornite dai piani didattici. Piuttosto carenti al riguardo risultano invece i settori della custodia complementare alla famiglia e parascolastica, in particolare l'ambito delle attività extrascolastiche per l'infanzia e la gioventù, le istituzioni di pedagogia curativa e sociale nonché quelle preposte all'esecuzione penale minorile. Andrebbero predisposte anche le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste.

Inoltre, restano indispensabili la collaborazione tra i diversi attori interessati e il coordinamento delle misure previste. In questo contesto, occorre definire chiaramente le interazioni tra i diversi attori, la ripartizione dei compiti, le misure e le strategie nonché istituire un coordinamento generale.

Nel settore dell'offerta informativa, formativa e di consulenza, è necessario definire standard di qualità e verificarli su base regolare. In particolare, va garantito che le offerte siano pertinenti per i problemi attuali e riescano a raggiungere realmente i destinatari cui si rivolgono. È necessario intervenire specialmente per quanto concerne le persone provenienti da un contesto migratorio. Al riguardo, i Cantoni potrebbero assumere un ruolo di gestione anche nei confronti dei fornitori privati (nella misura in cui questi siano sostenuti a livello cantonale) o coinvolgerli nelle loro attività.

Raccomandazioni degli esperti ai Cantoni	Tipo di media
Creare o sviluppare ulteriormente basi programmatiche e strategiche per la promozione delle competenze medialì nei diversi contesti di custodia e predisporre risorse per l'attuazione delle misure previste	Diversi tipi di media
Definire i ruoli e i compiti dei diversi attori, promuovere la collaborazione tra loro e istituire strutture di coordinamento	Diversi tipi di media
Assicurare la gestione e la garanzia della qualità dell'offerta informativa, formativa e di consulenza	Diversi tipi di media

10.2.3 Misure complementari da parte di attori privati

Gli attori privati, le fondazioni, le associazioni, le organizzazioni per la protezione dell'infanzia e della gioventù e le imprese dell'economia privata forniscono, di propria iniziativa, un contributo importante alla sensibilizzazione, alla formazione e alla consulenza dei bambini, dei giovani, dei genitori, degli insegnanti e delle persone con compiti di assistenza, completando le misure dei Cantoni o fungendo da partner nell'attuazione delle strategie definite da questi ultimi. In questo contesto, dovrebbero garantire un'elevata qualità della loro offerta ed esaminarla regolarmente in termini di attualità, completezza ed equilibrio tra opportunità e rischi. Va inoltre garantito che si raggiungano realmente i destinatari cui l'offerta si rivolge. È necessario intervenire specialmente per quanto concerne le persone provenienti da un contesto migratorio.

Soprattutto nel caso delle offerte provenienti dalle imprese e dalle associazioni dell'economia privata, sorge il dubbio che si tratti di misure pubblicitarie. Per questo motivo vanno previsti requisiti più rigidi per tali offerte, di cui vanno garantiti un elevato grado di qualità tecnica mediante il coinvolgimento di esperti esterni indipendenti e la verifica regolare e indipendente dell'efficacia delle misure.

Raccomandazioni degli esperti agli attori privati	Tipo di media
Garantire un'elevata qualità dell'offerta. Verificare regolarmente e aggiornare l'offerta.	Diversi tipi di media

10.3 Creazione di un organo di coordinamento nazionale per la protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media

La protezione educativa dell'infanzia e della gioventù può essere ottimizzata nel quadro della ripartizione dei compiti vigente tra la Confederazione, i Cantoni e gli attori privati (cfr. cap. 10.2). Per quanto concerne la protezione normativa in materia, invece, secondo gli esperti sono necessarie misure di coordinamento a livello federale al fine di garantire per il futuro una protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media efficiente ed efficace.

Come illustrato nel capitolo 3 del presente rapporto, la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media è attualmente confrontata con problemi diversi, il che comporta punti di contatto con altri ambiti giuridici, come quelli della protezione della personalità o dei dati oppure della tutela dei consumatori. Inoltre, la digitalizzazione dei media e la distribuzione in rete hanno fatto esplodere il numero assoluto dei fornitori di contenuti e di servizi, che non è dunque praticamente più possibile regolamentare nel quadro delle tradizionali strutture di vigilanza statali e con le sole misure di esecuzione delle autorità preposte. La regolamentazione statale è pertanto affiancata da forme di autoregolamentazione da parte dei settori dei media e da forme di coregolamentazione. La protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media diventa così un sistema di regolamentazione molto complesso, in cui sono coinvolti numerosi attori, statali e non. La situazione è molto simile in altri Paesi. In Svizzera la complessità del sistema è accentuata dalla sua impostazione federale, dal plurilinguismo e dall'applicazione di diverse classificazioni in base all'età riprese dall'estero (cfr. cap. 4–7). A seconda del tipo di media, la regolamentazione è attualmente di competenza federale o cantonale. Le regolamentazioni di diritto federale sono concretizzate in diverse leggi, quali la legge sulla radiotelevisione, la legge sulle telecomunicazioni, il Codice penale, il Codice civile e la legge sulla protezione dei dati. Per lo svolgimento delle attività via Internet si applicano inoltre le disposizioni della legge federale contro la concorrenza sleale²⁷¹ e l'ordinanza sull'indicazione dei prezzi²⁷².

Già solo a livello federale, le competenze in materia di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media sono ripartite tra tutti i dipartimenti e numerosi uffici federali, che sono responsabili per singoli settori: il DFGP (UFG e fedpol), il DATEC (UFCOM), il DFI (UFAS e UFSP), il DDPS (MELANI), il DEFR (SEFRI e SECO) e il DFF (OSIC). Ulteriori compiti sono assunti dall'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva e dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. L'attuazione delle disposizioni di diritto penale è di competenza dei Cantoni. Anche la regolamentazione nei settori dei film e dei videogiochi incombe attualmente in primo luogo ai Cantoni, i quali esercitano questa competenza in modo

²⁷¹ RS 241

²⁷² RS 942.211

molto diverso gli uni dagli altri, perseguono perlopiù una strategia liberale e lasciano al settore la facoltà di autoregolamentarsi. Anche nell'ambito delle telecomunicazioni/servizi a valore aggiunto, di Internet e della radiodiffusione, i settori e/o le grandi imprese si sono impegnati ad adottare misure di autoregolamentazione. Il sistema svizzero di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media è dunque contraddistinto dalla ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni, dalla ripartizione delle competenze tra i vari organi federali nonché da notevoli differenze nelle basi giuridiche e nell'esecuzione delle misure di regolamentazione tra i singoli Cantoni.

Proprio nei Paesi con strutture di tipo federalistico è molto importante concordare strategie di gestione a livello interfederale e istituire organi centralizzati²⁷³. In un'ottica scientifica sono dunque da raccomandare forme di cooperazione e di accordo prescritte per legge, le quali fanno sì che gli attori coinvolti siano tenuti a dialogare in merito alla ripartizione del lavoro, ai rappresentanti e alle posizioni, sviluppando una linea comune. Un buon esempio al riguardo è fornito dalla Norvegia, il cui ministero della cultura funge da organo centrale competente in materia di politica dei media, compresa la politica della gioventù. Anche in Svezia il ministero dell'educazione si occupa delle forme di cooperazione istituzionalizzate con gli altri ministeri, con le ONG e con i partner esteri.

Inoltre, considerata la convergenza dei dispositivi, dei servizi e dei contenuti, è importante impostare gli strumenti e gli approcci di regolamentazione in modo che siano applicabili al maggior numero possibile di tipi di media o almeno coordinarli al meglio. In questo contesto, la Svizzera presenta un'impostazione degli strumenti di protezione molto specifica per i settori dei media.

Con SCOCI e MELANI la Svizzera dispone già di due organi nazionali di riferimento per la cybercriminalità e la prevenzione di potenziali attacchi a sistemi informatici particolarmente importanti per il Paese. Nel settore della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media, però, ad oggi manca un simile organo centrale.

Al fine di garantire che la protezione in materia sia efficace ed efficiente, si ritiene necessario designare un organo di coordinamento a livello federale. Esso dovrebbe occuparsi di promuovere il dialogo e la collaborazione tra gli attori a livello federale, i Cantoni e l'economia, con l'obiettivo di armonizzare le diverse attività di regolamentazione nei vari ambiti politici e per i diversi tipi di media. Sarebbe quindi responsabile di moderare le trattative nel corso delle quali si definiscono i problemi prioritari, si fissano gli obiettivi di protezione congiunti e si individuano gli adeguamenti necessari degli strumenti di gestione e di protezione (cfr. cap. 3.4 e 3.5). In questo contesto andrebbe garantito che tutti gli attori rilevanti – ovvero gli organi statali coinvolti a livello federale e cantonale, i settori dei media, gli istituti di educazione e formazione nonché il settore scientifico – partecipino ai dibattiti e che siano istituzionalizzati appositi organi, come già previsto nel quadro del programma Giovani e media. Si dovrebbe inoltre provvedere affinché i punti di vista e le esigenze delle persone con compiti educativi e dei giovani siano presi in considerazione e garantire che lo Stato inviti regolarmente i settori dei media e le grandi imprese a dialogare sulle misure di autoregolamentazione esistenti e da adottare. Ciò permetterebbe di onorare meglio questo impegno e di rafforzare la responsabilità individuale del settore dell'economia e darebbe anche la possibilità di esprimere chiaramente a quest'ultimo le aspettative sociali e politiche in termini di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. Se del caso, si dovranno concludere accordi con le associazioni di categoria, al fine di definire le misure di autoregolamentazione da adottare nonché la loro attuazione e verifica. L'organo di coordinamento dovrebbe inoltre seguire gli sviluppi a livello internazionale e partecipare attivamente all'ulteriore elaborazione delle misure di regolamentazione rilevanti per la Svizzera, nella misura in cui questo compito non sia già di competenza specifica di altri organi. Al fine di garantire la correlazione tra la protezione

²⁷³ Schulz et al. 2015, pag. 85 seg.

normativa e quella educativa, i compiti di coordinamento nel primo ambito e quelli di sostegno nel secondo dovrebbero essere esercitati da un unico organo (cfr. cap. 10.2).

Misure proposte dagli esperti	Tipo di media
Creazione di un organo di coordinamento nazionale per la protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media	Diversi tipi di media
Potenziamento della collaborazione internazionale per quanto concerne la protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media	Diversi tipi di media

L'esistenza di un organo nazionale per la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media (organo di coordinamento per la protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media e servizio specializzato di sostegno per la protezione educativa della gioventù dai rischi dei media) e una collaborazione regolamentata tra la Confederazione, i Cantoni e il settore dell'economia consentirebbero di adempiere le richieste della mozione Bischofberger (10.3466 «Protezione dei giovani dai rischi dei media e lotta alla cybercriminalità. Maggiore efficacia ed efficienza»), la quale chiede che gli organi federali, i Cantoni, le associazioni di categoria e le organizzazioni non governative che operano nell'ambito della protezione della gioventù dai rischi dei media e nella lotta alla cybercriminalità possano cooperare in modo più efficiente, riducendo così i costi.

10.4 Monitoraggio regolare e verifica periodica della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media

Negli ultimi anni, il Consiglio federale ha pubblicato rapporti e approvato misure concernenti diversi singoli aspetti della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media (cfr. anche cap. 1.1). In adempimento di diversi interventi parlamentari, si è quindi occupato anche della protezione dell'infanzia e della gioventù da problemi attuali quali il cyberbullismo, il grooming, i media dai contenuti violenti, l'utilizzo eccessivo di Internet e la comunicazione tramite le reti sociali e, ove necessario, ha vagliato la possibilità di revisioni di legge in materia o approvato misure preventive.

Considerato il gran numero di interventi parlamentari e al fine di evitare il rischio di una crescente frammentazione, il Consiglio federale ha deciso di fornire per la prima volta con il presente rapporto una valutazione globale del sistema svizzero di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media.

I risultati delle rilevazioni e delle valutazioni svolte mostrano che i media digitali come Internet, telefoni cellulari e videogiochi si evolvono costantemente, presentando modalità d'applicazione sempre più complesse. Questo comporta che anche l'uso che ne fanno i bambini e i giovani, con i rischi e i problemi che ne derivano, cambia costantemente (cfr. cap. 3). Per una protezione efficace dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media è dunque importante osservare continuamente lo sviluppo tecnologico e le tendenze di utilizzo, valutando a intervalli regolari (ogni 3–5 anni) se gli obiettivi strategici restino adeguati e se gli strumenti di gestione continuino ad adempiere gli scopi prefissi²⁷⁴.

A tal fine, gli esperti raccomandano d'introdurre a livello federale un monitoraggio regolare e una verifica periodica del sistema svizzero della protezione dell'infanzia e della gioventù dai

²⁷⁴ Schulz et al. 2015, pag. 113; cfr. anche cap. 3.5.

Necessità d'intervento e misure proposte

rischi dei media nel suo complesso. In tal modo si potrebbe verificare periodicamente l'efficacia di tale protezione nel Paese, prestando al contempo attenzione anche agli sviluppi in corso a livello internazionale. I risultati della verifica e le conseguenti proposte di adeguamento del sistema di regolamentazione andrebbero discussi con gli attori interessati (organi federali, Cantoni, settori dei media e organizzazioni specializzate). Se del caso, potrebbero essere adottate le relative misure, nel rispetto delle competenze esistenti. Il monitoraggio regolare degli sviluppi e la verifica periodica del sistema nel suo complesso dovrebbero rientrare tra i compiti dell'organo di coordinamento nazionale e costituiscono presupposti importanti per lo svolgimento dei compiti di coordinamento (cap. 10.3).

Misure proposte dagli esperti	Tipo di media
Monitoraggio regolare delle tendenze di sviluppo e di utilizzo e verifica periodica del sistema svizzero della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media nel suo complesso	Diversi tipi di media

11 Basi legali per l'attuazione delle misure proposte

11.1 Possibilità d'intervento della Confederazione sulla base del diritto vigente

Giusta gli articoli 11 e 41 Cost., i fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e vanno aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili. Gli articoli 92 capoverso 1 e 93 capoverso 1 Cost. prevedono che la legislazione sulle telecomunicazioni, sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. Nell'ambito della radiotelevisione e delle telecomunicazioni si può rafforzare la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media adeguando le leggi federali e le ordinanze in vigore. Si stanno già compiendo i primi passi in questa direzione con l'esame del rafforzamento della protezione dell'infanzia e della gioventù per quanto riguarda i programmi televisivi e i servizi a richiesta (cfr. cap. 10.1.2). Nel quadro della prossima revisione della LTC si prevede d'iscrivere nella legge l'obbligo per i fornitori di servizi di telecomunicazione d'impartire consigli in materia di tutela dei minori presso i punti vendita (cfr. cap. 10.1.3). Anche le regolamentazioni concernenti diversi tipi di media previste dal Codice civile e dalla legge sulla protezione dei dati sono attualmente riesaminate e, se del caso, adeguate alle nuove circostanze (cfr. cap. 10.1.4 e 10.1.5).

Per svolgere questi lavori si potrebbe sviluppare e istituzionalizzare la collaborazione già esistente tra gli organi federali interessati e fissare una verifica regolare delle disposizioni in materia di protezione della gioventù nei diversi ambiti giuridici (protezione dei dati, diritto penale, tutela dei consumatori, diritto sulle telecomunicazioni ecc.).

Inoltre, sulla base delle disposizioni legali vigenti (LPAG; ordinanza dell'11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti dell'infanzia), la Confederazione può assumere una funzione sussidiaria di servizio e sostegno nei confronti dei Cantoni e di attori privati svolgendo le attività seguenti:

- predisporre informazioni, ad esempio tramite le piattaforme online www.giovanimedia.ch (protezione dei giovani dai rischi dei media) e www.giovanieviolenza.ch (prevenzione della violenza), newsletter, campagne nazionali di sensibilizzazione e la presenza mediatica;
- favorire la collaborazione volontaria tra gli organi federali e i Cantoni, l'economia e attori privati (tra l'altro con incontri della rete, convegni nazionali, coordinamento informale nel quadro d'incontri regolari ecc.);
- sostenere misure volte a promuovere le competenze medialità (documentazione, incentivi tecnici, garanzia della qualità, formazioni ecc.);
- condurre studi sulle tendenze di sviluppo e di utilizzo nel settore dei media digitali e sulle sfide che ne derivano per la protezione della gioventù dai rischi dei media, garantirne la diffusione e favorire il trasferimento delle nuove conoscenze;
- sostenere finanziariamente progetti di partecipazione e progetti modello che mirano a sviluppare la protezione educativa dei giovani dai rischi dei media.

Gran parte di questi compiti viene già svolta attualmente nel quadro del programma Giovani e media (e analogamente per la prevenzione della violenza nel quadro del programma Giovani e violenza; cfr. cap. 1.1.2). Le prestazioni di sostegno sono molto apprezzate e ampiamente utilizzate dagli specialisti nei Cantoni e nei Comuni nonché da attori privati (cfr. cap. 8.4). Sebbene le risorse finanziarie e di personale siano disponibili solo fino alla fine del 2015, dopo

questa scadenza rimarrebbe in vigore la base legale per permettere alla Confederazione di adottare anche in futuro misure per la protezione educativa della gioventù dai rischi dei media e di proseguire senza interruzione i provvedimenti esistenti (cfr. cap. 10.2.1).

11.2 Possibilità d'intervento della Confederazione per creare basi legali in materia di coregolamentazione nei settori dei film e dei videogiochi

Nell'ambito della regolamentazione della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media gli esperti ritengono necessario intervenire prioritariamente per sostenere in modo vincolante a livello federale le misure di autoregolamentazione adottate dalle diverse associazioni di categoria, in particolare nei settori dei film e dei videogiochi. Le esperienze maturate all'estero mostrano che si possono ottenere notevoli miglioramenti se lo Stato crea a livello nazionale un quadro uniforme e vincolante per l'autoregolamentazione da parte dell'economia (coregolamentazione), assumendo così un ruolo di gestione e di vigilanza. La creazione di basi legali di diritto federale in materia sarebbe possibile giusta l'articolo 95 capoverso 1 Cost., che permette alla Confederazione di emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. Le prescrizioni possono perseguire un obiettivo di polizia economica e, ad esempio, servire a proteggere la salute fisica e psichica dei bambini e dei giovani. La Confederazione potrebbe quindi avvalersi della propria delega legislativa nei settori dei film e dei videogiochi ed emanare disposizioni di diritto federale in tema di classificazione e caratterizzazione per età nonché restrizioni in materia di accesso e vendita.

Gli obiettivi di queste disposizioni andrebbero definiti in modo chiaro in detta legge federale. Oltre all'impregiudicato sviluppo della personalità dei bambini e dei giovani, bisognerebbe tenere conto dell'eterogeneità culturale della Svizzera e delle differenze legate al federalismo nonché della necessaria compatibilità con i sistemi di protezione della gioventù che dall'esterno influiscono sulla Svizzera e prevedere l'integrazione sistematica delle conoscenze scientifiche sulle tendenze di sviluppo e di utilizzo. Secondo gli esperti, la futura legge federale dovrebbe regolare precisamente in particolare i punti seguenti:

- sistema di classificazione da applicare e organo competente per la classificazione nei settori dei film e dei videogiochi nel quadro di una coregolamentazione (Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani/FSK/codice di condotta ASV; PEGI/codice di condotta SIEA);
- compiti dell'organo o degli organi competente/i per la classificazione nei settori dei film e dei videogiochi nonché dell'organo di vigilanza a livello federale;
- prescrizioni sulla caratterizzazione per età e sulle restrizioni di accesso e vendita per quanto riguarda le proiezioni di film, i film su supporto audiovisivo e i videogiochi;
- competenze della Confederazione per la collaborazione internazionale e la conclusione di accordi internazionali in ambito tecnico o amministrativo nei settori dei film e dei videogiochi;
- competenze e compiti della Confederazione per quanto riguarda il coordinamento nei settori dei film e dei videogiochi;
- competenze e prescrizioni per il monitoraggio degli sviluppi della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media, la verifica regolare della regolamentazione e la redazione di rapporti sui risultati.

11.3 Utilità di una base legale di diritto federale in materia di coregolamentazione nei settori dei film e dei videogiochi secondo gli esperti

Sebbene la base legale attuale permetta già – a condizione che le risorse necessarie siano disponibili – l'adozione di molte misure, queste ultime mirano solo alla protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media o si riferiscono soltanto a taluni ambiti particolari della regolamentazione. La promozione delle competenze medialì è importante e completa le misure normative. Con le misure attuate nel quadro del programma nazionale Giovani e media la Confederazione ha assunto un adeguato ruolo di sostegno e potrebbe così contribuire a far fronte ai problemi individuati.

Tuttavia, una parte sostanziale delle sfide attuali concerne la protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. Il principio dell'autoregolamentazione, applicato da anni nei settori dei film e dei videogiochi, non è abbastanza efficace ed è proprio l'assenza di una disposizione legale vincolante a costituire uno dei problemi principali.

L'introduzione a livello federale di un fondamento giuridico per le misure di autoregolamentazione nei settori dei film e dei videogiochi, chiesta dal Parlamento, dai Cantoni e dall'economia, potrebbe risolvere questi problemi. Al contempo, occorre mirare a trovare soluzioni a livello internazionale, in quanto un procedimento concertato e competenze chiare sono indispensabili per tutelare efficacemente gli interessi della Svizzera.

L'iscrizione nella legge e l'attuazione dei diversi punti costituirebbero inoltre il presupposto per adempiere le mozioni Hochreutener (07.3870 «Divieto dei videogiochi violenti») e Allemann (09.3422 «Divieto per i videogiochi violenti»), accolte dal Parlamento. In questo contesto vanno menzionate anche diverse iniziative cantonali di tenore analogo che sono state sospese fino alla presentazione dei risultati della valutazione dei due programmi di protezione della gioventù in corso e dei risultati delle analisi concernenti le esigenze di regolamentazione a livello federale (cfr. cap. 1.1.3).

11.4 Possibili modalità di attuazione

Dalle riflessioni precedenti risultano diverse varianti per l'attuazione delle misure proposte. Le varianti verranno dapprima descritte e in seguito si indicheranno, per ciascuna di loro, le richieste politiche che potranno essere soddisfatte.

11.4.1 Varianti possibili

Variante 1: Misure specifiche (basi legali esistenti senza risorse supplementari)

Basi legali:

Cost., ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo, LPAG, LTC, LRTV, CP, CC e LPD.

Ripercussioni finanziarie e di personale:

Risorse minime per la protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media nel quadro dei crediti regolari stanziati per l'esecuzione della LPAG e nell'ambito della protezione dell'infanzia. Le risorse limitate per il programma Giovani e media saranno soppresse a partire dal 2016.

Misure:

Dopo la conclusione del programma Giovani e media (fine 2015), la Confederazione non svolgerà più alcun ruolo di sostegno attivo a favore della *protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media*. Questo significa che sul tema della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media non sarà più posto alcun accento particolare. Esso sarà invece trattato come uno di tanti altri temi soprattutto nell'ambito dell'assegnazione dei crediti regolari esistenti ed in particolare per quanto riguarda lo stanziamento a terzi di aiuti finanziari nell'ambito della politica familiare, dell'infanzia e della gioventù. La Confederazione stessa potrebbe attuare misure specifiche solo in alcuni casi (ad es. studi ad hoc o eventi su scala nazionale).

L'attività della Confederazione nel campo della *protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media* sarà limitata agli ambiti per cui esistono già basi legali. La Confederazione potrà svolgere solo specifiche valutazioni delle misure normative nei settori di sua competenza (LTC, LRTV, CP, CC e LPD). Le misure normative a livello federale potranno essere coordinate tra loro tramite la procedura di consultazione degli uffici e di corapporto. Non sarà invece possibile prevedere un coordinamento per il sistema di protezione dell'infanzia e della gioventù nel suo complesso.

Variante 2: Ruolo di sostegno attivo a favore della protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media e ruolo di coordinamento informale della Confederazione in materia di regolamentazione (basi legali esistenti con risorse supplementari)

Basi legali:

Cost., ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo, LPAG, LTC, LRTV, CP, CC e LPD.

Ripercussioni finanziarie e di personale:

Per continuare a fornire prestazioni di sostegno e assumere un ruolo di coordinamento informale, dal 2016 saranno necessarie risorse supplementari per la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media.

Misure:

Dopo la conclusione del programma Giovani e media (fine 2015), la Confederazione continuerà a fornire prestazioni di sostegno a favore della *protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media*, le quali verranno integrate nelle strutture regolari preposte alla protezione della gioventù. Questo significa che essa assumerà a tempo indeterminato i seguenti compiti di sostegno:

- svolgere di propria iniziativa attività di informazione, sensibilizzazione e pubbliche relazioni (tra l'altro con il costante aggiornamento del sito Internet www.giovanimedia.ch);
- fornire incentivi all'ulteriore sviluppo di misure e garantire la qualità delle offerte;
- rafforzare la messa in rete, lo scambio di esperienze e la collaborazione volontaria;
- svolgere regolarmente studi sull'evoluzione dei media e sulle tendenze di utilizzo di questi ultimi nonché sull'identificazione dei problemi cui attualmente i bambini e i giovani devono far fronte.

A complemento dell'assunzione di questi compiti, la Confederazione potrà tenere conto del tema della protezione dei bambini e dei giovani dai rischi dei media per il versamento di aiuti finanziari a terzi nell'ambito della politica familiare, dell'infanzia e della gioventù (cfr. variante 1).

In questa variante l'attività della Confederazione nel campo della protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media si concentrerà sugli ambiti per cui esistono già basi legali e sull'assunzione di un ruolo di coordinamento informale su base volontaria.

- La Confederazione potrà svolgere valutazioni delle misure normative nei settori di sua competenza (LTC, LRTV, CP, CC e LPD).
- Le misure normative a livello federale potranno essere coordinate tra loro tramite la procedura di consultazione degli uffici e di corapporto.
- Sulla base delle risorse supplementari concesse per i compiti di coordinamento informale la Confederazione potrà promuovere lo scambio di esperienze e la collaborazione con i Cantoni e l'economia al fine di coordinare e verificare regolarmente le misure normative.

Variante 3: Coregolamentazione nei settori dei film e dei videogiochi (emanazione di una legge federale e stanziamento di risorse supplementari)

Basi legali:

Cost., ordinanza sui provvedimenti per la protezione dell'infanzia e della gioventù e il rafforzamento dei diritti del fanciullo, LPAG, LTC, LRTV, CP, CC e LPD.

Inoltre: emanazione di una legge federale sulla protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media nei settori dei film e dei videogiochi

Ripercussioni finanziarie e di personale:

Analogamente alla variante 2, per continuare a fornire prestazioni di sostegno e assumere un ruolo di coordinamento informale, dal 2016 saranno necessarie risorse supplementari per la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. Parimenti, i lavori di preparazione dell'avamprogetto da porre in consultazione per un'eventuale legge federale e l'accompagnamento dei processi parlamentari richiederebbero ulteriori risorse e conoscenze.

Misure:

Dopo la conclusione del programma Giovani e media (fine 2015), la Confederazione continuerà a fornire prestazioni di sostegno a favore della *protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media*, le quali verranno integrate nelle strutture regolari preposte alla protezione della gioventù (cfr. variante 2). Inoltre, sarà elaborata una legge federale sulla protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media nei settori dei film e dei videogiochi. Le misure seguenti potrebbero essere iscritte nella legge federale:

- coregolamentazione nei settori dei film e dei videogiochi (classificazione e caratterizzazione per età uniformi e vincolanti nonché divieto di proiettare film o vendere a minori film o videogiochi con contenuti non adatti all'età);
- coordinamento e verifica regolare delle misure normative nei settori dei film e dei videogiochi e rafforzamento della collaborazione a livello internazionale in questo ambito.

Opzione supplementare: Campagne preventive di grande visibilità (basi legali esistenti con risorse supplementari)

Basi legali:

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

Ripercussioni finanziarie e di personale:

Per svolgere regolarmente campagne di prevenzione in materia di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media verranno predisposte risorse supplementari.

Misure:

La Confederazione svolgerà (regolarmente) campagne informative e preventive di grande visibilità per sensibilizzare i bambini, i giovani e le persone con compiti di assistenza sui rischi e sui pericoli legati all'utilizzo dei media digitali (ad es. cyberbullismo, criminalità su Internet, protezione dei dati ecc.). Quest'opzione supplementare può essere combinata con ciascuna delle tre varianti principali.

11.4.2 Adempimento delle richieste contenute negli interventi parlamentari tramite le varianti di cui sopra

Dopo aver descritto le varianti per l'attuazione delle misure proposte, nella tabella 11 qui di seguito abbiamo riassunto le principali richieste politiche avanzate negli interventi parlamentari e nelle iniziative cantonali accolti dal Parlamento o ancora in sospeso in sede parlamentare sul tema della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media (cfr. anche cap. 1.1.3), indicando nel contempo la variante che permetterebbe di adempiere le singole richieste.

Tabella 11: Panoramica delle proposte materiali del Parlamento (richieste politiche) e possibilità di soddisfarle a seconda della variante scelta

Richieste politiche pendenti	Sensibilizzazione e promozione delle competenze medialì			Rafforzamento della regolamentazione nel settore dei videogiochi			Adeguamento del CP	Filtraggio dei contenuti di violenza e pornografia in Internet	Chiarimento della responsabilità civile	Rafforzamento della protezione dei dati	Coordinamento e collaborazione	Monitoraggio e valutazione
	Sostegno agli attori della protezione educativa della gioventù dai rischi dei media e informazioni destinate alle persone con compiti di assistenza, ai bambini e ai giovani	Cam-pagne informa-tive e preven-tive di grande visibilità	Marchio di qualità per le pagine Internet	Sistema di protezione dai rischi dei media uniforme e completo (classifica-zione per età)	Divieto di vendere a bambini e a giovani giochi non adatti all'età (divieto relativo della violenza)	Divieto generale di vendere videogiochi (divieto assoluto della violenza)						
grassetto= accolta <i>corsivo = in</i> sospeso												
Mo Bischof-berger 10.3466	X										X	X
<i>Mo Schmid-Federer 12.4161</i>	X	X									X	(X)
<i>Po Amherd 14.3184</i>	X	X									X	X
<i>Mo Amherd 12.3122</i>			X									
Mo Hochreutener 07.3870				X	X							
Mo Allemann 09.3422				X	X	X						
<i>Iniziativa cantonale ZG</i>				X	X							
<i>Iniziativa cantonale SG</i>				X	X	X						
<i>Iniziative cantonali BE, FR, TI</i>				(X)	(X)	X						

Mo Amherd 14.3367; Mo CAG-N 14.3665 e 14.3666							(X)					
Mo Riklin 13.3215									X			
Mo Schwei-ger 06.3170 Mo Hochreutener 06.3554 Mo Savary 11.3314								X				
Po Schwaab 12.3152 Po Recordon 13.3989 Po Comte 14.4137/Gruppo liberale radicale 14.4137										X		
può (in parte) essere adempiuta con la variante 1							(X)	(X)	X	X		
Variante 2	X						(X)	(X)	X	X	X	X
Variante 3	X			X	X		(X)	(X)	X	X	X	X
Opzione supplementare		X										

Fonte: UFAS

La tabella 11 mostra che le varianti permettono di soddisfare in diversa misura le proposte materiali del Parlamento (richieste politiche). La **variante 1** non può adempiere nessuna delle richieste politiche menzionate nella tabella, fatta eccezione per quanto riguarda le misure normative in materia di protezione dell'infanzia e della gioventù al fine di ottimizzare le basi legali esistenti. La **variante 2** soddisfa sia la richiesta di adottare provvedimenti volti alla promozione delle competenze medialì (sostenere gli attori, predisporre informazioni ecc.) sia quella di coordinare e verificare regolarmente le misure normative. Ad esempio, la Confederazione potrebbe assumere un ruolo di coordinamento informale promuovendo la collaborazione volontaria con i Cantoni e l'economia e commissionando studi sulle tendenze di sviluppo e di utilizzo nel settore dei media digitali. Soltanto la **variante 3** permette di rafforzare la regolamentazione nei settori dei film e dei videogiochi con una classificazione per età uniforme e il divieto di vendere a bambini e giovani videogiochi non adatti all'età (divieto relativo), in quanto bisogna dapprima creare le relative basi legali. Al contempo, con questa variante le misure di coordinamento della Confederazione nei settori dei film e dei videogiochi e le verifiche regolari dei provvedimenti attuati diventerebbero vincolanti.

Con l'**opzione supplementare**, che può essere combinata con ognuna delle tre varianti, si potrebbero svolgere campagne informative e preventive di grande visibilità volte a sensibilizzare i bambini, i giovani e le persone con compiti di assistenza sui rischi specifici legati all'utilizzo dei media digitali. Tuttavia, questa opzione richiede risorse molto più consistenti.

Le verifiche già in corso a livello federale sulla necessità d'intervenire nella legislazione penale o nel diritto civile e i lavori di revisione nell'ambito della protezione dei dati sono contenuti in tutte e tre le varianti. In questi settori la Confederazione dispone delle relative competenze regolatrici. I risultati di questi lavori mostreranno quali misure concrete sarà necessario attuare. Nel rapporto sulle telecomunicazioni 2014 il Consiglio federale ha risposto alle richieste politiche d'introdurre un obbligo legale per i provider di accesso a Internet di predisporre misure tecniche per filtrare i contenuti di violenza e pornografia in Internet. A tal fine ha incaricato il dipartimento competente di presentare un progetto di revisione della LTC, che dovrà dapprima iscrivere nella legge un obbligo d'informazione per i fornitori di servizi di telecomunicazione per quanto riguarda le misure tecniche in materia di protezione dei giovani. Anche l'elaborazione di un progetto per la revisione della LTC fa parte di tutte e tre le varianti.

12 Pareri dei Cantoni

Per l'elaborazione del presente rapporto sono stati coinvolti rappresentanti della CDDGP, della CDPE e della CDOS in quanto membri dell'organo di gestione strategica e del comitato tecnico (cfr. cap. 1.3). Ciascuna di queste tre conferenze intercantionali è competente per singoli aspetti specifici della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media: se da un lato la protezione normativa rientra nella sfera di competenza della CDDGP, dall'altro quella educativa compete alla CDPE (promozione delle competenze medialità a scuola) e alla CDOS (promozione delle competenze medialità in ambito extrascolastico, formazione dei genitori ecc.). Per quanto concerne i Cantoni, la CDDGP è stata designata quale conferenza responsabile, in quanto interessata più delle altre dalle misure proposte nell'ambito della protezione normativa.

Con lettera del 18 marzo 2015 (cfr. all. 5), la CDDGP e la CDPE si sono espresse per iscritto sulla bozza del rapporto e sulle misure ivi proposte (cfr. punto 10). Di seguito sono sintetizzati i punti principali dei loro pareri.

Per la **CDDGP** è evidente la necessità di una regolamentazione a livello nazionale o persino internazionale, in considerazione dei rapidi progressi tecnologici e sociali. Essa sostiene la proposta di sancire per legge la classificazione e la caratterizzazione per età a livello federale nonché le restrizioni in materia di accesso e vendita nei settori dei film e dei videogiochi (coregolamentazione in questi settori), anche se a tal fine fosse necessaria una modifica costituzionale²⁷⁵. La CDDGP ritiene importante l'adozione di una regolamentazione moderata, che non disciplini troppo dettagliatamente i compiti dei Cantoni in materia di attuazione ed esecuzione e che preveda meccanismi di autoregolamentazione settoriale nel processo di ricerca delle soluzioni. Inoltre, la Conferenza è favorevole alla creazione di un organo di coordinamento nazionale nonché al monitoraggio o allo svolgimento di verifiche regolari dell'efficacia delle misure adottate.

La **CDPE** sottolinea che il settore scolastico è di competenza dei Cantoni, che hanno inserito l'educazione ai media nei rispettivi piani didattici e provvedono al suo insegnamento su tutto il territorio. Di conseguenza, la Conferenza parte dal presupposto che in questo settore non verranno adottate misure che costituirebbero un'ingerenza nella competenza cantonale. La CDPE accoglie favorevolmente le prestazioni di sostegno fornite dalla Confederazione nell'ambito della protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media e propone che quelle concernenti il sistema della formazione siano coordinate con la SEFRI.

I rappresentanti della **CDOS** si sono espressi in occasione di discussioni orali, mostrando un atteggiamento positivo riguardo alle prestazioni di sostegno proposte finora nel quadro del programma Giovani e media e al loro eventuale mantenimento. La CDOS non ha voluto far pervenire un parere scritto entro il termine fissato, poiché, secondo le indicazioni della Segreteria generale, questo avrebbe richiesto una consultazione di tutti i direttori delle opere sociali.

²⁷⁵ Nel momento in cui la CDDGP ha formulato il suo parere, si presumeva ancora che fosse necessaria una modifica costituzionale per poter emanare una regolamentazione nei settori dei film e dei videogiochi.

13 Conclusioni del Consiglio federale

La protezione dei bambini e dei giovani dai rischi dei media digitali riveste una grande importanza per il Consiglio federale. Come emerge dal presente rapporto, per migliorare questa protezione in Svizzera sono necessarie misure sia di carattere regolamentativo che di carattere educativo. Il Consiglio federale intende sfruttare pienamente il suo margine di azione al riguardo e attuare diverse misure.

Per quanto concerne la **protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media**, ha già avviato diverse misure volte a migliorare gli strumenti di protezione nei diversi ambiti problematici e nei settori dei media. Ad esempio, adottando il rapporto sulle telecomunicazioni 2014, ha incaricato il DATEC di presentare entro la fine del 2015 un progetto per la revisione della LTC e di prevedervi un obbligo di informazione per i fornitori di servizi di telecomunicazione per quanto riguarda le misure tecniche in materia di protezione della gioventù e in particolare i filtri famiglia (cfr. cap. 10.1.3); a questo riguardo, ha inoltre segnalato la necessità di garantire la disponibilità dei filtri più moderni e più efficaci sul mercato svizzero. Il DFGP è stato incaricato di verificare l'eventuale necessità di un intervento legislativo in materia di responsabilità civile dei gestori di piattaforme e dei provider Internet e, se del caso, di presentare al Consiglio federale entro la fine del 2015 un relativo avamprogetto (cfr. cap. 10.1.4). L'Esecutivo ha inoltre incaricato il DFGP di sottoporli entro la fine di agosto 2016 un avamprogetto di revisione della LPD che tenga conto delle riforme in materia di protezione dei dati attualmente in atto nell'UE e presso il Consiglio d'Europa (cfr. cap. 10.1.5). Sta anche verificando se si debbano recepire le disposizioni della direttiva sui servizi di media audiovisivi dell'UE per i servizi a richiesta (video on demand), introducendo un'apposita normativa nell'ordinamento giuridico nazionale (cfr. cap. 10.1.2). In un secondo momento si occuperà anche della precisazione delle disposizioni dell'ORTV in materia di protezione della gioventù in modo analogo alla regolamentazione nei settori delle proiezioni pubbliche di film e dei film su supporto audiovisivo. In tal modo mira a ottenere miglioramenti nei diversi settori di regolamentazione e a coordinarli tra di essi.

Nei settori dei film e dei videogiochi la responsabilità della regolamentazione incombe in primo luogo ai Cantoni e all'economia. Gli esperti propongono di prevedere una base giuridica di diritto federale per le attività di regolamentazione delle associazioni di categoria e della Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani – che attualmente hanno carattere facoltativo o di raccomandazione –, affinché possano essere rese vincolanti per tutti gli attori interessati (cfr. cap. 10.1.1). In virtù dell'articolo 95 capoverso 1 Cost., la Confederazione dispone di una delega legislativa che le permette di disciplinare la classificazione e la caratterizzazione per età nonché le restrizioni in materia di accesso e vendita nei settori dei film e dei videogiochi. Il DFI (UFAS) è incaricato di valutare, in collaborazione con il DFGP (UFG), se sia opportuno emanare una tale regolamentazione e come impostarla. Le cerchie interessate (organi federali, Cantoni e associazioni di categoria) vanno adeguatamente coinvolte in questo processo. I risultati dovranno essere presentati al Consiglio federale, con una proposta sul seguito della procedura, entro l'estate del 2016. Inoltre, in futuro il Consiglio federale intende intrattenere un dialogo regolare con i Cantoni e i settori interessati a titolo di coordinamento informale e sostenerli nell'assunzione dei loro compiti di regolamentazione nonché garantire un monitoraggio regolare dell'evoluzione dei media e della necessità d'intervento nella protezione dai rischi dei media. È quindi previsto che il DFI (UFAS) assuma una funzione di coordinamento nell'ambito della protezione normativa e che a tale scopo mantenga, ed eventualmente ampli, le strutture di collaborazione tra gli organi federali interessati, i Cantoni e le associazioni di categoria istituite in occasione della redazione del rapporto nel quadro del programma Giovani e media. Al contempo, è opportuno potenziare la collaborazione a livello federale e vagliare le possibilità di rafforzare la cooperazione internazionale nell'ambito della protezione dai rischi dei media.

Come emerge dal presente rapporto, le misure di regolamentazione non sono sufficienti per garantire una tutela efficace dei bambini e dei giovani dai rischi dei media digitali. Occorre che queste siano completate con **misure di promozione delle competenze mediali**. Sulla base delle disposizioni giuridiche vigenti (ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti dell'infanzia; LPAG), dal 2011 la Confederazione ha assunto una funzione sussidiaria di servizio e sostegno nei confronti dei Cantoni e degli attori privati nell'ambito della protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media (cfr. cap. 10.2.1). Le prestazioni di sostegno hanno dato buoni risultati e sono utilizzate molto frequentemente (cfr. cap. 8.4). Adottando il presente rapporto, il Consiglio federale incarica il DFI (UFAS) di mantenere queste prestazioni di sostegno nell'ambito della protezione educativa dopo la scadenza del programma Giovani e media, ovvero dal 1° gennaio 2016.

Il DFI (UFAS) è incaricato di presentare ogni cinque anni al Consiglio federale un rapporto sulla situazione dell'attuazione delle misure adottate e dei risultati ad essa connessi. Con questi provvedimenti il Consiglio federale intende garantire un miglior coordinamento delle misure di regolamentazione e adoperarsi per un sistema di protezione moderno, efficiente ed efficace in Svizzera. Il Consiglio federale adempie così le richieste materiali della mozione Bischofberger 10.3466 «Protezione dei giovani dai rischi dei media e lotta alla cybercriminalità. Maggiore efficacia ed efficienza».

Al momento non è previsto che la Confederazione svolga regolarmente campagne di sensibilizzazione destinate all'opinione pubblica. Da un lato, infatti, il Consiglio federale punta sull'approccio incentrato sui moltiplicatori, che ha dato buoni risultati, aiutando importanti attori a sensibilizzare autonomamente i rispettivi gruppi target (giovani, persone con compiti educativi) e, dall'altro, perché questa opzione (cfr. cap. 11.4) richiederebbe risorse molto più consistenti.

Il Consiglio federale sottopone il presente rapporto alle Camere federali e propone di togliere dal ruolo la mozione Bischofberger 10.3466.

BIBLIOGRAFIA

Baacke, Dieter (1998), «Medienkompetenz: Herkunft, Reichweite und strategische Bedeutung eines Begriffs», in Kubicek, Herbert (a c.): *Lernort Multimedia*, Heidelberg: v. Decker, pagg. 22–27.

UST (2012a), *Statistica criminale di polizia (SCP) 2012*, Neuchâtel: Ufficio federale di statistica.

UST (2012b), *Statistica delle condanne penali 2012*, Neuchâtel: Ufficio federale di statistica.

UFAS (2010), *Programma nazionale per la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media e la promozione delle competenze mediali*, Berna: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/19470.pdf> (consultato il 6.1.2015).

Consiglio federale (2014), *Rapporto 2014 sugli sviluppi del mercato delle telecomunicazioni in Svizzera e sulle conseguenti sfide a livello legislativo – Rapporto del Consiglio federale del 19. 11. 2014 in adempimento del postulato 13.3009*, Bienne: Ufficio federale delle comunicazioni, <http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00512/03498/index.html?lang=it> (consultato il 6.1.2015).

Consiglio federale (2013), *Base legale per i media sociali – Rapporto del Consiglio federale in adempimento al postulato Amherd 11.3912 del 29 settembre 2011*, Bienne: Ufficio federale delle comunicazioni, <http://www.bakom.admin.ch> > Temi > Società dell'informazione > Rapporti e pubblicazioni (consultato il 6.1.2015).

Consiglio federale (2012c), *Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Malama 10.3045 del 3 marzo 2010 – Sicurezza interna: chiarire le competenze*, Berna: fedpol, <http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2012/3973.pdf> (consultato il 6.1.2015).

Consiglio federale (2012b), *Pericolosità di Internet e dei giochi in rete – Rapporto del Consiglio federale in adempimento dei postulati Forster-Vannini (09.3521) del 9 giugno 2009 e Schmid-Federer (09.3579) del 10 giugno 2009*, Berna: Ufficio federale della sanità pubblica, <http://www.bag.admin.ch/jugendprogramme/10047/13303/index.html?lang=it> (consultato il 6.1.2015).

Consiglio federale (2012a), *Valutazione del mercato delle telecomunicazioni – Rapporto complementare del Consiglio federale del 28 marzo 2012*, Neuchâtel: UFCOM, <http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00512/03498/index.html?lang=it> (consultato il 6.1.2015).

Consiglio federale (2011), *Rapporto del Consiglio federale concernente la valutazione della legge federale sulla protezione dei dati del 9 dicembre 2011*, Berna: Ufficio federale di giustizia (UFG), <http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2012/227.pdf> (consultato il 6.1.2015).

Consiglio federale (2010b), *Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la sua trasposizione (modifica del Codice penale) del 4 luglio 2012*, FF **2012** 6761, <http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2012/6761.pdf> (consultato il 6.1.2015).

Consiglio federale (2010a), *Protezione dal cyberbullismo – Rapporto del Consiglio federale del 26 maggio 2010*, Berna: Ufficio federale di giustizia (UFG), <https://www.cybercrime.admin.ch/dam/data/fedpol/aktuell/news/informationen/ber-br-i.pdf> (consultato il 6.1.2015).

Consiglio federale (2009), *I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media. Rapporto del Consiglio federale in risposta ai postulati Leuthard (03.3298) del 17 giugno 2003, Amherd (06.3646) del 6 dicembre 2006 e Galladé (07.3665) del 4 ottobre 2007*, Berna: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, <http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/15747.pdf> (consultato il 6.1.2015).

Consiglio federale (2008), *Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù. Rapporto del Consiglio federale in risposta ai postulati Janiak (00.3469) del 27 settembre 2000, Wyss (00.3400) del 23 giugno 2000 e Wyss (01.3350) del 21 giugno 2001*, Berna: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00067/02003/index.html?lang=it (consultato il 6.1.2015).

Dreyer, Stephan / Hasebrink, Uwe / Lampert, Claudia / Schröder, Hermann-Dieter (2013), *Entwicklungs- und Nutzungstrends im Bereich der digitalen Medien und damit verbundene Herausforderungen für den Jugendmedienschutz* (secondo rapporto, in tedesco, con riassunto in italiano), Berna: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, http://www.jugendundmedien.ch/fileadmin/user_upload/Fachwissen/9_13d_eBericht_Trends_und_Herausforderungen.pdf (consultato il 6.1.2015).

Feierabend, Sabine / Karg, Ulrike / Rathgeb, Thomas (2012), *KIM-Studie 2012 – Kinder + Medien, Computer + Internet*, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, http://www.mpfs.de/fileadmin/KIM-pdf12/KIM_2012.pdf (consultato il 20.1.2015),

Genner, Sarah / Süss, Daniel / Waller, Gregor / Hipeli, Eveline (2013), *Entwicklungs- und Nutzungstrends im Bereich der digitalen Medien und damit verbundene Herausforderungen für den Jugendmedienschutz* (primo rapporto, in tedesco, con riassunto in italiano), Berna: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, http://www.jugendundmedien.ch/fileadmin/user_upload/Fachwissen/9_13d_eBericht_Trends_und_Herausforderungen.pdf (consultato il 6.1.2015).

Groeben, Norbert (a c.) (2002), *Medienkompetenz. Voraussetzungen, Dimensionen, Funktionen*, Weinheim: Juventa-Verlag.

Hasebrink, Uwe / Lampert, Claudia (2011), «Kinder und Jugendliche im Web 2.0 – Befunde, Chancen und Risiken», in *Jugend und Medien. Aus Politik und Zeitgeschichte*, Bundeszentrale für politische Bildung, <http://www.bpb.de/apuz/33541/kinder-und-jugendliche-im-web-2-0-befunde-chancen-und-risiken?p=all> (consultato il 20.1.2015),

Hermida, Martin (2013), *EU Kids Online: Schweiz. Schweizer Kinder und Jugendliche im Internet: Risikoerfahrungen und Umgang mit Risiken*, Zurigo/Londra.

Huegli, Eveline / Bolliger, Christian (2015), *Erhebung und Überprüfung der Regulierungsaktivitäten der Kantone in Bezug auf den Jugendmedienschutz*, Berna: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, <http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=it&download=NHZLpZig7t,lnp6l0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2YUq2Z26gpJCEdYJ8fWym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19Xl2ldvoaCUZ,s-.pdf> (in tedesco, con riassunto in italiano).

La Mantia et al. (2015), *Schlussevaluation des nationalen Programms Jugendmedienschutz und Medienkompetenzen (Jugend und Medien)*, Berna: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, <http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=it&download=NHZLpZig7t,lnp6l0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2YUq2Z26gpJCEdYJ,e2ym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19Xl2ldvoaCUZ,s-.pdf> (in tedesco, con riassunto in italiano).

Latzer, Michael / Saurwein, Florian / Dörr, Konstantin / Just, Natascha / Wallace, Julian (2015), *Evaluation der Selbstregulierungsmassnahmen zum Jugendmedienschutz der Branchen Film, Computerspiele, Telekommunikation und Internet*, Berna: Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

<http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=it&download=NHZLpZiq7t,Inp6I0NTU042I2Z6In1ah2oZn4Z2qZpnO2Yug2Z6gpJCEdYJ8gGym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2ldvoaCUZ,s-.pdf> (in tedesco, con riassunto in italiano).

Latzer, Michael / Just, Natascha / Saurwein Florian / Slominski Peter (2002), *Selbst- und Ko-Regulierung im Mediamatiksektor. Alternative Regulierungsformen zwischen Staat und Markt*, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.

Rideout, Victoria (2011), *Zero to Eight. Children's Media Use in America*, Common Sense Media Reserch Study.

Süss, Daniel et al. (2010), *Medienpädagogik*, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Schulz, Wolfgang / Dreyer, Stephan / Dankert, Kevin / Puppis, Manuel / Künzler, Matthias / Wassmer, Christian (2015), *Identifikation von Good Practice im Jugendmedienschutz im internationalen Vergleich*, Berna: Ufficio federale delle assicurazioni sociali, <http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=it&download=NHZLpZiq7t,Inp6I0NTU042I2Z6In1ah2oZn4Z2qZpnO2Yug2Z6gpJCEdYJ8fmym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2ldvoaCUZ,s-.pdf> (in tedesco, con riassunto in italiano).

Willemse, Isabel / Waller Gregor / Genner Sarah / Suter Lilian / Oppliger Sabine / Huber Anna-Lena / Süss Daniel (2014), *JAMES – Giovani, attività, media – Rilevamento Svizzera 2012*, Università di scienze applicate di Zurigo, Zurigo.

Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung (a. c.) (2012), *Lokalisiert und identifiziert. Wie Ortungstechnologien unser Leben verändern*, Zurigo: vdf Hochschulverlag.

ALLEGATI

Allegato 1: Interventi parlamentari concernenti la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media

(Stato: gennaio 2015)

Liquidato	Pendente	Trasmesso
-----------	----------	-----------

Legislazione uniforme a livello nazionale in materia di protezione della gioventù dai rischi dei media

<i>Intervento</i>	<i>Ufficio responsabile</i>	<i>Stato 1) Risposta del CF 2) Decisione del Parlamento 3) Attuazione</i>
Il postulato Galladé 07.3665 Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza nei media d'intrattenimento (accolto dal Parlamento) chiede di esaminare l'opportunità di introdurre una legislazione unitaria a tutela dell'infanzia e della gioventù contro la violenza nei media .	UFAS	Il postulato è stato tolto dal ruolo a seguito dell'adozione del rapporto «I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media» e dell'attuazione del «Programma nazionale per la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media e la promozione delle competenze mediali».

Maggiore efficienza e coordinamento nella protezione della gioventù dai rischi dei media

<i>Intervento</i>	<i>Ufficio responsabile</i>	<i>Stato</i>
La mozione Bischofberger 10.3466 «Protezione dei giovani dai rischi dei media e lotta alla cibercriminalità. Maggiore efficacia ed efficienza» chiede di istituire le basi necessarie affinché gli organi federali e cantonali attivi nell'ambito della protezione dei giovani dai rischi dei media e nella lotta alla cibercriminalità possano cooperare in modo più efficiente, riducendo così i costi.	UFAS	1) Il Consiglio federale propone di respingere la mozione, rinviando ai lavori di coordinamento nel quadro del programma nazionale Giovani e media. 2) Accolta dal Consiglio degli Stati, accolta dal Consiglio nazionale il 3.3.2011 e quindi trasmessa al Consiglio federale. 3) Attuazione nel quadro del programma nazionale Giovani e media. La prosecuzione dopo il 2016 è ancora aperta e dovrà essere chiarita nell'ambito del programma.
Iniziativa parlamentare Schmid-Federer 10.473 Efficacia ed efficienza nei settori della protezione della gioventù dai rischi dei media e della criminalità su Internet.		Ritirata.

<p>L'interpellanza Markwalder 10.4128 Per una maggiore efficacia della protezione dei giovani dai rischi dei media e della promozione delle competenze medial i domanda se nel quadro dell'attuazione del programma nazionale Giovani e media sia stato tenuto debitamente conto dell'offerta esistente.</p>	<p>UFAS</p>	<p>1) Nella sua risposta il Consiglio federale fa notare che il programma nazionale Giovani e media gode di un ampio sostegno e coinvolge tutti gli attori di rilievo, tenendo debitamente conto delle misure esistenti. 2) Liquidata il 18.3.2011</p>
---	-------------	--

Centro di competenza nazionale per la protezione della gioventù dai rischi dei media, autorità di regolamentazione nazionale

<i>Intervento</i>	<i>Ufficio responsabile</i>	<i>Stato</i>
<p>L'interpellanza Donzé 08.3265 e la mozione Amherd 08.3618 entrano nel merito della creazione di un centro di competenza nazionale per i media elettronici.</p>	<p>UFAS</p>	<p>1) Il Consiglio federale propone di respingere la mozione rinviando alle attività di verifica condotte nel quadro del rapporto dell'UFAS del 2009 sui giovani e la violenza. 2) Tolta dal ruolo e quindi liquidata.</p>
<p>L'interpellanza Donzé 09.4064 Istituzione di un organo federale per la tutela della gioventù chiede la creazione di un organo federale di vigilanza sui media pericolosi per i giovani.</p>	<p>UFAS</p>	<p>1) Vista la quantità di media esistenti, il Consiglio federale non ritiene ragionevole creare un organo di vigilanza in tal senso. Inoltre, sottolinea che mancano le competenze necessarie e rinvia alle misure già previste (p.es. nel programma nazionale Giovani e media). 2) Liquidata.</p>
<p>La mozione Amherd 10.4079 «Protezione della gioventù dai rischi dei media. Istituzione di un centro di competenza nazionale per i media elettronici» chiede la creazione di un centro che funga da servizio di prevenzione, assistenza e certificazione.</p>	<p>UFAS</p>	<p>1) Il Consiglio federale propone di respingere la mozione, rinviando al programma nazionale Giovani e media. 2) Tolta dal ruolo e quindi liquidata.</p>
<p>La mozione Amherd 10.4078 Certificazione di siti Internet chiede d'introdurre una certificazione di siti Internet da parte di un organo indipendente nonché l'obbligo per i provider di limitare opportunamente le modalità di accesso ai siti Internet.</p>	<p>UFAS</p>	<p>1) Il Consiglio federale propone di respingere la mozione ritenendola non solo difficilmente attuabile ma anche poco efficace. 2) Tolta dal ruolo e quindi liquidata.</p>
<p>La mozione Amherd 10.4077 chiede l'introduzione di una base costituzione per la creazione di un organo di controllo nazionale per la certificazione di siti Internet.</p>	<p>UFAS</p>	<p>1) Il Consiglio federale propone di respingere la mozione, rinviando alle risposte alle mozioni 10.4078 e 10.4079 della stessa autrice nonché alle attività di verifica condotte nel quadro del programma nazionale Giovani e media. 2) Tolta dal ruolo e quindi liquidata.</p>

Il postulato Amherd 14.3184 Istituzione di un centro di competenza per i nuovi media chiede di esaminare la possibilità d'istituire un centro di competenza per l'utilizzo dei nuovi media.	UFAS	1) Nella sua risposta del 14.5.2014, il Consiglio federale propone di accogliere il postulato. 2) Opposizione in Consiglio nazionale il 20.6.2014; discussione differita.
--	------	--

Promozione delle competenze medial e sensibilizzazione

<i>Intervento</i>	<i>Ufficio responsabile</i>	<i>Stato</i>
La mozione Schweiger 10.3256 Insegnare ai giovani l'uso mirato dei nuovi media chiede di introdurre una «patente per i media» nella scuola dell'obbligo e di iscrivere nel Lehrplan 21.	SEFRI	1) Il Consiglio federale propone di respingere la mozione, rinviando tra l'altro al programma nazionale Giovani e media. 2) Accolta dal Consiglio degli Stati, respinta dal Consiglio nazionale il 3.3.2011.
Interrogazione Poggia 12.1113 «Insegnare ai bambini e agli adolescenti quali sono i rischi legati all'uso d'Internet. Che cosa fa la Confederazione?»	UFAS	1) Nella sua risposta, il Consiglio federale espone i lavori svolti dall'UFAS in quest'ambito (programma nazionale Giovani e media). 2) Liquidata.
La mozione Tornare 13.3087 Cybercriminalità chiede di armonizzare e rendere obbligatoria la sensibilizzazione dei bambini e dei giovani sui pericoli di internet.	UFAS	1) Il Consiglio federale propone di respingere la mozione, rinviando al programma nazionale Giovani e media, attualmente in fase di realizzazione, e alla necessità di esaminarne dapprima i risultati. 2) Respinta dal Consiglio nazionale il 17.6.2014.
L'interpellanza Masshardt 14.3969 Competenze medial e contro le campagne di odio si interroga sui risultati intermedi del programma nazionale Giovani e media e sul suo seguito. Chiede inoltre in che misura il programma dia spazio alla sensibilizzazione contro il razzismo, l'antisemitismo e l'antislamismo.	UFAS	1) Risposta del 12.12.14. 2) Liquidata.

Inasprimento della legislazione penale/regolamentazione

<i>Intervento</i>	<i>Ufficio responsabile</i>	<i>Stato</i>
Mozioni Schweiger 06.3170 «Lotta alla cybercriminalità. Protezione dei fanciulli» e Hochreutener 06.3554 Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza. Le mozioni chiedono al Consiglio federale di colmare le lacune constatate riguardo alla punibilità del consumo delle rappresentazioni di pornografia dura (art. 197 CP) e di atti di cruda violenza (art. 135 CP), in particolare nei casi in cui il consumatore non ne sia in possesso.	UFG	1) Il Consiglio federale propone di accogliere integralmente la mozione Hochreutener 06.3554 e parzialmente la mozione Schweiger 06.3170. 2) Entrambi gli interventi accolti dal Parlamento, la mozione Schweiger 06.3170 con una modifica. 3) La richiesta di colmare le lacune riguardo alla punibilità del consumo delle rappresentazioni di pornografia dura è stata adempiuta nel contesto

<p>Inoltre va chiarito quali misure possano essere adottate a livello giuridico per limitare la pedopornografia e le rappresentazioni di violenza in Internet e in particolare se sia possibile obbligare gli offerenti di prestazioni Internet (a) a mettere a disposizione dei loro clienti gratuitamente i programmi che permettono di filtrare i contenuti Internet e tutte le informazioni necessarie alla loro impostazione e al loro utilizzo e (b) a controllare regolarmente i loro server, al fine di garantire che i dati in essi contenuti siano ineccepibili.</p>		<p>dell'applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote), firmata dalla Svizzera il 16.6.10. Il 4.7.2012 il Consiglio federale ha approvato il relativo messaggio. Le modifiche concernenti il Codice penale sono entrate in vigore l'1.7.2014. L'attuazione delle misure volte a colmare le lacune riguardo alla punibilità del consumo delle rappresentazioni di atti di cruda violenza è prevista nel quadro del progetto di armonizzazione delle norme penali. Secondo il programma di legislatura, il Consiglio federale dovrà presentare entro la fine del 2015 il messaggio relativo a questo progetto.</p> <p>Nel quadro della realizzazione della mozione Savary 11.3314 «Pornografia su Internet. Agire a monte», l'UFCOM esaminerà le possibili misure concernenti i provider.</p> <p>Con l'adozione del messaggio del concernente la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) (FF 2013 2283), il Consiglio federale propone di togliere dal ruolo la mozione Schweiger 06.3170.</p>
<p>Nella sua dichiarazione riguardo alla mozione Amherd 07.3449 Abuso virtuale di minori: un nuovo reato, il Consiglio federale si è già detto disposto a verificare in modo approfondito se sia necessario e opportuno integrare nel Codice penale una disposizione che punisca l'allacciamento di contatti tra adulti e bambini su Internet finalizzato al compimento di atti sessuali (il cosiddetto grooming).</p>	<p>UFG</p>	<p>1) Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione. 2) Accolta dal Parlamento. 3) Trattata nel contesto dell'applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote), firmata dalla Svizzera il 16.6.2010. Il 4.7.2012, il Consiglio federale ha approvato il relativo messaggio. Accolto in seguito dal Parlamento il 27.9.2013. In seguito a questa decisione, la mozione Amherd 07.3449 è stata tolta dal ruolo e quindi liquidata.</p> <p>Nel quadro della trasposizione della Convenzione di Lanzarote nel diritto penale svizzero, non verrà creata una</p>

		nuova fattispecie penale per il grooming. Tuttavia l'opportunità di integrare il grooming quale nuovo reato nel Codice penale è stata oggetto di controversie. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha pertanto inoltrato l'iniziativa parlamentare 13.442 Grooming con minorenni per portare avanti la discussione; l'iniziativa chiede che il Codice penale venga modificato/ completato al fine di rendere punibile il «grooming» con i minorenni.
La mozione Hochreutener 07.3870 chiede un divieto relativo dei videogiochi violenti, la mozione Allemann 09.3422 ne chiede il divieto assoluto e una revisione dell'articolo 135 CP.	UFG	1) Il Consiglio federale propone di respingere entrambe le mozioni. 2) Accolte dal Parlamento. 3) Ancora in sospenso: v. risposta all'interpellanza Amherd 10.3761.
Interpellanza Flückiger 09.3394 «Videogiochi violenti. Misure del Consiglio federale».	UFG	1) Nella sua risposta, il Consiglio federale rinvia al programma nazionale previsto, Giovani e media, nonché al rapporto speciale sugli strumenti di autoregolamentazione in Internet. 2) Liquidata.
La mozione Amherd 09.3807 «Rappresentazioni violente. Maggiore protezione dei giovani» chiede al Consiglio federale di introdurre un divieto relativo adeguando l'articolo 135 CP.	UFG	1) Il Consiglio federale propone di respingere la mozione, rinviando alle competenze conferitegli dal diritto costituzionale e al monitoraggio previsto a livello federale (programma nazionale Giovani e media). 2) Liquidata. Tolta dal ruolo dal Consiglio nazionale il 29.9.11.
Le iniziative cantonali Friburgo 09.332 Vietare i videogiochi violenti, San Gallo 09.313 Violenza nei videogiochi e nei media: misure efficaci e uniformi per proteggere bambini e adolescenti, Ticino 09.314 Revisione dell'articolo 135 del CP e Berna 08.316 Divieto di "giochi violenti", San Gallo 08.334 Revisione del Codice penale, Zugo 10.302 Vietare i videogiochi violenti si occupano delle rappresentazioni di atti di violenza e dei videogiochi violenti. L'iniziativa 08.334 tratta inoltre la questione della pedopornografia.		2) Il Parlamento ha sospeso tutte le iniziative per almeno un anno, rinviando alle attività di verifica condotte nel quadro del programma nazionale Giovani e media (decisione del Consiglio degli Stati del 10.3.2011, decisione del Consiglio nazionale del 17.6.2011).
Iniziativa cantonale Berna 10.313 Violenza nei media. Protezione completa di bambini e adolescenti		2) Liquidata. Sia il Consiglio degli Stati (9.3.2011) che il Consiglio nazionale (23.12.2011) hanno deciso di non dare seguito all'iniziativa.
Iniziativa cantonale Lucerna 11.301 Proteggere i giovani dai giochi e sport violenti		2) Il Parlamento ha sospeso l'esame preliminare dell'iniziativa per più di un anno, rinviando alle attività di verifica condotte nel quadro del programma nazionale Giovani e media (decisione

		del Consiglio degli Stati del 8.12.2011, decisione del Consiglio nazionale del 15.6.2012). Il 23.9.2014 il Consiglio degli Stati ha deciso di non dare seguito all'iniziativa.
L'interpellanza Amherd 10.3761 «Media e protezione dei giovani. Quali misure dopo i programmi di prevenzione?» mira ad una revisione degli articoli 135, 187 e 197 CP.	UFG	1) Il Consiglio federale rinvia al programma nazionale Giovani e media, facendo notare che al più tardi alla scadenza del programma (2015) vaglierà le proposte sottopostegli sulla necessità di avere una regolamentazione federale. 2) Liquidata. Il 28.9.2012, il Consiglio nazionale ha tolto dal ruolo l'intervento poiché pendente da oltre due anni.
Mozione Zisyadis 10.3972 Vietare i giochi di guerra. (L'intervento viene ripreso dalla signora Teuscher, 5.12.11 CN).	UFG	1) Nel suo parere del 4.3.2011 il Consiglio federale propone di respingere la mozione, rinviando tra l'altro ai punti principali del programma nazionale Giovani e media. 2) Liquidata. L'intervento è stato respinto dal Consiglio nazionale il 3.12.2012.
Il postulato Fehr 11.3239 Maggiori spazi di libertà per i giovani incarica il Consiglio federale di porre fine alla tendenza a emanare sempre più divieti nei confronti dei bambini e dei giovani.	UFAS	1) il Consiglio federale propone di respingere il postulato, rinviando tra l'altro ai lavori condotti nel contesto del programma nazionale Giovani e media. 2) Tolto dal ruolo e quindi liquidato.
La mozione Savary 11.3314 «Pornografia su internet. Agire a monte» chiede che venga fatto il necessario affinché gli operatori Internet siano obbligati ad impiegare tecnologie innovative per filtrare la violenza e la pornografia a monte.	UFCOM	1) Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione, rinviando tra l'altro ai lavori condotti nel contesto del programma nazionale Giovani e media. 2) Accolta dal Consiglio degli Stati il 22.9.2011, accolta dal Consiglio nazionale il 6.12.2011 e quindi trasmessa al Consiglio federale. 3) Attuazione prevista nell'ambito della revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (RS 784.10) entro la fine della legislatura.

<i>Intervento</i>	<i>Ufficio responsabile</i>	<i>Stato</i>
<p>Il postulato Amherd 11.3912 Diamo un quadro legale ai social media chiede al Consiglio federale di stilare un rapporto sullo stato attuale della legislazione in materia di social media.</p>	UFCOM	<p>1) Nel suo parere del 23.11.2011, il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.</p> <p>2) Accolto dal Consiglio nazionale il 23.12.2011 e quindi trasmesso al Consiglio federale.</p> <p>3) Con l'adozione del rapporto del 9.10.2013, il Consiglio federale propone di toglierlo dal ruolo. Inoltre, ha incaricato tra gli altri il DFGP di chiarire la responsabilità civile dei gestori di piattaforme e dei provider Internet. Se dovesse riconoscere la necessità di procedere a una modifica di legge, dovrà inoltre sottoporre al Consiglio federale entro la fine del 2015 un progetto da porre in consultazione.</p> <p>4) Tolto dal ruolo dal Consiglio nazionale il 2.6.2014, nel contesto della trattazione dell'affare 14.006 (FF 2014 2780).</p>
<p>Il postulato Amherd 12.3545 Accesso a Facebook per i più giovani chiede di valutare le misure proprie a proteggere i bambini dai rischi legati ai social media.</p>	UFCOM	<p>1) Il Consiglio federale propone di respingere il postulato, rinviando al rapporto in adempimento del postulato Amherd 11.3912 e al programma nazionale Giovani e media.</p> <p>2) Accolto dal Consiglio nazionale il 14.12.2012 e quindi trasmesso al Consiglio federale.</p> <p>3) Con l'adozione del rapporto del 9.10.2013, il Consiglio federale propone di toglierlo dal ruolo.</p> <p>4) Tolto dal ruolo dal Consiglio nazionale il 2.6.2014, nel contesto della trattazione dell'affare 14.006 (FF 2014 2781).</p>
<p>La mozione Riklin 13.3215 Disciplinare la responsabilità giuridica dei provider Internet chiede di elaborare un disegno di legge che disciplini la responsabilità giuridica dei provider Internet (<i>content, hosting e access</i>), agevolando il perseguimento civile e penale delle violazioni commesse con l'ausilio di Internet.</p>	UFG	<p>1) Il Consiglio federale propone di respingere la mozione, rinviando tra l'altro al rapporto sui social media.</p> <p>2) Tolto dal ruolo il 20.3.2015 poiché pendente da oltre due anni.</p>
<p>L'iniziativa parlamentare della Commissione degli affari giuridici CN 13.442 Grooming con minorenni chiede di modificare il Codice penale, vale a dire completarlo al fine di rendere punibile il <i>grooming</i> con i minorenni.</p>		<p>2) il 15.8.2013 la Commissione decide di elaborare un'iniziativa parlamentare in tal senso. Il 3.4.2014 la Commissione degli affari giuridici CS respinge la decisione della commissione gemella concernente l'elaborazione di una disposizione di</p>

		diritto penale che renda punibile il <i>grooming</i> . L'8.9.2014 il Consiglio nazionale dà seguito all'iniziativa. Il 10.12.2014 il Consiglio degli Stati decide di non dare seguito all'iniziativa, che è pertanto liquidata.
La mozione Rickli 14.3022 «Pornografia infantile. Vietare le immagini di bambini nudi» chiede di preparare una revisione di legge che punisca il commercio professionale di fotografie e film che mostrano bambini nudi.	UFG	1) Nel suo parere del 6.6.2014 il Consiglio federale propone di accogliere la mozione. 2) Opposizione in Consiglio nazionale il 20.6.2014; discussione differita.
L'Interpellanza Grin Jean-Pierre 14.3250 «Violenza giovanile. Cosa fare?» chiede se sia possibile vietare taluni videogiochi e censurare i cartoni animati violenti.	UFAS	1) Il Consiglio federale risponde il 14.5.2014. 2) Trattata il 20.6.2014 e quindi liquidata.
La mozione Amherd 14.3367 Combattere il sexting chiede l'introduzione di una fattispecie penale a se stante per il sexting.	UFG	1) Nel suo parere del 13.8.2014 il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
La mozione della Commissione degli affari giuridici CN 14.3665 Integrare l'articolo 260bis CP (art. 187 CP, «Atti sessuali con fanciulli») chiede di riprendere la fattispecie dell'articolo 187 CP nell'elenco dei reati punibili in virtù dell'articolo 260bis CP (Atti preparatori punibili).	UFG	1) Nel suo parere del 19.11.2014 il Consiglio federale propone di respingere la mozione. 2) Accolta dal Consiglio nazionale l'11.3.2015.
La mozione della Commissione degli affari giuridici CN 14.3666 «Articolo 198 CP. Reato perseguibile d'ufficio in determinati casi» chiede di perseguire d'ufficio le molestie sessuali contro una persona minore di 16 anni.	UFG	1) Nel suo parere del 29.10.2014 il Consiglio federale propone di respingere la mozione. 2) Accolta dal Consiglio nazionale l'11.3.2015.
Il postulato Müller-Alternattiva 14.3962 Migliorare l'assistenza amministrativa internazionale in caso di reati contro minori commessi in Internet incarica il Consiglio federale di esaminare possibilità di miglioramento nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale, per esempio attraverso la conclusione di trattati di assistenza amministrativa.	Fedpol	1) Nel suo parere del 12.11.2014 il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Interventi sull'autoregolamentazione

<i>Intervento</i>	<i>Ufficio responsabile</i>	<i>Stato</i>
La mozione Amherd 12.3122 Marchio di qualità per i siti Internet destinati ai giovani e agli adolescenti chiede che la Confederazione crei un marchio di qualità per i siti web destinati ai bambini e agli adolescenti.	UFCOM	1) Nel suo parere del 9.5.2014 il Consiglio federale propone di respingere la mozione, rinviando al programma nazionale Giovani e media. 2) Accolta dal Consiglio nazionale il 26.9.2013. 2) Il Parlamento (Consiglio degli Stati 20.3.2014, Consiglio nazionale 24.9.2014) decide di sospendere l'esame preliminare della mozione per più di un anno.

Mobbing, terrore psicologico e molestie sessuali attraverso Internet e i telefoni cellulari

<i>Intervento</i>	<i>Ufficio responsabile</i>	<i>Stato</i>
Il postulato Schmid-Federer 08.3050 Protezione dal bullismo elettronico chiede al Consiglio federale di esaminare i fenomeni del mobbing, del terrore psicologico e delle molestie sessuali perpetrati attraverso Internet e i telefoni cellulari e di verificare possibili misure per contrastarli.	Fedpol	1) Nel suo parere del 30.5.2008 il Consiglio federale propone di accogliere il postulato. 2) Accolto dal Consiglio nazionale il 13.6.2008. 3) Con l'adozione del rapporto del 26.5.2010, il Consiglio federale propone di toglierlo dal ruolo.
Il postulato Schmid-Federer 10.3856 Istituire un incaricato federale per la lotta al mobbing e al bullismo elettronico. chiede al Consiglio federale che venga fatto il necessario affinché tutte le iniziative isolate intraprese in Svizzera per combattere i fenomeni di mobbing e di cyberbullismo siano coordinate in modo efficace ed efficiente.	UFAS	1) Il Consiglio federale propone di respingere il postulato, rinviando ai programmi di protezione della gioventù in corso (programma nazionale Giovani e media). 2) Liquidato.
Mozione Schmid-Federer 11.4002 Punire il grooming.	UFG	1) Nel suo parere del 23.11.2011 il Consiglio federale propone di respingere la mozione. 2) Tolta dal ruolo poiché pendente da oltre due anni.
Mozione Schmid-Federer 12.3476 Adeguamento della fattispecie di molestie sessuali nei confronti di minorenni.	UFG	1) Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. 2) Ritirata il 7.5.2014 e dunque liquidata.
Mozione Schmid-Federer 12.4161 Strategia nazionale contro il bullismo e il mobbing elettronici.	UFAS	1) Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. 2) Accolta dal Consiglio nazionale il 5.3.2014.
Interpellanza Amherd 13.4266 «Sexting. Necessità d'intervento».	UFAS	1) Il Consiglio federale ritiene che il quadro legale attuale sia sufficiente e rinvia al programma nazionale Giovani e media. 2) La discussione in Consiglio nazionale è differita il 21.3.2014.

Dipendenze

<i>Intervento</i>	<i>Ufficio responsabile</i>	<i>Stato</i>
I postulati Forster-Vannini 09.3521 Pericolosità di Internet e dei giochi in rete e Schmid-Federer 09.3579 Pericolosità di Internet e dei giochi in rete chiedono al Consiglio federale di chiarire in un rapporto la relazione tra l'utilizzo eccessivo di Internet e dei videogiochi e lo sviluppo di disturbi e danni alla salute (accolti, dipartimento responsabile DFI).	UFSP	1) Il Consiglio federale propone di accogliere i postulati. 2) Accolti dal Parlamento. 3) Il 15.8.2012, il Consiglio federale adotta il rapporto in adempimento dei postulati e propone di toglierli dal ruolo.

Mozione Schmid-Federer 12.4233 Programmi di ricerca nazionale sulle conseguenze dei media online.	SEFRI	1) Il Consiglio federale propone di respingere la mozione, rinviando al rapporto dell'UFSP in relazione al programma nazionale Giovani e media. 2) Tolta dal ruolo poiché pendente da oltre due anni.
Postulato Schmid-Federer 12.4234 Misure contro la dipendenza dai giochi in rete.	UFAS	1) Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato, rinviando alle attività di verifica già in corso nel quadro del programma nazionale Giovani e media. 2) Liquidato. Respinto dal Consiglio nazionale il 21.6.2013.

Protezione dei dati

<i>Intervento</i>	<i>Ufficio responsabile</i>	<i>Stato</i>
Il postulato Schwaab 12.3152 incarica il Consiglio federale di valutare la possibilità di sancire il diritto all'oblio in Internet , in particolare per quanto riguarda le reti sociali e i motori di ricerca.	UFG	1) Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato. 2) Accolto dal Consiglio nazionale il 15.6.2012.
Il postulato Schwaab 13.3806 La protezione della sfera privata deve essere garantita per impostazione predefinita chiede al Consiglio federale di vagliare l'opportunità di modificare la legislazione sulla protezione dei dati introducendo il concetto di protezione della vita privata per impostazione predefinita (<i>privacy by default</i>).	UFG	1) Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato. 2) Opposizione in Consiglio nazionale il 13.12.2013; discussione differita.
Il postulato Schwaab 13.3807 Rafforzare la protezione dei dati grazie al <i>privacy by design</i> chiede al Consiglio federale di vagliare l'opportunità di modificare la legislazione sulla protezione dei dati introducendo il concetto di protezione della vita privata fin dalla progettazione (<i>privacy by design</i>).	UFG	1) Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato. 2) Opposizione in Consiglio nazionale il 13.12.2013; discussione differita.
Il postulato Recordon 13.3989 Violazioni della personalità riconducibili al progresso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione incarica il Consiglio federale di stilare un rapporto sui rischi insiti nel progresso delle tecnologie dell'informazione (TIC) e della comunicazione per i diritti della personalità e sulle soluzioni ipotizzabili.	UFG	1) Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato (la questione verrà trattata nel quadro delle attività in vista della revisione della legge sulla protezione dei dati). 2) Accolto.
La mozione Rechsteiner 13.3841 Commissione di esperti per il futuro del trattamento e della sicurezza dei dati incarica il Consiglio federale di istituire una commissione interdisciplinare di esperti che tratti (per al massimo tre anni) gli sviluppi tecnologici e politici nel campo del trattamento e della sicurezza dei dati e le loro conseguenze.	DFF	1) Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. 2) Accolta.
Il postulato Derder 14.3655 Definire la nostra identità digitale e identificare le soluzioni per	UFG	1) Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

proteggerla incarica il Consiglio federale di redigere un rapporto che permetta di definire l'identità digitale dei cittadini e di trovare soluzioni per la loro protezione.		2) Accolto.
I postulati Comte 14.4284 e Gruppo liberale radicale 14.4137 «Registrazioni video di privati. Migliorare la tutela della sfera privata» incaricano il Consiglio federale di elaborare, nel quadro della prossima revisione della legge sulla protezione dei dati, un rapporto incentrato sui rischi dell'utilizzo di videocamere private, in particolare gli smartphone, le videocamere installate sui veicoli (dashcam), i droni e gli occhiali connessi.	UFG	1) Il Consiglio federale propone di accogliere i postulati. 2) Accolti.

Varia

<i>Intervento</i>	<i>Ufficio responsabile</i>	<i>Stato</i>
L'interrogazione Fehr 12.1124 Consulenza politica per Internet chiede al Consiglio federale se sia disposto a invitare TA-Swiss a monitorare lo sviluppo di Internet e valutare la necessità di intervenire politicamente.	UFCOM	1) Il Consiglio federale ha risposto negativamente. 2) Liquidata.
L'interpellanza Gilli 14.3868 Utilizzo problematico degli smartphone da parte dei giovani s'interroga sul rapporto tra l'utilizzo serale degli smartphone e l'emergere di disturbi del sonno e depressioni tra i giovani.	UFSP	1) Il Consiglio federale ha risposto il 28.11.2014. 2) Liquidata.

Allegato 2: Testo della mozione Bischofberger 10.3466.

10.3466

Mozione Bischofberger

Protezione dei giovani dai rischi dei media e lotta alla cybercriminalità. Maggiore efficacia ed efficienza

Testo della mozione del 16.06.2010

Il Consiglio federale è incaricato di istituire le basi legali necessarie affinché gli organi federali e cantonali attivi nell'ambito della protezione dei giovani dai rischi dei media e nella lotta alla cybercriminalità (UFCOM, Melani, SCOCI, fedpol, SECO, SIC, IFPDT, CIP, UFAS, CME-DDPS, educa-CTII, CDPE, corpi di polizia cantonali e comunali ecc.) possano cooperare in modo più efficiente, riducendo così i costi.

Le nuove basi legali dovranno far sì:

1. che gli organi menzionati possano adempiere pienamente i loro compiti, per esempio nella lotta alla cybercriminalità. In particolare vanno garantite:

- l'attuazione delle prescrizioni legali (art. 11 Cost., art. 187 e 197 CP, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cybercriminalità) concernenti la protezione dei giovani dai rischi dei media e la lotta alla cybercriminalità,

- l'istruzione della popolazione, in particolare dei giovani, e delle PMI sull'utilizzazione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e

- una base sufficiente di dati per rilevare con esattezza i problemi esistenti nell'ambito della protezione dei giovani dai rischi dei media;

2. che gli organi cantonali e federali competenti per la lotta alla cybercriminalità, la prevenzione e l'istruzione della popolazione, dei giovani e delle PMI collaborino in modo efficiente e trasparente con le organizzazioni private senza scopo di lucro attive negli stessi ambiti (Fondazione svizzera per la protezione dell'infanzia, Pro Juventute ecc.) e le associazioni di categoria (Savass, SIEA, gruppo di lavoro e-learning SwissICT, fornitori di servizi chat, case editrici, fornitori di prodotti erotici ecc.), ripartendosi il lavoro ed evitando così doppioni;

3. che le competenze informatiche della popolazione e delle imprese aumentino la concorrenzialità della piazza economica Svizzera e che le risorse e le offerte private già esistenti siano utilizzate in modo adeguato.

Motivazione

Secondo l'articolo 11 della Costituzione federale i fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo. Oggigiorno, nell'ambito delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, questo diritto fondamentale non è garantito in misura sufficiente. Spesso molti giovani, ma anche molti adulti, non conoscono i pericoli legati all'utilizzazione di tali tecnologie. È dunque facile che diventino vittime di trame criminali o che commettano atti penalmente rilevanti senza nemmeno rendersene conto. Oltre ai bambini e ai giovani, questo fenomeno danneggia sempre più anche le PMI.

In quest'ambito la Confederazione e i cantoni hanno i mezzi necessari per far fronte in modo competente ai problemi in questione. Vi sono più di dieci organi (senza contare i diversi corpi di polizia cantonali e comunali) attivi nell'ambito della protezione dei giovani dai rischi dei media. Visti gli scarsi risultati (v. per esempio l'aumento dei casi di cyberbullismo rilevato dal rapporto

sul bullismo elettronico o la preoccupante indifferenza dei giovani per la sicurezza e la sfera privata messa in evidenza dall'ultimo studio "JIM" condotto in Germania dal "Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest"), non vi è dubbio che la collaborazione tra gli organi coinvolti debba essere organizzata in modo più efficiente e mirato. Va dunque chiarito se non vi siano doppioni che potrebbero essere eliminati per garantire un miglior impiego dei mezzi a disposizione.

Pur rallegrandosi del fatto che lo scorso 11 giugno il Consiglio federale abbia approvato il programma nazionale sulla protezione della gioventù dai rischi dei media e competenze medial, l'autore della mozione spera che la sua realizzazione sia pianificata e attuata in stretta collaborazione con tutti gli attori interessati (organi federali e cantonali e settori dell'economia privata). Solo così sarà possibile evitare doppioni e accrescere durevolmente l'efficacia della loro azione. Questo programma diventerà dunque il banco di prova per la richiesta formulata con la presente mozione.

Parere del Consiglio federale del 08.09.2010

La protezione dei giovani dai rischi dei mezzi di comunicazione di massa e la lotta alla cybercriminalità sono problemi molto complessi. Per garantire una protezione efficiente occorrono esperti di vari settori - dalla protezione dell'infanzia ai servizi di informazione. Diversi enti statali e privati si occupano di conseguenza delle questioni attinenti alla cibersecurity. Il Consiglio federale ha già preso decisioni importanti per aumentare l'efficacia e l'efficienza della protezione dei giovani dai rischi dei media e per potenziare la lotta alla cybercriminalità.

L'11 giugno 2010 il Consiglio federale ha approvato il programma nazionale sulla protezione della gioventù dai rischi dei media e competenze medial. Il programma ha lo scopo di contribuire a creare i presupposti affinché i bambini e i giovani possano utilizzare i media in modo sicuro, responsabile e consono alla loro età. La Confederazione intende migliorare il coordinamento delle singole iniziative già esistenti e completarle in modo mirato, rendendo così più efficiente la protezione dei giovani dai rischi dei media. Nel contempo il Consiglio federale ha preso atto del piano sulla sicurezza e fiducia per una maggiore sensibilizzazione della popolazione e delle PMI sull'uso cosciente e conforme alla legge delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Nell'ambito della strategia per la società dell'informazione in Svizzera, la Confederazione sosterrà nei prossimi anni una serie di misure volte a promuovere l'utilizzo competente dei media nella vita quotidiana e nel settore economico. I due Uffici federali incaricati dell'attuazione e del coordinamento delle misure, vale a dire l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per la protezione dei giovani e l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) per la società dell'informazione, si coordinano fra loro e collaborano con gli altri organi federali interessati, i media, le organizzazioni private, le università e gli organi competenti a livello cantonale e locale.

Con il Servizio di coordinazione nazionale contro la criminalità su Internet (SCOCI) e la Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione (Melani) la Confederazione dispone rispettivamente dal 2003 e dal 2004 di due organi di riferimento per la cybercriminalità e la prevenzione di potenziali attacchi a sistemi informatici particolarmente importanti per il nostro Paese. Inoltre, in seno al Dipartimento federale di giustizia e polizia è attualmente in corso un riesame delle strutture e dei processi oggi in uso nella lotta alla cybercriminalità. Entro la fine del corrente anno, il riesame sarà concluso e saranno se del caso elaborate proposte di miglioramento. Il 18 giugno 2010, infine, il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cybercriminalità che ha per scopo, oltre all'armonizzazione delle pertinenti legislazioni nazionali, il potenziamento della cooperazione internazionale in materia.

Il Consiglio federale ha avviato i passi necessari per poter reagire in modo adeguato ed efficiente alle sfide attuali e future. In ogni settore considerato sono inoltre garantiti il coinvolgimento degli attori interessati e la cooperazione tra i dipartimenti.

Proposta del Consiglio federale del 08.09.2010

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Allegato 3: Organi e persone coinvolti nella stesura del rapporto

Gruppo di progetto «Monitoraggio della regolamentazione ed evoluzione dei media»

Organi federali

- Ludwig Gärtner, vicedirettore, UFAS (presidenza)
- Eveline Zurbruggen, capo del Settore Questioni dell'infanzia e della gioventù, UFAS
- Thomas Vollmer, capo dell'Unità Programmi di protezione della gioventù, UFAS
- Manuela Krasniqi, Settore Questioni dell'infanzia e della gioventù, UFAS
- Gisela Hochuli, Settore Ricerca e valutazione, UFAS
- Camille Dubois e Danielle Schneider, Ambito direzionale Diritto pubblico, UFG
- Christine Hauri, Ambito direzionale Diritto penale, UFG
- André Riedo, Ambito direzionale Diritto penale, UFG
- Séverine Loosli, Commissariato I SCOCI, fedpol
- Franz Zeller, Direzione, UFCOM

Cantoni

- Roger Schneeberger, segretario generale, CDDGP
- Marc Flückiger, presidente della Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani e responsabile del Settore Promozione della gioventù e delle famiglie, negli ambiti gioventù, famiglie e sport del Dipartimento dell'educazione del Cantone di Basilea Città.
- Marcel Riesen-Kupper, procuratore capo della Magistratura dei minorenni, Cantone di Zurigo
- François Zürcher, capo sostituto della Segreteria generale del Dipartimento dell'educazione, della gioventù e della cultura, Cantone di Vaud

Settori dei media

- Michael In Albon, incaricato Swisscom Protezione dei giovani dai media, rappresenta gli interessi dell'Associazione svizzera delle telecomunicazioni (asut) e della Swiss Internet Industry Association (simsa)
- Peter Züger, presidente della Swiss Interactive Entertainment Association (SIEA)
- Franz Woodtli, presidente dell'Associazione svizzera del videogramma (ASV)
- Michel Bodmer (fino alla fine del 2013) e Arianne Gambino (dal 2014), Schweizer Radio und Fernsehen SRF
- Daniel Schönberger, Head of Legal Switzerland and Austria, Google

Mondo scientifico

- Prof. Christian Schwarzenegger, Istituto di giurisprudenza, Università di Zurigo
- Prof. Michael Latzer, Istituto di pubblicistica e ricerche sui media, Università di Zurigo

Gruppo di accompagnamento «Giovani e media»

Organi federali

- Ludwig Gärtner, vicedirettore UFAS, responsabile dell'ambito Famiglia, generazioni e società (presidenza)
- Eveline Zurbruggen, capo del Settore Questioni dell'infanzia e della gioventù, UFAS
- Charlotte Sgier de Cerf, Direzione operativa Società dell'informazione, UFCOM
- Christine Hauri, collaboratrice del Settore Diritto penale e diritto di procedura penale, UFG
- Adrian Gschwend, collaboratore della Sezione Droghe, Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Cantoni

- Marcel Riesen-Kupper, procuratore capo della Magistratura dei minorenni, Cantone di Zurigo (CDDGP)
- Marc Flückiger, responsabile del Settore Promozione della gioventù e delle famiglie, negli ambiti gioventù, famiglie e sport del Dipartimento dell'educazione del Cantone di Basilea Città (CDDGP)
- Christian Georges, collaboratore scientifico, unità «Médias et TIC» Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) Neuchâtel (CDPE)
- Martine Lachat Clerc, responsabile del Settore Questioni infanzia e gioventù, CDOS
- Viviane Zimmermann, Dipartimento dell'educazione e della cultura del Cantone di Turgovia (CDPE)

Associazioni di settore, imprese e fondazioni

- Nicolas Akladios, Community Affairs Romandie, SIEA
- Michael In Albon, incaricato della protezione della gioventù, Swisscom
- Muriel Langenberger, Program Officer Europe, Jacobs Foundation
- Claudia Balocco, Microsoft, Security4kids
- Franz Woodtli, presidente dell'Associazione svizzera del videogramma (ASV)
- Peter Grütter, presidente dell'Associazione svizzera delle telecomunicazioni (asut)
- Hans-Ulrich Hunziker, amministratore della Suisse Association Value Added Services, SAVASS
- Ronald Schuitemaker, membro del comitato direttivo della SAVASS
- Roger Chevallaz, Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani per Pro Cinema
- Anton Aschwanden, Public Policy Manager, Switzerland and Austria, Google

Mondo scientifico, alte scuole pedagogiche

- Prof. Dott. Daniel Süss, insegnamento e ricerca nell'ambito della promozione delle competenze medialie e della socializzazione mediale all'Università di scienze applicate di Zurigo ZHAW e all'Università di Zurigo
- Prof. Dott. Thomas Merz, Prorettore del settore ricerca e gestione delle conoscenze dell'Alta scuola pedagogica del Cantone di Turgovia, pedagogo mediale
- Stephanie Burton, servizio specializzato fri-tic, Alta scuola pedagogica di Friburgo
- Martin Hermida, collaboratore scientifico per lo studio EU Kids Online, Istituto di pubblicitaria e ricerche sui media dell'Università di Zurigo

Esperti, organizzazioni, associazioni

- Tiziana Bellucci, direttrice Action Innocence
- Karl Wimmer, vicedirettore educa.ch
- Urs Kiener, responsabile nazionale delle basi, e Laurent Sedano, responsabile delle competenze medialie, Pro Juventute
- Annina Grob, capo del settore Politica e partecipazione, Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili
- Otto Wermuth, direttore della Fondazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia
- Beat W. Zemp, presidente della Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer LCH
- Georges Pasquier, presidente del Syndicat des enseignants romands
- Lucrezia Meier-Schatz, direttrice dell'Associazione mantello delle organizzazioni familiari Pro Familia (supplente Luc Schönholzer)
- Hanna Muralt Müller, vicecancelliera a.D., delegata della Fondazione Svizzera per la Formazione tramite Audiovisivi FSFA
- Maya Mülle, direttrice di Formazione dei genitori CH
- Peter Baumann, Verband Schulleiterinnen und Schulleiter, direttore generale delle scuole di Hergiswil
- Matthias Kummer, amministratore delegato per la protezione della personalità

Gruppo di gestione strategica «Giovani e media»

Organi federali

- Ludwig Gärtner, direttore supplente, UFAS (presidenza)
- Eveline Zurbriggen, capo del Settore Questioni dell'infanzia e della gioventù, UFAS
- Tobias Bolliger, Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet SCOCI, fedpol
- Dott.ssa Grace Schild Trappe, capo del Settore Diritto penale e diritto di procedura penale, UFG
- Charlotte Sgier de Cerf, coordinatrice del Servizio Società dell'informazione, UFCOM

Cantoni

- Roger Schneeberger, segretario generale, CDDGP
- Andreas Klausling, CDPE

Imprese cofinanziatrici

- Michael In Albon, incaricato della protezione della gioventù, Swisscom
- Muriel Langenberger, Jacobs Foundation
- Peter Züger, presidente della SIEA

Team del progetto Giovani e media (UFAS)

- Thomas Vollmer, capo progetto questioni protezione della gioventù
- Claudia Paiano, collaboratrice scientifica e capoprogetto
- Colette Marti, collaboratrice scientifica e capoprogetto

Allegato 4: mandati di ricerca attribuiti

Mandati di ricerca e istituti

- Mandato 1: «Tendenze di sviluppo e di utilizzo nel settore dei media digitali e conseguenti sfide per la protezione della gioventù dai rischi dei media», Istituto Hans-Bredow per la ricerca mediale all'Università di Amburgo e Università di scienze applicate di Zurigo
- Mandato 2: «Rilevazione e verifica delle attività di regolamentazione dei Cantoni nell'ambito della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media», Büro Vatter, istituto privato per la ricerca e -la consulenza in campo politico, Berna
- Mandato 3: «Valutazione delle misure di autoregolamentazione per la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media nei settori dei film, dei videogiochi, delle telecomunicazioni e di Internet», IPMZ, Istituto di pubblicistica e ricerche sui media dell'Università di Zurigo
- Mandato 4: «Individuazione di esempi di buone pratiche nella protezione della gioventù dai rischi dei media nel raffronto internazionale», Istituto Hans-Bredow per la ricerca mediale all'Università di Amburgo
- Mandato 5: «Valutazione finale del programma nazionale sulla protezione della gioventù dai rischi dei media e competenze medial (Giovani e media)», INTERFACE Politikstudien Forschung Beratung GmbH, Lucerna

Allegato 5: Parere della CDDGP e della CDPE del 18 marzo 2015.

Bozza del rapporto *Giovani e media – Futura impostazione della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media*. Giugno 2015.

Egregio signor Gärtner,

Gentili Signore e Signori,

vi ringraziamo per aver inviato alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) la bozza del rapporto *Giovani e media – Futura impostazione della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media*. Giugno 2015, dandoci così la possibilità di presentare al Consiglio federale la nostra posizione già prima del processo ufficiale di consultazione.

Grazie alla presenza di loro rappresentanti sia nel gruppo di gestione strategica «Giovani e media» che nel gruppo di progetto «Monitoraggio della regolamentazione ed evoluzione dei media» del programma nazionale Giovani e media, dal 2011 al 2015 le segreterie generali della CDPE e della CDDGP hanno potuto seguire informalmente l'elaborazione del documento in questione da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), cui è stata affidata la direzione del programma, e presentare così il punto di vista dei Cantoni a titolo consultivo. Con la presente ci esprimiamo riguardo ai singoli aspetti che rivestono particolare importanza per le nostre conferenze.

Per quanto concerne la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media, il rapporto tratta distintamente due settori: quello della protezione normativa e quello della protezione educativa. Sulla protezione normativa, tema principale del rapporto, si esprime di seguito la CDDGP, mentre la CDPE prende posizione sugli aspetti educativi. Ciascuna Conferenza sostiene comunque la posizione espressa dall'altra nel presente documento.

Protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media

Nella seduta del 29 gennaio 2015 del Comitato della CDDGP, l'UFAS ha presentato il progetto per la futura impostazione della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. Il Comitato ha seguito con interesse la relazione e riconosce la necessità di intervenire in materia, che si rispecchia tra l'altro nel gran numero di interventi pendenti nel Parlamento federale e nei Gran Consigli cantonali. Per la CDDGP è evidente che la popolazione non è soddisfatta dell'attuale situazione della protezione della gioventù dai rischi dei media e che desidera una regolamentazione in questo ambito. In considerazione dei rapidi progressi tecnologici e sociali, per stare al passo coi tempi una tale regolamentazione va attuata a livello nazionale o persino internazionale.

La CDDGP ritiene prioritario proteggere i minori dai contenuti illegali e inappropriati (violenza, pornografia, razzismo ecc.), dai messaggi nocivi nel quadro della comunicazione individuale (cyberbullismo, diffamazione, molestie, adescamento a sfondo sessuale ecc.) e dal trattamento non trasparente dei dati personali.

Nell'ambito della regolamentazione attuata dai Cantoni e dalle associazioni di categoria nei settori dei cinema, dei film e dei videogiochi, l'istituzione della Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani sulla base di una convenzione stipulata tra la CDDGP, la CDPE e i settori dei film e dei prodotti audiovisivi ha dato buoni risultati per quanto concerne l'introduzione di un sistema uniforme a livello svizzero d'indicazione dell'età minima per l'accesso alle proiezioni cinematografiche e per l'acquisto di supporti elettronici. La Commissione constata tuttavia che due Cantoni non hanno ancora aderito alla convenzione e che, in mancanza di possibilità di sanzione, l'applicazione dell'indicazione dell'età minima si scontra con alcuni limiti laddove i gestori delle sale cinematografiche e i fornitori nel commercio al dettaglio non si attengano volontariamente alle raccomandazioni in materia e il diritto cantonale non preveda alcun obbligo di dichiarazione dell'età, obbligo che vige in poco più della metà dei Cantoni.

Inoltre, in Svizzera la protezione della gioventù dai rischi dei media è notevolmente frammentata e priva di meccanismi di coordinamento e cooperazione istituzionalizzati.

In considerazione di quanto esposto, la CDDGP sostiene la proposta di migliorare la regolamentazione in questo ambito e di sancire per legge la classificazione e la caratterizzazione per età a livello federale nonché le restrizioni in materia di accesso e vendita nei settori dei film e dei videogiochi, anche se a tal fine fosse necessaria una modifica costituzionale. L'importanza di Internet e dei nuovi media per la nostra società giustifica infatti l'esigenza di fornire allo Stato gli strumenti di regolamentazione del caso. A fronte dell'evidente necessità d'intervento, la Conferenza ritiene che vi siano buone probabilità di successo, a patto che la regolamentazione adottata non disciplini troppo dettagliatamente i compiti dei Cantoni in materia di attuazione ed esecuzione e che preveda meccanismi di autoregolamentazione settoriale nel processo di ricerca delle soluzioni.

La CDDGP appoggia pertanto una coregolamentazione nei settori dei film e dei videogiochi e una regolamentazione a livello federale delle inchieste mascherate preventive che fornisca al Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) – aggregato a fedpol ma finanziato per due terzi dai Cantoni – una base giuridica solida per l'adempimento dei suoi compiti. Inoltre, la Conferenza è favorevole alla creazione di un organo di coordinamento nazionale nonché al monitoraggio o allo svolgimento di valutazioni regolari dell'efficacia delle misure adottate.

Protezione educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media

Per quanto concerne la protezione educativa, il settore scolastico è di competenza dei Cantoni (art. 62 cpv. 1 Cost.). È inoltre di fondamentale importanza ricordare che, sulla base dell'articolo 61a capoversi 1 e 2 Cost., all'interno dello spazio formativo svizzero esiste già una collaborazione consolidata ed efficace con la Confederazione, in particolare con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), anche dal punto di vista dei contenuti. Inoltre, attraverso i loro sistemi scolastici i Cantoni forniscono già un contributo fondamentale nel sistema per l'educazione ai media dei bambini e dei giovani in Svizzera, inserendo questo ambito tematico nei rispettivi piani didattici e provvedendo al suo insegnamento su tutto il territorio.

Sulla base del rapporto *Giovani e media*, la Conferenza parte dunque dal presupposto che la Confederazione non adotterà misure per l'elaborazione di norme che costituirebbero un'ingerenza nella competenza cantonale.

Nell'ambito della protezione educativa, il rapporto propone essenzialmente alcune misure nell'ambito delle prestazioni di sostegno fornite dalla Confederazione. La CDPE è favorevole a tale proposta ma, tenendo conto del potenziale che il coordinamento del sistema della formazione presenta in termini di sinergie con altri ambiti tematici, ritiene che sarebbe opportuno coordinare le eventuali prestazioni della Confederazione con la SEFRI, in qualità di partner federale consolidato.

Fiduciosi che vorrete tenere conto dei pareri esposti nella presente per la prosecuzione dei vostri lavori, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.

Hans Ambühl

Roger Schneeberger

Segretario generale della CDPE

Segretario generale della CDDGP